

BIBLIOTECA DI ATHENAEUM 50

CHANTAL GABRIELLI

**CONTRIBUTI ALLA
STORIA ECONOMICA
DI ROMA REPUBBLICANA**

*Difficoltà politico-sociali,
crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.*

Volume stampato con il contributo
«Progetto Giovani Ricercatori» dell'Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze dell'Antichità «G. Pasquali»

a Franca e Giampaolo

INDICE

Ringraziamenti pag. 9

CAPITOLO PRIMO

Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.

1. Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C. » 11

CAPITOLO SECONDO

Normativa sui debiti: un confronto tra Roma e Siracusa

1. Normativa sui debiti: un confronto tra Roma e Siracusa » 33

2. Appendice su 'Atimida' e 'Nota Censoria' » 56

CAPITOLO TERZO

Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica

1. Opposizione al *dilectus* nel V e IV secolo a.C. » 61

2. Ipotesi sui *civites/milites* indebitati » 73

3. Annessione dell'*ager Veientanus* » 84

4. Permanenza dell'indebitamento nell'esercito e rivolta militare del 342 a.C. » 88

5. Colonizzazione e riduzione dei debiti » 92

6. Editto del 216 a.C. » 96

CAPITOLO QUARTO

Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura

1. Premessa » 101

2. Prospetto cronologico » 105

3. Raccolta delle fonti e commento » 107

550 a.C. » 107

498 a.C. » 108

495 a.C. » 111

494 a.C. » 114

451/450 a.C. » 116

387-384 a.C. pag. 121

385 a.C. » 124

380 a.C. » 125

378 a.C. » 126

377 a.C. » 127

377-367 a.C. » 128

357 a.C. » 130

354-353 a.C. » 131

352 a.C. » 132

350-310 a.C. » 135

347 a.C. » 137

344 a.C. » 138

342 a.C. » 139

326 a.C. » 141

311 a.C. » 143

304 a.C. » 144

296 a.C. » 145

294 a.C. » 147

290-287 a.C. » 153

287 a.C. » 155

243/242 a.C. » 157

218-201 a.C. » 160

217 a.C. » 161

216 a.C. » 162

210-196 a.C. » 164

204 a.C. » 169

post 204 a.C. » 170

fine III inizi II a.C. » 171

198 a.C. » 173

193 a.C. » 174

192 a.C. » 176

191/190 a.C. » 177

4. Appendice su *Nexum* » 178

5. Appendice su *Fenus* » 182

Indice delle fonti antiche » 185

Indice dei nomi e delle cose notevoli » 191

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio, in primo luogo, il Prof. Guido Clemente per gli strumenti metodologici, che mi ha trasmesso fin dai tempi della tesi di laurea, e per avermi suggerito questa indagine come tema di ricerca della tesi di dottorato in storia antica, svolta presso l'Università degli Studi di Firenze negli anni 1996-1999 e discussa nell'aprile del 2000 con i Professori Gabriella Poma, Alfredo Valvo e Domenico Vera. Successivi sviluppi, rielaborazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del lavoro hanno portato alla realizzazione di questo volume e di altri contributi. Sono particolarmente debitrice al Prof. Michael H. Crawford per i preziosi suggerimenti e consigli che ha saputo darmi, durante i vari periodi di studio a Londra presso l'University College of London, il Warburg Institute e la British Library. Al Prof. Emilio Gabba va la mia più profonda riconoscenza per le proficue conversazioni, che mi hanno permesso di usufruire della sua conoscenza e di rivedere criticamente l'originaria impostazione della tesi. Grazie al suo interessamento questo libro viene pubblicato presso la Biblioteca di Athenaeum. Esprimo la mia gratitudine per il loro contributo di pensiero e dibattito al Prof. Bernardo Santalucia, alla Prof.ssa Chiara Longo Pecorella e al Dott. Giovanni Alberto Cecconi. Resta ovvio che la responsabilità di quanto ho scritto è solo mia. Vorrei, inoltre, ricordare i bibliotecari dell'Institute of Classical Studies a Londra e della Fondation Hardt pour l'étude de l'Antiquité Classique a Vandoeuvres (Ginevra). Rivolgo, infine, un sentito grazie al personale del Dipartimento di Scienze dell'Antichità "Giorgio Pasquali" di Firenze, che con paziente disponibilità mi ha facilitato nelle varie fasi della ricerca.

Firenze, Novembre 2002

Chantal Gabrielli

DIFFICOLTÀ POLITICO-SOCIALI,
CRISI FINANZIARIE E DEBITI FRA V E III SEC. A.C.

1. DIFFICOLTÀ POLITICO-SOCIALI, CRISI FINANZIARIE E DEBITI FRA V E III SEC. A.C.

Un'analisi sulla realtà economica di Roma in età repubblicana non può prescindere dal prendere in considerazione il fenomeno dell'indebitamento cittadino, così ampiamente documentato nelle fonti letterarie, e una serie di fattori ad esso connessi, legati soprattutto alle origini e successivi sviluppi della monetazione romana e cioè l'imposizione di tassi di interesse, il dilagare dell'usura e i ricorrenti deficit finanziari nelle casse dello stato.

La natura e consistenza del materiale documentario e i condizionamenti della storiografia moderna su istituzioni e processi economici dell'Urbe in epoca arcaica hanno poi fatto optare per una trattazione che considerasse l'incidenza del debito nei secoli V, IV e III secolo a.C.

1. Le fonti letterarie, utilizzate per tracciare un quadro complessivo delle dinamiche sociali che furono alla base di una rilevabile instabilità e debolezza economica della cittadinanza romana, sono eterogenee (fonti storiche, giuridiche, antiquarie, testi teatrali e opere di retorica), per quanto finisce per essere prevalente il ricorso a narrazioni storiche di età augustea. Quello che conosciamo sulla realtà dei debiti in quell'epoca è ricavabile, infatti, quasi esclusivamente dalla storiografia di età augustea (Livio e Dionigi di Alicarnasso) e da storici più tardi, dal momento che la letteratura latina annovera la perdita integrale dell'annalistica preliviana e, con l'eccezione delle sole monografie di Sallustio, di tutta la storiografia di età repubblicana. Al di là delle limitazioni cui è soggetta questa analisi: numero ristretto, frammentarietà e discussa veridicità delle notizie anche l'ausilio interpretativo, ricavabile da fonti epigrafiche⁽¹⁾, archeolo-

(1) Si tratta di due *elogia*, di età augustea o di epoca successiva, che confermano la tradizione letteraria sull'operato di Marco Valerio Publicola nel 494 a.C. in relazione ai debiti: Inscriptiones Italiae XIII 3 nos. 60 (Roma); Inscriptiones Italiae XIII 3 nos. 78 (Arezzo) = CIL XI 1826. Durante, infatti, la dittatura del senatore, alcune fonti (Cic., *rep.*, 2.58; D.C., 4 fr. 17; Zonar., 7.14) posero la secessione plebea sul Monte Sacro del 494 a.C. in connessione con il diffuso indebitamento dei cittadini romani; mentre Livio (2.23) e Dionigi (6.26) riportavano come causa scatenante l'inizio della prima secessione la triste vicenda di un soldato indebitato (495 a.C.). Per fonti, commento e bibliografia sull'episodio vd. tabelle n. 1 (495 a.C.) e n. 3 (494 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

giche⁽²⁾, e numismatiche⁽³⁾ che rivelassero una qualche connessione con l'*aes alienum*, è risultato ridotto. La natura complementare di questi documenti, per i primi secoli della repubblica, appare scarsamente incidente e probatoria per numero e consistenza e ciò ha fatto sì che questa indagine venisse a basarsi sostanzialmente sull'utilizzo di fonti letterarie, quali opere storiografiche, fonti giuridiche, lessici e testi di antiquaria di età tardo repubblicana e imperiale. E soprattutto di quest'ultimi, proprio per la loro struttura enciclopedica, prezioso è stato il contributo, rendendo possibile un ampliamento delle voci usualmente tradite sui debiti con nuovi vocaboli dalle accezioni relazionabili a *fenus*, tassi di interesse e provvedimenti atti a risolvere crisi finanziarie. Opere come quelle di Varrone, Nonio o Verrio Flacco riportarono sui debiti e usura una tradizione totalmente ignorata dalle fonti storiche, basata su materiale lessicale ed interpretativo desunto da giuristi del II e I secolo a.C. e da grammatici, interessati all'etimologia di termini di diritto civile come il contratto di *nexum*⁽⁴⁾

(2) Come è evidente nella suggestiva e opinabile ricostruzione topografica del Comizio riportata in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura* agli anni 304 a.C., 296 a.C. e 294 a.C.

(3) Non si può non relazionare l'*aes alienum* con l'origine della monetazione romana anche se le prime monete romane in bronzo vennero coniate a Napoli con la leggenda ΠΩΜΑΙΩΝ dopo il 326 a.C. (M.H. Crawford, *Coinage and Money under the Roman Republic, Italy and the Mediterranean Economy*, London 1985, pp. 29-30, fig. 6). Invece la prima coniazione di monete in argento, come ovvia conseguenza del contatto con le città greche della Campania che avrebbe portato all'acquisizione di una 'numismatic sophistication' (R.E. Mitchell, *The Fourth Century Origin of Roman Didrachms*, «ANSMusN» 15 (1969), pp. 41-71), è rappresentata da didracme con la leggenda ROMANO. La loro datazione, risalente al 340 a.C. per Th. Mommsen (*Geschichte des Römischen Münzwesens*, Berlin 1860, pp. 337 ss.), dopo gli studi di H. Mattingly (*The Romano-Campanian Coinage and the Pyrrhic War*, «Num. Chron.» 4 (1924), pp. 181-209; id., *The First Age of the Roman Coinage*, «JRS» 19 (1929), pp. 19-37; id., *Aes signatum*, in *Serta Hofferleriana*, Zagabria 1940, pp. 537-545; id., *The First Age of Roman Coinage*, «JRS» 35 (1945), pp. 65-77), ma soprattutto con l'opera fondamentale di R. Thomsen venne abbassata al 289 a.C. (*Early Roman Coinage*, Copenhagen 1961, III, pp. 221 ss.; 259 ss.), data della creazione dei *triumviri monetales* (Dig., 1.2.2.30 ss. (Pomp. lib. sing. ench.)). Ma gli ultimi studi di numismatica condotti da M.H. Crawford (*La moneta in Grecia e a Roma*, Bari 1982, p. 87; id., *Roman Republican Coinage*, Cambridge 1974, p. 42) datano intorno al 310 a.C. la prima coniazione romana in argento, mettendola in relazione con la costruzione della *via Appia*, voluta nel 312 a.C. dal censore Appio Claudio Cieco (connessione già sostenuta da H.B. Mattingly, *Coinage and the Roman State*, «Num. Chron.» 137 (1977), p. 200). La guerra contro Pirro va intesa, quindi, non come data iniziale per la coniazione argentea romana (*Contra* J. Heurgon, *Il Mediterraneo occidentale. Dalla preistoria a Roma arcaica*, Bari 1986, p. 336), ma come momento a partire dal quale l'argento verrà impiegato con regolarità nelle emissioni di monete romane (M.H. Crawford, *Roman Republican Coinage*, Cambridge 1974, pp. 32-33). Per ulteriore bibliografia sulle origini della monetazione romana vd. anche A.M. Burnett, *The Beginnings of Roman Coinage*, «AInN» 36 (1989), pp. 33-64, sopr. 48 ss; M.H. Crawford, *Selinus and the Quadrigatus*, in *Coins of Macedonia and Rome: Essays in Honour of Charles Hersh*, A. Burnett - U. Wartenberg - R. Witschonke (edd.), London 1998, pp. 119-123; M. Crawford - A. Burnett, *Overstrikes at Neapolis and Coinage at Poseidonia-Paestum*, in *Studies in Greek Numismatics in Memory of Martin Jessop Price*, R. Ashton - S. Hurter in ass. with G. Le Rider - R. Bland (edd.), London 1998, pp. 55-58; F. Benucci, *Moneta e sacrificio nel mondo italico*, «PP» 54 (1999), pp. 81-134; id., 'Victimarum probatio' e origine dell'uso monetario nell'Italia antica, «PP» 54 (1999), pp. 161-185; F. Panvini Rosati, *Monetazione preromana in Italia. Gli inizi della monetazione romana in Italia e la monetazione romana-campana*, in *La Moneta greca e romana*, F. Panvini Rosati (a cura di), Collana Storia della moneta 1, Roma 2000, pp. 79-93.

che offriva al debitore insolvente la possibilità di estinguere i debiti contratti con prestazioni di giornate lavorative presso il creditore.

2. In stretta connessione con l'emancipazione plebea la documentazione letteraria enumera la gravità dell'*aes alienum* come uno dei motivi di profondo scontento sociale scatenanti il conflitto patrizio-plebeo insieme alla richiesta di una migliore ripartizione di *ager publicus* e di un'equiparazione giuridica fra patrizi e plebei e conclusosi con l'emanazione delle *Leges Liciniae Sextiae* (367 a.C.). Quanto siano vicine al vero tali narrazioni storiche è un problema che da sempre interessa la storiografia moderna fortemente critica su una tradizione, quella della divisione dell'agro pubblico nel IV secolo a.C., considerata tendenzialmente una trasposizione della tarda annalistica; ed è ovvio che l'associazione con l'*aes alienum* abbia generato un conseguente scetticismo sulla reale consistenza dell'indebitamento e la gravità di tale situazione economica nell'alta repubblica.

Fra le analisi storiografiche su Roma arcaica accanto a studi sul dualismo patrizio-plebeo⁽⁵⁾ nella società romana estremamente disponibile all'assorbimento di etnie distinte⁽⁶⁾, la formazione della *clientela*⁽⁷⁾ e la politica di distribuzione di terre

(4) Si tratta di autori come Santra, C. Elio Gallo, Servio Sulpicio Rufo, Aurelio Opillo, L. Cincio e Q. Valerio Sorano, la cui individuazione come fonti per l'opera di Verrio Flacco è stata per me oggetto di studio in un articolo: 'Nexum': *Aspetti giuridico-economici in Festo*, «ZAnt» 51 (2001), pp. 13-24.

(5) A. Bernardi, *Patrizi e plebei nella costituzione della primitiva repubblica romana*, «RIL» 79 (1945-46), pp. 3-14; A. Momigliano, *L'ascesa della plebe nella storia arcaica di Roma*, «RSI» 79 (1967), pp. 297-312 (rist. in id., *Quarto Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1969, pp. 437-454); id., *Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei*, in *Les origines de la république romaine*, Entretiens sur l'Antiquité Classique (EAC) 13, Vandoeuvres-Genève 1967, pp. 199-221 (rist. in id., *Quarto Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1969, pp. 419-436); id., *Le origini della repubblica romana*, «RSI» 81 (1969), pp. 5-43 (rist. in id., *Quinto Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1975, I, pp. 293-332); id., *Prolegomena a ogni futura metafisica sulla plebe romana*, «Labeo» 23 (1977), pp. 7-15 (rist. in id., *Sesto Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1980, II, pp. 477-486); J.C. Richard, *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plebéien*, BEFAR 232, Paris-Rome 1978, spec. pp. 496-501; F. De Martino, *La 'gens', lo stato e le classi in Roma antica*, in id., *Diritto e società nell'antica Roma*, Roma 1979, pp. 51-74; T.J. Cornell, *The Failure of the Plebs*, in *Tria corda. Scritti in onore di A. Momigliano*, E. Gabba (a cura di), Como 1983, pp. 101-120; M. A. Levi, *Roma arcaica ed il connubio fra plebei e patrizi*, «PP» 38 (1983), pp. 241-259; R.E. Mitchell, *The Definition of 'Patres' and 'Plebs': An End to the Struggle of Orders*, in *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, K.A. Raafaub (ed.), Berkeley 1986, pp. 130-174; id., *Patricians and Plebeians. The Origin of the Roman State*, Ithaca-London 1990; M.A. Levi, *Plebei e patrizi nella Roma arcaica*, Como 1992.

(6) La tesi della multietnicità di Roma arcaica è avvalorata dall'analisi dei *cognomina* nei Fasti Consolari: F. Münzer, *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, Stuttgart 1920, pp. 8 ss., 22, 53 ss.; C. Ampolo, *I gruppi etnici in Roma arcaica: Posizione del problema e fonti*, in *Gli Etruschi e Roma, Incontro di studio in onore di Massimo Pallottino (Roma 11-13 dicembre 1979)*, Roma 1981, pp. 45-70; K.-J. Hölkamp, *Die Entstehung der Nobilität. Studien zur sozialen und politischen Geschichte der Römischen Republik im 4 Jhd. v. Chr.*, Stuttgart 1987, pp. 62 ss.

(7) E. Ferenczy, *Clientela e schiavitù nella repubblica romana primitiva*, «Index» 8 (1978-1979),

si elencano numerosi contributi sul debito nell'antichità. D'altra parte è bensì rilevabile come l'interesse degli studiosi all'argomento si sia rivolto soprattutto all'incidenza che il problema ha avuto in ambito giuridico, come è ben evidente nell'analisi condotta da L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale I. Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano 1981. Si annoverano anche studi ed approfondimenti sulla normativa atta a regolarizzare i tassi di interesse e usura, emanata nel corso del IV secolo a.C. e nota attraverso una tradizione letteraria di non sempre univoca interpretazione⁽⁸⁾, per quanto sia soprattutto il contratto di *nexum* ad aver suscitato l'attenzione degli studiosi⁽⁹⁾.

3. Sull'alta e media repubblica è quanto mai difficile compiere un'analisi quantitativa dei fenomeni economici e sociali, come quella complessa condotta per l'età imperiale da Duncan-Jones⁽¹⁰⁾. Questa difficoltà è in parte spiegabile, considerando che, per molto tempo, la documentazione letteraria è stata l'unica fonte di informazione o quasi per le prime fasi dell'età repubblicana⁽¹¹⁾. Solo a metà del XX secolo, a partire dagli studi di Lamboglia⁽¹²⁾, una disciplina come l'archeologia ha cominciato a caratterizzarsi come elemento integrante e fondamentale di un'analisi storica sull'economia antica, pur con i suoi limiti strutturali⁽¹³⁾, primo fra tutti il fatto che siti archeologici e manufatti possono risultare testimonianze casuali e non necessariamente elementi rappresentativi di una realtà passata. D'altronde analogo

pp. 167-172, spec. 168-171; N. Rouland, *Pouvoir politique et dépendance personnelle dans l'Antiquité romaine. Genèse et rôle des rapports de clientèle*, Bruxelles 1979, pp. 119-126; F. De Martino, *Clienti e condizioni materiali in Roma arcaica*, in Φιλίας χάριν. *Miscellanea di studi classici in onore di E. Manni*, Roma 1980, II, pp. 679-705; G. Franciosi, *Un'ipotesi sull'origine della clientela*, in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, G. Franciosi (a cura di), Napoli 1988, II, pp. 129-153; M.A. Levi, *Da 'clientela' ad 'amicitia'*, in *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane*, M. Pani (a cura di), Bari 1994, III, pp. 375-381; A. Ziolkowski, *La scomparsa della clientela arcaica: un'ipotesi*, «Athenaeum» 87 (1999), pp. 369-382.

(8) Per una raccolta delle fonti, commento e bibliografia sui vari provvedimenti legislativi vd. CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

(9) Vd. in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica* il paragrafo III.1 *Opposizione al dilectus nel V e IV secolo a.C.*

(10) R. Duncan-Jones, *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies*, Cambridge 1974. Vd. l'analisi sull'evoluzione e permanenza dell'usura in età imperiale di S. Mrozek, *Faenus. Studien zu Zinsproblemen zur Zeit des Prinzipats*, Historia Einzelschriften 139, Stuttgart 2001.

(11) G. Poma, *Gli studi recenti sull'origine della repubblica romana. Tendenze e prospettive della ricerca 1963-73*, Bologna 1974. K.A. Raafaub nell'introduzione a *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, K.A. Raafaub (ed.), Berkeley 1986, p. XVI.

(12) N. Lamboglia, *Gli scavi di Albintimilium e la cronologia della ceramica romana. Parte prima. Campagne di scavo 1938-1940*, Bordighera 1950; id., *Per una classificazione preliminare della ceramica campana*, in *Atti del I Congresso internazionale di Studi Liguri (Bordighera 1950)*, Bordighera 1952, pp. 139-206; id., *Sulla cronologia delle anfore romane di età repubblicana (II-I secolo a.C.)*, «RELig» 21.3-4 (1955) pp. 241-270

(13) Per un'analisi critica sul valore dell'archeologia vd. K. Greene, *The Archaeology of the Roman Economy*, London 1992, pp. 9-16.

problema è riscontrabile anche nell'uso improprio delle testimonianze letterarie, come notava Finley⁽¹⁴⁾, ammonendo sull'uso sconsiderato del 'metodo aneddótico', quando l'eccessiva fiducia in un singolo passo o in un singolo evento causa una semplicistica generalizzazione.

È rilevabile, comunque, un altro limite negli studi di economia antica, e cioè la scelta non facile di una terminologia scevra di connotazioni tarde e soprattutto di condizionamenti derivabili dall'impiego e dall'applicazione al mondo antico di definizioni proprie del capitalismo e dei suoi processi socio-economici. Le teorie sull'evoluzione sociale di Engels e Marx, basate principalmente sul progresso della tecnologia e le sue conseguenze economiche, hanno influito senza dubbio su ogni tipo di analisi economica, soprattutto quelle relative alla funzione del commercio in rapporto alla città nel mondo antico⁽¹⁵⁾.

Sul ruolo parassitario della città antica si sono scontrate polemicamente correnti di pensiero distinte⁽¹⁶⁾, ed a ragione Hopkins⁽¹⁷⁾ definì l'economia antica 'an academic battleground... under various colours-apologists, marxists, modernizers, primitivists...'. La tendenza, rilevabile attualmente negli storici, è quella di distaccarsi da tali posizioni e trovare nuova linfa per le ricerche di economia antica dall'evidenza archeologica⁽¹⁸⁾. Gli studi condotti da Lo Cascio, Duncan-Jones e Whittaker tendono, infatti, a quantificare l'economia antica dall'analisi puntuale della documentazione archeologica⁽¹⁹⁾, riuscendo a svincolarsi dalla rigida applicazione di un 'modello' economico. Il fatto è che una cattiva percezione dei prodotti artigianali, come ha messo in luce Morel, ha deformato la visione dell'economia delle società antiche⁽²⁰⁾. Ne è un esempio Piganiol quando affermava per il III sec. a.C.

⁽¹⁴⁾ M.I. Finley, *La proprietà a Roma. Guida storica e critica*, Bari 1980, p. XIII (*Studies in Roman Property*, Cambridge 1976).

⁽¹⁵⁾ F. De Martino, *Marx e la storiografia sul mondo antico*, in id., *Nuovi studi di economia e diritto romano*, Roma 1988, pp. 189-244.

⁽¹⁶⁾ Sul rischio di un'immobilizzante e sterile fossilizzazione del problema vd. C.R. Whittaker, *Do Theories of the Ancient City matter?*, in *Urban Society in Roman Italy*, T.J. Cornell - K. Lomas (edd.), London 1995, pp. 9-26, spec. 22.

⁽¹⁷⁾ K. Hopkins, *Introduction*, in *Trade in the Ancient Economy*, P. Garnsey - K. Hopkins - C.R. Whittaker (edd.), Cambridge 1983, p. 1.

⁽¹⁸⁾ H. Parkins, *Time for Change? Shaping the Future of the Ancient Economy*, in *Trade, Traders and the Ancient City*, H. Parkins - C. Smith (edd.), London 1998, p. 2.

⁽¹⁹⁾ E. Lo Cascio, *Modo di produzione schiavistico ed esportazioni italiane*, «Opus» 1 (1982), pp. 389-98; R. Duncan-Jones, *Structure and Scale in the Roman Economy*, Cambridge 1990; C.R. Whittaker, *The Consumer City Revisited: The 'vicus' and the City*, «JRA» 3 (1990), pp. 110-18.

⁽²⁰⁾ J.-P. Morel, *La céramique comme indice du commerce antique (réalités et interprétations)*, in *Trade and Famine in Classical Antiquity*, P. Garnsey - C. Whittaker (edd.), Cambridge 1983, pp. 66-74; id., *The Transformation of Italy, 300-133 B.C. The Evidence of Archaeology*, in *The Cambridge Ancient History*², VIII. *Rome and the Mediterranean to 133 B.C.*, Cambridge 1989², pp. 477-516. Sull'aspetto artigianale della colonizzazione romana vd. J.-P. Morel, *Artisanat et colonisation dans l'Italie romaine aux IV^e et III^e siècles av. J.-C.*, «DArch» ser.3 6.2 (1988), pp. 49-63; sulla condizione dell'artigiano nella società romana cfr. id., *L'artigiano*,

la mancanza di alcun *specimen* dell'industria romana⁽²¹⁾. E nelle grandi sintesi di storia economica dedicate all'Italia repubblicana, a parte l'eccezione di Rostovtzeff⁽²²⁾, non è dato trovare sull'artigianato romano che poche sintetiche pagine⁽²³⁾.

La deperibilità stessa della natura dei documenti e un'inadeguata analisi interpretativa dei medesimi hanno fatto sì che tale campo di attività fra gli studiosi di storia antica venisse tralasciato a vantaggio del commercio e dell'agricoltura. Ed è solo grazie alla già rilevata opera meritoria di Lamboglia⁽²⁴⁾ che l'artigianato romano di età repubblicana è diventato oggetto di un affinamento costante dell'indagine tipologica. E questo, a sua volta, ha permesso di tracciare per Roma, in un arco di tempo compreso tra IV e III secolo a.C., un quadro di ampia produzione ceramica⁽²⁵⁾. Questo studio, così come altri⁽²⁶⁾, basato su testimonianze archeologiche, ha evidenziato come il modello 'primitivista', creato separatamente da Jones⁽²⁷⁾ e Finley⁽²⁸⁾, negli anni '60 e inizi anni '70, sulla base della precedente teoria weberiana della 'città di consumo'⁽²⁹⁾, vada rivisto⁽³⁰⁾. L'idea principale di questo modello, che tanto in-

in *L'uomo romano*, A. Giardina (a cura di), Roma-Bari 1989, pp. 235-268; id., *L'artigianato e gli artigiani*, in *Storia di Roma, II. L'impero mediterraneo I. La repubblica imperiale*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1990, pp. 143-158.

⁽²¹⁾ A. Piganiol, *La conquête romaine*, Paris 1930², p. 172 (*Le conquêtes dei romani*, Milano 1971).

⁽²²⁾ M. Rostovtzeff, *Storia economica e sociale del mondo ellenistico*, Firenze 1973, I, pp. 117 ss., spec. 118 nt. n. 69 (*The Social and Economic History of the Hellenistic World*, London 1953²).

⁽²³⁾ J. Toutain, *L'économie antique*, Paris 1927; T. Frank, *An Economic History of Rome*, Baltimore 1927²; id., *An Economic Survey of Ancient Rome, I. Rome and Italy of the Republic*, Baltimore 1933; F. M. Heichelheim, *An Ancient Economic History*, Leiden 1970, III.

⁽²⁴⁾ Vd. nel testo nt. n. 12.

⁽²⁵⁾ Si annoverano oltre ai numerosi prodotti ceramici a vernice nera e non (ciotole del 'gruppo 96', *skyphoi* a palmette dipinte in bianco, piatti di Genucilia) anche la produzione dell'*atelier des petites estampilles*. Cfr. J.-P. Morel, *Etudes de céramique campanienne, I. L'atelier des petites estampilles*, «MEFR» 81 (1969), pp. 59-117; id., *La ceramica e le altre merci di accompagnamento nel commercio da e per Roma in età repubblicana*, in *Misurare la terra: centuriazioni e coloni nel mondo romano. Città, agricoltura, commercio: materiali da Roma e dal suburbio*, Modena 1985, pp. 172-179.

⁽²⁶⁾ Di recente vd. il contributo di C. Smith su un particolare tipo di produzione artigianale dell'Italia centrale datato fra IX e fine VI sec. a.C.: *Traders and Artisans in Archaic Central Italy*, in *Trade, Traders and the Ancient City*, H. Parkins - C. Smith (edd.), London 1998, pp. 31-51.

⁽²⁷⁾ A.H.M. Jones, *The Later Roman Empire, 284-602: A Social, Economic and Administrative Survey*, Oxford 1964; id., *The Roman Economy: Studies in Ancient Economic and Administrative History*, Oxford 1974 (*L'economia romana. Studi di storia economica e amministrativa antica*, Torino 1984).

⁽²⁸⁾ M.I. Finley, *The Ancient Economy*, London 1973, Cap. II; id., *The Ancient City: from Fustel de Coulanges to Max Weber and beyond*, in id., *Economy and Society in Ancient Greece*, London 1981, pp. 1-23 (*La città antica: da Fustel de Coulanges a Max Weber e oltre*, in id., *Economia e società nel mondo antico*, Roma-Bari 1984, pp. 3-29, 265-268).

⁽²⁹⁾ M. Weber, *Agrarverhältnisse im Altertum, Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur, da Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, Tübingen 1924 (*Storia economica e sociale dell'antichità*, Roma 1981).

⁽³⁰⁾ A. Momigliano, *Dopo Max Weber?*, in id., *Sesto Contributo alla storia degli studi classici e del mondo*

fluenzò il tono del dibattito su ruolo e funzione del commercio nella città antica, era che l'agricoltura fosse il sistema dominante di produzione e che per questa ragione ci fosse scarso interesse a sviluppare una produzione di tipo 'industriale'; ne veniva come conseguenza che il commercio 'inter-regionale' fosse minimo, legato a una economia di sussistenza, e condizionato dalla difficoltà nei trasporti, cari e poco frequenti. La città antica era solo un centro di consumo, mentre l'industria rimaneva a uno stadio di sviluppo minimale e locale, e l'attività commerciale era sempre 'a side-issue compared to landowning' (31). La vitalità economica di una *consumer city*, secondo Finley e Jones, a differenza di una città medievale, che era un centro di produzione, legato alla presenza di una considerevole componente di artigiani, non si basava sui prodotti delle manifatture, ma su tasse e rendite, prelevate dalla campagna circostante. Le attività artigianali e commerciali, quindi, per quanto diffuse, dovevano servire quasi esclusivamente all'autoconsumo ed al mercato locale, e non produrre quantità significative di merci destinate all'esportazione. Inoltre i soggetti, coinvolti direttamente nella manifattura e nel commercio, avrebbero avuto uno status sociale modesto e scarso peso politico. Ed è proprio la funzione politica delle corporazioni che distingueva la città medievale da quella antica (32).

Sicuramente Roma, agli inizi della repubblica, non raggiunse lo sviluppo corporativo di città medievali come Firenze (33), nello stesso tempo, però, bisogna tener conto che la presenza di artigiani e commercianti nell'Urbe (34), già nelle prime fasi dell'età repubblicana, aveva influito sugli equilibri economici della società (35). È ne-

antica, Roma 1980, I, pp. 295-312; L. Capogrossi Colognesi, *Economie antiche e capitalismo moderno. La sfida di Max Weber*, Roma-Bari 1990; id., *The Limits of the Ancient City and the Evolution of the Medieval City in the Thought of Max Weber*, in *Urban Society in Roman Italy*, T.J. Cornell - K. Lomas (edd.), London 1995, pp. 27-37.

(31) K. Hopkins, *Introduction*, in *Trade in the Ancient Economy*, P. Garnsey - K. Hopkins - C.R. Whitaker (edd.), Cambridge 1983, p. XII.

(32) Sull'uso per la storia antica di categorie proprie della storia economica medievale e moderna vd. M.L.B. Bloch, *Lavoro e tecnica nel Medioevo*, Bari 1959; *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto medioevo*, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo 13, (22-28 aprile 1965), Spoleto 1966; M. Malowist, *La schiavitù nel Medioevo e nell'età moderna*, Napoli 1987; F. De Martino, *Uomini e terre in Occidente. Tra tardo antico e medioevo*, Napoli 1988. Sulla formulazione di nuove prospettive per lo studio dell'economia antica cfr. J.K. Davies, *Ancient Economies: Models and Muddles*, in *Trade, Traders and the Ancient City*, H. Parkins - C. Smith (edd.), London 1998, pp. 225-256.

(33) M. Ginatempo, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.)*, Firenze 2000.

(34) Sull'ambiguità e discordanza delle notizie relative alla presenza e al ruolo degli artigiani in età arcaica vd. l'attenta analisi delle fonti con un ampio apparato bibliografico elaborata da A. Storch Marino, *Censo e artigiani: I 'collegia' di Floro*, in *L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di E. Lepore*, Atti del Convegno Internazionale Anacapri 24-28 marzo 1991, C. Montepaone (a cura di), Napoli 1996, III, pp. 587-606.

(35) Su Roma nel VI secolo a.C. come centro vitale di attività mercantili e manifatturiere vd. F. Tamborini, *La vita economica nella Roma degli ultimi re*, «Athenaeum» 8 (1930), pp. 299-328, 452-487. *Contra* A. Alföldi, *Zur Struktur des Römerstaates*, in *Les origines de la république romaine*, Entretiens sur l'Antiquité Classique (EAC) 13, Vandoeuvres-Genève 1967, p. 223, 266, che ipotizza in età arcaica un'economia esclusiva-

mentale pastorale e non agricola; mentre sull'effettiva importanza dell'agricoltura attraverso anche i provvedimenti giuridici delle XII Tavole vd. A. Watson, *Rome of the Twelve Tables: Persons and Property*, Princeton 1975, p. 4 nt. n. 3.

cessario, quindi, valutare opportunamente la presenza di questi gruppi e la loro incidenza in relazione al problema dei debiti. Le lotte di conquista del territorio italico prima e le campagne militari per l'affermazione dell'egemonia sul Mediterraneo poi misero sicuramente Roma al centro di intensi traffici commerciali. Questo avrà avuto come conseguenza immediata l'arrivo nell'Urbe di numerosi commercianti e artigiani, anche di origine straniera. Tale presenza avrà contribuito a cambiare la fisionomia della compagine sociale con la conseguente formulazione di nuove esigenze e istanze politiche ed il superamento del dualismo patrizio-plebeo.

Si deve, pertanto, tener conto, in questa analisi sull'indebitamento nell'alta e media repubblica, dell'emergere di nuove forze, non ancora consolidate con un potere politico, ma condizionanti la realtà economica dell'urbe: artigiani di condizione libera o servile, interessati ed occupati in varie attività tecniche e commerciali, mercanti anche di origine straniera, e liberti con i loro discendenti (36).

Di difficile condivisione risulta, quindi, la tesi di Raaflaub (37) che vedeva, nelle fasi iniziali dell'età repubblicana, la maggior parte dei *cives Romani* come proprietari terrieri e agricoltori, scartando la possibilità che fossero anche commercianti e artigiani. La sua rigida divisione fra patrizi intesi come aristocratici e plebei come non-aristocratici, cioè come non appartenenti alle *gentes* patrizie, ma per la maggior parte piccoli e medi agricoltori, non teneva conto della realtà economica dell'Urbe agli inizi del V secolo a.C.

Probabilmente, a quell'epoca, Roma non sarà stata un grande centro commerciale, pieno di corporazioni e dedito alla produzione industriale, ma la sua economia sarà stata sviluppata, secondo quanto sostiene Coarelli (38), e non avrà, sicuramente, continuato a praticare, come in età monarchica, un tipo di agricoltura basato in prevalenza su fattorie di piccole dimensioni, capaci di procurare generi di prima necessità per la maggior parte dei cittadini (39). Anche Frank (40), pur ri-

mente pastorale e non agricola; mentre sull'effettiva importanza dell'agricoltura attraverso anche i provvedimenti giuridici delle XII Tavole vd. A. Watson, *Rome of the Twelve Tables: Persons and Property*, Princeton 1975, p. 4 nt. n. 3.

(36) Vd. nella *Storia di Roma, II. L'impero mediterraneo I. La repubblica imperiale*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1990 gli articoli di E. Gabba, *La società romana fra IV e III secolo*, pp. 7-17; G. Clemente, *Dal territorio della città all'egemonia in Italia*, pp. 19-38 e id., *Basi sociali e assetti istituzionali nell'età della conquista*, pp. 39-54.

(37) K.A. Raaflaub, *Politics and Society in Fifth-Century Rome*, in *Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica, Convegno in memoria di F. Castagnoli (Roma 3-4 giugno 1991)*, Atti dei Convegni dei Lincei 100, Roma 1993, pp. 144-149.

(38) F. Coarelli, *Demografia e territorio*, in *Storia di Roma, I. Roma in Italia*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1988, pp. 317-339.

(39) A. Drummond, *Rome in the Fifth Century I: The Social and Economic Framework*, in *The Cambridge Ancient History*², VII.2. *The Rise of Rome to 220 B.C.*, Cambridge 1989, pp. 113-171.

(40) T. Frank, *An Economic History of Rome*, Baltimore 1927², pp. 108 ss.

tenendo minima l'attività industriale e commerciale di Roma in questo periodo, non sottovalutava il peso politico della plebe urbana, che doveva essere occupata in piccole attività industriali, artigianali e commerciali, come l'evidenza archeologica testimonia.

Di fronte all'idea di un'agricoltura chiusa, dove la popolazione ricavava le proprie risorse di sussistenza in prevalenza dal lavoro di piccoli proprietari terrieri, preferisco seguire le tesi di Ogilvie⁽⁴¹⁾, Momigliano⁽⁴²⁾, Cornell⁽⁴³⁾ ed altri, tra cui Torelli⁽⁴⁴⁾ e De Martino⁽⁴⁵⁾. A questi studiosi si deve, con le dovute differenziazioni, la definizione di *plebs* come insieme variegato di persone di limitati mezzi economici, composto con molta probabilità da artigiani, commercianti, braccianti e piccoli proprietari terrieri con risorse insufficienti per l'ammissione all'ultima delle cinque classi di censo.

Non vi è d'altra parte dubbio che un ceto di affaristi, sempre più considerevole per entità e solidità economica, si andasse formando man mano che la penetrazione romana nel mondo italico allargava la rete dei traffici e degli appalti. Il proliferare di numerose attività commerciali avrà contribuito a creare a Roma una nuova realtà economica, con l'ovvia conseguenza che l'indebitamento avrà coinvolto non solo persone dedite all'agricoltura, ma anche a mercatura e artigianato.

Questo ceto, appoggiandosi, anche in termini di finanziamento, a certi gruppi dell'aristocrazia, contribuì perciò a modificare la fisionomia economica e sociale della repubblica, con una crescente tendenza all'accentramento del potere politico da parte di poche famiglie nobili⁽⁴⁶⁾. E ciò dovette realizzarsi non senza crisi di crescita e serie di scosse di assestamento nella vita economica per adattarsi al lievitare degli scambi, al gioco dei prezzi e al flusso dei prestiti.

(41) R.M. Ogilvie, *A Commentary on Livy, Books 1-5*, Oxford 1965, p. 294.

(42) Vd. nel testo nt. n. 5.

(43) T.J. Cornell, *Failure of the Plebs*, in *Tria Corda. Scritti in onore di A. Momigliano*, E. Gabba (a cura di), Como 1983, p. 106, 118.

(44) M. Torelli, *Dalle aristocrazie gentilizie alla nascita della plebe*, in *Storia di Roma, I. Roma in Italia*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1988, pp. 257-261.

(45) F. De Martino, *La costituzione della città-stato*, in *Storia di Roma, I. Roma in Italia*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1988, pp. 345-365.

(46) Sulla demografia dell'età repubblicana e quindi sulla consistenza numerica delle classi sociali rimane sempre valida, per quanto superata, l'opera di K.J. Beloch, *Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt*, Leipzig 1886. Sull'uso di statistiche demografiche per la comprensione della storia antica si mostra scettico F.G. Maier, *Römische Bevölkerungsgeschichte und Inschriftenstatistik*, «Historia» 2 (1953-54), pp. 318-351. Per una corretta metodologia da seguire in un'analisi demografica vd. D. Engels, *The Use of Historical Demography in Ancient History*, «CQ» 34 (1984), pp. 386-393; T.G. Parkin, *Demography and Roman Society*, Baltimore 1992. Sull'età repubblicana vd. l'analisi di A. Bernardi, *Sul popolamento dell'Italia antica*, «Athenaeum» 55 (1977), pp. 88-106 ed il contributo di F. Coarelli, *Demografia e territorio*, in *Storia di Roma, I. Roma in Italia*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1988, pp. 317-339.

4. Per quanto concettualmente esista una linea di demarcazione netta fra indebitamento e schiavitù per debiti, la storiografia moderna ha spesso assimilato le due realtà, finendo per ridurre l'importanza del problema ad una mera analisi sulla complessità giuridica dell'arcaico istituto del *nexum*. Tra indebitamento e schiavitù per debiti esiste sicuramente una consequenzialità, dal momento che da uno stato di indebitamento si può pervenire per insolvenza ad un'esecuzione personale del debitore. Consequenzialità non è, però, sinonimo di identificazione, ma di successione temporale. Sappiamo che ogni tipo di relazione fra due individui racchiude in sé la possibilità di uno stato di indebitamento e l'implicito obbligo morale che il debito contratto, indipendentemente dalla sua natura, venga saldato⁽⁴⁷⁾. Se quindi con il termine indebitamento si intende il momento in cui si è costretti a contrarre un prestito, con la definizione schiavitù per debiti si intende, invece, il ricorso, per saldare il proprio debito, al contratto di *nexum*.

Nell'articolata riflessione moderna sul lavoro servile nella società romana arcaica è stata riconosciuta accanto alla schiavitù la non marginalità di forme di dipendenza come *clientela* e schiavitù per debiti (*nexum*)⁽⁴⁸⁾. Dalla ricostruzione di Livio e Dionigi di Alicarnasso delle vicende storiche di Roma arcaica, la schiavitù si delinea come fenomeno di scarsa rilevanza in età regia, ed ugualmente poco significativo ed in lenta crescita nei primi due secoli della repubblica, mentre grande rilievo viene riconosciuto alla schiavitù per debiti⁽⁴⁹⁾. Questa evidenza letteraria non implica automaticamente che la servitù per debiti fosse la forma prevalente se non l'unica di schiavitù nella società romana arcaica. È probabile che questa marcata sottolineatura, nella ricostruzione dei due storici, fosse presente a giustificazione del rilievo politico, che nel IV secolo a.C. dovette assumere la lotta contro il *fenus*, e che portò all'emanazione di provvedimenti legislativi, per contenere usura e tassi di interesse.

La schiavitù per debiti è stata sicuramente una delle forme di subordinazione, che, nell'antichità, affiancarono, nell'ambito del lavoro non libero, la schiavitù, rappresentando un sistema sicuro di *extraction of labour*, come la definì De Ste.

(47) E. Leach, *Social Anthropology*, New York-Oxford, 1982, pp. 149-175; G. MacCormack, *Gift, Debt, Obligation and the Real Contracts*, «Labeo» 31 (1985), pp. 131-154.

(48) Per un quadro complessivo degli studi vd. A. Storchi Marino, *Schiavitù e forme di dipendenza in Roma arcaica. Alcune considerazioni*, in *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'οικος' e della 'familia'*, Atti del XXII Colloquio GIREA Pontignano (Siena) 19-20 novembre 1995, M. Moggi - G. Cordiano (a cura di), Pisa 1997, pp. 185-6.

(49) Va, tuttavia, sottolineato che la schiavitù è largamente presupposta nel testo delle XII Tavole (vd. nel testo nt. n. 78), basti pensare alle disposizioni relative alla *causa liberalis* e cioè alla regolamentazione della condizione di *statu liber* nel caso di alienazione dello schiavo (Tav. VI.1-2(a) (VII.12); vd. VI.1), alla successione del patrono (Tav. V.3 ss.; spec. V.8), all'*os fractum* (Tav. I.14 (VIII.3)), al *furtum manifestum* (Tav. I.19 (VIII.14)) o all'*actio furti noxalis* (Tav. XII.2).

Croix⁽⁵⁰⁾. Non bisogna dimenticare che l'economia romana soprattutto in relazione al lavoro servile ha rappresentato uno dei campi privilegiati della storiografia marxista. Il *surplus* che, nel mondo moderno, in una società capitalistica⁽⁵¹⁾, le classi ricche derivavano principalmente dal lavoro salariato, nel mondo antico, invece, era ottenuto attraverso il lavoro servile o ricorrendo ad altre forme di dipendenza. E Finley, che, nei suoi studi di economia antica, aveva sempre rifiutato l'uso terminologico di concetti come classe e sfruttamento, finì per applicare al mondo greco e romano la generica definizione di 'società schiavistica'⁽⁵²⁾. Nel tentativo di cercare e trovare un ragionamento di base unitario al fenomeno della schiavitù in Atene e Roma, l'atteggiamento di Finley non sempre fu chiaro e coerente verso il decisivo cambiamento che si attuò nella società romana del IV secolo a.C.⁽⁵³⁾. Ma è un dato di fatto, invece, che a Roma la *chattel slavery* venne preceduta da altre forme di lavoro subordinato e coatto quale la clientela di tipo arcaico legata alla terra e la schiavitù per debiti. Al declino di queste realtà legato in parte ad un nuovo modo di sfruttamento dell'agro pubblico ed alla politica di colonizzazione del territorio italico conquistato, corrispose il progressivo sviluppo della schiavitù con le prime masse di schiavi attestate alla fine del IV secolo a.C., a seguito delle guerre sannitiche, e poi sempre più consistenti numericamente nel corso del III a.C., in relazione alla prima guerra punica⁽⁵⁴⁾.

Nella sua distinzione tipologica dei lavoratori liberi nel mondo romano, Garnsey⁽⁵⁵⁾ annovera gli asserviti per debiti fra quei gruppi intermedi le cui condizioni

(50) G.E.M. De Ste. Croix, *Slavery and Other Forms of Unfree Labour*, in *Slavery and Other Forms of Unfree Labour*, L. Archer (ed.), London 1988, pp. 19-32.

(51) Sull'applicazione indiscriminata del concetto marxista di 'classe sociale' alla realtà di Roma arcaica vd. l'attenta analisi di M. Bartosek, *Le classi sociali nella Roma antica, Études offertes à J. Macqueron*, Aix-en-Provence 1970, pp. 43-88.

(52) M.I. Finley, *Ancient Slavery and Modern Ideology*, New York 1980 (*Schiavitù antica e ideologie moderne*, Bari 1981).

(53) Come mise in luce la recensione di E. Gabba, *Il nuovo libro di M. Finley sulla schiavitù antica*, «Athenaeum» 60 (1982), pp. 276-281.

(54) F. De Martino, *Intorno all'origine della schiavitù a Roma*, «Labeo» 20 (1974), pp. 163-193 (rist. in id., *Diritto e società nell'antica Roma*, Roma 1979, pp. 130-161); id., *Storia economica di Roma antica*, Firenze 1979, I, pp. 69 ss.

(55) P. Garnsey, *Non-Slave Labour in the Roman World*, in *Non-Slave Labour in the Greco-Roman World*, P. Garnsey (ed.), «PCPhS» Suppl. 6 (1980), pp. 34-47. Per una valutazione del lavoro libero nella tarda repubblica e nell'impero vd. P.A. Brunt, *Free Labour and Public Works at Rome*, «JRS» 70 (1980), pp. 81-100; gli articoli di S.M. Treggiari, *Urban Labour in Rome: Mercenarii and Tabernarii*, pp. 48-64 e J.E. Skydsgaard, *Non-Slave Labour in Rural Italy during the Late Republic*, pp. 65-72 in *Non-Slave Labour in the Greco-Roman World*, P. Garnsey (ed.), «PCPhS» Suppl. 6 (1980); P. Veyne, *L'histoire agraire et la biographie de Vergile dans les Bucoliques I et IX*, «RPh» 54 (1980), pp. 233-257; P. Veyne - J. Ramin, *Droit romain et société: Les hommes libres qui passent pour esclaves et l'esclavage volontaire*, «Historia» 30 (1981), pp. 472-497; M. Mirkovic, *The Later Roman Colonate and Freedom*, «TAPhS» 87.2 (1997), spec. pp. 40-64; P. Erdkamp, *Agriculture, Underemployment, and the Cost of Rural Labour in the Roman World*, «CQ» n.s. 49 (1999), pp. 556-572.

sociali non saranno state significativamente migliori della maggior parte della forza lavoro servile⁽⁵⁶⁾. L'unica differenza che distingueva tecnicamente un asservito per debiti da uno schiavo consisteva nell'implicita possibilità che il primo aveva di limitare nel tempo il suo status quasi-servile⁽⁵⁷⁾.

Resta, purtroppo, impossibile quantificare i *nexi* che nel mondo romano furono capaci di riottenere la libertà, dopo aver estinto con il proprio lavoro i debiti contratti, ma è molto probabile che molti rimasero asserviti fino alla fine della loro vita, e che questo vincolo di schiavitù si estendesse anche ai loro figli. Ed è impressionante come ancora oggi, sia in contesti industriali che agricoli, la società moderna abbia conosciuto la schiavitù per debiti negli stessi termini in cui emerse nel mondo antico e cioè come forma di schiavitù 'legalizzata', una sorte di lavoro 'forzato'. Quando, nel 1925, la questione della schiavitù per debiti venne affrontata per la prima volta in un contesto internazionale, un estratto del rapporto della *Temporary Slavery Commission of the League of Nations*⁽⁵⁸⁾ così diceva: 'Il ricorso a questa forma di schiavitù rappresenta talvolta una scelta volontaria del debitore, talvolta una scelta obbligata. Il debitore può essere legato a questo vincolo per tutta la vita e non venirne liberato neppure con la morte del creditore, i cui diritti passano all'erede. Capita che tale forma di asservimento termini, quando il debitore riesca a reperire i mezzi per ripagare il debito contratto o quando il creditore valuti che il lavoro prestato, dopo aver escluso le spese per il mantenimento della persona asservita, corrisponda alla cifra dovuta'⁽⁵⁹⁾. Nel 1956 a Ginevra, alla presenza di 48 paesi delle Nazioni Unite, la *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices similar to Slavery* venne elaborando la definizione corrente di schiavitù per debiti (*debt bondage*) 'come status o condizione di quel debitore, legato all'obbligo di offrire il proprio lavoro o quello di altri, che fossero comunque sotto il suo controllo, a garanzia di un debito, qualora la prestazione non servisse a liquidare il debito o la durata della stessa non fosse limitata nel tempo né la sua natura definita chiaramente'⁽⁶⁰⁾. Lo schiavo per debiti (*debt bondsman*) non è,

(56) Per una descrizione degli elementi distintivi che socialmente separano uno schiavo da un uomo libero vd. Gaius, *Inst.*, 1.9.

(57) G.E.M. De Ste. Croix, *The Class Struggle in the Ancient Greek World from the Archaic Age to the Arab Conquests*, London 1981, pp. 136-137.

(58) G. MacMunn, *Slavery through the Ages*, London 1938, pp. 250-251.

(59) 'Sometimes this enslaving is voluntary on the part of the debtor, sometimes he is compelled to submit to it; sometimes it is for the life of the debtor and does not terminate on the death of the creditor whose rights pass to the heir; sometimes it terminates when the debtor finds means of repaying his debt; or when the creditor considers that the labour given, deducting the cost of the maintenance of the pledged person, is equal to the amount due'.

(60) 'Debt bondage, that is to say, the status or condition arising from a pledge by a debtor of his personal services or those of a person under his control as security for a debt, if the value of the services as reasonably assessed is not applied towards the liquidation of the debt or the length and nature of those services are not respectively limited and defined'.

quindi, uno schiavo vero e proprio (*slave*), anche se i suoi servizi ed il suo lavoro sono a completa disposizione del creditore. Ed in questi termini è chiaro che la servitù per debiti, oggi come nell'antichità, venga reputata la forma più insidiosa di schiavitù⁽⁶¹⁾.

In paesi come l'India, le cui forti analogie con la situazione agraria di Roma arcaica sono ben note dagli studi comparativistici condotti da Niebuhr⁽⁶²⁾, la schiavitù per debiti è ancora presente⁽⁶³⁾. In queste realtà, concedere prestiti a membri appartenenti a classi sociali inferiori rappresenta uno strumento utilizzato deliberatamente dal creditore, per procurarsi maggiore forza-lavoro dipendente, piuttosto che un mezzo per arricchirsi grazie alla riscossione di interessi. 'Se risaliamo all'inizio del secolo — così scrivevano sulle condizioni lavorative indiane D. e A. Thorner⁽⁶⁴⁾ — è probabile che la maggior parte dei lavoratori agricoli fossero uomini non-liberi, uomini in schiavitù per debiti o soggetti ad altra forma di servitù'. La contrazione di prestiti era legata tendenzialmente sia all'esigenza di soddisfare necessità primarie, come cibo e sementi, sia all'adempimento di un obbligo sociale come maritare la propria figlia. I creditori, pertanto, finivano per essere molto spesso proprietari terrieri e ricchi contadini. L'estinzione del prestito richiesto spingeva il debitore a lavorare alle dipendenze del creditore per un salario irrisorio, consistente talvolta solo in cibo e vestiti. Nella realtà dell'India, come del resto si ravvisava anche nella Roma antica, l'applicazione di tassi di interesse impediva al debitore di liberarsi da uno stato di asservimento, che, anzi spesso, costringeva lui ed i suoi figli a rimanere soggetti alla volontà del creditore per tutta la vita.

5. È chiaro che un tema come l'indebitamento nell'antichità corre più di altri il rischio di essere affrontato con una duplice e opposta chiave di lettura: da una parte se ne può ridurre la pregnanza con una svalutazione dell'effettiva incidenza sui gan-

⁽⁶¹⁾ M.I. Finley, *Between Slavery and Freedom*, «CSSH» 6 (1964), pp. 233-249 (*Tra schiavitù e libertà*, in id., *Economia e società nel mondo antico*, Roma-Bari 1984, pp. 151-173, 278); id., *La servitude pour dettes*, «RHDFE» 43 (1965), pp. 159-184 (*Debt Bondage and the Problem of Slavery*, in id., *Economy and Society in Ancient Greece*, London 1981, pp. 150-166, versione inglese leggermente modificata, tradotta poi in italiano: *La servitù per debiti e il problema della schiavitù* in id., *Economia e società nel mondo antico*, Roma-Bari 1984, pp. 199-221, 280-283).

⁽⁶²⁾ A. Momigliano, *Alle origini dell'interesse su Roma arcaica: Niebuhr e l'India*, «RSI» 92 (1980), pp. 561-571 (rist. in id., *Settimo Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1984, pp. 155-170); id., *G.C. Lewis, Niebuhr e la critica delle fonti*, «RSI» 64 (1952), pp. 208-221 (rist. in id., *Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1955, pp. 249-262).

⁽⁶³⁾ Vd. J. Ennew, *Debt Bondage. A Survey*, London 1981, pubblicazione dell'Anti Slavery Society for the Protection of Human Rights.

⁽⁶⁴⁾ D. e A. Thorner, *Land and Labour in India*, Bombay 1962, p. 8: 'If we go back to the turn of the century, it is probable that the bulk of the agricultural labourers were unfree men, men who were in debt bondage or some other form of servitude'.

gli vitali della società romana di epoca repubblicana, dall'altra se ne può aumentare in termini spropositati l'importanza. Nei confronti di entrambe le posizioni, quella di un ridimensionamento drastico e quella di un'eccessiva sopravvalutazione, è necessario mantenere un equilibrio, cercando di individuare un criterio più obiettivo, pur focalizzando il fenomeno debiti come indicatore di marcate tensioni sociali fin dalla sua comparsa a Roma secondo quanto rileva anche la recente indagine di V. Giuffrè, *Studi sul debito. Tra esperienza romana e ordinamenti moderni*, Napoli 1999. Risulta ovvio che, quando un fenomeno di questo tipo si generalizza, diventando frequente e ricorrente, i rapporti di equilibrio fra gruppi sociali distinti vengano ad essere alterati. Si creano forze centrifughe incontrollabili che in più di un'occasione, se leggiamo con attenzione i racconti storici di Livio e Dionigi di Alicarnasso per i primi due secoli della repubblica, si impongono con violenza come elementi destabilizzanti.

Il limite maggiore cui è soggetta un'analisi che cerchi di sondare le ragioni del dilagare dei debiti a Roma consiste indubbiamente nell'attendibilità delle notizie pervenuteci, ricavabili quasi esclusivamente dalla storiografia di età augustea e da storici più tardi. In che misura allora questa storiografia tarda sia testimonianza di 'tradizione' e quanto sia, invece, il risultato di successiva 'ricostruzione' è un problema che, in realtà, da sempre caratterizza gli studi sulla *Quellenforschung* della letteratura sul periodo arcaico⁽⁶⁵⁾. 'Rielaborare' una tradizione, secondo un'appropriata definizione di Schiavone, può voler significare, in alcuni contesti e sotto determinate pressioni, addirittura '(ri)costruirla' pressoché totalmente; e in qualche caso persino 'inventarla': anche se qualsiasi manipolazione, non esclusa la più radicale, delle strutture narrative formali non è detto affatto debba coincidere con l'alterazione degli elementi sostanziali presenti nel racconto. La moderna critica delle fonti non archeologiche su Roma arcaica ha ormai imparato a rapportarsi con distinzioni di questo tipo, essenziali per valutare correttamente sia la portata dello sforzo creativo della cultura storica e antiquaria romana fra i Gracchi e l'età di Augusto sia l'attendibilità storiografica dei suoi risultati⁽⁶⁶⁾. Tuttavia rimane insoluto il problema

⁽⁶⁵⁾ G. Poma, *Gli studi recenti sull'origine della repubblica romana. Tendenze e prospettive della ricerca 1963-73*, Bologna 1974, p. 92. Per D. Musti, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica. Studi su Livio e Dionigi di Alicarnasso*, «QUCC» 10 (1970), pp. 1-160, la moderna indagine si basava piuttosto sull'individuazione di 'filoni' e 'tendenze' di tradizione che confluirono nella elaborazione storiografica greca e latina su Roma arcaica. L'intento della storiografia non era più solo quello di vagliare le congruenze tra fonti letterarie e dati documentari, ma anche quello di penetrare nel vivo del processo di formazione della tradizione su Roma arcaica, inquadrando i primordi dell'annalistica nell'ambito culturale del mondo italico e italiota o valutando il metodo storico e gli interessi degli autori antichi. Per un'analisi critica, attraverso un corretto approccio metodologico, alla storiografia su Roma arcaica vd. E. Gabba, *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma 2000, spec. il saggio *Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica*, pp. 11-23 e la recensione al testo di U. Laffi in «Athenaeum» 90 (2002), pp. 239-247.

⁽⁶⁶⁾ A. Schiavone, *Il pensiero giuridico fra scienza del diritto e potere imperiale*, in *Storia di Roma, II*.

su quanto le fonti storiche che attestino l'esistenza di popolazione indebitata alla fine dell'età monarchica e nei primi secoli della repubblica siano scevre di condizionamenti e falsificazioni mutuati dall'annalistica graccana e sillana, e soprattutto da Licinio Macro, storico del I secolo a.C., particolarmente sensibile alle tensioni sociali e alle difficoltà economiche dei cittadini meno abbienti.

È innegabile che certi racconti storici che presentano la figura del centurione indebitato, che si lamenta della sua triste sorte hanno spesso una connotazione esemplare e possono rivelare un'effettiva trasposizione di una realtà inesistente in quei termini nel V secolo a.C., ma presente con molta probabilità nel IV secolo a.C., ed è anche vero che l'indebitamento a Roma, pur delineandosi come fenomeno di massa, senza protagonisti capaci di lasciare alcuna traccia scritta del proprio dissesto economico, fu endemico e generalizzato e rappresentasse una dura realtà per gran parte dei cittadini romani soprattutto per i piccoli proprietari terrieri. E così mi pare condivisibile la posizione di Cornell, che, pur notando criticamente alcuni elementi anacronistici nella tradizione letteraria sugli episodi relativi al problema dei debiti e al *nexum*, finisce per ammetterne l'esistenza nell'Urbe del V sec. a.C., commentando poi sulla legislazione anti-usura del IV sec. a.C. in questi termini: 'Some of the details of these various reports may seem anachronistic or improbable, but there is no reason in general to doubt that the debt relief was the object of much legislation in this period' (67). Con parole analoghe aveva espresso la propria opinione anche Savunen: 'However, as the debt problem is a recurrent theme in the historical tradition concerning the Struggle of Orders, it is in my opinion, much more than a product of anachronistic reflections' (68).

L'analisi di un problema o meglio sarebbe dire di un fenomeno di età arcaica, quale fu l'*aes alienum*, implica l'utilizzo di una storiografia che di per sé rappresenta, proprio per la sua natura stratigrafica, un coacervo di filtri interpretativi che rischiano di alterare l'oggettiva incidenza e importanza di questa realtà economica e sociale. Si tratta, infatti, di usare una tradizione che ha visto confluire racconti storici che si sono succeduti nel tempo, dalla prima annalistica di età repubblicana alla storiografia di età augustea. Tale stratigrafia di fonti ha portato alla sedimentazione, nello sviluppo evenemenziale del racconto storico, di una serie di giudizi deformanti sulla realtà, soprattutto sociale ed economica, di Roma arcaica. Riuscire a liberarsi dai filtri interpretativi di una storiografia antica così complessa, da non poter dipanare

L'impero mediterraneo III. La cultura e l'impero, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1992, p. 9. Cfr. E.J. Hobsbawm, *Come si inventa una tradizione*, in *L'invenzione della tradizione*, E.J. Hobsbawm - T. Ranger (edd.), Torino 1987, pp. 3 ss. (*The Invention of Tradition*, Cambridge 1983).

(67) T.J. Cornell, *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c.1000-264 BC)*, London-New York 1995, p. 332, 266-267.

(68) L. Savunen, *Debt Legislation in the Fourth Century B.C.*, in AA.VV., *Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation*, Helsinki 1993, p. 144.

con facilità le maglie delle distinte correnti annalistiche che in lei sono confluite e si alternano, rappresenta uno dei compiti più ardui della storiografia moderna (69). L'analisi di una tradizione storiografica non omogenea, ma solcata profondamente dalla concorrenza di varie posizioni annalistiche di segno gentilizio e da opposte tendenze interpretative rivela il travaglio di una storiografia che si trova a riflettere su un'esperienza arcaica con tutto il carico di uno sviluppo istituzionale ormai compiuto. È indubbio che una discussione sul periodo arcaico di Roma richieda un approccio metodologico e che il rischio di un atteggiamento eccessivamente fiducioso verso la tradizione storiografica più antica venga ad essere messo in discussione da quanti impongono una preliminare indagine filologica delle fonti.

Un monito greco raccomanda di cercare la verità, la dea più grande, ζῆται ἀληθείην· ἢ γὰρ θεός ἐστι μέγιστη, ma la verità si raggiunge solo con un corretto uso della verifica, ed in questo caso non è semplice formulare un giudizio che sia il più verosimile possibile dal momento che l'*aes alienum* costituisce un problema economico difficilmente sondabile nella documentazione archeologica e letteraria a nostra disposizione.

6. Premessi i limiti di carattere documentario e di ordine storiografico caratterizzanti ogni indagine di natura socio-economica su Roma antica, vorrei spiegare le ragioni che mi hanno orientato a considerare per questa analisi un arco cronologico che comprendesse i secoli V, IV e III a.C. Dalle fonti letterarie, ovvero sostanzialmente dai racconti storici di Livio e Dionigi di Alicarnasso, si desume che il problema dei debiti fosse presente fin dall'età monarchica, intorno alla metà del VI secolo a.C., e che il re Servio Tullio avesse sentito il bisogno di ovviare al dilagante indebitamento nella popolazione, pagando personalmente i debiti contratti da cittadini romani. La testimonianza di Dionigi supportata da altre fonti letterarie che rapidamente accennano all'episodio (70) non costituisce, però, prova sufficiente per avvalorare la storicità della notizia e giustificare una datazione così alta del fenomeno debiti (71).

(69) Per una recente rassegna bibliografica delle ultime pubblicazioni su Roma arcaica, caratterizzate spesso da filtri interpretativi troppo radicali soprattutto su problematiche spinose come la dicotomia nella società romana fra patrizi/plebei vd. F. Hinard, *Rome. Des origines à la fin de la République*, «RH» 298.2 (1998), pp. 409-440, spec. 415-419.

(70) Dion. Hal., 4.9.6-7; 4.10.2; 4.11.2. Troviamo menzione di tale 'regale' generosità già in Cicerone (*rep.*, 2.38), e una distribuzione di denaro da parte di Servio Tullio alla *plebs* è ricordata anche in Zonara (7.9). Sulle fonti si rimanda a tabella (550 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

(71) Per E. Gabba, *Studi su Dionigi da Alicarnasso. II. Il regno di Servio Tullio*, «Athenaeum» n.s. 39 (1961), p. 100 (rist. in id., *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma 2000, p. 110), il discorso del monarca con la promessa di risanare i debiti dei cittadini indigenti e di proibire il *nexum* è esemplato sui più celebri modelli dell'eloquenza tribunitia con situazioni, problemi e motivi propri delle lotte sociali e dell'epoca graccana. Contro la storicità della vicenda si schiera anche R. Thomsen, *King Servius Tullius. A Historical Synthesis*, Copenhagen 1980, pp. 241-242.

Ritrovamenti di lingotti e pani di bronzo in pianura padana, Etruria, Lazio, parte della Campania e Sicilia, risalenti al VI secolo a.C. (72), attestano archeologicamente la diffusione di una forma di economia premonetale basata su barre di bronzo, come unità di riferimento, del peso di una libbra (73), ma non possono attestare per quell'epoca la natura monetaria dei debiti. Secondo una plausibile ricostruzione del tenore di vita arcaico, l'indebitamento doveva essere originariamente legato a prestiti di derrate di grano, utensili da lavoro, quantitativi di semi, bestie da soma e forse anche lotti di terra. In una società agricola come quella romana si contraevano debiti di questa natura per garantire concretamente la sopravvivenza propria e quella della famiglia. Motivazioni di natura pragmatica spingevano la popolazione a chiedere in prestito tali beni; ma quando a questo tipo di prestiti si siano affiancati i prestiti in denaro non è dato sapere. I ritrovamenti in tutta Italia di pani di bronzo né tantomeno fonti letterarie, che attestino l'esistenza di multe pecuniarie già nel V secolo a.C. (74), costituiscono prova sufficiente per datare al VI o al V se-

(72) M.H. Crawford, *Coinage and Money under the Roman Republic*, London 1976, pp. 3-16; G. Colonna, *Basi conoscitive per una storia economica dell'Etruria*, in *Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusca*, Atti del Convegno del CISN, Napoli 20-23 aprile 1975, «AIIN» Suppl. 5 (1977), pp. 3-23; P. Orlandini, *Lo scavo del Thesmophorion di Bitalemi e il culto delle divinità ctonie a Gela*, «Kokalos» 12 (1966), p. 25, tav. XXV; id., *Gela. Depositi votivi di bronzo premonetale nel santuario di Demetra Thesmophoros a Bitalemi*, «AIIN» 12-14 (1965-1967), pp. 1-20, su un frammento di *aes signatum* vd. tav. XIII, 2. Sulla cronologia di Bitalemi vd. L. Breglia, *A proposito dell'aes signatum*, «AIIN» 12-14 (1965-67), pp. 269-275 e sul deposito con analoghi frammenti di bronzo a Terravecchia vicino Grammichele (Catania) vd. E. Peruzzi, *Money in Early Rome*, Firenze 1985, p. 217.

(73) La circolazione nel corso del VI secolo a.C. di pesi metallici standard è confermata dal recente studio di A.J. Nijboer, *From Household Production to Workshops. Archaeological Evidence for Economic Transformation, Pre-monetary Exchange and Urbanisation in Central Italy from 800 to 400 BC*, Groningen 1998, pp. 301-338. Lo studioso ipotizza un'unità di peso di circa 341 gr., dopo un'accurata analisi di due pesi, noti come *Roman-Oscan pound* e *Campanian pound*, ritrovati nella città latina di Satricio in distinti contesti archeologici, datati l'uno alla seconda metà del VII secolo e l'altro a cavallo fra VII e VI a.C. Cfr. A. Nijboer, *A Pair of Early Fixed Metallic Monetary Units from Borgo Le Ferriere (Satricum)*, «Num. Chron.» 154 (1994), pp. 1-16. Sul ritrovamento di pesi standard in contesti templari vd. B. Kisch, *Scales and Weights. A Historical Outline*, New Haven 1965, p. 6, 150. Inoltre l'analisi comparativa del peso recuperato dal relitto dell'imbarcazione naufragata nel VI secolo a.C. nella Baia di Campese all'Isola del Giglio confermerebbe l'indicazione di 341 gr. come unità di peso. Vd. M. Bound, *The Pre-classical Wreck at Campese Bay, Island of Giglio*, in *Studi e Materiali. Scienza dell'antichità in Toscana*, Roma 1991, 6, pp. 181-244.

(74) Le leggi *Aternia Tarpeia* (454 a.C.) e *Menenia Sestia de multa et sacramento* (452 a.C.) stabilirono che le ammende potessero essere pagate anche in rame e fissarono il corrispondente valore in metallo di una pecora o di un bue (Gell., 11.1.2; Fest., s.v. *Peculatus* P 268, 270 L; Liv., 3.65.1; Cic., *rep.*, 2.60; Dion. Hal., 10.48.1; 10.50.2; Plin., *nat.*, 7.28.101; 18.3.11; 33.1.1). Il testo decemvirale confermò quanto stabilito da questi provvedimenti legislativi (Tav., I.14), mentre la *lex Iulia Papiria de multarum aestimatione* (430 a.C.) impose definitivamente pagamenti in rame e non in bestiame (Fest., s.v. *Ovibus* P 220 L; Liv., 4.30.3; Cic., *rep.*, 2.60). Sulle leggi vd. G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, pp. 200-201, 211-212; J. Gagé, *La 'lex Aternia', l'estimation des amendes (multae) et le fonctionnement de la commission décevinaire de 451-449 av. J.-C.*, «AC» 47 (1978), pp. 70-95.

colo a.C. anche l'inizio di prestiti monetari. Per questo non ho considerato come termine iniziale di tale ricerca l'ultimo secolo dell'età monarchica, se non in termini cursori, ma ho scelto di limitare l'analisi ai primi secoli della repubblica, per quanto l'attendibilità storica delle notizie tramandate sull'indebitamento anche per il V secolo a.C. siano parimenti di discutibile veridicità (75). È anche vero, però, che per questo periodo la prima codificazione romana, cioè le XII Tavole, ricostruite attraverso la testimonianza di autori come Aulo Gellio o Festo e databile al 451-450 a.C., attestano l'esistenza di una dura normativa che regolava i rapporti fra debitore e creditore (76); inoltre al testo decemvirale Tacito fa risalire la prima prescrizione di un limite nell'imposizione del tasso di interesse (77). Considerando, quindi, questi dati, ho preferito comprendere nei termini cronologici della ricerca il V secolo a.C., pur con delle riserve, dal momento che la stessa ricostruzione testuale delle XII Tavole è oggetto di continuo studio e approfondimento (78).

Non disponendo, quindi, di alcuna fonte che possa confermare una datazione alta per prestiti in denaro non resta che considerare il problema dei debiti con sicurezza solo per il IV secolo a.C. In questa epoca, infatti, circolano le prime monete romane in bronzo, compare la figura del cambiavaleute (*argentarius*) nel Foro e a Roma, e, oltre ad essere attestata una fervente attività finanziaria e bancaria, è documentata anche una legislazione che limita i tassi di interesse (*lex Licinia Sextia de*

(75) L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale I. Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano 1981, p. 265, non ha alcun dubbio sulla scarsa credibilità dei racconti storici sui debiti nel 495-494 a.C.: «il problema dei debiti investe la società romana con violenza solo intorno alla metà del V secolo; l'attribuzione al 495-494 di tale problema con quelle caratteristiche è frutto di una interpretazione successiva che collega l'origine del tribunato con il ricordo dell'esistenza di un pesante indebitamento nel V sec. che si concretava nell'esistenza di numerosi *nexi*».

(76) M. Weber interpretò la dura normativa delle XII Tavole come un inasprimento dell'antico diritto delle obbligazioni in id., *Storia economica e sociale dell'antichità*, Roma 1981, pp. 282-283 (*Agrarverhältnisse im Altertum, Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur*, da *Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, Tübingen 1924). In realtà la pressante necessità di regolarizzare i rapporti fra creditori e debitori insieme al bisogno di definire le modalità con cui punire quest'ultimi e le procedure da seguire per l'emissione di una sentenza, eliminando il rischio di un giudizio arbitrario, furono alcuni dei motivi che determinarono l'emanazione delle XII Tavole. La codificazione confermò *de facto* il potere del creditore, rafforzandone la posizione e aumentandone l'influenza che già deteneva nella società. Attraverso un'*actio in personam* veniva riconosciuta al creditore la possibilità di attuare in giudizio la sua pretesa sul debitore inadempiente secondo l'opinione di W. Eder, *The Political Significance of the Codification of Law in Archaic Societies: An Unconventional Hypothesis*, in *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, K.A. Raflaub (ed.), Berkeley 1986, pp. 262-300.

(77) Tac., *Ann.*, 6.16.2. Per un'analisi delle fonti su usura e tassi di interesse vd. CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

(78) Per fonti sul codice decemvirale, commento al testo e apparato critico vd. *Roman Statutes*, M.H. Crawford (ed.), «BICS» Suppl. 64 (1996), II, pp. 578-581, 590-591, 652-656 (recensione di B. Santalucia, «AJAH» 15.2 (2001), pp. 139-154). Vd. anche tabella (451/450 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

aere alieno - 377-367 a.C.; *lex Duilia Menenia de unciario fenore* - 357 a.C.; *plebiscitum de fenore semunciario* - 347 a.C.), cerca di eliminare l'usura (*lex Genucia de feneratione* - 342 a.C.) e porta all'abolizione del contratto di *nexum* (*lex Poetelia Papiria de nexis* - 326 a.C.), mentre compaiono nuove magistrature allo scopo di alleviare le sorti degli indebitati, facilitandone con particolari iniziative finanziarie l'assolvimento dei debiti (*Quinqueviri mensarii* - 352 a.C.). Su iniziativa privata, nel corso del IV secolo a.C., venne strutturandosi, per la prima volta a Roma, una vera e propria organizzazione, per così dire di tipo 'bancario', maturata all'ombra delle esperienze del mondo finanziario greco. Iniziano, così, a comparire nell'Urbe i primi istituti bancari, gestiti esclusivamente da privati. La contrazione di un debito era una questione privata che riguardava due cittadini, ma diventò un problema pubblico, suscitando la preoccupazione e l'intervento dello stato, nel momento in cui chiedere prestiti diventò una prassi e l'indebitamento una realtà costante nella società romana. Così se in età repubblicana lo stato romano intervenne, per arginare l'instabilità di un dilagante indebitamento, attuando una politica giuridica continuativa, a partire dal testo decemvirale proseguendo poi con la normativa anti-usura fino all'abolizione della schiavitù per debiti, finanziariamente sorprende, invece, come Roma non si valse di banche pubbliche o di stato. Differente era la situazione in Grecia, dove esisteva un sistema bancario più articolato⁽⁷⁹⁾. Infatti non solo banche private e pubbliche⁽⁸⁰⁾, ma anche templi⁽⁸¹⁾ ricevevano depositi e facevano prestiti a città e privati. A Roma, invece, l'attività bancaria e le operazioni finanziarie furono fin dall'inizio, e continuarono ad esserlo poi, esclusiva prerogativa di privati; mentre lo stato intervenne in questo ambito sporadicamente e solo in momenti eccezionali⁽⁸²⁾.

(79) Sul sistema bancario in Grecia risulta fondamentale R. Bogaert, *Banques et banquiers dans les cités grecques*, Leyde 1968; mentre per il mondo romano vd. J. Andreau, *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (IV^e siècle av. J.-C. - III^e siècle ap. J.-C.)*, BEFAR 265, Paris-Rome 1987.

(80) Le banche pubbliche erano, secondo l'analisi di R. Bogaert, *Banques et banquiers dans les cités grecques*, Leyde 1968, pp. 401-410, di due tipi: uno *à monopole*, attestato per la prima volta a Bisanzio alla fine del VI sec. a.C., e l'altro *d'Etat*, proprio dell'età ellenistica (fine del IV sec. a.C.).

(81) In ambito magno-greco come esempio di debito privato contratto da un cittadino con un santuario vd. l'iscrizione, ritrovata presumibilmente nei dintorni di Palermo e datata alla seconda metà del V secolo a.C. (SEG XXVII, 1977, 657); per una traduzione del testo vd. G. Manganaro, *Tavolette di piombo iscritte della Sicilia greca*, «ASNP» 7.4 (1977), pp. 1329-1338. Invece come esempio di debito pubblico contratto da una città con un santuario vd. l'iscrizione dall'archivio del tempio di Zeus a Locri Epizefiri, risalente a un periodo compreso fra il 350 a.C. e il 250 a.C. (SEG XXVII, 1977, 675 tab. 32; cfr. anche SEG XXVI, 1976-77, 1140-1141), per un commento al testo vd. A. De Franciscis, *Stato e società in Locri Epizefiri (L'archivio dell'Olympieion Locrese)*, Napoli 1972; J. Blomquist, *Additional Remarks on the Locrina Bronze Tablets*, «OAth» 12 (1978), pp. 117-132; per ulteriore bibliografia vd. *Le Tavole di Locri, Atti del Colloquio sugli aspetti politici, economici, culturali e linguistici dei testi dell'archivio locrese*, (Napoli 26-27 aprile 1977), D. Musti (a cura di), Roma 1979.

(82) Per una ricostruzione della realtà bancaria e finanziaria di Roma attraverso le opere teatrali dei

La presenza di *argentarii*, in principio solo semplici cambisti, saggatori e controllori di monete, è attestata per la prima volta nel Foro, nella seconda metà del IV secolo a.C., in un contesto che, pur nei limiti imposti da una ricerca storico-numismatica, che non ha ancora attinto a soluzioni universalmente accettate nella ricostruzione delle prime fasi della monetazione romana, appare tuttavia caratterizzato dai primi tentativi della classe dirigente romana di impostare su basi autonome la politica monetaria della repubblica. Lo stato degli studi non consente, al momento, di individuare con esattezza le direttrici lungo le quali si mossero i magistrati cittadini nell'autorizzare le prime emissioni di moneta metallica nella zecca urbana e di valutare a fondo le conseguenze di una tale innovazione sul tessuto sociale dello Stato, dovute anche ad una nuova redistribuzione delle ricchezze. Tuttavia appare evidente che, sul finire del IV secolo a.C., il Foro di Roma fosse interessato da un intenso movimento di capitale liquido o sotto forma di valuta metallica, prodotta direttamente nell'Urbe, o importata in grandi quantità dall'estero. In un clima di rinnovamento sociale e politico il Foro sarebbe stato trasformato in un centro della finanza internazionale, adattandosi così al ruolo egemonico che la città era chiamata a svolgere, sotto la spinta dei nuovi indirizzi perseguiti in politica economica dalla classe dirigente e coronati da successi militari e commerciali.

Lo studio comparato delle fonti letterarie e dei risultati di un'attenta indagine condotta su base archeologica ha confermato, per l'ultimo ventennio del IV sec. a.C., una fase di intensa attività edilizia nel Foro⁽⁸³⁾. Tale cambiamento è un dato sicuramente importante per questa analisi, dal momento che rappresenta una delle poche testimonianze archeologiche attestanti una sviluppata attività finanziaria e consequenzialmente una circolazione monetaria di una certa rilevanza a Roma. Le novità in campo architettonico della seconda metà del IV sec. a.C. non si limitarono a un semplice cambiamento d'uso e funzione delle botteghe nel Foro, ma implicarono anche un'articolazione spaziale non casuale di statue e monumenti nel Comizio con una chiara valenza politica proprio in relazione al problema dei debiti⁽⁸⁴⁾.

Infatti le notizie che noi ricaviamo dalla documentazione letteraria dal IV secolo a.C. in poi acquistano maggiore fondamento storico, proprio perché successive all'incendio gallico del 390 a.C. che avrebbe portato alla distruzione di gran parte del materiale documentario dell'epoca precedente, come i commentari dei pontefici e i documenti pubblici e privati. Significativa a tal proposito è la testimonianza dello storico Livio, nel secondo proemio della sua opera, all'inizio del VI libro⁽⁸⁵⁾, quan-

commediografi latini Plauto e Terenzio vd. J. Andreau, *Banque grecque et banque romaine dans le théâtre de Plaute et de TERENCE*, «MEFR» 80 (1968), pp. 461-526; per ulteriore bibliografia sul tema vd. J. Andreau, M.I. Finley, *la banque antique et l'économie moderne*, «ASNP» ser.3 7.3 (1977), pp. 1129-1152.

(83) F. Coarelli, *Il Foro Romano. Periodo repubblicano e augusteo*, Roma 1985, II, pp. 140-155.

(84) Vd. nel testo nt. n. 2.

(85) Liv., 6.1-3: *Quae... quinque libris exposui, res cum vetustate nimia obscuras, velut quae magno ex*

do a giustificazione delle eventuali imprecisioni ricavabili nei libri precedenti, definisce tutto ciò che ha riportato dalla fondazione della città al sacco gallico come fatti dai contorni incerti non solo per la loro oggettiva antichità, ma soprattutto per la stringatezza e scarsità di documenti scritti risalenti a quei tempi. Dall'epoca delle guerre di conquista, e più precisamente a partire dalla prima guerra sannitica (343-341 a.C.), i racconti pervenutici vengono ritenuti pienamente storici. Infatti questo periodo venne abbondantemente documentato da ricordi scritti, da racconti di storici greci, e forse, fatto più importante di tutti, dalla tradizione orale di prima mano, e cioè dal ricordo di uomini che avevano vissuto quegli avvenimenti storici in prima persona. Ed è proprio sulla tradizione orale che Oakley⁽⁸⁶⁾, nel suo commento ai libri VI-X del *De urbe condita*, richiama l'attenzione, ribadendo il carattere orale della maggior parte delle informazioni utilizzate da Fabio Pittore (fine III inizi II sec. a.C.), primo storico di Roma, e fonte molto probabile di Livio. Nell'opera di Pittore può essere confluito materiale risalente almeno ad alcune fasi cruciali della seconda guerra sannitica, come la sconfitta alle Forche Caudine dell'esercito romano (321 a.C.): presumibilmente testimonianze di chi aveva vissuto in prima persona quel periodo di forti cambiamenti ed era ancora vivente, ma anche racconti tramandati dalla generazione successiva, che avrà elaborato i ricordi dei padri o degli avi.

Infine i processi contro gli usurai, il ricorso alle personali ricchezze di cittadini per ovviare alle deficienze finanziarie dell'erario che non garantiva il finanziamento della flotta romana, durante gli scontri militari contro Cartagine nel III secolo a.C., ed un episodio del 216 a.C., che testimonia con l'emanazione di un editto che imponeva la cancellazione dei debiti di tutti i debitori-*addicti* che si fossero arruolati nell'esercito, la persistenza della figura dell'*addictus*, hanno reso opportuna un'estensione dell'analisi delle fonti sui debiti anche al III secolo a.C., quando il fenomeno dell'indebitamento, parallelamente all'affermazione egemonica di Roma nel bacino del Mediterraneo, continuava, comunque, a condizionare le scelte politiche dell'Urbe.

La quasi contemporanea emanazione, nella seconda metà del IV secolo a.C., di leggi e provvedimenti connessi al problema dei debiti a Roma e Siracusa è stato motivo di approfondimento nel capitolo che segue. Le vicende politiche della città siceliota hanno, infatti, messo in rilievo alcuni elementi di affinità con il percorso evolutivo istituzionale dell'Urbe, rivelando attraverso un approccio comparativo tra le due città una differenziazione nella soluzione e superamento di un fenomeno, quello dei debiti, che finiva per rappresentare una costante minaccia per la stabilità politica

intervallo loci vix cernuntur, tum quod parvae et rariae per eadem tempora litterae fuere, una custodia fidelis memoriae rerum gestarum, et quod, etiam si quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant monumentis, incensa urbe pleraeque interiire. Clariora deinceps certioraque ab secunda origine... gesta domi militiaeque exponentur.

(86) S.P. Oakley, *A Commentary on Livy Books VI-X*, Oxford 1997, I, pp. 22-24.

interna. Anche l'incidenza dei debiti sulle modalità di arruolamento nell'esercito è stato motivo di analisi in relazione soprattutto all'applicabilità del contratto di *nexum* a cittadini romani durante alcuni momenti cruciali della storia militare di Roma. Infine sono stati raggruppati in ordine cronologico episodi correlati a debito e usura insieme a vicende che testimoniassero attraverso anche un'evoluzione in ambito legislativo l'andamento economico della società romana in età repubblicana in termini sia di afflusso di ricchezze nell'Urbe che di persistenza e gravità del fenomeno dell'indebitamento. Tale selezione di materiale documentario e di indicazioni bibliografiche è parte integrante dei capitoli precedenti, pertanto si rimanda ad una costante consultazione della sezione.

CAPITOLO SECONDO

NORMATIVA SUI DEBITI:
UN CONFRONTO TRA ROMA E SIRACUSA

1. NORMATIVA SUI DEBITI: UN CONFRONTO TRA ROMA E SIRACUSA

Un'ampia tipologia di provvedimenti in relazione all'indebitamento, emanati da città e colonie greche in un arco di tempo compreso tra VI e I secolo a.C., venne raggruppata da Asheri in un saggio, pubblicato nel 1969⁽¹⁾. Da questa eterogenea selezione di materiale particolarmente interessante si è rivelata l'attività legislativa ricostruibile nel IV secolo a.C.⁽²⁾ nella colonia corinzia di Siracusa⁽³⁾: il tiranno Dionisio II, alla sua ascesa al potere, concesse la liberazione di tremila *nexi* e una remissione di tasse per tre anni ai Siracusani (367/6 a.C.), mentre Agatocle al suo colpo di stato fece seguire una serie di riforme, che portarono all'estinzione di debiti e a distribuzioni di terre fra i cittadini che versavano in condizioni economiche precarie (316/5 a.C.).

La finalità, il contenuto e la suggestiva contemporaneità dei provvedimenti alle

⁽¹⁾ D. Asheri, *Leggi greche sul problema dei debiti*, «SCO» 18 (1969), pp. 5-122. Sul fenomeno della schiavitù per debiti in Grecia vd. gli studi di M.I. Finley, *Land, Debt and the Man of Property in Classical Athens*, «Political Science Quarterly» 68 (1953), pp. 249-268; id., *Between Slavery and Freedom*, «CSSH» 6 (1964), pp. 233-249; id., *La servitù per debiti*, «RHDPE» 43 (1965), pp. 159-184, presenti in traduzione in id., *Economia e società nel mondo antico*, Roma-Bari 1984, pp. 81-100, 272-274; 151-173, 278; 199-221, 280-283, vd. anche nt. n. 61 del CAPITOLO I *Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.* Sui rapporti di dipendenza e schiavitù nel mondo ellenistico vd. anche M.A. Levi, *Ricerche su schiavitù e lavoro tributario nel mondo ellenistico*, «RIL» 108 (1974), pp. 25-65; id., *Né liberi né schiavi. Gruppi sociali e rapporti di lavoro nel mondo ellenistico-romano*, Milano 1976.

⁽²⁾ In realtà dalle fonti letterarie sono rintracciabili in Magna Grecia altri due esempi di abolizione di debiti connessi a redistribuzioni di terre e databili intorno alla fine del VI sec. a.C.: a Crotone (Lamb., *Vit. Pyth.*, 262: *καὶ τὰ τε χρέα ἀπέκοψαν καὶ τὴν γῆν ἀνάδαστον ἐποίησαν*) a seguito di un moto anti-pitagorico, scoppiato dopo la conquista di Sibari (510 a.C.) e a Cuma (Dion. Hal., 7.8.1: *....γῆς ἀνάδαστον καὶ χρεῶν ἄφεσιν...*) nel 504 a.C. come effetto di poteri straordinari conferiti al tiranno Aristodemo. Per ulteriore bibliografia su entrambi gli episodi vd. D. Asheri, *Leggi greche sul problema dei debiti*, «SCO» 18 (1969), 1969, pp. 16-18.

⁽³⁾ Su Siracusa e l'ellenizzazione della Sicilia vd. G. Vallet, *La cité et son territoire dans les colonies grecques d'occident*, in *La città e il suo territorio*, Atti del settimo Convegno di studi sulla Magna Grecia, Napoli 1968, pp. 67-142; *La Sicilia antica. I.3 Città greche e indigene di Sicilia: documenti e storia*, E. Gabba - G. Vallet (a cura di), Napoli 1980, pp. 654-693; per ulteriore bibliografia vd. *La Magna Grecia e Roma nell'età arcaica*, Atti dell'ottavo Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Napoli 1969.

due leggi più significative che Roma promulgò per contenere gli effetti devastanti causati dal problema dei debiti, e cioè la *lex Licinia Sextia* del 367 a.C. che regolamentava i tassi di interesse, prescrivendo la detrazione dal capitale degli interessi fino allora versati ed il pagamento da parte del debitore della cifra rimanente in tre rate annue uguali⁽⁴⁾, e la *lex Poetelia Papiria* del 326 a.C., che aboliva la schiavitù per debiti⁽⁵⁾, mi hanno spinto a prendere in considerazione sul fenomeno dell'indebitamento cittadino un parallelismo tra l'Urbe e la vicina realtà siceliota, alla luce del fatto che 'a comprehensive and comparative approach'⁽⁶⁾ è quanto mai auspicabile, quando si tratta di analizzare periodi storici notoriamente problematici per la lacunosità della documentazione letteraria tanto più su un ambito di ricerca come la legislazione sui debiti a Roma nei primi secoli della repubblica. Dal momento che sia in ambito siceliota che in quello romano i provvedimenti emanati presuppongono l'esistenza di un problema reale ed effettivo di indebitamento nella popolazione di Roma e Siracusa, questa analisi intende dare un contributo più allo studio di un particolare aspetto della storia sociale greca e romana che alla ricostruzione di un ramo del diritto antico, tenuto conto della differente natura e valenza giuridica degli stessi provvedimenti. Infatti se per Roma possiamo parlare di legislazione sui debiti, di *leges fenebres* con l'implicazione di una deliberazione dei cittadini nei comizi su proposte presentate da tribuni e consoli; ciò non accade per Siracusa, per quanto è possibile ricostruire dalla documentazione letteraria, che testimonia, invece, un'attività legislativa, se così possiamo definirla, legata esclusivamente a un determinato momento storico, cioè l'ascesa di un nuovo tiranno, e ad una sua iniziativa personale volta ad alleviare il problema dei debiti. Premesso ciò, vorrei ora soffermarmi ad analizzare il contenuto dei provvedimenti siracusani attraverso l'analisi delle fonti letterarie.

Esistenza e finalità del provvedimento del 367 a.C. sono testimoniate unicamente da Pompeo Trogo, attraverso l'epitome di Giustino, che per l'ascesa al potere di Dionisio II menziona la decisione del tiranno di liberare tremila *nexi* e di conce-

⁽⁴⁾ Sul contenuto della *lex* vd. Liv., 6.35.4: *unam de aere alieno, ut deducto eo de capite quod usuris pernumeratum esset id quod superesset triennio aequis portionibus persolveretur...* Cfr. D.C., fr. 7.29; Zonar., 7.24.8-9. Per fonti e bibliografia su *lex Licinia Sextia* vd. tabella (377-367 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

⁽⁵⁾ Per una raccolta di fonti su *lex Poetelia Papiria* vd. tabella (326 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*, mentre per bibliografia vd. in CAPITOLO III il paragrafo III.6 Editto del 216 a.C.

⁽⁶⁾ K.A. Raaflaub, *The Conflict of the Orders in Archaic Rome: A Comprehensive and Comparative Approach*, in *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, K.A. Raaflaub (ed.), Berkeley 1986, pp. 1-51; per una posizione critica sull'applicazione del metodo comparativo vd. M.A. Levi, *Plebei e patrizi nella Roma arcaica*, Como 1992, p. 9. Sull'impostazione metodologica degli studi su Roma arcaica vd. E. Gabba, *Nuove Ricerche sul conflitto fra patrizi e plebei in Roma arcaica*, «Athenaeum» 67 (1989), pp. 570-575.

dere ai cittadini una remissione di tasse per tre anni (7). Il testo di Diodoro Siculo (8), invece, non accenna ad alcun provvedimento di Dionisio, ma ne descrive, in termini persuasivi, l'accorato desiderio che il suo instaurarsi al potere venisse accolto da consenso cittadino, come era avvenuto in precedenza (9). Questi avrebbe pregato i Siracusani di mantenere nei suoi confronti la stessa benevolenza che avevano nutrito verso suo padre. Eforo sembra la fonte più probabile che Diodoro possa aver utilizzato per questa dichiarazione sulla legittimazione dell'esercizio del potere tramite l'appoggio cittadino (10). Ed è certo che l'assenso popolare alla tirannide si venne costruendo ed alimentando con una politica di elargizioni e concessioni economiche. Così implicitamente le parole diodoree sembrano confermare che Dionisio proprio nel momento cruciale della sua ascesa al potere abbia accompagnato la sua richiesta di assenso con una normativa in favore della popolazione siracusana.

Pompeo Trogo presenta il decreto del tiranno come un atto *ad favorem popularium conciliandum* (11), e Diodoro allude al bisogno che Dionisio aveva della εὐ-

(7) Iust., 21.1-5: *Extincto in Sicilia Dionysio tyranno in locum eius milites maximum natu ex filiis eius, nomine Dionysium, suffecere, et naturae ius secuti, et quod firmitus futurum esse regnum, si penes unum remansisset, quam si portionibus inter plures filios divideretur, arbitrantur. Sed Dionysius inter initia regni avunculos fratrum suorum veluti aemulos imperii sui hortatoresque puerorum ad divisionem regni tollere gestiebat. Quare paulisper dissimulatum animum prius ad favorem popularium conciliandum intendit, excusatus facturum quod statuerat, si probatus ante omnibus foret. Igitur nexorum tria milia carcere dimittit, tributa populo per triennium remittit, quibuscumque delinimentis potest animos omnium sollicitat.*

(8) Diod., 15.74.5: Ὁ δὲ Διονύσιος ὁ νεώτερος διαδεξάμενος τὴν τυραννίδα πρῶτον τὰ πλήθη συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν παρεκάλεσε τοῖς οἰκείοις λόγοις τηρεῖν τὴν πατροπαράδοτον πρὸς αὐτὸν εὐνοίαν, ἔπειτα τὸν πατέρα μεγαλοπρεπῶς θάψας κατὰ τὴν ἀκρόπολιν πρὸς ταῖς βασιλίστι καλουμένας πύλαις, ἤσφαλίσατο τὰ κατὰ τὴν ἀρχήν. Cfr. Diod., 16.5.1.

(9) D. Asheri, *Leggi greche sul problema dei debiti*, «SCO» 18 (1969), 1969, pp. 26-27, 80, 83. Sull'ascesa di Dionisio II vd. H. Berve, *Die Tyrannis bei den Griechen*, München 1967, I, pp. 260-272; II, pp. 657-661; K.F. Stroheker, *Sizilien und die Magna Graecia zur Zeit der beiden Dionysii*, «Kokalos» 14-15 (1968-1969), pp. 119-131. Sulle fonti letterarie fra Dionisio II e Timoleonte vd. M. Sordi, *La Sicilia dal 368/7 al 337/6*, «Kokalos» Suppl. 5 (1983). Cfr. *Tra Sicilia e Magna Graecia. Aspetti di interazione culturale nel IV sec. A.C.*, A.C. Cassio - D. Musti (a cura di), «AION (filol)» 11 (1989).

(10) Sic K. Meister, *Die sizilische Geschichte bei Diodor von der Anfängen bis zum Tod des Agathokles. Quellenuntersuchungen zu Büchern IV-XXI*, München 1967, p. 111, invece R. Laqueur, s.v. *Timaios*, in *PW RE VI.A.1* (1936), c. 1150, sosteneva l'attribuzione della notizia a Timeo. Le difficoltà di identificazione delle fonti utilizzate da Diodoro per le vicende siceliote, tra il libro XIV e il libro XV, sono chiaramente segnalate da C. Vial in *Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique. Livre XV*, Paris 1977, p. X. È probabile che l'utilizzo di Eforo, supposto da K. Meister, *Die sizilische Geschichte bei Diodor von der Anfängen bis zum Tod des Agathokles. Quellenuntersuchungen zu Büchern IV-XXI*, München 1967, p. 111, sia stato integrato per il XV libro con l'opera di Timeo e che sia da considerare anche Teopompo, secondo l'ipotesi formulata da N.G.L. Hammond in *The Sources of Diodorus Siculus XVI*, «CQ» 32 (1938), p. 144, 149, fonte probabile di Diodoro per questo libro.

(11) Iust., 21.1.4. Cfr. M. Sordi, *Il IV e il III secolo da Dionisio I a Timoleonte (336 a.C.)*, in *La Sicilia antica. II.1 La Sicilia greca dal VI secolo alle guerre puniche*, E. Gabba - G. Vallet (a cura di), Napoli 1980, pp. 225-236.

νοία, cioè buona disposizione d'animo dei suoi sudditi. Il decreto di Dionisio rientra così nella categoria degli editti-φιλάνθρωπα, meglio classificati come decreti umanitari, perché emanati da un nuovo principe dinastico, nella fase iniziale del suo regno, per dare prova di umanità e benevolenza verso i sudditi attraverso remissioni di debiti allo stato o sospensioni di tasse, secondo un'abitudine diffusa in Oriente, ma nota anche in Grecia (12). Infatti la teoria della remissione dei debiti, in quanto atto di filantropia (13), ha origini preellenistiche: un'abitudine dei re spartani, alla loro ascesa al potere, che lo storico greco Erodoto avvicinava a quella dei re di Persia era almeno nel V secolo a.C., se non prima, la proclamazione dell'annullamento dei debiti sia personali che con l'erario (14). Degli editti-φιλάνθρωπα quello di Dionisio sarebbe il caso più antico, nel mondo greco, e nel 346/5 a.C., ad Eraclea Pontica si presenta una situazione analoga a Siracusa, quando il tiranno Timoteo, salito al potere nella città, rimise i debiti e liberò detenuti dal carcere (15).

Ritornando alla realtà siracusana, è certo che il richiamo di esuli, fra cui Filisto, e la venuta di Platone illustrano bene i buoni propositi di Dionisio all'inizio del regno, così la menzione, nel testo di Trogo, a due clausole di una normativa che poteva comprendere altre decisioni in favore dei Siracusani può essere rintracciabile in una fonte come lo storico Timeo (16), particolarmente interessato a questi aspetti della realtà siceliota. Comunque, indipendentemente dall'individuazione dell'origine della notizia, è impossibile determinare quale fosse il termine greco usato da Trogo corrispondente al vocabolo latino *nexus*, riportato da Giustino nell'epitome dell'opera, e sulla cui accezione diverse sono le ipotesi. In sè la scelta di *nexus* farebbe pensare al debitore insolvente, e così l'interpretazione più plausibile è che il testo alludesse a persone incarcerate per debiti verso lo Stato, in pratica evasori fiscali (17) piuttosto che detenuti politici, come invece pensava Beloch (18), chiamandoli 'politische Gefangene' (19). È difficile, infatti, immaginare che Dionisio II abbia liberato

(12) Per il mondo orientale ed ellenistico cfr. L. Koenen, *Eine ptolemäische Königsurkunde*, (P. Kroll), Wiesbaden 1957, pp. 18 ss.

(13) Androt., *FGrHist* 324 F 34. Cfr. Plu., *Sol.*, 15.3. Sul parallelismo fra legislazione greca e romana in ambito di abolizione di debiti vd. K.A. Raaflaub, *Politics and Society in Fifth-Century Rome*, in *Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica, Convegno in memoria di F. Castagnoli (Roma 3-4 giugno 1991)*, Atti dei Convegni dei Lincei 100, Roma 1993, pp. 147 ss.

(14) Hdt., 6.59.

(15) Memn., *FGrHist* 434 F 3.

(16) A. Enmann, *Über die Quellen der Sicilischen Geschichte bei Pompeius Trogus*, Diss. Dorpat 1880; A. Klotz, s.v. *Pompeius* 142, in *PW RE XXI.2* (1952), c. 2307. Sulla veridicità della testimonianza di questo passo di Giustino mostra serie perplessità B. Caven, *Dionisio I di Siracusa*, Roma 1992, p. 357 nt. n. 4 (*Dionysius I. War-Lord of Sicily*, New Haven-London 1990).

(17) S.N. Consolo Langher, *Un imperialismo tra democrazia e tirannide. Siracusa nei secoli V e IV a.C.*, «Kokalos» Suppl. 12 (1997), p. 141.

(18) K.J. Beloch, *Griechische Geschichte*, Berlin-Leipzig 1923, III.1, p. 130.

(19) Una recente traduzione di J.C. Yardley del passo di Giustino (*Justin. Epitome of the Philippic Hi-*

un numero così alto di nemici della tirannide, oppositori di suo padre, senza preoccuparsi di possibili conseguenze negative; mentre è indubbio che prigionieri per debiti verso lo Stato risultassero politicamente meno pericolosi per il mantenimento della *δυναστεία* (20). È da rilevare, inoltre, che nel testo latino compare anche la parola *carcer* e che tale indicazione presupporrebbe l'utilizzo a Siracusa di un luogo specifico come prigionia di stato, identificabile attraverso varie testimonianze letterarie con le Latomie (21). L'ipotesi che si tratti, in realtà, di tremila debitori dell'erario, probabili contribuenti morosi, 'angeblich Steuerschuldner' (22), arrestati durante il regno di Dionisio I e liberati poi dal figlio, può essere suffragata dal fatto che l'incarceramento in prigioni statali era abituale proprio per debitori di questo tipo, e ciò concorderebbe inoltre con la notizia che, durante il regno di Dionisio I, gravose e continue imposte dirette (*εἰσφοραὶ*) vennero richieste (23), generando un inevitabile impoverimento fra i Siracusani. A sostegno di questa ipotesi abbiamo il fatto che la seconda clausola del decreto riguarda appunto una remissione di tasse. Questa viene interpretata nel senso di *ἀτέλεια*, cioè esenzione da tasse, concessa per un triennio. Lo stesso Dionisio I ne aveva concessa una per cinque anni ai cittadini di Caulonia naturalizzati a Siracusa nel 389/388 a.C. (24), Dionisio II ripropose se non una vera esenzione, almeno un alleggerimento della pressione fiscale, grazie ad una riduzione di *φόροι* (25). Sicuramente la conclusione della pace coi Cartaginesi fu motivo sufficiente per fermare temporaneamente la riscossione delle *εἰσφοραὶ*, divenute ormai imposte regolari, pur sempre finalizzate al finanziamen-

story of Pompeius Trogus, translated by J.C. Yardley, with introduction and explanatory notes by R. Develin, Atlanta 1994, pp. 168-169) non risulta di particolare ausilio, dal momento che il termine *nexus* è tradotto con il vocabolo *convict*, che ha la generica accezione di condannato, forzato e, quindi, di persona obbligata per qualche reato ad essere rinchiusa in carcere: 'He therefore released from prison 3.000 convicts, granted a three-year remission of taxes to the people and resorted to all possible kinds of seductive measures to win over the hearts of all his subjects'.

(20) F. Muccioli, *Dionisio II. Storia e tradizione letteraria*, Bologna 1999, p. 119.

(21) Sull'utilizzo delle Latomie come prigioni di stato vd. Varro, *ling.*, 5.151: *Quod Syracusis, ubi de<licti> causa custodiuntur, vocantur latomiae...*; ma già in precedenza Tucidide (7.86.2) le ricordava come un luogo sicuro per detenere prigionieri di guerra. Dionisio I vi aveva rinchiuso il poeta Filosseno secondo Diodoro (15.6.2-3). Ai tempi di Cicerone le cave di pietre di Siracusa erano ancora utilizzate come prigioni: Cic., *Verr.*, 2.5.68 e Cic., *Verr.*, 2.5.143: *Carcer ille qui est a crudelissimo tyranno Dionysio factus Syracusis, quae latumiae vocantur, in istius imperio domicilium civium Romanorum fuit.*

(22) H. Berve, *Die Tyrannis bei den Griechen*, München 1967, I, p. 261.

(23) Sulle imposte di Dionisio il Vecchio cfr. Arist., *Pol.*, 1313 b 26; *Oec.*, 2, 1349 ab; Polyæn., *Strateg.*, 5.2.19; Plu., *Mor.*, 175 EF. Cfr. A. Holm, *Storia della Sicilia nell'antichità*, Torino 1901, II, p. 297 (*Geschichte Siciliens im Altertum*, 1870-98); K.J. Beloch, *Griechische Geschichte*, Berlin-Leipzig 1923, III.2, p. 196; K.F. Stroheker, *Dionysios I, Gestalt und Geschichte des Tyrannen von Syrakus*, Wiesbaden 1958, p. 166, 248.

(24) Diod., 14.106.3.

(25) Plu., *Dio*, 30.1: *...ἐγένοντο λόγοι διὰ τῶν πρέσβων πρὸς τοῦ τυράννου φιλόφρονες, φέρων ὑπὸ τὸν ὄψον μέτρον καὶ ῥαστώνη στρατειῶν...* Vd. L. Braccisi, *I tiranni di Sicilia*, Bari 1998, p. 88.

to di imprese belliche. Meno probabile che la remissione fosse retroattiva di un triennio, cioè un condono di arretrati accumulatisi durante gli ultimi anni del regno di Dionisio I (26).

All'ambito del colpo di stato di Agatocle (27), che si data al 316/315 a.C. (28), risale il secondo provvedimento, emanato nella città di Siracusa, riguardante i debiti e cronologicamente vicino alla *lex Poetelia Papiria*. Premesso che la distinzione fra magistrature straordinarie e tirannidi non sempre è chiara dato che molti tiranni si consideravano strateghi, eletti regolarmente in assemblea, sappiamo da Diodoro che Agatocle, appena eletto *στρατηγὸς αὐτοκράτωρ*, dichiarò, come si può dedurre dalla presenza nel testo greco del verbo *ἐπηγγέλλετο*, di fronte all'assemblea riunita, *κατὰ τὴν ἐκκλησίαν*, che avrebbe realizzato estinzioni di debiti ed effettuato distribuzioni di terre fra i poveri, *καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς ποιήσεσθαι καὶ τοῖς πένησι χώραν δωρήσεσθαι* (29). Il discorso del tiranno, attraverso l'articolazione di una serie di provvedimenti atti a rafforzare il consenso di un'ampia fascia di popolazione, indebitata e povera, è di fondamentale importanza, per comprendere la stretta connessione tra potere agatocleo e ideologia radicale (30).

Il colpo di stato di Agatocle si inserisce nel ritmo della storia siracusana post-timoleontea come conclusione di una continua alternanza politica, alla direzione dello Stato, tra partito oligarchico e democratico. Quest'ultimo, che aveva sempre svolto una funzione di tutela dello Stato da eventuali estremismi, era andato soggetto a un progressivo assottigliamento, per via dell'impoverimento dei piccoli proprietari, affluiti nelle file del proletariato e dei radicali. Agatocle, quale capo del partito radicale siracusano, contava tra i suoi seguaci un alto numero di cittadini indebitati e nullatenenti ostili alla ricca oligarchia (31), ed inoltre a lui facevano capo anche i

(26) D. Asheri, *Leggi greche sul problema dei debiti*, «SCO» 18 (1969), p. 26.

(27) Diod., 19.3-9. Sull'attendibilità storica e le angolazioni prospettiche del colpo di stato di Agatocle in fonti letterarie come Giustino (22.1-2) e Polieno (*Strateg.*, 5.3.7-8) vd. l'analisi prospettata da S.N. Consolo Langher, *Agatocle: Il colpo di stato. 'Quellenfrage' e ricostruzione storica*, «Athenaeum» 54 (1976), pp. 382-429. Per un'ampia analisi della documentazione su Agatocle vd. S.N. Consolo Langher, *Diodoro, Giustino e la storiografia del III sec. su Agatocle I*, «Messana» n.s. 1 (1990), pp. 127-183; ead., *Diodoro, Giustino e la storiografia del III sec. su Agatocle II*, «Messana» n.s. 3 (1990), pp. 43-133.

(28) In Diod., 19.9.5 la data è 317/6 a.C., mentre 316/315 a.C. nel *Marmor Parium* (FGrHist 239 B 14).

(29) Diod., 19.9.5: *πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἀπόρων καὶ κατάχρεων ἄσμενοι τὴν μεταβολὴν προσεδέξαντο· ἐπηγγέλλετο γὰρ Ἀγαθοκλῆς κατὰ τὴν ἐκκλησίαν καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς ποιήσεσθαι καὶ τοῖς πένησι χώραν δωρήσεσθαι.*

(30) S.N. Consolo Langher, *Un imperialismo tra democrazia e tirannide. Siracusa nei secoli V e IV a.C.*, «Kókalos» Suppl. 12 (1997), pp. 193 ss.

(31) Diod., 19.6.3: *οὗτοι γὰρ πάντες πρὸς Ἀγαθοκλέα μὲν εὐνοῦστατα διέκειντο, πολλὰ προεργετημένοι κατὰ τὰς στρατείας, πρὸς δὲ τοὺς ἐν Συρακούσαις ὀλιγαρχίας κεκοινωνηκότας ἐξακοσίους αἰεὶ πολεμικῶς εἶχον καὶ καθόλου τὸν δῆμον ἐμίσουν, ἀναγκαζόμενοι ποιεῖν τὸ προσταττόμενον.*

radicali delle minori città siceliote. Con tali premesse si dichiarava implicitamente portavoce di quella corrente ideologica che aveva propugnato l'uguaglianza 'economica', oltre che giuridica, come via per realizzare, attraverso il γῆς ἀναδασμός, cioè la spartizione di terre, la 'vera' libertà e per sconfiggere la schiavitù derivante dalla povertà. La politica di distribuire lotti di terra fra i cittadini era stata già in precedenza seguita e adottata da Timoleonte, quando, inviato da Corinto al comando di truppe cittadine e mercenarie a Siracusa, era stato nella colonia per qualche anno *strategos autocrator*. Qui, aveva promosso l'iniziativa di ripopolare le città siceliote, fra cui Siracusa, non solo mediante uno spostamento di cittadini da un'area all'altra dell'isola e, in particolare, dalla zona cartaginese al territorio siracusano, ma anche tramite una consistente immigrazione di coloni provenienti da ogni parte della Grecia: questi avrebbero ricevuto un appezzamento di terreno, se avessero accettato la cittadinanza siracusana. In realtà l'invito a venire a Siracusa e nel suo territorio fu rivolto nel 343 a.C. ai soli Sicelioti e successivamente nel 339/338 a.C. esteso a tutti gli altri Greci⁽³²⁾. Plutarco conserva l'indicazione cronologica della prima colonizzazione, cioè 343 a.C., confermata indirettamente anche da Diodoro⁽³³⁾, ma attribuisce ad essa le caratteristiche della seconda compiuta da coloni provenienti dalla madrepatria ellenica⁽³⁴⁾. Dell'esistenza di due fasi distinte della colonizzazione rimane testimonianza anche nel succinto resoconto di Cornelio Nepote, *primum Siculos, dein Corintho arcessivit colonos*⁽³⁵⁾. Il territorio indiviso di Siracusa sarebbe stato assegnato ad un numero molto alto di coloni greci⁽³⁶⁾, comportando uno sfruttamento economicamente vantaggioso di terre da tempo rimaste incolte con un incremento degli scambi commerciali ed un potenziamento delle attività economiche. Comunque già nel 343 a.C. Timoleonte aveva cercato di attuare, attraverso

⁽³²⁾ Diod., 16.82.5: κηρύξαντος δ' αὐτοῦ κατὰ τὴν Ελλάδα διότι Συρακόσιοι διδῶσι χώραν καὶ οἰκίας τοῖς βουλομένοις μετέχειν τῆς ἐν Συρακούσαις πολιτείας πολλοὶ πρὸς τὴν κληρουχίαν Ἕλληνας ἀπήντησαν.... Agli anni 343/342 a.C. e 339/338 a.C. si fanno risalire due fasi distinte della politica di Timoleonte per E. Manni, *Sulla costituzione siracusana nel tempo di Timoleonte*, in id., *Σικελικὰ καὶ Ἰταλικά*, «Kókalos» Suppl. 8 (1990), I, pp. 261-270.

⁽³³⁾ Diod., 19.2.7-8. Si tratta di un passo da cui risulta che Agatocle con la sua famiglia emigrarono da Terme (Termini Imerese) nella Sicilia cartaginese a seguito dell'invito di Timoleonte nel 343 a.C.

⁽³⁴⁾ Plu., *Tim.*, 22.4-7; 23.

⁽³⁵⁾ Nep., *Timol.*, 3.1. Per un'analisi critica delle fonti letterarie alla luce di una doppia colonizzazione vd. M. Sordi, *Timoleonte*, Palermo 1961, pp. 49 ss., 106 ss. Per un riscontro archeologico della prosperità raggiunta nelle città siceliote sotto Timoleonte vd. R.J.A. Talbert, *Timoleon and the Revival of Greek Sicily: 344-317 B.C.*, Cambridge 1974, pp. 146-160.

⁽³⁶⁾ Diodoro (16.82.5: ...τέλος δὲ οἰκίτορες ἀπεδείχθησαν εἰς μὲν τὴν Συρακοσίαν τὴν ἀδιαίρετον τετρακισμῦριοι...) indica 40.000 coloni, mentre in Plutarco (*Tim.*, 23.4: ἦδη δὲ καὶ τῶν ἐξ Ἰταλίας καὶ Σικελίας πολλοὶ τῷ Τιμολέοντι συνελθούθεισαν καὶ γενομένοις αὐτοῖς ἑξακισμῦριοις τὸ πλῆθος, ὡς Ἀθάνης εἶρηκε, τὴν μὲν χώραν διένειμε...), secondo l'indicazione dello storico Atanide di Siracusa (*FGrHist* 562 F 2), sono 60.000. Testimonianza della prosperità economica raggiunta in Sicilia, a seguito di questa politica, si conserva in Diodoro (16.83).

una forma di tassazione che obbligava i Siracusani proprietari di case al riscatto dell'immobile, una politica di redistribuzione delle ricchezze⁽³⁷⁾.

Nell'assumere la dittatura Agatocle strumentalizzava senza dubbio a fini personali sia la ἰσότης, cioè la norma che disciplinava il riscatto delle proprietà mediante il pagamento di una somma, che il concetto di *eleutheria*, diventato il fondamento morale della distribuzione delle terre nella prima metà del IV secolo a.C. Ed in effetti, poiché secondo la legislazione che si è potuta ricostruire della maggior parte delle città greche, il povero, indebitato, diveniva schiavo per insolvenza, è chiaro che la povertà costituisse la negazione della *eleutheria*.

Agatocle si presentava come 'difensore della democrazia', facendo proprie e preannunciando l'attuazione delle richieste più avanzate del partito democratico. Le sue promesse sulla cancellazione dei debiti e sulla redistribuzione di terre rispondevano al vecchio programma del democratico Ippone, secondo il quale l'uguaglianza non solo giuridica, ma anche economica, era intesa come riscatto dalla povertà e garanzia di libertà⁽³⁸⁾. Era, pertanto, necessario consolidare la supremazia del partito radicale, limitando il potere delle oligarchie in altre città siceliote. Così, dopo il colpo di stato, Agatocle avviò un programma espansionistico tale da assicurare occupazione e benessere a mercanti, portuali, artigiani, contadini, così come a cittadini nullatenenti o indebitati, e a Siculi indigenti e sfruttati.

Il tiranno si preoccupò di assicurarsi il dominio sulle città greche di Messina, Tauromenio, Gela, Agrigento, rette da oligarchie forti e pericolose per Siracusa, anche per l'asilo che era stato ivi concesso ai fuorusciti⁽³⁹⁾. Il ritorno al potere della fazione oligarchica avrebbe sicuramente annullato i provvedimenti in favore della popolazione indebitata. Anche lo scontro con Cartagine, che seguì negli anni tra il 312 ed il 306 a.C., si lega al pericolo di un ritorno della vecchia oligarchia dal momento, che la richiesta dell'intervento punico proveniva proprio da fuorusciti siracusani⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁷⁾ Plu., *Tim.*, 23.4: ...τὰς δ' οἰκίας ἀπέδοτο χιλίων ταλάντων, ἅμα μὲν ὑπολειπόμενος τοῖς ἀρχαίοις Συρακοσίοις ἐξωνεῖσθαι τὰς αὐτῶν....

⁽³⁸⁾ Che l'ισότης, attraverso il γῆς ἀναδασμός, sia il filo conduttore della propaganda e della politica economica da Dionisio II ad Agatocle è messo chiaramente in luce dall'analisi di S. N. Consolo Langher, *Ridistribuzioni di terre e uguaglianza fondiaria nella propaganda e nella lotta politica siracusana fra il 356 e il 316 a.C.*, in ead., *Siracusa e la Sicilia greca tra età arcaica ed alto ellenismo*, Messina 1996, pp. 75-116. Cfr. S. Berger, *Revolution and Society in Greek Sicily and Southern Italy*, Historia Einzelschriften 71, Stuttgart 1992, p. 236.

⁽³⁹⁾ Sulla ripresa dell'imperialismo siracusano e una decisa politica di ἀρχή sui vari centri dell'area greca di Sicilia vd. S.N. Consolo Langher, *Lo strategato di Agatocle e l'imperialismo siracusano sulla Sicilia greca nelle tradizioni diodorea e trogiana (316-310 a.C.)*, «Kókalos» 25 (1979), pp. 117-187.

⁽⁴⁰⁾ Sul tema della *Schuldfrage* vd. S.N. Consolo Langher, *La Sicilia dalla scomparsa di Timoleonte alla morte di Agatocle. L'introduzione della Basileia*, in *La Sicilia antica. II.1 La Sicilia greca dal VI secolo alle guerre puniche*, E. Gabba - G. Vallet (a cura di), Napoli 1980, pp. 289-342.

Nel testo greco di Diodoro, la cui fonte sembra più Duride che Timeo⁽⁴¹⁾, l'uso del verbo *ἐπαγγέλλω* farebbe pensare che si tratti non tanto di una promessa demagogica successiva all'elezione, perché Agatocle, anziché farsi propaganda, avrebbe voluto dimettersi, ma piuttosto una dichiarazione con cui riuscì ad ottenere la stima di molti cittadini poveri e indebitati, che forse si erano prima astenuti dal voto e ora, invece, approvavano il rivolgimento⁽⁴²⁾.

Non si può dire quale fosse il contenuto esatto delle riforme annunziate da Agatocle, infatti *χρεῶν ἀποκοπῆ* è un termine generico e *χώραν δωρήσεσθαι* fa pensare più a una assegnazione ai poveri di terre, confiscate al consesso oligarchico dei Seicento e ad altri possidenti esiliati o periti nel massacro che precedette l'elezione. Non si sa se le promesse furono mantenute o se la competenza di Agatocle in campo civile fosse condizionata da apposite risoluzioni dell'assemblea o derivasse, come la *ἐπαγγελία* ci fa presumere, piuttosto dai vaghi e illimitati poteri impliciti nella *ἐπιμέλεια τῆς πόλεως*⁽⁴³⁾, conferitagli dall'assemblea insieme alla strategia assoluta. Risulta molto probabile pensare a una estinzione di debiti verso condannati ed esuli in casi di proscrizioni in massa di oligarchi. Purtroppo la perdita del ventunesimo libro della *Storia* di Diodoro, di cui abbiamo solo sparsi frammenti, fa sì che nel racconto ci siano grosse lacune, compresa tutta la politica interna di Agatocle, per cui non abbiamo nessuna certezza sull'effettiva realizzazione, anche se molto probabile, dell'«editto di tiranno»⁽⁴⁴⁾ che prevedeva la cancellazione dei debiti e la redistribuzione di terre⁽⁴⁵⁾.

Al di là di ogni possibile suggestione che questa inusuale contemporaneità fra normativa romana e scelte legislative siracusane può suscitare è bene tener presente le forti interferenze, che intercorsero fra mondo italico e realtà siceliote risalenti già al V secolo a.C., e le numerose occasioni di contatto fra l'Urbe e Siracusa. E forse è proprio il ruolo egemonico che fin dall'inizio Siracusa assunse fra le colonie greche

⁽⁴¹⁾ H. Berve, *Die Herrschaft des Agatokles*, München 1953, p. 17 opta per Duride; mentre per Timeo K. Meister, *Die sizilische Geschichte bei Diodor von den Anfängen bis zum Tod des Agathokles. Quellenuntersuchungen zu Büchern IV-XXI*, München 1967, p. 139, 193 nt. n. 37.

⁽⁴²⁾ Diod., 19.9.5: πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἀπόρων καὶ κατὰ χρεῶν ἄσμενοι τὴν μεταβολὴν προσεδέξαντο....

⁽⁴³⁾ Diod., 19.3-4. Sui poteri di Agatocle in quanto ἐπιμελητῆς τῆς πόλεως cfr. H. Berve, *Die Herrschaft des Agatokles*, München 1953, pp. 33 ss. e id., *Die Tyrannis bei den Griechen*, München 1967, I, pp. 446 ss.

⁽⁴⁴⁾ D. Asheri, *Leggi greche sul problema dei debiti*, «SCO» 18 (1969), pp. 79-80.

⁽⁴⁵⁾ Ammetteva con probabilità la realizzazione delle riforme M.I. Finley, *Storia della Sicilia antica*, Bari 1975, p. 135 (*A History of Sicily. Ancient Sicily to the Arab Conquest*, London 1968); mentre senza esitazione si erano pronunciati A. Holm, *Storia della Sicilia nell'antichità*, Torino 1901, II, p. 433 (*Geschichte Siciliens im Altertum*, 1870-98) e K.J. Beloch, *Griechische Geschichte*, Berlin-Leipzig 1925, IV.I, p. 183; accettarono invece solo la distribuzione di terre G. Grote, *History of Greece*, London 1869, XII, p. 225; G. De Sanctis, *Agatocle*, «RFIC» 23 (1894-5), pp. 298-299 e R. von Pöhlmann, *Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt*, München 1925, I, p. 346 nt. n. 5.

in Sicilia a determinarne una funzione intermediaria fra Atene e Roma sia da un punto di vista economico, nei circuiti commerciali, che religioso⁽⁴⁶⁾. Ed è plausibile che questi due aspetti abbiano avuto uno sviluppo parallelo. Basti pensare al trasferimento a Roma del culto di Cerere, di indiscutibile origine greca⁽⁴⁷⁾, avvenuto forse tramite Siracusa, in occasione di una fornitura di grano alla capitale, e risalente secondo le fonti al 491 a.C.⁽⁴⁸⁾. Le importazioni di grano da Sicilia, Campania o Etruria dovevano essere frequenti, considerando sia le numerose allusioni a carestie, durante il V secolo a.C., riportate da Dionigi di Alicarnasso e Livio⁽⁴⁹⁾, che la testimonianza di un frammento di Catone del quarto libro delle *Origines*⁽⁵⁰⁾ sul rincaro del prezzo del grano. Il ricordo delle frumentazioni del V secolo a.C., come ebbe a dire Momigliano⁽⁵¹⁾, doveva contenere tratti sufficientemente autentici, ed è chiaro soprattutto che la ricerca di frumento fosse motivo essenziale per i rapporti con il mondo greco, a Cuma e in Sicilia. La ricerca, sotto la spinta e la crescita del *demos* in Atene, di nuovi mercati granai, porta allo stabilirsi di complesse relazioni di carattere politico, economico e culturale tra Atene e *poleis* italiote, siceliote e popolazioni autoctone. Non a caso il declino del 'protettorato'⁽⁵²⁾ dinomenide di Siracusa e la caduta delle tirannidi siceliote spingono la politica ateniese a trasformarsi in pretesa di egemonia e controllo delle esportazioni granarie da regioni come Sicilia, Campania, Valle del Po e Apulia. Il successivo riemergere di Siracusa, quale potenza egemone siceliota e tirrenica, è causa dello scoppio della guerra condotta da Atene contro la colonia greca, ma la seconda disastrosa spedizione in Sicilia nell'ul-

⁽⁴⁶⁾ E. Lepore, *Parallelismi, riflessi e incidenza degli avvenimenti del contesto mediterraneo in Italia*, in *Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au V^e siècle av. J.-C.*, Collection de l'École Française de Rome 137, Rome 1990, pp. 289-297; id., *Il Mediterraneo e i popoli italici nella transizione del V secolo*, in *Storia di Roma, I. Roma in Italia*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1988, pp. 485-503.

⁽⁴⁷⁾ Cic., *Balb.*, 55; Pauli Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. *Graeca sacra* P 86 L: *Graeca sacra festa Cereris ex Graecia translata, quae ob inventionem Proserpinae matronae colebant*. Da Enna sarebbe originaria l'*antiquissima Ceres* che i *libri Sibyllini* imposero di placare nel 133 a.C. Cfr. Val. Max., 1.1c. Sul culto di Cerere vd. F. Coarelli, s.v. *Ceres, Liber* in *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, E. M. Steinby (ed.), Roma 1993, I, p. 260.

⁽⁴⁸⁾ Liv., 2.34.3-7; Dion. Hal., 7.1.3-6; 7.2.1.

⁽⁴⁹⁾ Per una lista di passi allusivi a carestie vd. R.M. Ogilvie, *A Commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford 1965, pp. 256-257, che interpreta il motivo dell'annona come un'anacronistica falsificazione. Cfr. T.P. Wiseman, *The Origins of Roman Historiography*, in id., *Historiography and Imagination. Eight Essays on Roman Culture*, Exeter 1994, p. 3.

⁽⁵⁰⁾ Gell., 2.28.6 (Cato, fr. 77 Peter): *Verba Catonis ex Originum quarto haec sunt: 'Non lubet scribere quod in tabula apud pontificem maximum est, quotiens annona cara, quotiens lunae aut solis lumine caligo aut quid obstiterit'*.

⁽⁵¹⁾ A. Momigliano, *Due punti di storia romana arcaica*, «SDHI» 2 (1936), p. 385, per un commento sull'autenticità dei passi relativi alle frumentazioni vd. pp. 374-389 (rist. in id., *Quarto Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1969, pp. 329-361).

⁽⁵²⁾ Così lo definisce E. Lepore, *Parallelismi, riflessi e incidenza degli avvenimenti del contesto mediterraneo in Italia*, in *Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au V^e siècle av. J.-C.*, Collection de l'École Française de Rome 137, Rome 1990, pp. 292 ss.

timo decennio del V secolo a.C. determina l'incontrastata affermazione politica della città. E così agli inizi del IV secolo a.C. Roma e Siracusa per una serie di concomitanze politiche e militari si ritrovarono incontrastate protagoniste delle vicende italiche, e forti si manifestarono le interferenze fra le due città durante gli scontri per l'egemonia del territorio italico fra Urbe, Galli e popoli italici: furono, infatti, i Celti, alleati e mercenari del tiranno di Siracusa, gli autori del noto sacco di Roma⁽⁵³⁾. Dionisio I, nominato generale plenipotenziario nel 406 a.C. al comando dell'esercito della città, si circondò di generali scelti fra gli esiliati politici richiamati in patria, cioè gli amici di Ermocrate e suoi precedenti compagni d'armi, raddoppiò la paga dei militari e si creò un corpo di guardia personale⁽⁵⁴⁾. Mantenne il suo potere con l'aiuto di questo grosso esercito sostanzialmente mercenario, che raggruppava soldati di origini e abitudini militari differenti: Celti, Liguri, Campani, Iberi, Messeni, Greci⁽⁵⁵⁾, Siculi e parte della cittadinanza siracusana⁽⁵⁶⁾. Con questo eterogeneo esercito, finanziato con le ricchezze accumulate attraverso l'imposizione ai cittadini di una pesante tassazione sulla proprietà e il saccheggio di templi, si impegnò militarmente a fianco di Sparta e contro le città ioniche della Sicilia, antiche alleate di Atene, ma soprattutto si alleò con i barbari che stavano minacciando l'esistenza delle città della Magna Grecia ovvero con quei Galli che dopo il sacco del 390 a.C. scorrazzavano per un trentennio nell'Italia del Sud⁽⁵⁷⁾.

Ma quello che a noi interessa è cercare di capire come si arriva nel IV secolo a.C. a proporre in due città così strutturalmente diverse dei provvedimenti giuridici che presuppongono un contesto molto simile. Il fatto stesso che in entrambe si po-

⁽⁵³⁾ M. Sordi, *I rapporti romano-ceriti e l'origine della civitas sine suffragio*, Roma 1960, pp. 66 ss.; A. Coppola, *L'occidente: Mire ateniesi e trame propagandistiche siracusane*, in *Hesperia*, 3. *Studi sulla Grecità di Occidente*, L. Braccisi (a cura di), Roma 1993, pp. 108-113.

⁽⁵⁴⁾ Diod., 13.95.4-13.96.2. Per K.F. Stroheker, *Dionysios I, Gestalt und Geschichte des Tyrannen von Syrakus*, Wiesbaden 1958, pp. 12-28, sopr. 23 ss., fu Timeo la fonte utilizzata da Diodoro per la parte sulle vicende siceliote relative a Dionisio I. Anche se è ipotizzabile che il tiranno abbia inizialmente emanato un proclama in cui assumeva la gestione di tutti gli affari pubblici per B. Caven, *Dionisio I di Siracusa*, Roma 1992, pp. 72-83, 294-340, 357-359, spec. 326-328, 330-331 (*Dionysius I. War-Lord of Sicily*, New Haven-London 1990). Sulla formazione di una tradizione letteraria ostile al tiranno vd. L.J. Sanders, *Dionysius I of Syracuse and the Validity of the Hostile Tradition*, «SCI» 5 (1979-1980), pp. 64-84.

⁽⁵⁵⁾ Sullo status sociale ed il background dei mercenari greci con un ampio apparato bibliografico sul fenomeno del mercenariato in Grecia vd. M.F. Trundle, *Identity and Community among Greek Mercenaries in the Classical World: 700-322 BCE*, «AHB» 13 (1999), pp. 28-38.

⁽⁵⁶⁾ Sulla crescente importanza nel mondo greco del IV secolo a.C. del mercenariato rispetto alle milizie cittadine vd. H.W. Parke, *Greek Mercenary Soldiers from the Earliest Times to the Battle of Ipsus*, Oxford 1933, pp. 20-22, 63-72, sulla composizione dell'esercito di Dionisio I vd. spec. 67-69.

⁽⁵⁷⁾ Per una ricostruzione dei tempi e delle modalità che portarono il tiranno a utilizzare nel suo esercito una componente militare celtica vd. D. Sinatra, *Dionisio I e i Celti*, «Kókalos» 42 (1996), pp. 373-381; mentre sulla eterogeneità dell'esercito di Dionisio I vd. E. Manni, *Sicilia e Magna Grecia nel V secolo*, «Kókalos» 14-15, 1968-1969, p. 110.

ne un problema di indebitamento suscita non pochi interrogativi. Siracusa è una colonia corinzia, abituata da tempo all'ascesa di tiranni, la cui supremazia è ottenuta e conservata grazie all'ausilio di truppe mercenarie, reclutate soprattutto fra tribù barbare, e, come Roma, cerca di estendere il suo dominio a danno delle città limitrofe, ma, a differenza dell'Urbe, non riesce a spezzare radicalmente i legami di solidarietà fra una città e l'altra tanto che il desiderio di scalzare il tiranno oppressore, appena se ne presenta una possibilità seppure velata, è sempre presente. Roma, da ormai più di un secolo, ha una forma di governo repubblicana e questo aspetto contribuisce a differenziare sostanzialmente le due città, riflettendosi anche nella stessa struttura gerarchica sociale. Roma impiega i suoi cittadini come soldati in occasione di campagne militari, ogni *civis* è allo stesso tempo *miles* ed ha piena coscienza di questa doppia valenza all'interno della città. Invece a Siracusa si ricorre all'impiego di truppe mercenarie, di fedeltà e affidabilità discutibile. Che ruolo svolge allora il corpo cittadino siracusano? Questo è uno degli interrogativi cui tenteremo di dare delle risposte e, per capire ciò, occorre analizzare le vicende politiche e gli scontri militari che si susseguirono a Siracusa nel cinquantennio compreso fra i due provvedimenti sui debiti.

Sappiamo che la tirannia di Dionisio II cadde inaspettatamente grazie all'azione militare di Dione, e che tale vittoria lasciò sui contemporanei una forte impressione, come ci conferma la testimonianza di Demostene⁽⁵⁸⁾ nel descriverci lo stupore di Dionisio al vedersi scacciare da Siracusa, lui che disponeva di molte triremi, mercenari e città da un uomo che aveva con sé un limitato contingente, composto per lo più di truppe mercenarie. La disparità delle forze contrapposte emerge concordemente in più fonti⁽⁵⁹⁾, per quanto la consistenza numerica dell'esercito di Dionisio vada con molta probabilità ridimensionata⁽⁶⁰⁾, anche se è chiaro che l'esercito permanente del tiranno era costituito essenzialmente dalle sue guardie del corpo, cioè mercenari, che, se seguiamo l'indicazione plutarchea⁽⁶¹⁾, dovevano es-

⁽⁵⁸⁾ Demosth., 20.162.

⁽⁵⁹⁾ Per Diodoro (16.9.2) e Nepote (*Dion*, 5.3) Dionisio contava sull'ausilio di 10.000 cavalieri e 100.000 fanti; Eliano (*VH*, 6.12) parla di 9.000 cavalieri e 100.000 fanti, mentre Plutarco (*Dio*, 14.3) di 10.000 guardie del corpo, altrettanti cavalieri ed un numero molto più esteso di opliti. Sulla consistenza numerica dell'esercito di Dione le cifre riportate nelle fonti letterarie sono diverse: in Diodoro (16.9.5) si parla di 1000 mercenari, 800 invece in Plutarco (*Dio*, 22.8), cifra derivata da Timonide e considerata più attendibile, anche se H.W. Parke, *Greek Mercenary Soldiers from the Earliest Times to the Battle of Ipsus*, Oxford 1933, pp. 116-117 nt. n. 8, la considera comprensiva dei soli veterani. Inoltre le cifre di 3000 soldati in Arist., *Rh. Al.*, 1429 b, 15-17 e di 2000 in Ael., *VH*, 4.8 sembrano includere anche le forze che Eraclide, un altro esule siracusano, condusse in Sicilia contro il tiranno.

⁽⁶⁰⁾ Per H.W. Parke, *Greek Mercenary Soldiers from the Earliest Times to the Battle of Ipsus*, Oxford 1933, p. 114 nt. n. 4, le cifre sono fortemente esagerate, della stessa opinione è G. Marasco, *La preparazione dell'impresa di Dione in Sicilia*, «Prometheus» 8 (1982), p. 156.

⁽⁶¹⁾ Plu., *Dio*, 14.2:ἐκ τῶν μισθίων δορυφόρων....

sere diecimila uomini, mentre i Siracusani giocavano un ruolo importante nella flotta⁽⁶²⁾. Quello che interessa sottolineare è come la permanenza a Siracusa di mercenari, legati al tiranno ed alla sua politica espansionistica in Sicilia e in Italia, abbia condizionato l'equilibrio sociale ed economico, probabilmente già precario, della città e dei suoi abitanti. Dionisio, infatti, all'inizio della sua tirannide, per garantirsi il favore della popolazione siracusana, aveva avviato una politica improntata a grande moderazione e alleggerimento fiscale, secondo la testimonianza precedentemente analizzata di Giustino⁽⁶³⁾, anche se poi tale misura deve avere avuto una durata temporanea. Infatti, nel corso delle prime trattative con i Siracusani al suo ritorno a Ortigia dopo la cacciata ad opera di Dione⁽⁶⁴⁾, Dionisio promette ai cittadini un ridimensionamento dei tributi e sospensioni delle spedizioni militari, ma questi derisero tali proposte, probabilmente memori della breve durata dei suoi provvedimenti⁽⁶⁵⁾. È molto probabile che il continuo finanziamento di truppe mercenarie per le guerre intraprese da Dionisio contro Cartaginesi e Lucani, pesando a livello di esazioni sui Siracusani, deve averne suscitato un crescente malcontento. Il tiranno nel 361/360 a.C. tentò di diminuire le paghe dei soldati di professione, ma invano, perché la proposta suscitò una ribellione fra le truppe e Dionisio alla fine accettò le loro richieste⁽⁶⁶⁾. Lo stesso Platone era malvisto e osteggiato dai mercenari, timorosi di essere licenziati nell'eventualità che Dionisio, seguendo i consigli del filosofo, volesse rinunciare alla tirannide e vivere senza guardia del corpo⁽⁶⁷⁾. Che la pressione finanziaria dovuta al mantenimento dell'esercito mercenario fosse alta è evidente anche dal fatto che nel 358 a.C. il tiranno, dopo aver fondato due colonie in Apulia, perseguì una politica pacifica ed esonerò i soldati dalle esercitazioni militari⁽⁶⁸⁾.

Va, comunque, sottolineato che il tiranno ricorreva a soldati di professione,

⁽⁶²⁾ Plu., *Dio*, 35.2. Cfr. J. Christien, *Mercenaires et Partis Politiques à Syracuse de 357 à 354*, «REA» 77 (1975), pp. 64-65.

⁽⁶³⁾ Iust., 21.3. Vd. nel testo nt. n. 7.

⁽⁶⁴⁾ Il tiranno, eludendo la sorveglianza di Dione, era riuscito ad allontanarsi da Ortigia, dirigendosi non a caso verso Locri Epizefiri, città natale della madre, dove, contando sulla fedeltà dei suoi abitanti, soggiornò prima di tornare a Siracusa, non prima di aver ricostituito la ricchezza perduta e un esercito numeroso. Sui rapporti fra i Dionisii e Locri alla luce della permanenza del tiranno nella città vd. G. Meloni, *Il soggiorno di Dionisio II a Locri*, «SIFC» 25 (1951), pp. 149-168.

⁽⁶⁵⁾ Plu., *Dio*, 30.1: ...ἐγένοντο λόγοι διὰ τῶν πρέσβων παρὰ τοῦ τυράννου φιλόανθρωποι, φόρων ὑπισχνουμένων μετριότητα καὶ ῥαστώνη στρατειῶν, ὧν <ἂν μὴ> αὐτοὶ σύμψηφοι γένωνται. ταῦτ' ἐγλεῦαζον οἱ Συρακόσιοι. Per un'analisi su affinità e divergenze nelle fonti letterarie relative all'avvio di trattative fra Dione, Siracusani e Dionisio II vd. D.P. Orsi, *La lotta politica a Siracusa alla metà del IV secolo a.C. Le trattative fra Dione e Dionisio II*, Bari 1994, pp. 21 ss., che, fra l'altro, considera le proposte di Dionisio II generiche e prive di contenuto politico e pertanto inaccettabili per i Siracusani.

⁽⁶⁶⁾ Pl., *Ep.*, 7.348 b.

⁽⁶⁷⁾ Plu., *Dio*, 19.8; Pl., *Ep.*, 7.350 a.

⁽⁶⁸⁾ Diod., 16.5.4: μετὰ δὲ ταῦτα δοὺς ἑαυτὸν εἰς βίον εἰρηνικὸν ἐξέλυσε μὲν τῶν στρατιωτῶν τὰς ἐν τοῖς πολεμικοῖς γυμνασῖας...

perché il corpo cittadino era restio a combattere fra le schiere di un esercito. E questa è una tendenza che troviamo più o meno presente in tutte le città greche: l'evoluzione della tecnica bellica, un servizio militare protratto a tutto il corso dell'anno, oltre alla riluttanza dei cittadini a servire nella milizia rendevano indispensabile la presenza di eserciti di *misthophoroi*⁽⁶⁹⁾. In Dionisio, sulla base di questi episodi, è evidente quanto fosse radicata la convinzione che si dovesse ricorrere all'utilizzo di truppe mercenarie solo in determinate condizioni per lo più legate a una reale o eventuale instabilità politica o a mire espansionistiche, mentre, in una situazione di tranquillità militare e benessere economico, era quanto mai inutile il mantenimento di un esercito di mercenari, tanto che una caratteristica tipica dei Dionisii fu quella di pagare i mercenari arruolati per specifiche operazioni militari anticipatamente per cinque mesi, per poi essere liberi di congedarli⁽⁷⁰⁾. Il tiranno era consapevole delle precarie condizioni economiche in cui versava il corpo cittadino dei Siracusani, per questo ricorse, all'inizio della sua tirannide, ad alleggerimenti fiscali. Non è escluso che tale disagio sia stato originato e forse aggravato proprio dall'obbligo per i cittadini di pagare il sostentamento di quegli eserciti personali che i tiranni succedutisi al governo di Siracusa avevano avuto⁽⁷¹⁾. Ed è chiaro che se una forma di governo non garantiva un'equa distribuzione delle ricchezze e benessere economico a tutte le frange della popolazione, non bastavano truppe mercenarie per cancellare questo malessere, che in forma latente avrebbe continuato a persistere fino a esplodere violentemente. Non a caso Dione riesce ad esautorare Dionisio, basandosi anche sul risentimento di quei mercenari che si erano ribellati a una diminuzione della paga⁽⁷²⁾ e sull'appoggio dei Siracusani che speravano nella libertà⁽⁷³⁾, ma la sua opposizione, nel 356 a.C., all'insistente proposta di una redistribuzione delle terre, formulata da parte dell'Ecclesia siracusana, creò una spaccatura fra la gran massa dei Siracusani e lo stesso Dione⁽⁷⁴⁾. Egli, infatti, cercava di realizzare

⁽⁶⁹⁾ Ad Atene, per esempio, a nulla valsero le patriottiche parole di oratori che cercavano di convincere i loro concittadini a combattere di persona invece che servirsi di soldati di professione: Demosth., 9.47-50; 4.23-24; 13.4-8; Isoc., 8.42-48. Per una storia dell'evoluzione del mercenariato nel mondo greco vd. A. Aymard, *Mercenariat et histoire grecque*, in id., *Études d'histoire ancienne*, Paris 1967, pp. 487-498.

⁽⁷⁰⁾ Plu., *Dio*, 37.1; Diod., 15.70.1. Sui tempi e le modalità di pagamento dei mercenari vd. G. Tagliamonte, *I figli di Marte. Mobilità, Mercenari e Mercenariato Italici in Magna Grecia e Sicilia*, Roma 1994, p. 161 nt. n. 323.

⁽⁷¹⁾ Che il mantenimento di un governo tirannico finisse per gravare sul corpo cittadino è evidente anche dalla onerosa e rigida politica fiscale adottata da Dionisio II, nel suo soggiorno a Locri, e a noi nota dal racconto di Giustino (21.2.9-21.3.8).

⁽⁷²⁾ Per un'analisi dettagliata dell'impresa di Dione contro Dionisio II vd. G. Marasco, *La preparazione dell'impresa di Dione in Sicilia*, «Prometheus» 8 (1982), pp. 152-176.

⁽⁷³⁾ Diod., 16.9-10. Cfr. Plu., *Dio*, 26.4; 27.1; 29.1. Secondo le testimonianze letterarie, l'esercito di Dione finì per essere costituito da un gruppo eterogeneo di persone affluite da alcune città sottomesse a Dionisio II (Agrigento, Gela, Camarina), oltre a Sicani, Sicelioti, Greci provenienti dal territorio italico e Messeni.

⁽⁷⁴⁾ Sullo svolgimento dell'assemblea del 356 a.C. vd. Plu., *Dio*, 37.3: Ὅ δὲ κακῶς ἀκούων καὶ

un progetto politico di stampo oligarchico, evitando l'instaurarsi di una democrazia pura e sostenendo una costituzione di tipo spartano o cretese che fosse un misto di democrazia e *basileia*, in cui fosse l'aristocrazia e non il *demos* ad avere un ruolo decisivo nelle questioni più importanti (75).

La richiesta di spartizione di terra fa pensare a un *demos* urbano, risultato di rapianti di popolazione operati dai tiranni di Siracusa a seguito dell'afflusso di rifugiati dopo le devastazioni cartaginesi, come quando nel 389 a.C., distrutta Caulonia, i suoi abitanti vennero trasferiti nella città, dove ricevettero la cittadinanza e un'esenzione dalle imposte per cinque anni (76). Nel testo plutarco (77) si parla di una folla indistinta di marinai e artigiani, ὁ ναυτικός ὄχλος καὶ βάνανσος, e della loro insistenza a spartire terre e case più equamente. Si tratta di un gruppo di cittadini che per sopravvivere aveva scelto di arruolarsi nella flotta e di un ampio numero di uomini che viveva del lavoro delle proprie mani: artigiani, apprendisti e lavoratori stagionali; mentre il *demos* rurale, che avrebbe dovuto essere uno dei gruppi sociali più interessati alla redistribuzione delle terre, non viene menzionato (78).

Notevoli sono le affinità fra il corpo cittadino siracusano e i *cives-milites* romani che chiedono una migliore distribuzione di agro pubblico per sopperire ai debiti che li opprimono. In entrambi i casi si ha una popolazione impoverita che manifesta il suo malcontento e chiede i medesimi interventi sociali: spartizione di terre e implicito alleggerimento fiscale. A Siracusa, per quanto la situazione politica fosse chia-

θορυβούμενος ὑπὸ τῶν πολιτῶν, Ἰππὸνὰ τινα τῶν δημαγωγῶν καθήησι προκαλεῖσθαι τὸν δῆμον ἐπὶ γῆς ἀναδασμόν, ὡς ἐλευθερίας ἀρχὴν οὖσαν τὴν ἰσότητα, δουλείας δὲ τὴν πενίαν τοῖς ἀκτήμοσι. συνηγορῶν δὲ τούτῳ καὶ τὸν Δίωνα καταστασιάζων ἐναντιούμενον, ἔπεισε τοὺς Συρακοσίους ταῦτα <τε> ψηφίσασθαι καὶ τῶν ξένων τὸν μισθὸν ἀποστρεῖν καὶ στρατηγούς ἐτέρους ἐλέσθαι, τῆς ἐκείνου βαρύτητος ἀπαλλαγέντας; a cui va aggiunto il seguente brano relativo all'annullamento da parte di Dione del decreto popolare sulla redistribuzione delle terre Plu., *Dio*, 48.2-3: ἀποδεξάμενων δὲ τῶν ἀρίστων καὶ χειροτονεῖν κελευόντων ἐθορύβησεν ὁ ναυτικός ὄχλος καὶ βάνανσος, ἀχθόμενος ἐκπίπτοντι τῆς ναυαρχίας τῷ Ἡρακλείδῃ καὶ νομίζων αὐτόν, εἰ καὶ τὰλλα μηδενὸς ἄξιός ἐστι, δημοτικώτερον γὰρ πάντως εἶναι τοῦ Δίωνος καὶ μᾶλλον ὑπὸ χεῖρα τοῖς πολλοῖς. ὁ δὲ Δίων τοῦτο μὲν ἐφήκεν αὐτοῖς καὶ τὴν κατὰ θάλατταν ἀρχὴν ἀπέδωκε τῷ Ἡρακλείδῃ, πρὸς δὲ τῆς γῆς καὶ τῶν οἰκιῶν τὸν ἀναδασμὸν ὀρμημένους ἐναντιωθεῖς, καὶ τὰ πρότερον ψηφισθέντα περὶ τούτων ἀκυρώσας, ἐλύπησεν.

(75) Plu., *Dio*, 53.2-4. Per un commento al passo plutarco vd. G. Marasco, *La preparazione dell'impresa di Dione in Sicilia*, «Prometheus» 8 (1982), pp. 168-169.

(76) Diod., 14.106.3. Cfr. J. Christien, *Mercenaires et Partis Politiques à Syracuse de 357 à 354*, «REA» 77 (1975), pp. 63-73, spec. 67 ss.

(77) Plu., *Dio*, 48.5.

(78) A. Fucks, *Redistribution of Land and Houses in Syracuse in 356 B.C. and its Ideological Aspects*, «CQ» 18 (1968), pp. 207-223, spec. 214. Sulla composizione del *demos* e la sua valenza politica vd. M. Zahnt, *Der Demos von Syrakus im Zeitalter der Dionysioi*, in *Volk und Verfassung im vorhellenistischen Griechenland*, K.W. Welwei, W. Eder - K.-J. Hölkeskamp (edd.), Stuttgart 1997, pp. 153-175.

ramente diversa da quella di Roma, si crearono però delle condizioni tali che anche i suoi cittadini permanessero in uno stato di indebitamento. Prima di tutto gli esilii, le confische, le distribuzioni di terre effettuate dai tiranni non eliminarono l'esistenza della grande proprietà terriera, e poi, per tutto il IV secolo a.C., saccheggi e razzie continuarono a essere compiuti dai Cartaginesi in tutto il territorio siciliano con inevitabili distruzioni di raccolti. Inoltre per i cittadini proprietari terrieri che coltivavano la terra e prestavano servizio militare, la frequenza delle guerre rendeva veramente episodico il rapporto con le loro terre, come succedeva a Roma. La figura del centurione indebitato, che, tenuto lontano dalle sue proprietà per via dei continui scontri con le popolazioni italiche limitrofe all'Urbe, non riesce a costruirsi un'autonomia economica, sfruttando le risorse dei suoi campi, ma viene oppresso dal pagamento di tributi, è esemplificativa a tal proposito (79). Evidenti sono i tratti comuni con il cittadino siracusano. Infatti servizi militari protrattisi anche in inverno tenevano lontani i *cives-milites* dalle loro terre, e senza mano d'opera servile che li sostituisse nel lavoro dei campi, durante la loro assenza, trovavano al ritorno dalle campagne militari le loro proprietà in dissesto, gravate da debiti, se non addirittura inghiottite dalle grandi proprietà, e così finivano per aumentare le file dei *proletarii* e degli indebitati (80).

Misure come quelle adottate dal tiranno Dionisio di installare dei *neopolitai* su lotti di terre alleviarono temporaneamente il problema, dal momento che questi nuovi proprietari nel giro di pochi anni si trovarono a vendere i loro beni a quelle persone abbienti che avevano mantenute intatte le loro proprietà. E così la protesta di un'assemblea siracusana composta da marinai e artigiani rivela che il corpo cittadino siracusano si era notevolmente impoverito e che la classe dei piccoli e medi proprietari che generalmente forniva i contingenti di opliti era quasi inesistente. Era chiaro che solo una divisione dei terreni e l'eliminazione dell'esercito mercenario potevano alleviare le critiche condizioni economiche dei cittadini. La redistribuzione delle terre diventò così motivo caro alla fazione demagogica, come la definisce Plutarco (81), capeggiata da Ippone e sostenuta dal navarco Eraclide, in contrasto con Dione, e tale proposta insieme a quella di togliere la paga ai mercenari venne votata in assemblea, nonostante l'opposizione dello stesso Dione. In realtà sull'epi-

(79) Liv., 2.23.3-7. Cfr. Dion. Hal., 6.26; Liv., 6.14.3-8.

(80) Liv., 5.2.6 ss.

(81) Plu., *Dio*, 37.5-6. Timonide di Leucade, che partecipò alla spedizione di Dione come uno dei suoi comandanti, o Timeo devono essere state le fonti utilizzate da Plutarco per A. Fucks, *Redistribution of Land and Houses in Syracuse in 356 B.C. and its Ideological Aspects*, «CQ» 18 (1968), p. 212 nt. n. 1. È ipotizzabile che Ippone fosse a fianco di Eraclide come guida di un contingente alleato e capo dei democratici per S.N. Consolo Langher, *Un imperialismo tra democrazia e tirannide. Siracusa nei secoli V e IV a.C.*, «Kókalos» Suppl. 12 (1997), pp. 151-152 nt. n. 38, 153, 155 ss.; ead., *Siracusa e la Sicilia greca tra età arcaica ed alto ellenismo*, Messina 1996, pp. 84-85, 95-104.

sodio Diodoro riporta una diversa versione, e cioè che la paga non venne data ai mercenari, perché mancavano i fondi e i mercenari ribellatisi se ne andarono nella città di Leontini insieme a Dione⁽⁸²⁾. Comunque sia, Dione, quando riconquistò Siracusa, probabilmente nel 355 a.C., forte della sua posizione di potere e del sostegno dei suoi mercenari, annullò subito il decreto popolare di redistribuzione delle terre, rifiutando il programma dei democratici contrario alla sua ideologia oligarchica e basato sul principio che dall'uguaglianza si originava la libertà, mentre la povertà generava schiavitù per chi non possedeva alcun bene⁽⁸³⁾. Poi lo scioglimento della flotta da parte dei Siracusani con la conseguente deposizione del navarco Eraclide, che torna ad essere un privato cittadino, priva i marinai e gli artigiani della loro forza politica e militare e lascia Dione libero di perseguire la sua linea politica, insensibile alle richieste della parte più povera del popolo siracusano⁽⁸⁴⁾. In realtà il principio per cui esiste vera libertà se esiste uguaglianza, mentre la mancanza di beni porta alla schiavitù, rappresenta qualcosa di più che una semplice giustificazione ideologica al decreto popolare di redistribuzione di terre e case. Infatti dietro ai concetti di libertà, uguaglianza, schiavitù e povertà si celano accezioni ben più complesse, e così ἔλευθερία diventa libertà dalla tirannide, ma anche libertà personale, giuridica ed economica in opposizione a δουλεία che denota, invece, sia l'assoggettamento a un tiranno, ma soprattutto una condizione di asservimento personale, economico e giuridico, come quello di un debitore al suo creditore, frequente a Siracusa come la liberazione di tremila *nexi* ad opera di Dionisio II sembra rivelare⁽⁸⁵⁾. Ed è significativo che in termini di libertà e uguaglianza venga giudicata da Plutarco anche la misura soloniana di remissione dei debiti: l'abolizione dei debiti assicura la libertà ai cittadini dal momento che l'uguaglianza stabilita dalle leggi viene meno quando persone meno abbienti sono oppresse dai debiti⁽⁸⁶⁾. In questo contesto, però, il concetto di ἰσότης ha l'accezione di uguaglianza politica, mentre per ἔλευθερία si intende la libertà di esercitare i propri diritti politici, possibile grazie a una remissione di debiti e non a un'equa ripartizione di terre. Nel caso del decreto del 356 a.C. è invece un'equa distribuzione di terre (ἰσότης) ad annullare la distinzione fra persone abbienti e non, garantendo a tutti i cittadini quell'autonomia economica origine della vera libertà. Fucks⁽⁸⁷⁾, commentando gli avvenimenti di Sira-

(82) Diod., 16.17.3-4. Il racconto diodoro si baserebbe su Eforo per A. Fucks, *Redistribution of Land and Houses in Syracuse in 356 B.C. and its Ideological Aspects*, «CQ» 18 (1968), p. 212 nt. n. 1.

(83) Plu., *Dio*, 37.3: ...ὡς ἐλευθερίας ἀρχὴν οὖσαν τὴν ἰσότητα, δουλείας δὲ τὴν πενίαν τοῖς ἀκτήμοσι.

(84) Plu., *Dio*, 48.1-6; 50.1; 53.1. Sull'episodio vd. D.P. Orsi, *La lotta politica a Siracusa alla metà del IV secolo a.C. Le trattative fra Dione e Dionisio II*, Bari 1994, pp. 89-91, e J. Christien, *Mercenaires et Partis Politiques à Syracuse de 357 à 354*, «REA» 77 (1975), p. 70.

(85) Iust., 21.1-5. Vd. nel testo nt. n. 7.

(86) Plu., *Comp. Sol.-Publ.*, 26 (3).1. Cfr. Plu., *Sol.*, 15.2 ss.; Dion. Hal., 5.65.1. Per fonti, bibliografia e commento vd. tabella n. 3 (498 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

(87) A. Fucks, *Redistribution of Land and Houses in Syracuse in 356 B.C. and its Ideological Aspects*,

cusa, definisce quella lotta politica una vera e propria *stasis*, una guerra civile che vide coinvolte fazioni contrapposte e che si deve essere conclusa in una ridivisione dell'intero territorio della città siceliota, senza alcuna eccezione, con una successiva redistribuzione di lotti uguali fra la popolazione (ἰσομοιρία). Così ogni membro del corpo cittadino deve aver ricevuto non solo un appezzamento di terra ma anche una casa, come si evince dalla formula plutarchea del decreto, τῆς γῆς καὶ τῶν οἰκιῶν ἀναδασμός.

Che una redistribuzione di terreni e abitazioni, come nel caso di Siracusa, così come una remissione di debiti o un affrancamento in massa di schiavi, se non controllati, fossero motivo e origine di destabilizzazione nella società greca è evidente anche dal contenuto, noto da un passo di un'orazione pseudo-demostenica⁽⁸⁸⁾, del trattato stipulato a Corinto nel 338/337 a.C. da Filippo con i rappresentanti di tutti gli stati greci. Infatti l'alleanza difensiva e offensiva con la Macedonia prevedeva che, per proteggere sostanzialmente gli interessi dei partiti filomacedoni, allora al potere nella maggior parte delle città greche, nelle *poleis* aderenti alla pace non si attuassero mutamenti costituzionali, stragi, esilii in contrasto con la legislazione vigente, così come confische di beni, divisioni di terre, remissioni di debiti e liberazioni di schiavi per fini rivoluzionari. Le clausole del trattato rispecchiavano la pessima condizione in cui versava nel IV secolo a.C. la Grecia: estrema insicurezza politica per le continue guerre civili (*staseis*) e una crisi economica di vasta portata che aveva provocato un impoverimento generale⁽⁸⁹⁾. Della gravità dei problemi politici, sociali ed economici in Grecia è testimonianza il *Trattato sull'assedio*, scritto da Enea Tattico tra il 360 ed il 356 a.C., dove fra i consigli da dare a una città assediata vi era quello di conservare la concordia fra i cittadini, possibile grazie a misure estreme come una diminuzione dei tassi di interesse o un progressivo sgravio dei debiti fino addirittura alla loro abolizione⁽⁹⁰⁾. In realtà numerosi furono i testi redatti in

«CQ» 18 (1968), p. 207, 216-217; sull'esistenza di tipi distinti di γῆς ἀναδασμός vd. l'analisi di D. Asheri, *Distribuzioni di terre nell'antica Grecia*, Torino 1966, sopr. II-IV.

(88) Ps.-Demosth., 17.15. Sulla paternità non demostenica del trattato vd. E. Culasso Gastaldi, *Sul trattato con Alessandro: Polis, monarchia macedone e memoria demostenica*, Padova 1984, pp. 159 ss., mentre per un commento storico a questo passo dell'orazione vd. 64-73. In realtà il giuramento che fu imposto da Filippo ai vari stati ci è noto da un'iscrizione: M.N. Tod, *A Selection of Greek Historical Inscriptions*, Oxford 1948, II, n. 177 pp. 224-231. Sulla costituzione della lega di Corinto vd. Diod., 16.89; Iust., 9.5.1-6. Per un commento all'episodio vd. S. Perlman, *Greek Diplomatic Tradition and the Corinthian League of Philip of Macedon*, «Historia» 34 (1985), pp. 153-174.

(89) Megara, Sicione, Eraclea Pontica, Corinto, Tegea sono alcune delle città che furono sconvolte da *staseis*, anche se il caso di Siracusa rimane quello più emblematico, perché meglio documentato nelle fonti letterarie, come sottolinea nella sua analisi A. Fucks, *Social Revolution in Greece in the Hellenistic Age*, «PP» 111 (1966), pp. 437-448.

(90) Aen. Tact., 14.1: Τοῖς μὲν οὖν ἐν τῇ πόλει ὑπεναντία θέλουσιν τοῖς καθεστηκόσι προσφέρεσθαι ὡς προγέγραπται. Τὸ δὲ πλῆθος τῶν πολιτῶν εἰς ὁμόνοιαν τέως μάλιστα χρῆ προάγειν, ἄλλοις τε υπαγόμενον αὐτοῦς καὶ τοὺς χρεωφειλέτας κουφίζοντα τόκων βραχύτητι ἢ ὄλωσ

quel periodo e interessati a problemi economico-finanziari, come il secondo libro dell'*Economico* pseudo-aristotelico, che proponeva ai lettori, dopo una sezione di carattere teorico, una serie di stratagemmi a cui erano ricorse alcune *poleis* per risolvere crisi finanziarie di varia natura ⁽⁹¹⁾.

È certo che per un numero sempre più alto di persone, che vivevano in condizioni economiche costantemente precarie, mercenariato, banditismo e pirateria finivano per rappresentare le uniche modalità di riscatto sociale. Si tratta di persone sradicate da qualsiasi contesto civico, fedeli a quel capo che avesse loro garantito una paga, e insensibili ad ogni nozione di solidarietà con il corpo cittadino con cui venivano a contatto. Invano a Siracusa gli stessi abitanti cercarono di integrare i mercenari nella città, convincendoli a passare dalla loro parte con il miraggio dell'uguaglianza di diritti civili (τῆς πολιτείας ἰσομοιρία): la proposta cadde nel più totale disinteresse e quelli rimasero fedeli a Dione ⁽⁹²⁾. E così senza entusiasmo ma nell'assoluta indifferenza venne accolta dai mercenari anche la *politeia* concessa loro dalla città di Leontini, che forse in quel modo sperava di non essere trattata da Dione e dalle sue truppe come un paese conquistato ⁽⁹³⁾.

Quello che caratterizza la città di Siracusa e che determina la storia della città per tutto il IV secolo a.C. è la permanenza di una condizione di impoverimento e quindi di una conseguente debolezza economica di una larga fascia di cittadini. Tentativi in termini di provvedimenti e misure fiscali vennero compiuti, per alleviare questa situazione, da ogni στρατηγὸς αὐτοκράτωρ che si alternò alla guida della città. Le fonti letterarie ci permettono di tracciare una linea politica, che passa da Dionisio II a Timoleonte fino ad Agatocle, tesa alla realizzazione di quel principio democratico tipico della mentalità greca, per cui solo da un'equa distribuzione di terre poteva originarsi la vera libertà. E quindi nell'acquisizione del diritto di proprietà e nel suo esercizio su lotti di terra di pari dimensioni risiedeva l'origine di quell'autonomia economica che avrebbe reso impossibile l'assoggettamento di una persona ad un'altra per mancanza di mezzi di sostentamento. Lo stesso principio, in termini di pressante richiesta di una redistribuzione dell'agro pubblico, si ritrova a Roma all'origine di quel movimento sociale che portò allo scontro patrizio plebeo e alla promulgazione di leggi che cercarono di imporre regole precise nel possesso di terre e di limitare il ricorso all'usura, regolarizzando i tassi di interesse, fino all'abolizione dell'assoggettamento personale del debitore alla volontà del creditore.

ἀφαιροῦντα, ἐν δὲ τοῖς λίαν ἐπικινδύνοις καὶ τῶν ὀφειλημάτων τι μέρος, καὶ πάντα ὅταν δέη, ὡς πολὺ γε φοβερῶτατοι ἔφεδροί εἰσιν οἱ τοιοῖδε ἄνθρωποι...

⁽⁹¹⁾ Ne è esempio la città di Clazomene: Arist., *Oec.*, 2, 1348b.

⁽⁹²⁾ Plu., *Dio*, 38.4.

⁽⁹³⁾ Plu., *Dio*, 40.1. Sul ruolo strategico che Leontini ha avuto per la sua vicinanza a Siracusa nelle vicende della città vd. S. Berger, *Great and Small Poleis in Sicily: Syracuse and Leontinoi*, «Historia» 40 (1991), pp. 129-142, spec. 139-141.

La distribuzione di terre sembrava, quindi, proprio in relazione al tipo di società ancora prevalentemente agricola, in entrambi i contesti, quello romano e quello siracusano, l'unica soluzione per sollevare le sorti di persone che versavano in condizioni economiche precarie.

A Siracusa si parla di cittadini impiegati a servire nella flotta del tiranno, ambito riservato a chi aveva scarsi mezzi finanziari. Ad ingrossare le schiere dei marinai saranno confluiti tutti quei Siracusani, piccoli-medi proprietari terrieri, che un tempo costituivano l'esercito oplitico della città, ora soppiantato da truppe mercenarie, e che, dopo le devastazioni cartaginesi e campagne militari prolungate, non riuscendo a gestire la conduzione familiare delle loro terre, finivano per venderle a chi già aveva un patrimonio terriero consistente. Così il divario tra grandi possidenti che rinunciavano a combattere e pagavano senza difficoltà i tributi imposti dai vari *strategoï*, per finanziare le truppe mercenarie, e proletariato urbano diventava sempre più marcato. Una schiera rumorosa di artigiani e marinai richiedeva una spartizione più equa delle terre, mentre i ricchi proprietari terrieri continuavano a svolgere indisturbati varie attività redditizie, vedendo crescere i loro patrimoni.

A Roma una forte spaccatura all'interno della popolazione per motivi economici similari, relazionati a un'iniqua spartizione di terre, fu origine e causa di quella sprecazione che sfocerà nella cruenta lotta sociale patrizio-plebea. E a soluzioni diverse giunsero le due città. A Siracusa l'esercito cittadino venne rimpiazzato da soldati mercenari, mentre nell'Urbe il disagio economico e sociale venne arginato con l'imposizione di un tributo che permettesse l'istituzione di un esercito professionale stipendiato in sostituzione di un reclutamento forzato di cittadini. Inoltre una legislazione che applicasse a ogni singolo cittadino criteri rigidi nel possesso delle terre, così pure leggi anti-usura, una normativa che tutelasse il debitore dall'arbitrio del creditore e un'intensa colonizzazione portarono Roma a percorrere una strada politica totalmente diversa da quella siracusana, che, invece, cercò di risolvere le tensioni economiche e sociali con rimedi temporanei, quali riforme agrarie, alleggerimenti fiscali e provvedimenti sui debiti, originatisi dall'episodica iniziativa personale di tiranni.

Nell'Urbe il superamento della penuria di terre, causa di impoverimento per la cittadinanza e motivo di contrasto sociale interno, si attuò grazie all'acquisizione di nuovi territori a seguito dell'esito favorevole di campagne militari condotte contro le limitrofe popolazioni italiche; e le numerose deduzioni di colonie che seguirono contribuirono a migliorare le condizioni economiche di molti cittadini indigenti ⁽⁹⁴⁾. Invece la politica condotta dai tiranni, che si succedettero alla guida di Siracusa, non perseguì l'obiettivo di una sistematica colonizzazione del territorio siceliota, esportando il problema dei debiti con l'invio degli elementi economicamente più deboli

⁽⁹⁴⁾ Su questi aspetti vd. in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica* il paragrafo III.5 Colonizzazione e riduzione dei debiti.

nelle colonie, ma tentò di appianare le tensioni sociali, ricorrendo al γῆς ἀναδασμός della *chora* siracusana, cioè a ridivisioni di terra già esistente e disponibile, la cui estensione avrà sicuramente subito, nel corso degli anni, ampliamenti o ridimensionamenti in conseguenza anche della politica di tipo sinecistico perseguita dai tiranni.

L'evoluzione di una società si rifletteva anche nell'apparato militare che la difendeva e se nel caso di Roma è possibile osservare come lo sviluppo di un sistema censitario abbia portato alla sostituzione dell'esercito clientelare con un esercito timocratico, nella città siceliota, invece, l'evoluzione dell'esercito mise in luce una dinamica sociale diversa, dal momento che la difesa di Siracusa venne ad essere affidata sempre più a truppe mercenarie, divenute forza privilegiata da oligarchie e tiranni.

La presenza, attestata nelle fonti ai primi decenni del V secolo a.C. (95), accanto alla classe aristocratica fondiaria dei *Gamoroï*, di una classe subalterna di asserviti, i *Killyrioï*, che in caso di guerra venivano arruolati come armati alla leggera (96), sembra abbia potuto dar luogo alla formazione di un esercito clientelare. Nonostante l'incertezza onomastica che emerge dalla tradizione letteraria è possibile considerare i *Killyrioï* (97) un gruppo sociale a sé stante e comunque escluso dalle dinamiche politiche del corpo civico di Siracusa, con cui nel 491/90 a.C. il *demos* della città, che godeva di diritti politici limitati, solidarizzò, per cacciare la chiusa oligarchia dei *Gamoroï* (98), accentratrice di autorità e ricchezza fondata-

(95) Per una dettagliata ricostruzione delle *staseis* che segnarono la storia di Siracusa vd. S. Berger, *Revolution and Society in Greek Sicily and Southern Italy*, Historia Einzelschriften 71, Stuttgart 1992, pp. 34-53.

(96) S.N. Consolo Langher, *Le istituzioni di Siracusa in età arcaica e classica. Il problema del Consiglio dei 600**, in ead., *Siracusa e la Sicilia greca tra età arcaica ed alto ellenismo*, Messina 1996, p. 285 nt. n. 79 (* tit. orig.: *Problemi di storia costituzionale siceliota*, «Helikon» 9-10 (1969-1970), pp. 107-143), sui contrasti tra *Gamoroï* e *Killyrioï*, chiaro retaggio di stratificazioni sociali e di potere che animarono la storia della colonia corinzia tra VII e V secolo a.C., vd. 280-299.

(97) In Erodoto (7.155) sono chiamati Κυλλύριοι ο Κιλλύριοι (alternanza nei manoscritti) e definiti schiavi (δοῦλοι) dei *Gamoroï*, mentre in fonti di epoca successiva sono menzionati come Καλλικύριοι (Arist., fr. 586 Rose; Timae., *FGrHist* 566 F 8; Phot., s.v. Καλλικύριοι; Suidae Lexicon, s.v. Καλλικύριοι; Zenob., *prov.*, 4.54) ο Κιλλικύριοι (Phot., s.v. Κλαρῖοῖται, s.v. Κιλλικύριοι; Hsch., s.v. Κιλλικύριοι; cfr. Eust., *Ad Il.*, 2, 584 che ricorda per Creta i Κιλλικύριοι). La forma e l'etimologia del termine rimangono sostanzialmente incerte. Cfr. T.J. Dunbabin, *The Western Greeks*, Oxford 1948, p. 111 nt. n. 1; J. Oehler, s.v. *Κυλλύριοι*, in *PW RE* XI.2 (1922), c. 2460.

(98) Il governo dei *Gamoroï*, che soli godevano della cittadinanza con pieni diritti e potevano accedere alle cariche statali, è attestato dal *Marmor Parium* (*FGrHist* 239 A 36: ...ἄρχο[γτος] Ἀθήνησιν μὲν Κριτίου τοῦ προτέρου, ἐν Συρακούσαις δὲ τῶν γαμῶρων κατεχόντων τὴν ἀρχήν) già sotto l'arcontato di Crizia, alla fine del VII secolo a.C. Una struttura oligarchica su basi genetiche e 'dinastiche', originariamente molto ristretta o presto divenuta tale, si deve essere evoluta attraverso le *staseis* del VII secolo a.C., trovando un equilibrio nel regime dei *Gamoroï* per E. Lepore, *Classi e ordini in Magna Grecia*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique*, (Caen 25-26 avril 1969), Paris 1970, pp. 48-53, spec. 51. In pratica l'originario corpo aristocratico oligarchico, costituito dai discendenti dei primi coloni corinzi, lacerato da contrasti interni dovuti a squilibri connessi forse a privilegi di *ghene* (Plu., *Praec. reip. ger.*, 825 C-D; Arist., *Pol.*, 5, 1303b 3,1), si assesta con il governo dei *Gamoroï*.

ria (99), e costituire un governo democratico. I *Killyrioï* rappresentano una categoria di persone ridotte in schiavitù e legate alla terra, discendenti dagli antichi abitanti della *chora* siracusana ed equiparati già nelle fonti ai Penesti tessalici, agli Iloti spartani, ai *Klarotai* cretesi ed ai *Mariandynoï* di Eraclea Pontica (100), ma che stranamente scompaiono nella tradizione letteraria sulle vicende di Siracusa tanto da non essere enumerati fra i fruitori delle ridivisioni della *chora* siracusana compiute poi nel corso del IV secolo a.C. Dai racconti evenemenziali sulle vicende interne a Siracusa si ricava che i *Gamoroï*, dopo essere stati allontanati dalla città a seguito della suddetta sollevazione che vide coalizzate le forze del *demos* (101) con quelle dello strato servile dei *Killyrioï* (102) a cui si unirono forse anche i Siculi ancora indipendenti (103), trovarono asilo a Casmene, da dove intorno agli anni 485/4 a.C.

(99) Diodoro (10.28.2) conserva il ricordo dell'intento del tiranno Ippocrate, accampato a Siracusa, nei pressi del tempio di Zeus, nel 491 a.C., di voler mettere in cattiva luce, πρὸς τὰ πλήθη, la classe dirigente della città (i *Gamoroï*) come quella che reggeva lo stato οὐ δημοτικῶς οὐδ' ἴσως. Per la data del 491 a.C. vd. Dion. Hal., 6.62.1: ...ὡς ἐν πολλαῖς ἄλλαις καὶ τὰ τελευταῖα ἐν Συρακούσαις οἱ γεωμόροι πρὸς τῶν πελατῶν ἐξηλάθησαν.

(100) Arist., fr. 586 Rose; Phot., s.v. Καλλικύριοι; s.v. Κλαρῖοῖται; Suidae Lexicon, s.v. Καλλικύριοι; cfr. Eust., *Ad Il.*, 2, 584. Nel mondo greco, in epoca arcaica e classica, la mancanza di libertà assumeva due forme ben distinte: 'contadini non liberi' e 'schiavi comprati'. Nella prima forma rientravano i *Killyrioï*, insieme a Iloti o Penesti. Questi, risiedendo con le proprie famiglie nei loro poderi, erano tenuti a versare principalmente dei tributi e a prestare servizi di varia natura, ma a differenza degli 'schiavi comprati' erano presenti solo in determinati territori, come rileva lo studio di D. Lotze, *Μεταξὺ ἐλευθέρων καὶ δοῦλων. Studien zur Rechtsstellung unfreier Landbevölkerungen in Griechenland bis zum 4. Jahrhundert v. Chr.*, Berlin 1959, spec. sulla realtà dei *Killyrioï* a Siracusa vd. pp. 56, 58-59. Contadini non liberi esistevano, pertanto, in tutto il territorio dello stato dei Lacedemoni, così a Creta, in Tessaglia, nonché in alcune colonie fondate a partire dall'VIII e VII secolo a.C. dalle città doriche di Megara e Corinto, ed è provato che in questo caso rappresentassero la popolazione indigena sottomessa dai colonizzatori. Si trattava dunque di 'peoples of 'unfree' condition, in a kind of 'Kollektivsklaverei' to their conquerors' come sintetizza G.E. M. de Ste. Croix, *The Class Struggle in the Ancient Greek World from the Archaic Age to the Arab Conquests*, London 1981, p. 139. A tal proposito per F. Gschnitzer, *Abitanti senza diritto di cittadinanza: Non liberi e stranieri*, in *I Greci. 2. Una storia greca. II. Definizione*, S. Settis (a cura di), Torino 1997, pp. 405-6, è ipotizzabile un collegamento fra la più tarda immigrazione e conquista e i contadini non liberi; e questo potrebbe confermare che, anche dove non sia attestato direttamente, la loro condizione debba essere ricondotta al processo di sottomissione della popolazione autoctona da parte di conquistatori stranieri.

(101) Se seguiamo il riferimento aristotelico (*Pol.*, 5, 1302b) alla situazione politica di Siracusa, prima della tirannide di Gelone, sembrerebbe che a guida del *demos*, dove confluirono le istanze di tutti coloro che a vario titolo e con diverse aspirazioni (piccoli proprietari terrieri, manovali, commercianti, artigiani, pescatori) contrastarono i *Gamoroï*, vi fossero addirittura alcuni esponenti dell'ordine aristocratico esclusi da certi privilegi del potere. Su questa interpretazione vd. G. Maddoli, *Il VI e V secolo a.C.*, in *La Sicilia antica. II.1 La Sicilia greca dal VI secolo alle guerre puniche*, E. Gabba - G. Vallet (a cura di), Napoli 1980, p. 22, cfr. 33-34, 40-41.

(102) Phot., s.v. Κιλλικύριοι: ἐν Συρακόσαις τινὲς ἐκλήθησαν· οἱ ἅντι τῶν Γεωμόρων μέρος καταλαβόντες τοῦ πολιτεύματος, οἷον Εἰλωτες καὶ Πενέσται τινές.

(103) T.J. Dunbabin, *The Western Greeks*, Oxford 1948, pp. 111-112, individua nei Siculi le genti indigene sottomesse che costituivano la categoria dei *Killyrioï*, cfr. 57-59, 400-401, 414-415.

fecero ritorno in patria per intervento di Gelone. Questi, infatti, con grande abilità politica seppe approfittare delle difficoltà che stava attraversando il debole governo democratico, lacerato da contrasti interni⁽¹⁰⁴⁾ che potevano preludere a un ritorno dei *Gamoroï* avversi all'espansione di Gela. E così da un lato prevenne l'iniziativa dei *Gamoroï* stessi, assumendola come propria e catturando il consenso dell'aristocrazia, mentre dall'altro si offrì in garanzia al *demos* contro l'ipotesi di una restaurazione del precedente governo. Narra Erodoto⁽¹⁰⁵⁾ che Gelone facendo rientrare i *Gamoroï* da Casmene a Siracusa ottenne dal popolo siracusano la consegna della città ed il riconoscimento della propria funzione di intermediario attraverso una magistratura straordinaria⁽¹⁰⁶⁾. Dopo questo episodio né Erodoto né altre fonti storiche fanno menzione dei *Killyrioï*, in conseguenza di ciò è ragionevole supporre che nell'eterogenea e composita realtà del *demos*, che poi ha continuato fortemente a condizionare le lotte politiche, nel corso del IV secolo a.C., pretendendo un'equa distribuzione della ricchezza fondiaria, siano confluite le istanze di questo gruppo sociale ovvero volontà di liberarsi dall'asservimento, ottenendo la cittadinanza e con essa un'equiparazione giuridica agli altri cittadini e richiesta di disponibilità di terre da coltivare. A tal proposito è verosimile supporre che Gelone al suo arrivo a Siracusa abbia concesso al *demos* di mantenere le conquiste realizzate al momento della cacciata dei *Gamoroï*, in termini di riconoscimento della libertà ai *Killyrioï* e di estensione del diritto di cittadinanza attiva a tutti i cittadini, e che tale scelta politica abbia portato all'abbandono nelle fonti della distinzione fra *demos* e *Killyrioï*. Inoltre con una serie di provvedimenti Gelone iniziò una politica di tipo sinecistico, trapiantando gradualmente in Siracusa e immettendo nella cittadinanza strati abbienti provenienti da varie città della Sicilia, le cui terre furono anch'esse incorporate nello stato siracusano. Nella colonia affluirono, quindi, migliaia di nuovi cittadini, e Gelone non esitò a concedere la *politeia* anche a un numero assai elevato di mercenari, più di diecimila secondo Diodoro⁽¹⁰⁷⁾. Dalle annessioni dei territori di Megara, Eubea, Camarina e di una parte del territorio di Gela, Gelone avrebbe tratto profitto sia per migliorare le condizioni economiche del *demos*, lottizzando proprietà piccole ma redditizie, senza privare la nobiltà dei suoi beni, che

(104) Arist., *Pol.*, 5, 1302b.

(105) Hdt., 7.155-157.

(106) Sulla natura della carica ricoperta da Gelone la discussione rimane aperta fra varie proposte: esimnete, stratega autocrate e *basileus*. Vd. S.N. Consolo Langher, *Le istituzioni di Siracusa in età arcaica e classica. Il problema del Consiglio dei 600**, in ead., *Siracusa e la Sicilia greca tra età arcaica ed alto ellenismo*, Messina 1996, pp. 287-288 e nt. n. 95, vd. anche nel testo nt. n. 96.

(107) Diod., 11.72.3. Sulla politica geloniana di concessione della cittadinanza a genti trapiantate e sulla necessità strategica di allargare la *chora* siracusana attraverso un vero e proprio 'sinecismo' verso Megara, Eubea, Camarina e Gela vd. R. Vattuone, 'Metoikesis'. *Trapianti di popolazioni nella Sicilia greca fra VI e IV sec. a.C.*, in *Emigrazione e immigrazione nel mondo antico*, M. Sordi (a cura di), CISA 20, Milano 1994, pp. 81-113, spec. 101, 105-108.

per insediare un numero consistente di mercenari. Tali scelte politiche ebbero chiare ripercussioni sulla struttura dell'esercito siracusano, che vide così aumentare il numero degli opliti, costituito non solo da elementi del *demos* ed *ex-Killyrioï* ma anche da mercenari, e potenziare la cavalleria, formata dalla nobiltà siracusana ora rafforzata con membri delle élites di altre città siceliote⁽¹⁰⁸⁾.

Il miglioramento delle condizioni economiche del *demos*, garantito soprattutto dalla disponibilità di terre, fu, quindi, uno dei motivi ricorrenti, che animarono e condizionarono i contrasti e le lotte politiche all'interno dei gruppi sociali siracusani, che dovevano sempre più tener conto di realtà nuove in conseguenza dei sinecismi e dell'immissione di nuovi cittadini di varia estrazione sociale, tra cui, peso non indifferente, avrà giocato la forza dei mercenari, numericamente consistente e quindi potenzialmente pericolosa per l'equilibrio raggiunto da ogni tipo di ordinamento. Questi progressivi cambiamenti nella società siracusana finirono così col portare nel IV secolo a.C. a temporanee soluzioni per arginare gli effetti di una sperequazione economica con l'emanazione di provvedimenti, per iniziativa di tiranni, in favore di cittadini indebitati.

2. APPENDICE SU 'ATIMIA' E 'NOTA CENSORIA'

Un altro motivo di interessante similarità fra mondo romano e mondo greco risiede nel campo delle obbligazioni e nella legislazione che regolava i rapporti giuridici fra debitore e creditore, in termini di estinzione, inadempimento e coercibilità. Nel mondo greco la possibilità per il creditore, in caso di insolvenza del debitore, di venderlo all'estero o di farlo lavorare come proprio schiavo⁽¹⁰⁹⁾ venne contemplata dal diritto ateniese fino alle riforme soloniane⁽¹¹⁰⁾, agli inizi del VI secolo

(108) S.N. Consolo Langher, *Le istituzioni di Siracusa in età arcaica e classica. Il problema del Consiglio dei 600**, in ead., *Siracusa e la Sicilia greca tra età arcaica ed alto ellenismo*, Messina 1996, p. 288, vd. anche nel testo nt. n. 96.

(109) Plu., *Sol.*, 13.2:οἱ μὲν αὐτοῦ δουλεύοντες, οἱ δ' ἐπὶ τὴν ξένην πηρασκόμενοι. Cfr. *Tituli Gortynii in Inscriptiones Creticae*, M. Guarducci (a cura di), Roma 1950, IV, 72, Col I, 55; Col. II, 1-2, 128, 142, 152-153.

(110) Sulla σεισάχθεια o 'sgravio dei pesi' vd. Sol., fr. 30.3-17 (36W); Arist., *Arh.*, 6.1; Plu., *Sol.*, 15.2-16. Cfr. P. J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia*, Oxford 1981, pp. 90 ss.; mentre A. Biscardi - E. Cantarella, *Profilo di diritto greco antico*, Milano 1974, p. 182 analizzano le implicazioni giuridiche ed economiche della riforma, interpretando le *χρεῶν ἀποκοπαί* come provvedimenti pubblici atti ad estinguere ogni tipo di debito; sulla riforma soloniana vd. anche E. Will, *La Grèce Archaïque*, in *Second International Conference of Economic History, Aix-en-Provence 1962*, I, *Trade and Politics in the Ancient World*, Paris 1965, pp. 41-96, spec. 63 ss.; M.M. Austin - P. Vidal-Naquet, *Economic and Social History of Ancient Greece An Introduction*, London 1977, pp. 58 ss. Per un confronto con la realtà economica di Roma vd. *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, K.A. Raafaub (ed.), Berkeley 1986, pp. 198-243. Per ulteriore bibliografia vd. K.A. Raafaub, *Solone, la nuova Atene e l'emergere della*

a.C., e fuori di Atene anche in epoca più avanzata⁽¹¹¹⁾. L'abolizione dell'esecuzione personale sul debitore⁽¹¹²⁾ ebbe come effetto quello di aumentare di importanza altri rapporti giuridici tra debitore e creditore quale la garanzia reale e la garanzia personale⁽¹¹³⁾. Con la prima il debitore dava al creditore un bene di sua proprietà a garanzia dell'adempimento del suo debito. In caso di mancato adempimento, il creditore aveva il diritto di soddisfarsi sul bene dato in garanzia, giungendo spesso ad un trasferimento di proprietà del bene. Come, infatti, sosteneva Aristotele⁽¹¹⁴⁾, essere proprietario di un bene significava poterlo usare e all'occorrenza poterlo trasferire ad altri. La garanzia personale implicava, invece, che una terza persona, ἔγγυητής, garantisse, allo scadere del rapporto obbligatorio, l'assolvimento del debito, impegnandosi a pagare essa stessa la cifra dovuta nel caso che il debitore non potesse onorare il suo debito⁽¹¹⁵⁾.

A margine di questi cambiamenti legislativi non venne abolita la prigione nel carcere pubblico per debitori insolventi, specie per debitori pubblici, e neppure l'*atimia*⁽¹¹⁶⁾. I debitori dello Stato, secondo il diritto attico, finché non avessero pagato, venivano colpiti da *atimia totale relativa*, che comportava la perdita di alcuni

politica, in *I Greci. 2. Una storia greca. I. Formazione*, S. Settis (a cura di), Torino 1996, pp. 1053 ss.; sulla profonda relazione fra indebitamento, schiavitù per debiti e origine e sviluppo di un'economia monetaria in Grecia vd. D. Musti, *Storia Greca. Linee di sviluppo dall'età micenea all'età romana*, Roma-Bari 2000⁹, pp. 223-230, 255-266.

⁽¹¹¹⁾ Diod., I.79.

⁽¹¹²⁾ Arist., *Ath.*, 6.1: ...κωλύσας δανείζειν ἐπὶ τοῖς σώμασιν...; Plu., *Sol.*, 15.3: ...πρὸς δὲ τὸ λοιπὸν ἐπὶ τοῖς σώμασιν μηδένα δανείζειν.

⁽¹¹³⁾ A. Maffi, *Forme della proprietà*, in *I Greci. 2. Una storia greca. II. Definizione*, S. Settis (a cura di), Torino 1997, pp. 360 ss.; A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Varese 1982, pp. 133 ss.

⁽¹¹⁴⁾ Arist., *Pol.*, 1257a. Sulle implicazioni economiche dell'opera di Aristotele vd. K. Polanyi, *Aristotele scopre l'economia*, in K. Polanyi, C.M. Arensberg, H.W. Pearson, *Traffici e Mercati negli antichi imperi. Le economie nella storia e nella teoria*, Torino 1978, pp. 75-113 (*Trade and Market in the Early Empires. Economies in History and Theory*, Glencoe 1957); A. Maffi, *'Synallagma' e obbligazioni in Aristotele: Spunti critici*, in *Atti del II Seminario Romanistico Gardesano*, Milano 1980, pp. 11-35. Sull'accezione di obbligazione nel diritto greco vd. P. Huvelin, s.v. *Obligatio (Grèce)*, in Ch. Daremberg - E. Saglio, *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, Paris 1906, VII, pp. 133-140, con un ampio apparato bibliografico da integrarsi con E. Cantarella, s.v. *Obbligazione (Diritto greco)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 11 (1965), pp. 546-554.

⁽¹¹⁵⁾ Sulle funzioni di ἔγγυητής nel diritto greco vd. E. Cantarella, *La fideiussione reciproca*, Milano 1965, pp. 47 ss.

⁽¹¹⁶⁾ Cfr. distinzione netta fra *Schuldnechtschaft* e *Schuldhaft* in E. Weiss, *Griechisches Privatrecht*, Leipzig 1923, I, pp. 451 ss., 495 ss. e id., s.v. *Exekution*, in *PW RE Suppl.* VI (1935), cc. 56-59; per alcuni esempi di debitori pubblici e le differenziazioni all'interno della categoria debitore vd. V. Hunter, *Policing Public Debtors in Classical Athens*, «Phoenix» 54.1-2 (2000), pp. 21-38; mentre sulle interpretazioni e la validità dell'imprigionamento per debiti vd. D. Allen, *Imprisonment in Classical Athens*, «CQ» 47.1 (1997), pp. 121-135, spec. 126 ss. Cfr. anche A. Maffi, *Emprisonnement pour dettes dans le monde grec*, in *Carcer. Prison et privation de liberté dans l'antiquité classique*, C. Bertrand Dagenbach - A. Chauvot - M. Matter - J.-M. Salamito (edd.), Collections de l'Université Marc Bloch - Strasbourg, Paris 1999, pp. 7-18.

diritti pubblici. L'*atimos*, in questo caso, restava *polites* e come tale poteva anche partecipare all'Ecclesia: ma avendo perso il diritto di parlare in pubblico, aveva solamente la facoltà di votare sulle proposte altrui, senza poter presentare le proprie. L'*atimia totale assoluta*, detta anche proscrittiva, colpiva, invece, una serie di categorie di cittadini, che comprendeva anche coloro che esercitavano la magistratura, pur essendo debitori dello stato. Questo comportava per l'*atimos* la perdita della capacità giuridica, ma solo in ambito di diritto pubblico, con la conseguente confisca dei beni ed il divieto di risiedere nel territorio della città, pena la morte se fosse stato sorpreso all'interno dei confini. Inoltre proprio l'*atimia*, che colpiva chi non pagava i debiti verso lo stato o altri debiti equiparati a questi, diventava ereditaria e trasmissibile agli eredi, nel caso che l'*atimos* non avesse assolto il debito prima di morire⁽¹¹⁷⁾.

Da ciò si deduce che la liberazione di detenuti, l'immunità della persona e la riabilitazione civile, cioè l'abolizione dell'*atimia*, divennero forme diffuse di intervento statale dal IV secolo a.C. in poi. In alcuni casi, nella realtà greca, questo intervento era motivato da una situazione di emergenza bellica, dal bisogno di ὁμόνοια in un momento di crisi e forse anche da considerazioni militari pratiche. Basti pensare ai suggerimenti forniti da Enea Tattico⁽¹¹⁸⁾ per ottenere la concordia fra i cittadini, e che prevedevano appunto l'attuazione di una serie di misure soprattutto a vantaggio dei debitori insolventi. Enea consigliava dapprima la riduzione o la cancellazione totale degli interessi sui debiti contratti, e, in situazioni particolarmente gravi, l'abolizione di una parte dei debiti o di tutti, se necessario.

Nel mondo romano, nell'ambito del diritto, non si trova un istituto giuridico parallelo all'*atimia* greca; ma può essere che l'applicazione da parte dei censori della *nota censoria* rappresenti in termini edulcorati qualcosa di analogo all'*atimia*. Sappiamo infatti che, in occasione del censimento, era nella facoltà dei censori giudicare il comportamento privato e pubblico, civile e morale di tutti i cittadini romani negli anni intercorsi, di solito cinque, dal precedente *lustrum*. Ogni cittadino era chiamato nel Campo Marzio⁽¹¹⁹⁾ ed andava incontro a gravi penalità, qualora non si fosse mostrato disponibile a essere censito (*incensus*)⁽¹²⁰⁾, come la ricostruzione del testo della *lex Osca Tabulae Bantinae* sembra rilevare⁽¹²¹⁾.

⁽¹¹⁷⁾ A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Varese 1982, pp. 84-86; A.R.W. Harrison, *The Law of Athens. II. Procedure*, Oxford 1971, pp. 169-176. Sulle varie forme di *atimia* vd. anche U.E. Paoli, *Studi di diritto attico*, Firenze 1930, pp. 304-339, che analizza questo aspetto soprattutto attraverso l'orazione *sui Misteri* di Andocide (73 ss.).

⁽¹¹⁸⁾ Aen. Tact., 14.1. Vd. nel testo nt. n. 90.

⁽¹¹⁹⁾ Liv., 4.22; Varro, *rust.*, 3.2.4; Varro, *ling.*, 6.86-87.

⁽¹²⁰⁾ Per una raccolta di fonti sulla figura dell'*incensus* vd. E. Volterra, *Sull'incensus in diritto romano*, «Rend. Lincei Cl. sc. mor.» ser. 8 11 (1956), pp. 298-312 (rist. in id., *Scritti giuridici, II. Famiglia e successioni*, Napoli 1991, pp. 433-447).

⁽¹²¹⁾ Era imposta la vendita delle proprietà vd. *Lex Osca Tabulae Bantinae* ll. 18-23. Per testo e recente bibliografia vd. *Roman Statutes*, M.H. Crawford (ed.), «BICS» Suppl. 64 (1996), I, pp. 271-292.

La procedura implicava la dichiarazione dello status patrimoniale oltre che il nome completo con indicazioni sulla parentela, l'età, l'eventuale dipendenza da un *patronus*, l'attuale occupazione e il domicilio⁽¹²²⁾. In caso di condotta inadeguata i censori annotavano la loro valutazione negativa, la *nota censoria* appunto⁽¹²³⁾, accanto al nome del *civis*. Chi fosse stato colpito da tale annotazione oltre che essere tacciato di *ignominia* diventava oggetto di forzate regressioni nella collocazione delle singole unità votanti, come un trasferimento dalle tribù rustiche a quelle urbane. In casi estremi la *nota censoria* era produttiva addirittura della esclusione dalle cinque classi di censo, con la conseguente iscrizione nella lista degli *aerarii*, cioè di quei cittadini che erano stati privati del diritto di voto, lo *ius suffragii*, e del diritto elettorale passivo, lo *ius honorum*, ma nonostante ciò tenuti al versamento di imposte speciali⁽¹²⁴⁾.

Sappiamo da Strabone, da alcuni scolii a un'epistola di Orazio e da Aulo Gellio⁽¹²⁵⁾ che nelle liste ufficiali dei *cives sine suffragio*, note anche come *tabulae Caeritum*, per il fatto che in esse gli abitanti della città di Cere erano elencati per primi, comparivano anche gli *aerarii*, cioè quei cittadini romani che i censori espulsero dalle tribù di appartenenza, *tribu movere*⁽¹²⁶⁾. In base alle fonti letterarie che riportano l'applicazione della *nota censoria* è sicuro che tale modalità era conosciuta ancora in età augustea. Dall'altra parte è certo anche che le *tabulae Caeritum*, come documento che attestava la concessione della *civitas sine suffragio*, doveva risalire a una data intermedia⁽¹²⁷⁾ tra il 353 a.C.⁽¹²⁸⁾, anno in cui i Ceriti furono costretti a sottomet-

(122) *Tabula Heracleensis (lex Iulia Municipalis)* ll. 145-147 (ILS 6085): *censum / agunto, eorumque nomina praenomina, patres aut patronos, tribus, cognomina, et quot annos / quisque eorum habet, et rationem pecuniae ex formula census...* Per testo, traduzione e recente bibliografia su *Tabula Heracleensis* vd. *Roman Statutes*, M.H. Crawford (ed.), «BICS» Suppl. 64 (1996), I, pp. 355-391; cfr. P.A. Brunt, *Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14*, Oxford 1971, pp. 519-523.

(123) Sulle implicazioni negative della *nota censoria* vd. G. Pieri, *L'Histoire du cens jusqu'à la fin de la république romaine*, Paris 1968, pp. 101-122.

(124) Per E. De Ruggiero, s.v. *Aerarius* in id., *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, Roma 1894, I, pp. 311-312, si trattava di un 'tributo non *ex censu*, ma in *capita* o *capitis*, cioè relativo a tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare, di misura discrezionale del magistrato, stabile e non restituibile dallo Stato'. Cfr. E. Guillaume, s.v. *Aerarii*, in Ch. Daremberg - E. Saglio, *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, Paris 1877, I, p. 109; M. Humbert, *L'incorporation de Caere dans la civitas Romana*, «MEFRA» 84.1 (1972), pp. 231-268.

(125) Strabo, 5.2.3; Ps. Acro, (ad Hor., *epist.*, I.6.62) 235 Keller, II; cfr. anche Porph., (ad Hor., *epist.*, I.6.62) 325 Holder, I; Gell., 16.13.7: *Hinc 'tabulae Caerites' appellatae versa vice, in quas censores referri iuebant quos notae causa suffragiis privabant*.

(126) F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, Napoli 1972², I, pp. 331-332. Vd. J. Suolahti, *The Roman Censors. A Study on Social Structure*, Helsinki 1963, pp. 43-44; F. Cassola - L. Labruna, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*, Napoli 1991, p. 125, 227.

(127) T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, Leipzig 1887, III.1, p. 572 nt. n. 3; G. De Sanctis, *Storia dei Romani. II. La conquista del primato in Italia*, Firenze 1960², pp. 243-244; M. Sordi, *I rapporti romano-ceriti e l'origine della civitas sine suffragio*, Roma 1960, pp. 36 ss.; A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy*, London 1965, I, pp. 410-424; P.A. Brunt, *Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14*, Oxford 1971, pp. 515-518; A.N. Sherwin-

tersi ai Romani, e il 338 a.C., quando la *civitas* venne concessa anche agli abitanti di Fundi, Formia e ai Campani⁽¹²⁹⁾. Il fatto che gli *aerarii* siano associati in questo documento ai Ceriti, perché entrambi cittadini *sine suffragio*, non implica che le *tabulae* fin dall'inizio includessero questa categoria di cittadini⁽¹³⁰⁾, il cui inserimento è sicuramente successivo. Lo spostamento di un cittadino da una tribù all'altra può essere stato uno dei compiti svolti dai censori fin dal momento della loro creazione nel 443 a.C., così pure la creazione della particolare categoria degli *aerarii*.

L'unico dato sicuro è che l'indicazione dello spostamento da una tribù rustica di appartenenza a una urbana è successiva alla creazione delle quattro tribù urbane ed avvenne per opera di Fabio Rulliano nel 304 a.C., come reazione alla politica liberale di Appio Claudio⁽¹³¹⁾. Nel caso che la *nota censoria* fosse stata applicata a un senatore, questi veniva immediatamente espulso dal Senato, così come un membro dell'ordine equestre veniva privato del suo status e del suo cavallo. L'allontanamento dalle proprie funzioni politiche, nel caso di senatori e cavalieri, l'inserimento in tribù di minor prestigio, la progressiva retrocessione a classi di censo inferiori fino a una completa esclusione dalle medesime, l'iscrizione in una categoria a sè stante di cittadini, gli *aerarii*, privi del diritto di voto, rappresentano momenti di una procedura altamente penalizzante indirizzata a chi per la propria condotta fosse stato giudicato indegno di partecipare alla vita politica cittadina. In questi termini è chiaro il parallelismo fra *ignominia* latina e *atimia* greca. La *minuta existimatio* non può che portare ad un ridimensionamento drastico del ruolo politico ricoperto. L'*aerarius*, infatti, in quanto escluso da ogni tribù e classe di censo, non prestava il servizio militare nelle legioni e non votava nei comizi, così pure gli era negata, come l'*atimos*, la possibilità di essere eletto a ricoprire qualsiasi magistratura.

White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973², pp. 53-58; M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Paris 1978, pp. 410 ss.; T.J. Cornell, *The Recovery of Rome, in The Cambridge Ancient History*², VII.2. *The Rise of Rome to 220 B.C.*, Cambridge 1989, pp. 313 ss.

(128) Liv., 7.20.8.

(129) Liv., 8.14.10.

(130) L'identificazione dei Ceriti con gli *aerarii*, come ha dimostrato P. Fraccaro, 'Tribules' ed 'Aerarii', una ricerca di diritto pubblico romano, in id., *Opuscula II, Studi sull'età della rivoluzione romana, Scritti di diritto pubblico, Militaria*, Pavia 1957, pp. 163 ss., è conseguenza di un'erronea interpretazione di T. Mommsen (*Römisches Staatsrecht*, Leipzig 1887, II.1, p. 392 nt. n. 2) di uno scolio a Cicerone (Ps. Ascon. (ad Cic., *div. in Caec.*, 8) 189 St.).

(131) Liv., 9.46.14. Cfr. L. Ross Taylor, *The Voting Districts of the Roman Republic*, Roma 1960, pp. 10 ss. Sul valore politico che lo spostamento di tribù ebbe sul funzionamento dei *comitia tributa* all'epoca di Appio Claudio vd. M.C. Nicolet, *Appius Claudius et le double Forum de Capoue*, «Latomus» 20 (1961), pp. 683-720.

SCHIAVITÙ PER DEBITI
ED ESERCITO NEI PRIMI SECOLI DELLA REPUBBLICA

1. OPPOSIZIONE AL *DILECTUS* NEL V E IV SECOLO A.C.

Di tutte le *cruces magna*e che hanno caratterizzato attraverso i secoli l'interpretazione del diritto romano, una delle più grandi se non la *maxima*, come a ragione l'ha definita Noailles, è quella che riguarda il *nexum*⁽¹⁾. La bibliografia sul tema è considerevolmente ampia, se si considera che fin dalla metà dell'Ottocento grande fu l'interesse che il *nexum* suscitò nella storiografia moderna, soprattutto tedesca, a partire dai contributi di Scheurl, Bachofen e Huschke⁽²⁾. Ma l'oscura e complessa natura dell'arcaico negozio giuridico ha continuato a catalizzare l'attenzione degli studiosi anche nel Novecento⁽³⁾.

La principale difficoltà, che caratterizza un'analisi sulla schiavitù per debiti, è legata soprattutto alla natura delle fonti letterarie, ed appare duplice, in parte per il fatto che il *nexum*, comparso nella fase più antica del diritto romano, doveva essere una realtà giuridica complessa, ed in parte perché non fu ben capito dalle stesse fonti, limitate di numero e soprattutto tarde, che ce ne parlano⁽⁴⁾. A quest'ultimo aspetto si può trovare una parziale giustificazione nel fatto che la *lex Poetelia Papiria*⁽⁵⁾, abolendo la schiavitù per debiti nel 326 a.C., rese l'istituzione del *nexum* ob-

(1) P. Noailles, *Nexum*, «RD» ser.4 19 (1940-41), p. 205.

(2) C.G.A. von Scheurl, *Vom Nexum. Ein Beitrag zur Geschichte des Römischen Rechts*, Erlangen 1839; J.J. Bachofen, *Das Nexum, Die Nexi und Die Lex Petilia. Eine rechtshistorische Abhandlung*, Basel 1843; P. E. Huschke, *Über das Recht des nexum und das alte Römische Schuldrecht. Eine rechtshistorische Untersuchung*, Leipzig 1846.

(3) L. Mitteis, *Über das 'Nexum'*, «ZSS» 22 (1901), pp. 96-125; per un resoconto critico degli studi precedenti vd. F. De Zulueta, *The Recent Controversy about 'Nexum'*, «Law Quarterly Review» 29 (1913), pp. 137-153; U. von Lübtow, *Das altrömische 'nexum' als Geiselschaft*, «ZSS» 56 (1936), pp. 239-255 e id., *Zum Nexumproblem*, «ZSS» 67 (1950), pp. 112-161; J. Imbert, *'Fides' et 'nexum'*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz*, Napoli 1953, I, pp. 339-363; M.I. Finley, *La servitù pour dettes*, «RHDfE» 43 (1965), pp. 159-184 (*La servitù per debiti e il problema della schiavitù* in id., *Economia e società nel mondo antico*, Roma-Bari 1984, pp. 199-221, 280-283, vd. nt. n. 61 del CAPITOLO I *Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.*); O. Behrends, *Das 'nexum' im Manzipationsrecht oder die Ungeschichtlichkeit des Libraldarlehens*, «RIDA» 21 (1974), pp. 137-184.

(4) Sulle accezioni che il termine *nexum* implicava vd. in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura* Appendice su *Nexum*, a cui si rimanda per la consultazione delle fonti citate in questo capitolo.

(5) Per G. MacCormack, *The 'Lex Poetelia'*, «Labeo» 19 (1973), pp. 306-317, inizialmente la *lex* proi-

soleta molto prima che si procedesse alla stesura dei testi diventati oggi le nostre principali fonti informative⁽⁶⁾. Ne è esplicito esempio il passo di Varrone del *De lingua latina*, dove sono riportate le interpretazioni che sul *nexum* elaborarono, nel II secolo a.C., due degli ideatori dello *ius civile*, e cioè Manio Manilio e Quinto Muzio Scevola⁽⁷⁾.

Il termine *nexum* compare per la prima volta nel testo delle XII Tavole⁽⁸⁾. Si tratta di due passi distinti: uno estremamente lacunoso e di problematica ricostruzione, mentre l'altro presenta il vocabolo *nexum* in relazione a *mancipium*, e non è chiara la linea di demarcazione che li separa. L'ausilio di altre fonti letterarie, come il già citato passo di Varrone, non facilita la comprensione di questo collegamento⁽⁹⁾. Infatti secondo il lavoro interpretativo del giurista Manilio l'espressione *nexum* finiva per essere una categoria generale che comprendeva tutti gli atti *per aes et libram*, fra cui *mancipium*.

Fin dall'epoca delle XII Tavole⁽¹⁰⁾, quindi, *nexum* e *mancipium*⁽¹¹⁾ erano relazionati fra loro⁽¹²⁾ in quanto *gesta per aes et libram*, ma costituivano due distinti

biva di tenere in schiavitù persone su cui si era acquisito un potere di controllo, come *nexi*, *iudicati* o *addicti*, *fures manifesti* e *filiifamilias* venduti nossalmente, e poi, in un secondo momento, il provvedimento, interpretato in maniera restrittiva, venne relazionata ai soli *nexi*. Per bibliografia su *lex Poetelia Papiria* vd. in questo capitolo il paragrafo III.6 Editto del 216 a.C., mentre per una raccolta di fonti vd. tabella (326 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

(6) A. Watson, *Rome of the Twelve Tables: Persons and Property*, Princeton 1975, pp. 111-124.

(7) Varro, *ling.*, 7.105: In Colace: *Nexum...*

<Nexum> Manilius scribit omne quod per libram et aes geritur, in quo sint mancipia; Mucius, quae per aes et libram fiant ut obligentur, praeter quom mancipio detur. Hoc verius esse ipsum verbum ostendit, de quo quaerit<ur>: nam id aes quod obligatur per libram neque suum fit, inde nexum dictum. Liber qui suas operas in servitute pro pecunia quam debebat <nectebat>, dum solveret, nexum vocatur, ut ab aere obaeratus. Hoc C. Poetelio bone Visolo dictatore sublatum ne fieret, et omnes qui Bonam Copiam iuraverunt, ne essent nexi dissoluti.

(8) Tav. I.5: *Nex<i> forti sanatiid...*; Tav. VI.1 : *cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto*. Per una ricostruzione delle fonti del testo decemvirale vd. tabella (451/450 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*, e il mio contributo *'Nexum': Aspetti giuridico-economici in Festo*, «ZAnt» 51 (2001), pp. 13-24.

(9) Varro, *ling.*, 7.105. Per M. Bretone, *Manilio e il 'nexum'*, «Iura» 32 (1981), pp. 143-146, *nexum* e *mancipium* non designavano rispettivamente l'atto *per aes et libram* costitutivo di obbligazione e quello per l'acquisto oneroso di beni. *Contra* S. Tondo, *Il 'nexum' e Manilio*, «Iura» 33 (1982), pp. 116-121. Invece M. Salvatore, *Varrone in tema di 'nexum'*, «AFLB» 31 (1988), pp. 115-133, sosteneva che il *nexum* non fosse né una vendita (*mancipatio*) né un prestito (*mutuum*).

(10) Per E. Peruzzi, *Money in Early Rome*, Firenze 1985, pp. 13-38, la datazione della transazione *per aes et libram* risalirebbe a non prima degli inizi dell'VIII sec. a.C., sulla base di uno studio linguistico che ha portato ad individuare nel grecismo *libra* un sicuro *terminus non ante quem*.

(11) L'espressione *nexum mancipiumque* indicherebbe l'inizio di una reale obbligazione su beni o persone per S. Schlossmann, *Altromisches Schuldrecht und Schuldverfahren*, Leipzig 1904, pp. 43-49. Forse Plauto (*Mil.*, 21-23) rivela un'eco di questa procedura e un'indicazione del fatto che si fa meno chiara la distinzione fra *nexum* e *mancipium*.

(12) Il contratto di *nexum*, nonostante la sua teorica abolizione nel 326 a.C., continuò ad essere pra-

negozi giuridici⁽¹³⁾, pur essendo caratterizzati entrambi da una simile forma gestuale e verbale con l'uso della bilancia⁽¹⁴⁾, la presenza di cinque testimoni e la pronuncia di parole rituali. Con i termini *mancipium* o *mancipatio* si indicava un trasferimento di proprietà, una *imaginaria venditio*⁽¹⁵⁾, con cui si formalizzava 'lo scambio contestuale della cosa contro il prezzo'⁽¹⁶⁾, mentre *nexum* implicava la creazione di una responsabilità e quindi l'obbligazione a sentirsi vincolato, finché il debito contratto non fosse stato pagato⁽¹⁷⁾. In questi termini si poteva ravvisare nell'atto *per aes et libram* una dualità di effetti⁽¹⁸⁾: un effetto reale, cioè il trasferimento della proprietà tramite la *mancipatio*, ed un effetto obbligatorio, cioè la creazione di un contratto di prestito grazie al *nexum*, come è chiaro nelle espressioni latine *nexum inire*⁽¹⁹⁾, *se nexum dare*⁽²⁰⁾, *per nexum obligare*⁽²¹⁾.

Per il diritto romano, il debitore, in quanto soggetto passivo di un rapporto obbligatorio⁽²²⁾, era tenuto ad assolvere il debito, ed al tempo stesso era considerato responsabile in prima persona della sua mancata estinzione⁽²³⁾. Il riconoscimento di

ticato anche nella tarda repubblica accanto al *mancipium*. Vd. al riguardo i passi ciceroniani: Cic., *har. resp.*, 14; *parad.*, 35. Cfr. *Roman Statutes*, M.H. Crawford (ed.), «BICS» Suppl. 64 (1996), II, pp. 655-56.

⁽¹³⁾ Sulla problematica relazione *nexum-mancipium* e la distinta accezione giuridica dei due termini vd. B. Albanese, *Brevi studi di diritto romano. IV. Cum nexum faciet mancipiumque*, «ASGP» 42 (1992), pp. 50-70; E. Schönbauer, *'Mancipium' und 'nexus'*, «Iura» 1 (1950), pp. 300-305; S. Schlossmann, *Nexum. Nachträgliches zum Altrömischen Schuldrecht*, Leipzig 1904, pp. 3-22; K.F. Thormann, *Der doppelte Ursprung der Mancipatio. Ein Beitrag zur Erforschung des frühromischen Rechtes unter Miterücksichtigung des Nexum*, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte 33, München 1943, pp. 175-274.

⁽¹⁴⁾ Cic., *de orat.*, 3.159.

⁽¹⁵⁾ Gaius, *Inst.*, I.113.

⁽¹⁶⁾ Secondo la definizione di M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, p. 432, cfr. 202. Sull'evoluzione della *mancipatio*, detta forse originariamente *mancipium* vd. *Lineamenti di storia del diritto romano*, M. Talamanca (a cura di), Milano 1989, pp. 295-297. E. Peruzzi, *Money in Early Rome*, Firenze 1985, p. 13, spiega il termine *mancipium* come 'the action of laying one's hand on something as a formal method of acquiring ownership thereof'. Su scopi e funzioni della *mancipatio* interpretato come negozio formale di trasferimento per *res mancipi* vd. O. Behrends, *La 'mancipatio' nelle XII Tavole*, «Iura» 33 (1982), pp. 46-103.

⁽¹⁷⁾ Sul *nexum* come origine di obbligazioni vd. Varro, *ling.*, 7.105; Fest., s.v. *Nexum aes* P 162 L; Cic., *Mur.*, 3; Gaius, *Inst.*, 3.173.

⁽¹⁸⁾ P.E. Huschke, *Über das Recht des nexum und das alte Römische Schuldrecht. Eine rechtshistorische Untersuchung*, Leipzig 1846, pp. 36 ss.

⁽¹⁹⁾ Liv., 7.19.5.

⁽²⁰⁾ Liv., 8.28.2; Val. Max., 6.1.9.

⁽²¹⁾ Fest., s.v. *Nexum aes* P 162 L.

⁽²²⁾ M.A. Levi, *Roma antica*, Torino 1963, pp. 284-285, vedeva nel *nexum* un tipo di rapporto obbligatorio. Il debitore riconosceva i propri obblighi, dando la sua stessa persona in pegno come garanzia del debito: attraverso una dichiarazione orale il debitore si impegnavo a lavorare per il creditore sino all'estinzione del debito.

⁽²³⁾ Il concetto di responsabilità inerente alla contrazione di un debito rimanda alla distinzione che corre nel diritto greco tra τὸ χρέος (debito) e ὁ δεσμός (vincolo), come pure alla distinzione formulata, nell'antico diritto germanico, fra dovere (*Schuld*) e responsabilità (*Haftung*), che insieme originavano l'obbli-

questa responsabilità avveniva mediante un atto formale, che implicava, nelle fasi più antiche del diritto, oltre al *nexum* l'arcaico negozio della *sponsio*⁽²⁴⁾, e cioè l'obbligazione verbale del debitore⁽²⁵⁾. Lo scambio di parole rituali avrebbe avuto, infatti, la funzione di legare il debitore al creditore.

Questo concetto di 'legame', 'vincolo' è implicitamente espresso nell'etimologia stessa del sostantivo *nexum*, più raro nella forma *nexus*⁽²⁶⁾, la cui derivazione dal verbo *nectere* comprenderebbe oltre al significato di 'intrecciare', 'legare', anche quello di 'obbligare', in quanto sinonimo di *ligare*⁽²⁷⁾. Se, dunque, il participio sostantivato *nexus* intendeva il debitore che assoggettava se stesso al potere di sequestro di un'altra persona, il termine *solutio*, invece, indicava lo scioglimento o liberazione del *nexus* da quel genere di legame⁽²⁸⁾. Come *nexum* e *mancipium* anche la *solutio* rientrava negli atti *per aes et libram*⁽²⁹⁾, il debitore pronunciava le parole *me... a te solvo liberoque*, secondo quanto ci tramanda il giurista Gaio⁽³⁰⁾, alla presenza di cinque testimoni e di un *libripens*, ed usciva dalla soggezione solo in pieno accordo con la volontà del creditore. Questo atto simbolico doveva compiersi, anche nel caso che il debito fosse stato estinto non dal debitore in persona, ma da un garante al posto suo, nella figura del *vindex*, che ritroviamo attestata anch'essa nel testo delle XII Tavole⁽³¹⁾.

gazione. Sull'argomento vd. U. Brasiello, s.v. *Obbligazione (Diritto romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 11 (1965), pp. 554-570.

⁽²⁴⁾ Gaius, *Inst.*, 3.92-95; Fest., s.v. *Spondere* P 440 L; Pauli Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. *Spondere* P 441 L. Cfr. C.W. Westrup, *Notes sur la sponsio et le nexum dans l'ancien droit romain. Le nouveau fragment des Institutes de Gaius*, Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-Filologiske Meddelelser, Bd. 31. Nr. 2, Kopenhagen 1947, p. 6; sulla *sponsio* vd. V. Arangio-Ruiz, *'Sponsio' e 'stipulatio' nella terminologia romana*, «BIDR» ser.3 4 (1962), pp. 193-222; J. Martinez López, *'Sponsio' y 'nexum' dos instituciones clave en los problemas crediticios de los primeros siglos republicanos*, in *Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltran Martinez*, Zaragoza 1986, pp. 799-808; per ulteriore bibliografia vd. A. Guarino, *Diritto Privato Romano*, Napoli 1997¹¹, p. 852 nt. n. 79,1.

⁽²⁵⁾ F. De Martino, *L'origine delle garanzie personali e il concetto dell'obligatio*, «SDHI» 6 (1940), p. 132.

⁽²⁶⁾ A. Ernout - A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris 1959, s.v. *Nexus* p. 435; R. Düll, s.v. *Nexum*, in PW REXVII.1 (1936), cc. 163-165; P. Huvelin, s.v. *Nexum*, in Ch. Daremberg - E. Saglio, *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, Paris 1906, VII, pp. 77-83. Cfr. E. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, Padova 1965, III.1, s.v. *Nexus* p. 366; s.v. *Necto* pp. 351-352.

⁽²⁷⁾ Fest., s.v. *Nectere* P 160 L; Pauli Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. *Nectere* P 161 L.

⁽²⁸⁾ Fest., s.v. *Nexum* P 160 L. È chiaro il parallelismo fra *solutio per aes et libram* e *nexi liberatio*, e come quest'ultima fungesse da controparte alla *nexi datio*. Cfr. E. Ferenczy, *Die Bevölkerung von minderem Recht Roms zur Zeit der Frührepublik*, «AAntHung» 21 (1973), pp. 153-160.

⁽²⁹⁾ Su questa relazione vd. D. Flach, *Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar*, Darmstadt 1994, p. 117.

⁽³⁰⁾ Gaius, *Inst.*, 3.173-4. Cfr. S. Beltrani, *Traduzione e commento delle Istituzioni di Gaio*, Napoli 1992, pp. 132-133.

⁽³¹⁾ Tav. I.4. Per bibliografia vd. tabella (451/450 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura* e nel testo vd. nt. n. 68 e n. 69.

È indubbio, quindi, l'interesse che da sempre ha suscitato il contratto di *nexum* nella romanistica, ma nonostante la capacità catalizzatrice dell'argomento l'accezione giuridica del debitore-*nexus* rimane tuttora oggetto di discussione e di ulteriori ampliamenti.

In diritto romano un cittadino che fosse impossibilitato ad assolvere il proprio debito poteva ricorrere a una forma di contratto, che legava il debitore al creditore ed obbligava il primo a lavorare presso il secondo fino a quando quest'ultimo avesse reputato il debito estinto. Tale accezione del tutto economica del termine *nexum* è ricostruibile attraverso la testimonianza di Varrone⁽³²⁾. Per l'autore latino il debitore-*nexus* era un uomo libero che volontariamente, finché non restituiva il dovuto, dava in servitù il suo lavoro al posto del versamento di somme di denaro ed è chiaro che fosse il peso insostenibile dei debiti il motivo sociale che costringeva a ricorrere a questo negozio⁽³³⁾.

Non sappiamo i criteri che determinavano la durata di tale forma di lavoro coatto, ma è molto plausibile che fosse soggetta alla discrezionalità del creditore, che poteva decidere di far durare i termini del contratto tutta la vita del debitore e di estendere le condizioni di asservimento anche ai suoi discendenti. Livio si sofferma a descrivere i maltrattamenti, i sorpresi di ogni genere che il debitore subiva: veniva incatenato, operato di lavoro, picchiato, malnutrito, esposto al pericolo di abusi sessuali; ma non vi è alcuna esplicita indicazione sulla durata di tale contratto⁽³⁴⁾. Anche Dionigi di Alicarnasso⁽³⁵⁾, quando parla del lavoro al servizio del creditore, sembra non essersi mai domandato se tale condizione si protraesse fino alla morte del debitore. È probabile che la considerazione dello storico greco 'li usavano come schiavi acquistati'⁽³⁶⁾ si possa interpretare come una parziale risposta al precedente interrogativo. Il problema della durata effettiva del vincolo del *nexum* rimane, comunque, una questione irrisolta; persino Varrone, nella sua analisi interpretativa dell'arcaica istituzione, si limita a indicare in termini generici che la condizione di *nexus* permaneva fino all'assolvimento del debito⁽³⁷⁾. È presumibile che la continua applicazione di alti tassi di interesse sulla cifra dovuta faceva sì che chi avesse contratto il *nexum* non riuscisse mai ad onorare il proprio debito e continuas-

(32) Per il testo vd. nt. n. 7.

(33) Liv., 7.19.5; 8.28.2; Val. Max., 6.1.9.

(34) Liv., 2.23; 8.28.2-6. Su quest'ultimo brano di Livio vd. tabella su *lex Poetelia Papiria* (326 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

(35) Dion. Hal., 5.53.2. Vd. tabella n. 1 (498 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

(36) M.I. Finley, *La servitù per debiti*, «RHDFE» 43 (1965), pp. 159-184 (*La servitù per debiti e il problema della schiavitù* in id., *Economia e società nel mondo antico*, Roma-Bari 1984, pp. 199-221, 280-283) e vd. nt. n. 61 del CAPITOLO I *Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.*

(37) Varro, *ling.*, 7.105, per il testo vd. nt. n. 7. Cfr. E. Lo Cascio, 'Obaerarii' (obaerati): *La nozione della dipendenza in Varrone*, «Index» 11 (1982), p. 271; M. Salvatore, *Varrone in tema di 'nexum'*, «AFLB» 31 (1988), p. 132.

se a lavorare in uno stato di subordinazione, vedendosi allungare il periodo di assoggettamento alla volontà del creditore. Così il *nexum* alla lunga diventò un efficace sistema per soddisfare la richiesta di manodopera di grandi proprietari terrieri, tanto che lo stesso Varrone⁽³⁸⁾, nel definire il lavoratore agricolo libero, che per debiti è costretto a lavorare la terra fuori d'Italia, usa il termine *obaerarius*, analogo a *obaeratus*, participio di un inusitato *obaerare*, con l'accezione di obbligato a servire per debiti, e pertanto equiparabile a *nexus*⁽³⁹⁾. Il contratto di *nexum* finiva per essere, quindi, un pagamento in natura: prestazione di *operae* invece che restituzione di denaro o cessione di beni immobili, ovvero un'esecuzione personale invece che patrimoniale. Quanto questa esecuzione personale, che garantiva in pratica al creditore disponibilità di manodopera dipendente, possa aver ridotto effettivamente la libertà del debitore-*nexus* è oggetto di analisi in questo contributo.

Il contratto di *nexum* dava al creditore il diritto di tenere il debitore-*nexus* presso di sé senza alcuna procedura legale. I termini *iudicati* e *addicti* designavano, invece, tutti quei debitori assegnati al creditore dopo una sentenza sfavorevole che ne avesse dimostrato l'inadempienza⁽⁴⁰⁾. È ovvio che per un debitore lo status di *nexus*, che garantiva almeno in teoria la riacquisizione della libertà una volta saldato il debito, era sicuramente migliore, secondo il diritto romano, dello status di *iudicatus* o di *addictus*⁽⁴¹⁾. La condizione di *iudicatus*, assegnata al debitore dopo un processo giudiziario ufficiale⁽⁴²⁾, cioè la *manus iniectio*⁽⁴³⁾, che faceva seguito all'insolvenza

(38) Varro, *rust.*, I.17.2. Vd. Appendice su *Nexum* in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

(39) In *ThLL* IX.2, s.v. *Obaeratus*, cc. 34-35, il termine *obaeratus* indica chi ha contratto un debito, ma con una valenza negativa, cioè colui che non ha pagato o non ha la possibilità di pagare. Invece R. Düll, s.v. *Obaerati*, in *PW RE* XVII.2 (1937), cc. 1692-1693, sostiene che gli *obaerati* in origine fossero 'gleichbedeutend mit *nexi*', ovvero sinonimi di *nexi* e solo successivamente avrebbero assunto il significato comune di debitori. Sull'uso del vocabolo *obaeratus* con l'accezione di *nexus* vd. Caes., *Gall.*, 1.4.2; Cic., *rep.*, 2.38; Svet., *Iul.*, 46; Tac., *Ann.*, 6.17. Cfr. E. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, Padova 1965, III.1, s.v. *Obaeratus* p. 420; s.v. *Obaerarius* p. 420.

(40) G. MacCormack, 'Nexi', 'Iudicati', and 'Addicti' in *Livy*, «ZRG» 84 (1967), pp. 350-355.

(41) P.A. Brunt, *Social Conflicts in Roman Republic*, London 1971, pp. 50-51, 55-57. *Contra* O. Røbleda, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976, p. 179, che invece considera la capacità giuridica di un *nexus* analoga a quella di un *iudicatus* e di un *addictus*. Vd. A. Steinwenter, s.v. *Iudicatum*, in *PW RE* IX.2 (1916), cc. 2475-2479; G. A. Leist, s.v. *Addictus*, in *PW RE* I.1 (1893), cc. 352-353.

(42) Per uno studio analitico delle fonti letterarie relative all'antico istituto della *manus iniectio*, che affonda le sue radici addirittura in un'epoca precivica vd. G. Nicosia, *La 'manus iniectio': Dal regime originario a quello della 'manus iniectio' pura*, in *Praesidia libertatis. Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di Roma repubblicana*, Atti del Convegno Internazionale di Diritto Romano, Copanello 7-10 giugno 1992, F. Milazzo (a cura di), Napoli 1994, pp. 163-183, 187-225. Sull'accezione giuridica del termine *manus iniectio* vd. G. Humbert - Ch. Lécrivain, s.v. *Manus iniectio*, in Ch. Daremberg - E. Saglio, *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, Paris 1904, VI, pp. 1587-1590; R. Taubenschlag, s.v. *Manus iniectio*, in *PW RE* XIV.2 (1930), cc. 1400-1402. Per ulteriore bibliografia vd. tabella sulle XII Tavole (451/450 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

dei pagamenti, poteva portare a perdere ogni diritto giuridico, se nessun garante nella figura del *vindex* fosse stato disposto ad assolvere il debito. In quel caso, il pretore procedeva all'*addictio* del debitore, che da quel momento dipendeva completamente dalla volontà del creditore. L'*addictus* era portato dal creditore per tre mercati consecutivi nel Comizio, presso il tribunale, dove ogni volta si enunciava in pubblico la somma per cui era stata esperita la *manus iniectio*.

Trascorsi all'incirca sessanta giorni, il creditore aveva la possibilità di vendere il debitore oltre il Tevere, *trans Tiberim*, cioè al di fuori dei confini di Roma in territorio straniero⁽⁴⁴⁾. Inoltre il testo decemvirale prevedeva che *tertiis nundinis partis secanto*. *Si plus minusve secuerunt, se fraude esto*⁽⁴⁵⁾. Le varie ipotesi formulate per trovare un'accezione più corretta dell'espressione latina *partis secanto* offrono sostanzialmente sulla norma delle XII Tavole due chiavi interpretative diverse: o il creditore si appropriava dei beni del debitore, spartendoli eventualmente con altri creditori⁽⁴⁶⁾ o con loro uccideva il debitore, tagliandolo a pezzi e dividendosi le parti del cadavere⁽⁴⁷⁾. In entrambi i casi le divisioni dovevano essere effettuate in quantità proporzionali al credito, e, nel caso che la grandezza pattuita delle sezioni non fosse stata rispettata, la legge garantiva che non vi fosse danno alcuno per i creditori. Nelle fonti letterarie non vi è ricordo, però, della crudele sanzione di tagliare il corpo

⁽⁴³⁾ La procedura della *manus iniectio* è descritta dettagliatamente in Gaius, *Inst.*, 4.21: *Per manus iniectioem aequae his rebus agebatur de quibus ut ita ageretur, lege aliqua cautum est, veluti iudicati lege XII tabularum. Quae actio talis erat: qui agebat, sic dicebat: 'Quod tu mihi iudicatus' (sive 'damnatus') es sestertium X milia, quando non solvisti, ob eam rem ego tibi sestertium X milium iudicati manum inicio', et simul aliquam partem corporis eius predebatur. Nec licebat iudicatum manum sibi depellere et pro se lege agere, sed vindicem dabat qui pro se causam agere solebat; qui vindicem non dabat, domum ducebatur ab actore et vinciebatur.*

⁽⁴⁴⁾ Tav. III.7. Cfr. E. Gjerstad, *Discussions concerning Early Rome*.3, «Historia» 16 (1967), p. 276 e R. Thomsen, *King Servius Tullius. A Historical Synthesis*, Copenhagen 1980, pp. 133-134, interpretavano la *venditio trans Tiberim* come testimonianza di un arcaico formulario, confluito nelle XII Tavole, e pertanto prova insufficiente per dimostrare che la riva destra del Tevere fosse ancora *ager hosticus* alla metà del V secolo a.C. *Contra* A. Alföldy, *Early Rome and the Latins*, Ann Arbor 1964, p. 296.

⁽⁴⁵⁾ Tab. III.6.

⁽⁴⁶⁾ S. Tondo, *Profilo di storia costituzionale romana*, Milano 1981, Parte prima, pp. 286-288; M. Radin, *Secare partis: The Early Roman Law Execution against a Debtor*, «AJPh» 43 (1922), pp. 32-48, spec. 47; E. Gjerstad, *Early Rome V. The Written Sources*, Lund 1973, p. 327.

⁽⁴⁷⁾ F. Fratto, *Nuove osservazioni su 'partis secanto'*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, Napoli 1984, V, p. 2099. Per G. MacCormack, *Partes secanto*, «RHD» 36 (1968), pp. 509-518, spec. 516, la clausola *partes secanto* implicava la spartizione del corpo del debitore nel caso in cui questi, giudicato insolvente, morisse dopo la *manus iniectio*, ma prima dello scadere dei sessanta giorni. Invece C.A. Cannata, *Tertiis nundinis partis secanto*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, Milano 1983, IV, pp. 59-71, ipotizzava che la norma in Tab. III.6 non si riferisse alla dissezione del cadavere del debitore insolvente operata da più creditori, ma al fatto che il legislatore con tale disposizione avrebbe inteso fissare una specifica modalità di applicazione di quella che era la pena del taglione ovvero l'applicazione della *iniuria* corporale attraverso la sanzione del *membrum ruptum*. *Contra* A. Biscardi, *Sulla norma decemvirale 'partis secanto'*, in *Studi per Luigi De Sarlo*, Milano 1989, pp. 25-29.

del debitore insolvente e della sua effettiva applicazione⁽⁴⁸⁾, il che ha fatto pensare che la minaccia di *iniuria* corporale fosse stata probabilmente designata solo come semplice deterrente per spingere le parti interessate a trovare un accordo⁽⁴⁹⁾; anche se forse sembra più verosimile che l'espressione *partis secanto* alluda piuttosto a una spartizione fra i creditori, qualora ve ne fossero stati più di uno, del patrimonio del debitore in maniera proporzionale al loro credito.

In primo luogo è bene sottolineare la profonda differenza tra il contratto di *nexum* e la *venditio trans Tiberim*, cioè la vendita del debitore che poteva compiersi solo fuori dai confini di Roma. Un cittadino romano non poteva essere venduto come schiavo se non in territorio straniero, dopo che la sua insolvenza fosse indubbia, mentre i *nexi*, schiavi, per così dire, 'a contratto', continuavano a vivere a Roma, rimanendo cittadini romani. Per un debitore, quindi, la condizione di *nexus*, che garantiva almeno in teoria la riacquisizione della libertà una volta saldato il debito, era sicuramente migliore della condizione di *addictus* o *iudicatus*, assegnatagli dopo un processo che ne avesse riconosciuta l'insolvenza, e che lo portava a perdere ogni diritto giuridico e a dipendere dalla volontà del creditore. Il *nexus*, invece, conservava il suo *status libertatis* e così, in quanto *civis romanus*, manteneva il proprio *status* rispetto alla *familia* e allo stato, non subiva, quindi, alcuna *capitis deminutio*, ma continuava a possedere la cittadinanza⁽⁵⁰⁾ e con essa i diritti e i doveri di ogni cittadino. Non subendo alcuna restrizione della propria libertà, risultava in primo luogo arruolabile se la necessità lo avesse richiesto, aveva capacità elettive, ed era soggetto al pagamento del *tributum*.

I termini di tale accezione giuridica sembrano, però, messi in discussione dalla tradizione storiografica, ed è proprio attraverso alcuni episodi significativi di storia militare repubblicana che si è cercato di tracciare un percorso evolutivo e dialettico del debito in rapporto all'arruolamento dei cittadini. Quattro episodi di opposizione al *dilectus* nel V e IV secolo a.C. ed il loro delinearli come forma di protesta contro

⁽⁴⁸⁾ A. Magdelain, *La 'manus iniectio' chez les étrusques et chez Virgile*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, Milano 1982, I, pp. 291-292, ha precisato che tagliare in parti il cadavere del debitore avesse addirittura una finalità latamente religiosa o magica. Per H. Lévy-Bruhl, *Quelques Problèmes du Très Ancien Droit Romain. (Essai de Solutions Sociologiques)*, Paris 1934, pp. 154-167, spec. 161, la sanzione del *partes secare* è da interpretarsi come una lacerazione di carattere mistico e non materiale, propria delle formule di maledizione frequenti nell'ambito religioso e magico romano.

⁽⁴⁹⁾ T.J. Cornell, *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c.1000-264 BC)*, London-New York 1995, pp. 280-283.

⁽⁵⁰⁾ Per B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, p. 397 nt. n. 235, i *nexi* rimanevano liberi e cittadini, e non subivano alcuna *capitis deminutio*; anche F. Serrao, *Diritto privato Economia e Società nella storia di Roma*, Napoli 1984, I, p. 243, sosteneva che il *nexus* conservasse libertà e cittadinanza; e V. Giuffrè, *Sull'origine della 'bonorum venditio' come esecuzione patrimoniale*, «Labeo» 39.3 (1993), p. 349 nt. n. 111, vedeva il debitore pur sempre come un uomo 'libero', dotato dello *status libertatis* e cioè cittadino, elettore e soggetto alla *militia*.

l'indebitamento hanno costituito il punto di partenza di questa analisi, rappresentando, come vedremo, nella loro fase conclusiva, una prima risoluzione adottata dallo stato romano per fronteggiare il problematico e gravoso permanere dell'indebitamento nella cittadinanza.

Lo schema narrativo degli episodi, riportati da Livio e Dionigi di Alicarnasso, si configura con la medesima successione di avvenimenti, per quanto corra più di un secolo fra i primi due e gli altri: in un contesto di costante tensione nei confronti di popolazioni italiche limitrofe, dove il territorio italico subiva, a seconda dell'esito degli scontri militari, ridimensionamenti o ampliamenti di variabile entità, a Roma i contrasti sociali si acuirono ed assunsero l'inusuale forma di scioperi militari. In tre casi la cittadinanza indebitata oppone ferma resistenza ai continui arruolamenti, richiesti per far fronte agli scontri militari contro Volsci e Latini; mentre in un caso l'arrivo improvviso dei Prenestini alle porte di Roma impone una rapida chiamata di leva, nonostante le resistenze della popolazione.

A tale scontento si cerca di porre rimedio con la concessione di facilitazioni, ricorrendo all'azione personale di un gruppo di senatori e all'intervento più incisivo di un console, che promulga un editto. Proroga delle scadenze dei debiti, interruzione dei processi per insolvenza, divieto di trattenerne i debitori o i loro familiari e di venderne i beni costituiscono parte delle misure prese. E così indipendentemente dalle motivazioni insite nel conseguimento di questa politica, e cioè opportunismo, mire demagogiche, convinzioni democratiche, necessità militari, tali misure ebbero sicuramente un effetto lenitivo sulla rabbia sociale dei cittadini indebitati, che alla fine optarono per l'arruolamento.

La difficoltà maggiore che si presenta nell'analisi dei quattro episodi nasce dal fatto che il problema dei debiti è, in periodo alto-repubblicano, spesso associato alle rivendicazioni agrarie antecedenti all'età dei Gracchi. E se quest'ultime, presenti nella tradizione con una certa continuità cronologica fin dall'inizio del V secolo a.C., sono considerate falsificazioni mutate dalla tarda annalistica graccana e sillana, e soprattutto, fra gli annalisti del I secolo a.C., da Licinio Macro, bisogna ammettere che negli anni successivi alla caduta della monarchia l'economia romana avrà subito con molta probabilità una battuta di arresto⁽⁵¹⁾. Sottrattasi all'influenza etrusca, Roma avrà perso temporaneamente la sua funzione di centro strategico fra le regioni centrali e meridionali⁽⁵²⁾. Chi ne avrà risentito di più sarà stata sicu-

(51) Su questa ipotesi vd. M. Basile, *Analisi e valore della tradizione sulla 'rogatio Cassia agraria' del 486 a.C.*, in *Miscellanea greca e romana (MGR)* VI, Roma 1978, pp. 277-298.

(52) C. Saulnier, *Le rôle stratégique de la montagne au service de l'histoire militaire (l'exemple de la conquête romaine en Italie centrale aux V^e-IV^e siècles)*, in *La Montagne dans l'Antiquité*, Actes du colloque de la Société des Professeurs d'Histoire Ancienne de l'Université (Pau mai 1990), G. Fabre (ed.), Pau 1992, pp. 83-95; N. Rosenstein, *Republican Rome*, in *War and Society in the Ancient and Medieval Worlds. Asia, the Mediterranean, Europe and Mesoamerica*, K. Raaflaub - N. Rosenstein (edd.), Center for Hellenic studies, Cambridge-Massachusetts-London 1999, pp. 193-216, spec. 193-205, 212-216.

mente quella frangia della plebe che aveva investito le sue energie nelle attività commerciali, nell'artigianato e nell'industria. E sintomo di questo peggioramento fu appunto l'accentuazione del *nexum*. In tale contesto di dissesto sociale e temporanea crisi economica devono almeno inserirsi i primi due episodi di opposizione all'arruolamento.

Il primo rifiuto risale al 498 a.C.⁽⁵³⁾. La cittadinanza chiamata alle armi contro i Latini si oppose alla leva, portando come causa il peso insostenibile dei debiti contratti e la certezza che a conclusione dello scontro militare, indipendentemente dalla vittoria su nemici esterni, sarebbe stata trascinata in carcere dai propri creditori. A nome di alcuni senatori M. Valerio Publicola propose che venissero rimessi i debiti, ed il risultato fu una proroga delle scadenze per la loro riscossione a conclusione della guerra contro i Latini. A distanza di tre anni, nel 495 a.C., la plebe si rifiutò di combattere contro i Volsci. Il Senato, preoccupato per questo diniego, si appellò al console Servilio. Questi, dopo aver pronunciato un discorso persuasivo, avvalorò le sue parole con l'emanazione di un editto, che lenisse la gravosità dei debiti, *conditioni deinde edicto addidit fidem*. Venne stabilito che nessun cittadino romano fosse trattenuto in catene o in prigione, in modo da permetterne l'arruolamento nell'esercito. Inoltre nessuno poteva occupare o vendere i beni di un soldato, finché questi fosse in servizio né trattenerne come pegno i suoi figli o nipoti. Appena venne reso pubblico il provvedimento, i debitori in gran numero accorsero a prestare il giuramento militare, per combattere contro i Volsci⁽⁵⁴⁾.

Principio fondamentale dell'editto era, infatti, che il *nexus* non perdesse i propri diritti e doveri di cittadino, implicando con ciò soprattutto l'obbligo di leva, come sottolinea Ogilvie nel suo commento al passo⁽⁵⁵⁾. Evidentemente per quanto, da un punto di vista giuridico, i soggetti sottoposti al contratto di *nexum*, non fossero privati del loro *status libertatis*, in realtà, dalla disposizione dell'editto, si dedu-

(53) Dion. Hal., 5.63.2; 5.64.1-2; 5.65.1; 5.69.2. Sulle fonti vd. tabella n. 3 (498 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*. In Dion. Hal., 5.66-68 viene riportato il discorso di Appio Claudio Sabino in merito alla gravità dell'indebitamento. L'abolizione dei debiti sarebbe stata pericolosa, perché avrebbe implicato una rottura dell'equilibrio economico cittadino, così come un atteggiamento permissivo nei confronti della plebe si sarebbe rivelato infruttuoso. A tutto ciò si aggiunge la polemica verso i debitori incapaci nella maggior parte dei casi di estinguere i propri debiti per scarsa previdenza. Per T.P. Wiseman, *Clio's Cosmetics. Three Studies in Greco-Roman Literature*, Leicester 1979, pp. 65-66, le considerazioni di Appio Claudio rispecchiano una mentalità conservatrice e non costituiscono una prova significativa della *superbia Claudiana*.

(54) Liv., 2.24.1; 2.24.6-8; Dion. Hal., 6.27-6.29.1; Zonar., 7.14. Vd. tabella n. 2 (495 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

(55) R.M. Ogilvie, *A Commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford 1965, p. 301 (24.6): 'The underlying principle of the edict is that the nexus retains his civic rights and obligations. These extended beyond military service'. Per L. Savunen, *Debt Legislation in the Fourth Century B.C.*, in AA.VV., *Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation*, Helsinki 1993, p. 159, abituale era l'arruolamento di *nexi* nell'esercito.

ce, invece, che fossero impossibilitati, per opposizione degli stessi creditori, a partecipare alle attività militari della *civitas*⁽⁵⁶⁾. Di una forzata e terribile prigionia, dolorosa per le continue torture, si lamenta il centurione indebitato comparso nel Foro a denunciare la sua misera condizione, *ductum se ab creditore non in servitium, sed in ergastulum et carneficinam esse*⁽⁵⁷⁾. Nell'imminenza della guerra contro i Volsci la plebe indebitata che ha scelto il contratto di *nexum* per assolvere il proprio debito si rammarica di percepire la propria libertà più sicura in guerra che in pace, fra i nemici piuttosto che fra concittadini a cui erano sottoposti da un regime di restrizioni e soffocante dipendenza⁽⁵⁸⁾. E così la sospensione dell'assoggettamento al creditore, garantita dall'editto, e posta forse in termini di un'interruzione temporanea del contratto di *nexum*, ebbe come conseguenza l'immediato arruolamento dei debitori. In un passo successivo sullo scontro contro i Volsci⁽⁵⁹⁾, Livio, infatti, menziona la presenza di *nexi* nelle file dell'esercito. Inoltre nel 494 a.C. il dittatore Manio Valerio, di fronte al pericolo di un nuovo attacco di Volsci insieme a Equi e Sabini, memore dei precedenti 'scioperi' militari e consapevole dei continui contrasti fra patrizi e plebei, emanò un editto analogo a quello del console Servilio. Ed il risultato fu appunto la completa adesione alla leva⁽⁶⁰⁾.

Dopo una pausa durata più di un secolo seguono altri due episodi, a distanza di pochi anni l'uno dall'altro, che pongono l'accento sulla stretta connessione che nelle prime fasi dell'età repubblicana si manifestò fra richiesta di censimento e permanenza dei debiti fra i cittadini.

Per tamponare una situazione di crescente instabilità politica, nel 380 a.C. fu necessario rendere pubblico il censo della popolazione con l'elezione di censori⁽⁶¹⁾. I tribuni della plebe, infatti, cercavano di aumentare il risentimento della popolazione, ingigantendo volutamente l'ammontare dei debiti, mentre vi era chi minimizzava la gravità della situazione, incolpando gli stessi debitori di non onorare i debiti per malafede piuttosto che per penuria di mezzi⁽⁶²⁾. L'improvvisa morte di un cen-

⁽⁵⁶⁾ Abbiamo già rilevato in nt. n. 50 nel testo come per B. Albanese, V. Giuffrè e F. Serrao il *nexum* conservasse libertà e cittadinanza. *Contra* M.R. De Pascale, 'In servitium' per debiti e partecipazione all'*exercitus*', «Index» 24 (1996), pp. 289-300, che nega la possibilità per un debitore di partecipare alle attività militari e valorizza l'aspetto innovativo dell'editto di Servilio.

⁽⁵⁷⁾ Liv., 2.23.6.

⁽⁵⁸⁾ Liv., 2.23.2: *Fremebant se foris pro libertate et imperio dimicantes domi a civibus captos et oppressos esse, tutioremque in bello quam in pace et inter hostis quam inter civis libertatem plebis esse...*

⁽⁵⁹⁾ Liv., 2.25.3.

⁽⁶⁰⁾ Liv., 2.30.3; 2.30.6. R.M. Ogilvie, *A Commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford 1965, pp. 306-307, non commenta sull'analogia e similarità di contenuto dei due editti. Vd. tabella n. 2 (494 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

⁽⁶¹⁾ Liv., 6.27.3. Vd. tabella (380 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

⁽⁶²⁾ L'episodio del 380 a.C. può essere indizio dell'esistenza di una prassi tribunizia a favore degli *ad-*

sore impedì lo svolgersi del censimento e le tavole censorie, *tabulae publicae*, che informavano sullo status finanziario di ogni cittadino e quindi sulla individuale capacità economica, non vennero rese note⁽⁶³⁾. Solo il Senato venne favorito dalla mancata esposizione in pubblico delle tavole, mentre il risentimento plebeo crebbe specialmente per le continue chiamate di leva. La situazione degenerò e scoppiò una rivolta. Il pericolo di uno scontro imminente con i Prenestini portò il Senato a stabilire l'arruolamento di nuove legioni, ma le reclute non risposero alla chiamata di leva, *neque iuniores nomina dabant*. Per tutto il paragrafo Livio insiste sull'invio continuo di plebei sommersi dai debiti contro nemici sempre nuovi, così il logorio di un reclutamento prolungato spinse questa parte della popolazione a imporre che 'non fossero tenute leve fino a quando non fosse stato misurato il debito'. Il rifiuto all'arruolamento ha, quindi, un significato politico, ma l'arrivo improvviso dei nemici alle porte di Roma fugò temporaneamente ogni attrito interno e la gravità della situazione richiese una chiamata di leva⁽⁶⁴⁾.

A distanza di due anni, nel 378 a.C., a Roma scoppiò un'altra sedizione a causa del permanere dell'indebitamento⁽⁶⁵⁾. Vennero nominati, per quantificare l'ammontare dei debiti contratti, due censori, ma la guerra contro i Volsci impedì loro di eseguire quel compito. Nonostante la pressione di una guerra esterna, la crisi sociale, interna alla città, continuò ad acutizzarsi. Anzi l'opposizione alla leva, *impediendo dilectum*, fu così violenta che i patrizi dovettero concedere alla plebe un'esenzione temporanea, durante la guerra, del pagamento del tributo e sospendere i processi ai debitori insolventi. Solo dopo tali facilitazioni non venne più interposto dalla plebe alcun ostacolo alla chiamata di leva, *eo laxamento plebi sumpto mora dilectui non est facta*. Ma ancora nel 347 a.C. si commenta il mancato arruolamento come un grande sollievo per i patrimoni privati di chi era costretto ad arruolarsi⁽⁶⁶⁾. Sull'episodio che portò all'emanazione della *lex Poetelia Papiria* del 326 a.C. una delle *declamationes maiores* attribuite a Quintiliano riporta l'espressione *nolebant militare* che sembra conservare in tutta la sua gravità il ricordo dei debiti associato al rifiuto dell'arruolamento⁽⁶⁷⁾. È plausibile supporre che l'opposizione al *dilectus*, riflesso nel testo pseudoquintiliano e non presente nelle altre fonti letterarie sulla *lex Poetelia*, sia il risultato di un'idea consolidatasi nella mentalità romana e che cioè la questione

dicti, dove i tribuni prestando il loro *auxilium* ai debitori opponevano l'*intercessio* all'*addictio* del magistrato sul debitore, secondo l'opinione di L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale I. Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano 1981, p. 141.

⁽⁶³⁾ Sul ruolo dei censori e l'importanza delle *tabulae publicae* vd. S.P. Oakley, *A Commentary on Livy. Books VI-X*, Oxford 1997, pp. 607-611.

⁽⁶⁴⁾ Liv., 6.27.3-28.3.

⁽⁶⁵⁾ Liv., 6.31.

⁽⁶⁶⁾ Liv., 7.27. Vd. tabella (378 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

⁽⁶⁷⁾ Ps. Quint., *Decl.*, 3.17. Vd. nel testo nt. n. 5.

dei debiti fosse da relazionare alla facoltà dei plebei di fronte a una chiamata alle armi di rifiutarsi di combattere, *ad dilectum nemo responderet*.

2. IPOTESI SUI *CIVITES/MILITES* INDEBITATI

Ma a che categoria sociale apparteneva questo ampio numero di cittadini che trova come soluzione al proprio problema una renitenza alla leva? Si parla di cittadini indebitati e di plebe in continuo contrasto con i patrizi. E le motivazioni legate all'indebitamento sono svariate. È certo che la carenza di terre, legata al frazionamento delle proprietà terriere, in conseguenza di un alto tasso demografico della popolazione, così come il coinvolgimento di *cives-milites* in campagne militari prolungate nel tempo avranno contribuito all'impoverimento di fasce cittadine sempre più numerose. Per individuare l'ambito sociale di tali debitori è necessario formulare ipotesi distinte sulla natura dei debiti contratti.

È attestato che la società romana, pur essendo pastorale ed agricola, aveva, almeno nella fase iniziale dell'età repubblicana, adottato una forma di incipiente economia monetaria, cioè un sistema 'pre-coinage', che aveva come unità monetaria una barra di bronzo del peso di una libbra, il cosiddetto *aes*. I debiti, contratti in quell'epoca, avranno avuto sicuramente la consistenza di prestiti di derrate di cereali, attrezzi da lavoro, bestie da soma, lotti di terra, mentre è indimostrabile che ci possano essere stati anche prestiti in moneta.

Riguardo alla modalità di estinzione di un debito un debitore poteva ricorrere a due distinte soluzioni. La prima implicava che un soggetto, il *vindex*, generalmente legato al debitore da vincoli di parentela o di amicizia, facesse da garante ed estinguesse il debito⁽⁶⁸⁾. In pratica la cancellazione di un debito implicava la contrazione di un altro con una differente persona, ma probabilmente a condizioni di pagamento più vantaggiose, forse con un tasso di interesse più basso. Per quanto si ignori molto sulla natura e la storia della responsabilità del *vindex*, è probabile che questi all'inizio venisse esposto non già a una rivalsa patrimoniale, ma ad un assoggettamento personale, se appartenente ad una classe sociale inferiore rispetto a quella del creditore⁽⁶⁹⁾. La stessa espressione *aes alienum*, comunemente tradotta debito, cioè 'bronzo dell'altro', potrebbe riferirsi, in realtà, come ipotizza prudentemente

⁽⁶⁸⁾ Tav. I.4. Per testo e commento vd. *Roman Statutes*, M.H. Crawford (ed.), London 1996, II, pp. 588-590.

⁽⁶⁹⁾ La disposizione decemvirale permetteva a un cittadino citato in giudizio o a un debitore di avvalersi di un garante; e la stessa clausola implicava la ripartizione dei cittadini in due categorie, *classis* e *infra classem*. Su questo aspetto vd. D. van Berchem, *Rome et le monde grec au VI^e siècle avant notre ère*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol*, Paris 1966, II, p. 746; B. Albanese, *Osservazioni su XII tab. 1.4: Il 'vindex' per 'adsidui' e 'proletarii'*, «Index» 26 (1998), pp. 15-40, spec. 19-20.

Zehner⁽⁷⁰⁾, al fatto che un cittadino insolvente aveva la possibilità di appellarsi alle riserve metalliche di un'altra famiglia al fine di ritrovare nel 'bronzo altrui' una provvisoria credibilità, in vista magari di un'operazione economica importante. In realtà il ricorso all'*aes alienum* doveva comportare una serie di limitazioni temporali. Il fornitore di *aes alienum* poteva decidere di interrompere il suo sostegno pecuniario e così il debitore, privato di tale appoggio, poteva finire col perdere il proprio posto nella gerarchia sociale e cadere in una sorta di schiavitù permanente presso il creditore.

La seconda modalità per assolvere il debito implicava, invece, un pagamento in natura, in quanto il debitore ricorrendo al contratto di *nexum*, si impegnava a lavorare per il creditore finché non avesse estinto il debito contratto, appositamente quantificato in giornate di lavoro. Il *nexum* è quindi un contratto mediante il quale il debitore si consegnava come *nexus* nelle mani del creditore, impegnandosi a lavorare per lui e dando origine a un legame effettivo di dipendenza⁽⁷¹⁾. In questi termini, in pratica, il *nexum* fungeva da *self-pledge*, cioè da auto-garanzia fino all'estinzione del debito⁽⁷²⁾. La contrazione del *nexum* lasciava al debitore due possibilità: o egli stesso in persona lavorava alle dipendenze del creditore, contraendo il *nexum*, o applicava tale contratto a un membro della propria famiglia, scelto fra figli e nipoti⁽⁷³⁾.

Nelle XII Tavole una singolare normativa riconosceva l'annullamento della *patria potestas* del padre che avesse venduto per tre volte il figlio⁽⁷⁴⁾. Probabilmente i *patres* delle famiglie più indigenti ricorsero all'esercizio dello *ius vendendi*, in momenti di ristrettezza economica, cedendo temporaneamente i figli come forza lavorativa sia ai grandi *possessores* di *agri* che ai piccoli imprenditori, artigiani e commercianti⁽⁷⁵⁾. Weber ammetteva l'esistenza di figli venduti o dati in locazione dal padre (*personae in mancipio*) per il reclutamento di forza-lavoro da parte di grandi possiden-

⁽⁷⁰⁾ H. Zehner, *Rome: Une société archaïque au contact de la monnaie (V^e-IV^e siècle)*, in *Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au V^e siècle av. J. -C.*, Actes de la table ronde organisée par l'École française de Rome et l'Unité de recherches étrusco-italiques associée au CNRS (UA 1132) Rome 19-21 novembre 1987, Collection de l'École Française de Rome 137, Rome 1990, pp. 313-314.

⁽⁷¹⁾ L. Mitteis, *Über das 'Nexum'*, «ZSS» 22 (1901), pp. 96-125. Cfr. Varro, *ling.*, 7.105, per il testo vd. nt. n. 7.

⁽⁷²⁾ Come emerge chiaramente dalla definizione di *nexum* elaborata da V. Arangio Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1986, p. 201: 'col nome di *nexum*... si designò di preferenza la vendita che taluno facesse di sé medesimo o dei sottoposti alla sua potestà a scopo di garanzia di un'obbligazione', vd. anche 320 ss.

⁽⁷³⁾ A. Watson, *Rome of the Twelve Tables: Persons and Property*, Princeton 1975, pp. 111-124; G. MacCormack, *'Nexi', 'Iudicati', and 'Addicti' in Livy*, «ZRG» 84 (1967), pp. 350-355.

⁽⁷⁴⁾ Tav. IV.2. Vd. tabella sulle XII Tavole (451/450 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

⁽⁷⁵⁾ L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum' nell'età repubblicana*, Milano 1969, pp. 221 ss.; id., *Alcuni problemi di storia romana arcaica: 'Ager publicus', 'gentes' e clienti*, «BIDR» 83 (1980), pp. 29-65; F. Serra, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, Napoli 1984, p. 226.

ti⁽⁷⁶⁾. Si trattava in pratica di un ‘affitto’ del proprio figlio e della sua capacità lavorativa. Livio e Dionigi di Alicarnasso, principali fonti per il periodo alto repubblicano, confermano questa ipotesi. L’editto del console Servilio, emanato nel 495 a.C. in relazione a uno degli episodi di opposizione all’arruolamento, vietava, secondo Livio⁽⁷⁷⁾, di trattenere un cittadino romano in catene o in prigione, inoltre prescriveva che i beni di un soldato in servizio non fossero occupati o venduti, né i suoi figli o nipoti trattenuti a garanzia di un debito; inoltre Dionigi⁽⁷⁸⁾ precisa che ai creditori non era permesso avere come *nexi* i familiari dei soldati sulla base di un contratto.

Nelle fonti letterarie si parla di cittadini indebitati, ma non è possibile sapere con esattezza il momento in cui vennero contratti i debiti. Si può ipotizzare che questa condizione di indebitamento fosse la diretta conseguenza di prolungate campagne militari. Si sarà trattato, nella maggior parte dei casi, di piccoli proprietari terrieri andati in rovina, come ci dimostra la vicenda del centurione indebitato che causa la secessione della plebe nel 495 a.C., a tre anni di distanza dal primo episodio di rifiuto alla leva. Il centurione, dal momento che nel testo latino compare l’espressione *ordines duxisse*, scappato dalla prigione del suo creditore, era corso nel Foro e qui, mostrando sul suo corpo i segni visibili di una lunga sofferta detenzione, iniziò a raccontare la sua storia⁽⁷⁹⁾. Mentre era impegnato negli scontri contro i Sabini, il suo potere era stato oggetto di una devastazione nemica. Il raccolto era andato perduto, la fattoria bruciata, il bestiame asportato ed ogni cosa saccheggiata. L’imposizione di un tributo⁽⁸⁰⁾ lo costrinse a indebitarsi, ma l’usura lo portò alla vendita di ogni bene, fino a diventare schiavo del proprio creditore⁽⁸¹⁾.

⁽⁷⁶⁾ M. Weber, *Storia economica e sociale dell’antichità. I rapporti agrari*, Roma 1981, p. 247 nt. n. 37 (*Agrarverhältnisse im Altertum, Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur, da Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, Tübingen 1924). Sul fatto che in realtà non si trattasse di una vendita reale, ma piuttosto di una temporanea cessione quasi di un ‘affitto’ vd. T.J. Cornell, *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c.1000-264 BC)*, London-New York 1995, pp. 280-283 e A. Watson, *Rome of the Twelve Tables*, Princeton 1975, pp. 119-120. Sulla severità delle istituzioni romane ed il carattere *imperiosus* della relazione che correva tra padre e figlio insiste M. Bettini, *Antropologia e cultura romana. Parentela, Tempo, Immagini dell’anima*, Roma 1986, pp. 18-26. Con l’avallo di fonti storiche come Dionigi di Alicarnasso (2.27.1 ss.) lo studioso sosteneva che a Roma il potere del padre sul figlio fosse superiore a quello di un padrone sul proprio servo. Il servo, infatti, poteva riscattarsi ed essere libero, mentre il figlio, pur ‘venduto’, viveva sempre sotto la *patria potestas* e solo alla terza vendita poteva dirsi libero. Cfr. E. Peruzzi, *Origini di Roma*, Firenze 1970, I, pp. 150 ss.

⁽⁷⁷⁾ Liv., 2.24.6-7. Vd. in questo capitolo paragrafo III.1 Opposizione al *dilectus* nel V e IV secolo a.C.

⁽⁷⁸⁾ Dion. Hal., 6.29.1. Per figli *dati* come *nexi*, *ducti* in servitù dal creditore cfr. Dion. Hal., 6.26.1.

⁽⁷⁹⁾ Liv., 2.23.4. Il motivo del centurione indebitato si ritrova in Livio (6.14.3-8) anche in una vicenda del 385 a.C. connessa a M. Manlio Capitolino, su cui vd. tabella (387-384 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

⁽⁸⁰⁾ Sul *tributum* vd. S.P. Oakley, *A Commentary on Livy. Books VI-X*, Oxford 1997, pp. 630-632.

⁽⁸¹⁾ Liv., 2.23.3-7; Dion. Hal., 6.26. Vd. tabella n. 1 (495 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

La dissestata situazione economica di chi, pur essendo indebitato, veniva ugualmente arruolato, poteva, in teoria, migliorare con la spartizione del bottino alla fine di ogni scontro militare. Purtroppo risulta indimostrabile in che misura la distribuzione della preda fosse realmente incisiva nella risoluzione dell’indebitamento. Le disparità sociali avranno continuato a permanere anche fra i soldati, alcuni dei quali, per il loro basso livello economico e quindi per il loro semplice armamento, potrebbero non aver ricevuto quel quantitativo necessario che avrebbe permesso loro di riscattarsi di fronte al creditore, continuando così ad essere indebitati. La divisione della preda era comunque soggetta alla discrezionalità del comandante e proprio sulla distribuzione del bottino si saranno manifestate questioni di disciplina, di rapporto comandante/soldati, soprattutto in conseguenza della progressiva democratizzazione dell’esercito, dove nuovi strati sociali affluiti nell’organizzazione militare chiedevano di partecipare ai benefici delle ricchezze conquistate. Che ci fossero criteri differenziati è manifesto in un episodio del 347-346 a.C., quando, a conclusione di uno scontro contro i Volsci, tutto il bottino di guerra venne spartito fra i soldati, eccetto quattromila prigionieri, che il console vendette, versando poi la cifra ottenuta nelle casse dell’erario⁽⁸²⁾.

Se i quattro episodi di rifiuto dell’arruolamento, in realtà, celassero un’oggettiva impossibilità per i debitori a prendere parte alle attività militari⁽⁸³⁾, le opposizioni alla leva andrebbero interpretate come la protesta di debitori che si vedevano esclusi dalle possibilità di arricchimento insite nelle campagne militari e privati di quell’unica opportunità che avrebbe permesso loro di estinguere i debiti.

La questione merita approfondimento, sebbene questo non implichi il raggiungimento di una risposta definitiva. I debitori sia che avessero mantenuto la propria libertà in quanto legati ai propri creditori tramite un contratto di *nexum* sia che l’avessero completamente persa dopo un processo per insolvenza che li avesse riconosciuti colpevoli, e perciò *addicti*, erano soggetti comunque, anche se in maniera differenziata, alla volontà dei loro creditori. Ed un creditore, al momento di una chiamata di leva⁽⁸⁴⁾, avrebbe potuto tranquillamente trattenere i *nexi* a lavorare nelle sue proprietà ed impedire loro di arruolarsi, valendosi, di fronte ai censori che ne valutavano il livello economico, anche del fatto che questi avevano tradito la *fides* riposta in loro, e che cioè vennero meno a quel principio etico-giuridico operante

⁽⁸²⁾ Liv., 7.27.8-9: *Praeda omnis militi data. Extra praedam quattuor milia deditorum habita; eos victos consul ante curram triumphans egit; venditis deinde magnam pecuniam in aerarium redegit*. Sui criteri di assegniamento del bottino perseguiti dai generali vd. I. Shatzman, *The Roman General’s Authority over Booty*, «Historia» 21.1 (1972), pp. 177-205.

⁽⁸³⁾ M.R. De Pascale, *‘In servitium’ per debiti e partecipazione all’exercitus*, «Index» 24 (1996), pp. 289-300.

⁽⁸⁴⁾ Sul divieto di Servilio in Liv., 2.24.6 vd. tabella n. 2 (495 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

in ogni sfera del diritto⁽⁸⁵⁾. Infatti, chi non fosse stato capace di estinguere i propri debiti aveva tradito la *fides* del creditore, e può essere che la *civitas* preferisse non affidare le sorti della propria difesa a uomini di provata inaffidabilità. ‘L’abolizione della *fides* minerà alla base le regole della convivenza umana’, dirà il patrizio Appio Claudio Crasso⁽⁸⁶⁾, per opporsi all’emanazione della legge Licinia Sestia sui debiti⁽⁸⁷⁾. E nell’episodio del 380 a.C. Livio insinua il dubbio che i debiti non venissero estinti più per malafede che per penuria di mezzi economici⁽⁸⁸⁾.

Dal momento che a Roma profonda era la correlazione tra condizioni sociali, organizzazione militare e istituti politici, è opportuno connettere l’opposizione al *dilectus* con l’ordinamento centuriato della cittadinanza⁽⁸⁹⁾. Dall’analisi, quindi, della struttura dell’esercito tra V e IV secolo a.C. si possono trarre utili informazioni sull’estraneazione sociale dei debitori.

All’epoca di questi quattro episodi l’ordinamento centuriato doveva implicare non più una semplice ripartizione dei cittadini in due gruppi, cioè fra chi poteva equipaggiarsi a proprie spese e chi ne era impossibilitato, ma una divisione più complessa della popolazione in cinque classi di censo. L’analisi sull’estraneazione sociale della popolazione indebitata merita, pertanto, maggiore approfondimento⁽⁹⁰⁾.

Sappiamo che la riforma serviana permise di sfruttare al massimo le risorse

(85) Sulla *fides* come principio fondamentale per la contrazione di un’obbligazione vd. *Il diritto in Grecia e a Roma*, M. Bretone - M. Talamanca (a cura di), Roma-Bari 1981.

(86) Liv., 6.41.10-11: *...Sextius et Licinius tamquam Romulus ac Tatius in urbe Romana regnent, quia pecunias alienas, quia agros dono dant. Tanta dulcedo est ex alienis fortunis praedandi, nec in mentem venit altera lege solitudines vastas in agris fieri pellendo finibus dominos, altera fidem abrogari cum qua omnis humana societas tollitur?* Sulla relazione fra mancato assolvimento del debito e *fides* tradita vd. J. Imbert, ‘*Fides*’ et ‘*nexum*’, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz*, Napoli 1953, I, pp. 339-363.

(87) Come rileva P.A. Brunt, *La caduta della Repubblica romana*, Bari 1990, pp. 87-104, ancora ai tempi di Cicerone *fides* compare fra i *fundamenta* dell’*otium cum dignitate* con il significato di ‘fedeltà alle promesse e ai patti’ (Cic., *Sest.*, 98: *Huius autem otiosae dignitatis haec fundamenta sunt, haec membra, quae tuenda principibus et vel capitis periculo defendenda sunt...fides...*), e come ‘fondamento di ogni giusta condotta’ (Cic., *off.*, I.23: *Fundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas*); ed anzi l’oratore precisa che ‘non c’è per lo stato fondamento più saldo della *fides*, che non può sussistere se non sussiste l’obbligo di pagare i propri debiti’ (*off.*, 2.84: *nec enim ulla res vehementius rem publicam continet quam fides, quae esse nulla potest, nisi erit necessaria solutio rerum creditarum*).

(88) Liv., 6.27.3.

(89) P. Frezza, *Secessioni plebee e rivolte servili nella Roma antica*, «SDHI» 45 (1979), pp. 310-327.

(90) Secondo l’ipotesi di D. Rathbone, *The ‘census’ Qualifications of the ‘assidui’ and the ‘prima classis’*, in *De Agricultura. In memoriam Pieter Willem de Neeve (1945-1990)*, Amsterdam 1993, pp. 121-152, le origini del sistema timocratico romano risalgono probabilmente al VI sec. a.C. e quindi a Servio Tullio, con la creazione di una singola *classis*, cui si aggiunsero altre quattro tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C., in conseguenza dei cambiamenti sociali ed economici di quel periodo, come l’abolizione del *nexum*. Vd. anche E. Lo Cascio, *Ancora sui censi minimi delle cinque classi ‘serviane’*, «Athenaeum» 76 (1988), pp. 273-302; e per ulteriore bibliografia vd. L. Pedroni, *Censo, moneta e ‘rivoluzione della plebe’*, «MEFRA» 107.1 (1995), pp. 197-223.

umane della città⁽⁹¹⁾. Ed è significativo che questa avvenne parallelamente all’adozione⁽⁹²⁾, attraverso la mediazione etrusca⁽⁹³⁾, della tattica greca dello schieramento a falange, che fino ad allora era stata impiegata solo da aristocratici e gruppi gentilizi con i loro clienti e da condottieri con il loro seguito. Probabilmente la tattica oplitica venne introdotta a Roma dal re, proprio nel tentativo ‘di mettere un freno alle tendenze anarchiche dell’aristocrazia romano-etrusca’⁽⁹⁴⁾. La politica seguita da Ser-

(91) Per un’analisi storiografica sulle riforme vd. R. Thomsen, *King Servius Tullius*, Copenhagen 1980, pp. 144-211. Sull’istituzione serviana delle tribù territoriali A. Giovannini, *Il passaggio dalle istituzioni monarchiche alle istituzioni repubblicane*, in *Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica. Convegno in memoria di F. Castagnoli, (Roma 3-4 giugno 1991)*, Atti dei Convegni dei Lincei 100, Roma 1993, pp. 87-89, ipotizza che la distribuzione di tutta la popolazione in tribù territoriali fosse il presupposto necessario per l’ordinamento centuriato, perchè, in età repubblicana, le tribù furono la base del censimento, pertanto tribù territoriali e centurie dovevano essere contemporanee. Della medesima opinione P. De Francisci, *Primordia civitatis*, Roma 1959, pp. 671-680 e F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, Napoli 1972, I², pp. 164-167.

(92) L’introduzione a Roma di questa nuova tattica militare è interpretata come effetto di una politica di interazione fra comunità limitrofe. Cfr. C. Renfrew, *Introduction: Peer Polity Interaction and Socio-political Change*, in *Peer Polity Interaction and Socio-political Change*, C. Renfrew - J.F. Cherry (edd.), Cambridge 1986, pp. 1-18. Un’altra conseguenza della ‘peer-polity interaction’ è la diffusione delle città-stato in Campania, Lazio ed Etruria per T.J. Cornell, *Warfare and Urbanization in Italy*, in *Urban Society in Roman Italy*, T.J. Cornell - K. Lomas (edd.), London 1995, pp. 121-134. Sulle teorie antropologiche che interpretano la guerra come fattore determinante nel processo di sviluppo politico, ed in particolare nella formazione degli stati vd. R.L. Carneiro, *A Theory of the Origin of the State*, «Science» 169.3 (1970), pp. 733-738. id., *Political Expansion as an Expression of the Principle of Competitive Exclusion*, in *Origins of the State*, R. Cohen - E.R. Service (edd.), Philadelphia 1978, pp. 205-223; id., *The Role of Warfare in Political Evolution: Past Results and Future Projections*, in *The Effects of War on Society*, G. Ausenda (ed.), San Marino 1991, pp. 87-102. In realtà l’effetto aggregativo della guerra sulla società umana era già stato evidenziato dal sociologo H. Spencer, *Principi di Sociologia*, Torino 1967, sopr. II pp. 7-444 (*The Principles of Sociology*, London 1896, I-II).

(93) Sui Romani che adottano dagli Etruschi l’arte del combattimento *chalkaspides kai phalangedon* vd. *Ineditum Vaticanum* in *FGrHist* 839 F I.3; cfr. Diod., 23.2; Ath., 6.273f. Sul problema vd. E.S. McCartney, *The Military Indebtedness of Early Rome to Etruria*, «MAAR» I.1915-1916 (1917), pp. 121-167; C. Saulnier, *L’armée et la guerre dans le monde étrusco-romain (VIII^e-IV^e siècle)*, Paris 1980; J. Martínez-Pinna, *La introducción del ejército hoplítico en Roma*, «Italia» 16 (1982), pp. 33-44. L’armatura oplitica greca viene adottata dagli Etruschi tra il 650 ed il 550 a.C. secondo M. Torelli, *Tre studi di storia etrusca*, «DArch» 8.1 (1974-1975), pp. 3-78; mentre l’adozione della tattica a falange oplitica deve risalire alla seconda metà del VI secolo a.C. per A. M. Snodgrass, *L’introduzione degli opliti in Grecia e in Italia*, «RSI» 77 (1965), pp. 434-444. L’*oinochoe* di Tragliatella, rinvenuta nel territorio di Cere e datata all’ultimo trentennio del VII secolo a.C., (G.Q. Giglioli, «SE» 3 (1929), pp. 135 ss.), con la raffigurazione di una falange conferma una certa gradualità nell’adozione di tale tattica militare nell’Italia tirrenica, differente da città a città, ma sicuramente attestabile al VI secolo a.C. *Contra* E. Gjerstad (*Early Rome V. The Written Sources*, Lund 1973, pp. 164-179) che sostiene l’adozione dello schieramento a falange nel V secolo, difendendo una cronologia troppo bassa, che implicherebbe un ritardo di secoli tra Etruria e Roma.

(94) A. Momigliano, *An ‘Interim’ Report on the Origins of Rome*, «JRS» 53 (1963), pp. 95-121 (rist. in id., *Terzo Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1966, II, pp. 545-598). Sulla reale incidenza della riforma vd. T.J. Cornell, *La guerra e lo stato in Roma arcaica (VII-V sec.)*, in *Alle origini di Roma. Atti del Colloquio, Pisa 18-19 settembre 1987*, E. Campanile (a cura di), Pisa 1988, pp. 89-100.

vio Tullio fu appunto quella di rafforzare le strutture di Roma, modernizzando nello stesso tempo stato ed esercito⁽⁹⁵⁾, grazie al coinvolgimento di un numero più ampio di membri della comunità romana, con l'estensione dell'armamento oplitico a tutti coloro che ne avevano i mezzi. Per classificare i cittadini si ricorreva ad una valutazione dei loro beni, usando come riferimento il bronzo, cioè applicando un'equivalenza tra misura del valore in bronzo e, per esempio, bestiame o grano posseduto.

L'ordinamento censitario, al momento della sua istituzione, implicava, sulla base della ricchezza personale, una semplice ripartizione della popolazione in due gruppi: *classis* e *infra classem*. I cittadini formanti la *classis* erano quelli passibili di chiamata, perché in grado di provvedere al proprio equipaggiamento e armamento, che andava da semplice oplita a cavaliere, mentre gli *infra classem* erano quelli esclusi dal servizio militare perché senza mezzi adeguati⁽⁹⁶⁾. Fu solo tra V e IV secolo a.C. che la struttura dell'ordinamento centuriato raggiunse la complessa ripartizione in cinque classi di censo con 193 centurie, come conseguenza degli ampliamenti territoriali e dell'aumento demografico di Roma in quel periodo⁽⁹⁷⁾. Diversi furono i tentativi per ricostruire le tappe che portarono nell'ambito dell'ordinamento centuriato alla creazione di cinque distinte classi di censo⁽⁹⁸⁾. Alla base di questo fenomeno si individuò un progressivo adeguamento dell'ordinamento timocratico alle nuove realtà sociali, principalmente rivolto agli elementi, da un punto di vista censitario, meno qualificati, al fine di valorizzarli di più di fronte alle crescenti esigenze militari dello stato. Ogni cittadino aveva il dovere di partecipare alla difesa dello sta-

⁽⁹⁵⁾ P. Fraccaro, *Della guerra presso i Romani*, in id., *Opuscula IV, Della guerra presso i Romani*, Pavia 1975, p. 34; id., *La storia dell'antichissimo esercito romano e l'età dell'ordinamento centuriato*, in id., *Opuscula II, Studi sull'età della rivoluzione romana, Scritti di diritto pubblico, Militaria*, Pavia 1957, pp. 287-292. Sulle fasi evolutive della costituzione serviana J. Heurgon, *Il Mediterraneo occidentale. Dalla preistoria a Roma arcaica*, Bari 1986, pp. 226-236, presenta un'utile rassegna delle interpretazioni storiografiche.

⁽⁹⁶⁾ Gell., 6.13; Paul. Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. *Classes clipeatas* P 48 L: *Classes clipeatas antiqui dixerunt, quos nunc exercitus vocamus*; Paul. Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. *Infra classem* P 100 L: *Infra classem significantur, qui minore summa, quam centum et viginti milium aeris, censi sunt*.

⁽⁹⁷⁾ Liv., 1.43; Dion. Hal., 4.16; Cic., *rep.*, 2.22. Sui cambiamenti sociali ed economici di Roma antica fra monarchia e repubblica vd. nella *Storia di Roma, I. Roma in Italia*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1988, gli articoli di A. Bernardi, *La Roma dei re fra storia e leggenda*, pp. 181-202, sopr. 196-197; C. Ampolo, *La città riformata e l'organizzazione centuriata. Lo spazio, il tempo, il sacro nella nuova realtà urbana*, pp. 203-239, sopr. 224-227; M. Torelli, *Dalle aristocrazie gentilizie alla nascita della plebe*, pp. 241-261; E. Gabba, *La Roma dei Tarquini*, «Athenaeum» 86.1 (1998), pp. 5-12.

⁽⁹⁸⁾ G. De Sanctis, *La riforma dell'ordinamento centuriato*, «StudRom» 2 (1914), pp. 1-20, 73-92 (rist. in id., *Scritti Minori*, III, Roma 1972, pp. 517-556); A. Momigliano, *Studi sugli ordinamenti centuriati*, «SDHI» 4 (1938), pp. 509-520 (rist. in id., *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1969, pp. 363-375) e H. Last, *Servian Reforms*, «JRS» 35 (1945), pp. 30-48. Di recente T.J. Cornell, *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c.1000-264 BC)*, London-New York 1995, pp. 173-197.

to, ma anche l'obbligo di armarsi a proprie spese. E solo chi poteva equipaggiarsi *de suo* partecipava alle campagne militari. In base a tale criterio risultavano pertanto esclusi dall'arruolamento tutti coloro che fossero impossibilitati a procurarsi le armi, non potendo denunciare ai censori nemmeno quel minimo livello economico che permetteva l'iscrizione alla quinta classe, cioè l'ultima classe in cui erano divisi i cittadini in base al loro censo. Questi cittadini erano detti *proletarii* o *capite censi*⁽⁹⁹⁾, costituivano una centuria a parte ed erano chiamati a prestare servizio solo in momenti di particolare pericolo. In tal caso erano armati a spese dello stato e seguivano l'esercito in formazioni irregolari, estranee all'ordinamento legionario⁽¹⁰⁰⁾.

Riuscire a delineare la reale composizione dell'esercito e quindi l'effettiva estrazione sociale dei singoli soldati non è semplice. I numerosi studi sull'esercito concordano nel sostenere l'identità fra membri della *classis* e proprietari terrieri⁽¹⁰¹⁾, mentre problematica continua ad essere la ricostruzione precisa dei contingenti di fanteria oplitica, e soprattutto l'interpretazione della cavalleria e degli *infra classem*. Il fatto è che riguardo alla cavalleria non si sa se ricoprisse il ruolo di vera e propria cavalleria, e se originariamente fosse collegata con il patriziato, tanto da costituire il nucleo, o se avesse scarsa importanza⁽¹⁰²⁾. Lo stesso vale per gli *infra classem* di cui si ignora la reale composizione: forse identificabili con i *proletarii* o forse qualcosa di più che semplici ausiliari⁽¹⁰³⁾. Inoltre fatto più importante è che non si riesce a chia-

⁽⁹⁹⁾ Liv., 1.43.8; Dion. Hal., 4.18; Gell., 16.10.10-11.

⁽¹⁰⁰⁾ E. Gabba, *Le origini dell'esercito professionale in Roma: I proletari e la riforma di Mario*, in id., *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, pp. 1-45.

⁽¹⁰¹⁾ Gell., 19.8.15: *id est classicus adsiduusque aliquis scriptor, non proletarius*. Per *assiduus* come sinonimo di *locuples* vd. Paul. Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. *Adsiduus* P 8 L: *Alii assiduus locupletem, quasi multorum assium, dictum putarunt*. Cfr. anche Cic., *rep.*, 2.40; Gell., 16.10.5.

⁽¹⁰²⁾ L'identificazione, fatta da A. Alföldi (*Der frühromische Reiteradel und seine Ehrenabzeichen*, Baden-Baden 1952; *Centuria procum patricium*, «Historia» 17 (1968), pp. 444-460), tra cavalleria primitiva e patriziato è stata contestata energicamente da A. Momigliano in *Procum patricium*, «JRS» 56 (1966), pp. 16-24 (rist. in id., *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1969, pp. 377-394); ed in *Cavalry and Patriciate. An Answer to Professor A. Alföldi*, «Historia» 18 (1969), pp. 385-388 (rist. in id., *Quinto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1975, I, pp. 635-639). Sui *Proci patricii* cfr. anche A. Magdelain, *Procum patricium*, in *Studi in onore di E. Volterra*, Milano 1971, II, pp. 247-266 e L. J. Grieve, *Proci patricii: A Question of Voting Order in the Centuriate Assembly*, «Historia» 36 (1987), pp. 302-317. Utile trattazione di carattere generale sull'esercito sebbene superata in molte parti è quella di J. Marquardt, *De l'organisation militaire chez les Romains*, vol. XI del *Manuel des Antiquités Romaines*, T. Mommsen - J. Marquardt (edd.), Paris 1891; sull'evoluzione dell'ordine equestre C. Nicolet, *Armée et société a Rome sous la république: A propos de l'ordre équestre*, in *Problèmes de la guerre à Rome*, J.-P. Brissson (ed.), Paris 1969, pp. 117-156.

⁽¹⁰³⁾ Per J.-C. Richard, *Variations sur le thème de la citoyenneté à l'époque royale*, «Ktema» 6 (1981), pp. 89-103, gli *adsidui* sono il gruppo di contadini-soldati da cui si reclutano sia la *classis* che gli *infra classem*. Vd. a proposito anche J.-C. Richard, *'Classis-infra classem'*, «RPh» ser.3 51 (1977), pp. 229-236. Invece A. Momigliano, *Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei*, in *Les origines de la république romaine*, Entrepreneurs sur l'Antiquité Classique (EAC) 13, Vandoeuvres-Genève 1967, pp. 199-221 (rist. in id., *Quarto con-*

rire il legame fra ordinamento centuriato e dualismo tra patrizi e plebei, documentato solo a partire dal V secolo a.C. Nell'episodio del 380 a.C. Livio parla di plebei in aperto contrasto con i patrizi, che, sommersi dai debiti, disertano la leva, perché stanchi di essere logorati dal servizio militare.

La presenza di una terminologia contrapposta (*classis-infra classem; adsidui-proletarii; populus-plebs; patres-plebs*), tramandataci nelle fonti letterarie, non può essere presa come testimonianza di una realtà statica ed omologabile, ma invece espressione di realtà di classi e status diversi, che mutarono attraverso conflitti che difficilmente troveremo della stessa natura nel VI, nel V e nel IV secolo a. C.

Sicuramente Roma fin dalle origini rappresentò un forte polo di attrazione, mostrando le condizioni ideali per articolate stratificazioni sociali. Una mobilità verticale avrà coinvolto individui o gruppi che, conquistando nell'Urbe un rilievo sociale e un peso politico superiore a quelli goduti nel contesto di partenza, formarono il nerbo del ceto urbano medio-alto, nello stesso tempo una mobilità verticale avrà coinvolto anche elementi di classi subalterne e soprattutto stranieri. Le strutture politiche, infatti, sin dalla prima fase urbana, avevano creato forme di integrazione di stranieri, ritualmente definiti 'distratti'. Secondo il calendario romano, nelle *curiae*, a conclusione dei *Fornacalia*, si celebravano le *stultorum feriae* per tutti coloro che avessero dimenticato la *curia* di appartenenza⁽¹⁰⁴⁾. La stessa formula fu applicata alla centuria *ne quis scivit*⁽¹⁰⁵⁾ dell'ordinamento serviano allo scopo di attribuire a una centuria i 'distratti'.

La presenza di stranieri e soprattutto la crescente complessità dei processi produttivi, artigianali, tecnici, mercantili, ma anche agricoli, contribuirono a rendere sempre più articolato il panorama sociale delle città. Il filtro più importante e de-

tributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma 1969, pp. 419-436), scinde *adsidui* e *classis*, ma connette *populus* e *classis* da un lato e *plebs* e *infra classem* dall'altro.

⁽¹⁰⁴⁾ Ov., *fast.*, 2.531-2; Fest., s.v. *Quirinalia* P 304 L: *Quirinalia mense Februario dies, quo Quirini fiunt sacra: idem stultorum feriae appellantur, [antequam in eum commigrarent fere Sabini Curibus venientes post foedus inter Romulum et Tatium] quod qui d<i>em suorum fornacalium sacrorum † cognominant†, eo potissimum rem divinam faciunt*; Paul. Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. *Quirinalia* P 305 L: *Quirinalia dies, quo Quirino fiebant sacra: eadem et stultorum feriae sunt appellatae*; Fest., s.v. *Stulto<rum feriae>* P 418, 420 L: *Stulto<rum feriae appellabant>ur Quirina<lia>..... Qui[p]rini, qu<od> eo die omnes sa<crificant> ii, q<ui> solemnii die aut< > non potuerunt rem divinam face<re>, aut ign<oraverunt>..... Fornacaliu<m>..... commissum-que..... more at quibus p; Paul. Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. *Stultorum feriae* P 419 L: *Stultorum feriae appellabantur Quirinalia, quod eo die sacrificant hi, qui solemnii die aut non potuerunt rem divinam facere, aut ignoraverunt*. Cfr. D. Sabbatucci, *La religione di Roma antica*, Milano 1988, p. 63; G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*, Paris 1966, pp. 164-165.*

⁽¹⁰⁵⁾ Fest., s.v. *Niquis scivit* P 184 L: *Niquis scivit centuria est, quae dicitur a Ser. Tullio rege constituta, in qua liceret ei[us] suffragium ferre, qui non tulisset in sua, nequis civis suffragii iure privaretur: nam sciscito significat sententiam dico, ac suffragium fert, unde scita plebis. Sed in ea centuria, neque censetur quisquam, neque centurio praeficitur, neque centurialis potest esse, quia nemo certus est eius centuriae. est autem niquis scivit, nisi quis scivit*.

cisivo ai fini dell'integrazione di stranieri e di elementi provenienti da classi subalterne fu quello offerto dai santuari extraurbani, muniti di varie forme di privilegi personali di immunità (*ἀσυλία*)⁽¹⁰⁶⁾ e funzionali ad un assetto dello scambio non più mediato dal *rex* o dal *princeps*, ma dal santuario, con le sue relative guarentigie di protezione e di reciprocità offerte dalla divinità. L'*ἀσυλία*, infatti, in quanto privilegio accordato a uno straniero, assicurava soprattutto la libertà personale: ne sono esempi il tempio di Diana sull'Aventino con l'annesso *asylum*⁽¹⁰⁷⁾, il tempio di Cerere, Libero e Libera con il suo diritto d'asilo concesso ai plebei⁽¹⁰⁸⁾, così pure il tempio di Mercurio con l'annessa corporazione dei mercanti all'inizio del V secolo a.C.⁽¹⁰⁹⁾.

Mercanti e artigiani, di condizione sia libera che servile, come pure clienti e servi fuggiaschi, non venivano più a trovarsi alla mercé della prepotenza aristocratica, ma potevano usufruire di libertà e guarentigie sacre, ricorrendo ad alcune forme di *ἀσυλία*⁽¹¹⁰⁾. Queste figure sociali subalterne finivano per incrementare il numero di quei ceti urbani, socialmente marginali o non integrati, ma sottoposti a tutti gli obblighi militari e fiscali connessi con il possesso della cittadinanza. Quantificare numericamente questi ceti risulta un compito difficile, tuttavia la crescita del-

⁽¹⁰⁶⁾ Sull'inviolabilità d'asilo legata alla sacrosantità di un tempio o santuario a Roma vd. K.J. Rigsby, *Asyilia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World*, Berkeley-Los Angeles 1996, pp. 574-586. Può essere che il concetto di inviolabilità rientrasse in quello di amnistia, espresso dalla formula greca μη μνησικακεῖν, in quanto rinuncia a una vendetta facilmente esercitabile. Vd. A. Natalicchio, 'Μη μνησικακεῖν: l'amnistia, in *I Greci. 2. Una storia greca. II. Definizione*, S. Settis (a cura di), Torino 1997, pp. 1305-1322; M. Raimondi, *L'ἀμνηστία tra patrizi e plebei nelle Antichità Romane di Dionigi di Alicarnasso*, in *Amnistia perdono e vendetta nel mondo antico*, M. Sordi (a cura di), Milano 1997, pp. 99-111.

⁽¹⁰⁷⁾ F. Coarelli, *I santuari, il fiume, gli empori*, in *Storia di Roma, I Roma in Italia*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1988, pp. 141 ss. Sul carattere tipicamente 'emporio' del santuario di Diana, costruito secondo un modello greco arcaico identico a quello di Efeso e Naucratis vd. D. van Berchem, *Trois cas d'asyllie archaïque*, «MH» 17 (1960), pp. 21-33.

⁽¹⁰⁸⁾ F. Coarelli, s.v. *Asylum Cereris*, in *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, E.M. Steinby (ed.), Roma 1993, I, p. 130. Sul diritto d'asilo nel tempio, che per questo era sempre aperto e dove avvenivano distribuzioni gratuite di pane agli indigenti vd. la testimonianza di Varrone (Non., s.v. *Pandere* P 63 L: *Pandere Varro existimat ea causa dici, quod qui ope indigerent et ad asylum Cereris confugissent panis daretur: pandere ergo quasi panem dare: et quod numquam fenum talibus clauderetur: de Vita Populi Romani lib. I: 'hanc deam Aelius putat esse Cererem; sed quod in asylum qui confugisset panis daretur, esse nomen fictum a pane dando, pandere, quod est aperire'*). Per ulteriore bibliografia cfr. M. Sordi, *Il santuario di Cerere, Libero e Libera e il tribunato della plebe*, in id., *I santuari e la guerra*, CIsAnt Milano 10, 1984, pp. 127-139.

⁽¹⁰⁹⁾ F. Coarelli, *Magistri Capitolini e mercanti di schiavi nella Roma repubblicana*, «Index» 15 (1987), pp. 175-190.

⁽¹¹⁰⁾ M. Torelli, *Dalle aristocrazie gentilizie alla nascita della plebe*, in *Storia di Roma, I. Roma in Italia*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1988, p. 257. Sulla nozione espressa dai termini *ἀσυλία* e *ἄστυλοσ* di immunità contro ogni sorta di pignoramento vd. B. Bravo, *Sulân. Représailles et justice privée contre des étrangers dans les cités grecques. (Étude du vocabulaire et des institutions)*, «ASNP» ser.3 10.3 (1980), p. 681, 747-750.

la produzione artigianale a partire dalla seconda metà del VII secolo a.C. lascia supporre che i gruppi di artigiani e mercanti siano andati aumentando in misura progressiva. Le stesse fonti letterarie riportano una certa ricchezza di particolari sulle corporazioni numaiche e sul ruolo loro assegnato nella città regia⁽¹¹¹⁾: ruolo che si traduce assai significativamente nella collocazione di parte delle attività artigianali, espressione del rafforzamento sociale dei ceti minuti, nelle quattro centurie aggiunte dell'ordinamento centuriato⁽¹¹²⁾. Nelle centurie dei *fabri tignarii* e dei *fabri aerarii*, sicuramente falegnami, muratori, ma soprattutto fabbri e maniscalchi avranno messo a disposizione dell'esercito romano per fini militari la loro abilità professionale, fabbricando armi, carri, attrezzature varie. E la ricchezza patrimoniale di alcuni di loro avrà forse determinato l'aggregazione delle due centurie dei *fabri* alla prima classe di censo⁽¹¹³⁾.

Dobbiamo supporre che la composizione dell'esercito avrà visto la preminenza delle antiche *gentes* gradualmente ridimensionata dalla presenza di nuove famiglie facoltose. Altre forme di produzione di ricchezza si stavano affiancando a quelle derivanti dallo sfruttamento della terra e dagli allevamenti di bestiame, proprie dell'antica mentalità aristocratica.

Le fonti letterarie e l'evidenza archeologica testimoniano che proprio contemporaneamente alle riforme serviane si registra un notevole sviluppo delle attività commerciali, mediante l'apprestamento di attrezzature idonee nel porto fluviale di Roma, attribuito dalla tradizione allo stesso Servio Tullio⁽¹¹⁴⁾, e grazie alla presenza di un sistema premonetario basato sull'*aes* di bronzo. Lo sviluppo del commercio e dell'artigianato stimolò l'immigrazione a Roma con vantaggio dei nuovi ceti commerciali e artigianali, le cui condizioni andarono migliorando per la crescita di nuove possibilità di lavoro. E così esponenti delle antiche *gentes* e dei nuovi ceti si trovarono a combattere insieme nel Campo Marzio con equipaggiamento conforme alla fortuna personale.

(111) Sulla problematica connessione tra associazioni di artigiani e ordinamento centuriato in base all'evidenza delle fonti letterarie vd. A. Storchi Marino, *Censo e artigiani: I 'collegia' di Floro*, in *L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di E. Lepore*, Atti del convegno Internazionale Anacapri 24-28 marzo 1991, C. Montepaone (a cura di), Napoli 1996, III, pp. 587-606.

(112) Sulle complesse questioni intorno alle centurie aggiunte e sull'esistenza di una centuria di *accensi*, composta da cittadini di limitati mezzi economici chiamati a svolgere compiti di attendenti, scrivani, computisti o impiegati dell'amministrazione militare cfr. P. Fraccaro, *Accensi*, in id., *Opuscula II, Studi sull'età della rivoluzione romana, Scritti di diritto pubblico, Militaria*, Pavia 1957, pp. 315-325.

(113) P. Fraccaro, *Accensi*, in id., *Opuscula II, Studi sull'età della rivoluzione romana, Scritti di diritto pubblico, Militaria*, Pavia 1957, p. 323, sosteneva la prima classe, seguendo l'indicazione di Livio (I.43), mentre per Dionigi di Alicarnasso (4.16-17) sarebbe stata la seconda classe.

(114) Sul *portus Tiberinus* vd. F. Coarelli, *I santuari, il fiume, gli empori*, in *Storia di Roma, I. Roma in Italia*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1988, pp. 143-151.

3. ANNESSIONE DELL'AGER VEIENTANUS

La guerra contro Veio, episodio emblematico della storia militare di Roma, rappresenta un momento di svolta nella politica militare ed economica dell'Urbe. Le decisioni, che verranno prese, durante questa guerra, sia in campo militare con l'istituzione dello *stipendium*⁽¹¹⁵⁾ nel 406 a.C.⁽¹¹⁶⁾ che in campo economico con la completa annessione dei territori conquistati allo stato romano e la distribuzione della *praeda Veientana* tra i soldati, contribuirono a determinare una nuova concezione politica⁽¹¹⁷⁾.

Lo scontro con la città etrusca in quanto campagna militare, di decennale durata, mise in luce tutti i limiti di un esercito composto da cittadini-soldati, la cui prolungata lontananza o da proprietà terriere o da attività imprenditoriali fu causa di un tracollo economico. A tale situazione di incertezza si cercò di porre rimedio, ricorrendo all'istituzione di uno *stipendium militare*, in modo da garantire ai soldati una certa stabilità economica, indipendentemente dall'esito favorevole delle campagne militari e dalla spartizione successiva del bottino⁽¹¹⁸⁾.

L'esercito, inizialmente formato dai migliori elementi dell'Urbe, da un punto di vista economico e sociale, come è implicito nella originaria divisione della popolazione tra *classis* e *infra classem*, poté mantenere questa composizione, finché ebbe il carattere di truppe miliziane, chiamate cioè alle armi ogni volta che ve ne fosse bisogno e congedate alla fine di campagne di durata temporale limitata⁽¹¹⁹⁾. È ovvio

(115) Liv., 4.59.11; 4.60.7; Diod., 14.16.5.

(116) La datazione del 406 a.C. per lo *stipendium*, riportata dalle fonti letterarie, è a mio avviso pienamente accettabile, dal momento che un sistema *pre-coinage* era da tempo attestato. Cfr. G. Forni, *Esperienze militari nel mondo romano*, in AA.VV., *Nuove questioni di storia antica*, Milano 1977, p. 824. Numerose furono le proposte per un'altra datazione, ma tutte estremamente opinabili. G.R. Watson, *The Pay of the Roman Army. The Republic*, «Historia» 7 (1958), p. 113, usò per datare il pagamento del soldo ai legionari il passo di Polibio (6.39.12) e le indicazioni che lo storico greco riferì sul quantitativo dello stipendio alla sua epoca. Invece P. Marchetti, *A propos du 'tributum' romain: Impôt de quotité ou de répartition*, in *Armées et Fiscalité dans le Monde Antique*, Paris 1977, pp. 107-133, sopr. 116-7, propose il 340 a.C.; mentre C. Nicolet, *L'ordre équestre a l'époque républicaine (312-43 av. J. -C.)*, Paris 1966, I, pp. 36-45, sostenne una datazione per la fine del IV sec. a.C. al tempo delle guerre sannitiche; contra R.M. Ogilvie, *Early Rome and the Etruscans*, Glasgow 1976, p. 152 e E. Rawson, *The Literary Sources for the Pre-marian Army*, «PBSR» 39 (1971), pp. 29-30.

(117) Sulla destinazione dell'agro veiente vd. A. Burdese, *Le vicende delle forme di appartenenza e sfruttamento della terra nelle loro implicazioni politiche tra IV e III secolo a.C.*, in *Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazione del diritto in epoca medio-repubblicana*, Atti del Convegno di diritto romano, Copanello 28-31 maggio 1986, Napoli 1989, pp. 55-86.

(118) E. Gabba, *Ancora sul tributo a Roma*, «Athenaeum» 57 (1979), pp. 495-496; J. Heurgon, *La guerre romaine aux 4^e-3^e siècles et la 'fides romana'*, in *Problèmes de la guerre à Rome*, J.-P. Brissou (ed.), Paris 1969, pp. 23-32. Sulla riforma di Mario, nel 107 a.C., in quanto ovvia conclusione di un secolare processo di proletarizzazione della milizia cittadina romana vd. E. Gabba, *Le origini dell'esercito professionale in Roma: I proletari e la riforma di Mario*, in id., *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, pp. 1-45.

(119) G. Forni, *Esperienze militari nel mondo romano*, in AA.VV., *Nuove questioni di storia antica*, Milano 1977, pp. 823-824.

che i primi ad avvertire il disagio di un arruolamento prolungato furono sicuramente i proprietari di aziende agricole e di terreni di piccole-medie dimensioni. Durante l'assedio di Veio, Livio parla delle difficoltà affrontate dai soldati, nel 403 a.C., per sostenere un servizio militare protrattosi anche in inverno⁽¹²⁰⁾. Questi, tenuti lontano dalle loro terre, senza mano d'opera servile che li sostituisse nel lavoro dei campi, durante la loro assenza, come abbiamo visto nel caso del centurione indebitato, trovarono al ritorno dalle campagne militari la loro proprietà in dissesto, gravata da debiti, se non addirittura inghiottita dalle grandi proprietà, e così finirono per aumentare le file dei proletari e degli indebitati. Sempre più arduo divenne racimolare fra le classi abbienti le reclute necessarie alla formazione dell'esercito. Si può ipotizzare che il versamento di un *tributum* in bronzo⁽¹²¹⁾, seguito all'istituzione del soldo⁽¹²²⁾, e pagato, all'inizio, solo dagli elementi ricchi della *civitas* romana, quindi principalmente proprietari terrieri, ma anche artigiani e commercianti con attività avviate, abbia dato loro il diritto di non partecipare alle campagne militari. Ed è lecito pensare che questi preferissero rimanere nelle proprie tenute e continuare a dirigere i propri affari, versando semplicemente un contributo in bronzo che arruolarsi nell'esercito.

Nel testo liviano⁽¹²³⁾ la decisione senatoria del 406 a.C. di pagare ai soldati uno *stipendium militare* vorrebbe precedere un'eventuale rivendicazione plebea ed è intesa come una concessione dei *principes* verso la *multitudo*⁽¹²⁴⁾. Il *tributum* gravò, all'inizio, solo sui cittadini rimasti a Roma, non sui militi in guerra⁽¹²⁵⁾. Si trattò del pagamento del soldo a un esercito di volontari partito all'assedio di Veio e non ad un gruppo di mercenari⁽¹²⁶⁾. Servizio militare e tassazione sono qui intesi come

⁽¹²⁰⁾ Liv., 5.2.6 ss.

⁽¹²¹⁾ In relazione al pagamento del *tributum* da parte della popolazione è ricordato il trasporto su carri di blocchi di bronzo in un passo di Livio (4.60.6): *et quia nondum argentum signatum erat, aes grave plaustris quidam ad aerarium convehentes speciosam etiam conlationem faciebant*. L'uso del termine *aes grave* invece di *aes rude* è improprio in un contesto del V sec. a.C. come sottolineava R.M. Ogilvie, *A Commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford 1965, p. 623. Si sarà trattato invece di *aes rude*, e spesso la tradizione tramanda come *aes grave* quello che nelle fonti più antiche non poteva che essere *aes rude*. Cfr. G. Nenci, *Considerazioni sulla storia della monetazione romana in Plinio* ('*nat.*', 33.42-47), «*Athenaeum*» 46 (1968), pp. 3-36. Comunque sia la notizia del trasporto del tributo con i carri è molto probabile. Sulla scelta del termine C. Nicolet, *L'Ordre équestre à l'époque républicaine*, Paris 1966, p. 40 nt. n. 30, evidenziava l'ambiguità in Livio tra *vectigal* e *tributum* e come l'etimologia di *vectigal* venga da *veho*; *contra* D. Kienast, *Die politische Emanzipation der Plebs und die Entwicklung des Heerwesens in frühen Rom*, «*BJ*» 175 (1975), p. 104 nt. n. 63.

⁽¹²²⁾ M.H. Crawford, *Coinage and Money under the Roman Republic. Italy and the Mediterranean Economy*, London 1985, pp. 21-24. Cfr. Liv., 2.23.5 per riscossione di tributi anche nel V sec. a.C.

⁽¹²³⁾ Liv., 4.59.11.

⁽¹²⁴⁾ Liv., 4.60.1-7.

⁽¹²⁵⁾ Liv., 5.10.5: *Quantum autem augebatur militum numerus, tanto maiore pecunia in stipendium opus erat, eaque tributo conficiebatur invitis conferentibus qui domi remanebant, quia tuentibus urbem opera quoque militari laborandum serviendumque rei publicae erat*.

⁽¹²⁶⁾ Liv., 4.60.9: *exercitum magna ex parte voluntarium novi tribuni militum consulari potestate Veios duxere*. Sulla distribuzione di *stipendia* a mercenari vd. il caso di Porsenna (Liv., 2.12.7), che nel 508 a.C.

due prestazioni che si affiancano e non si sovrappongono⁽¹²⁷⁾. Roma creò un sistema di contribuzioni per garantire la distribuzione degli *stipendia*, grazie a un'azione congiunta di *patres, primores plebis* e *nobilium amici*.

L'esistenza di una stratificazione di gruppi sociali eterogenei è ben evidente nella definizione non casuale di *primores plebis*, forse identificabili, alla luce di un altro episodio della guerra veiente⁽¹²⁸⁾, con cittadini di censo equestre senza cavallo pubblico, che promisero al Senato di partecipare all'assedio di Veio, ricorrendo all'impiego dei propri cavalli, *equis suis*. Probabilmente si tratta di artigiani e commercianti che a Roma avevano trovato le condizioni ideali per le loro attività, riuscendo a realizzare un consistente patrimonio. A questi cittadini, come Livio tramanda⁽¹²⁹⁾, venne assegnato un *certus numerus aeris*, cioè 'una determinata quantità di bronzo' per il loro impegno militare. Il soldo dei legionari sarà stato pagato con *aes rude*, cioè con bronzo in masselli o allo stato grezzo.

La presenza del termine *stipendium* in Livio, ricavata sicuramente da una fonte che a ragione la usava, potrebbe confermarlo, dal momento che, secondo la tradizione letteraria, questa parola derivava da *pendere*, cioè pesare, e da *stips* che indicava una quantità considerevole di pezzi di bronzo⁽¹³⁰⁾, il che denuncia, senz'ombra di dubbio, l'uso del metallo a peso⁽¹³¹⁾. In un sistema economico 'pre-coinage' risulta difficile pensare a una cassa dello stato, dove confluiva *aes rude* di varia provenienza

viene sorpreso da Mucio Scevola, mentre in compagnia di uno scriba, stava stabilendo il quantitativo di *stipendia* da distribuire all'esercito. Cfr. Dion. Hal., 5.28.2. Vd. G. Colonna, 'Scriba cum rege sedens', in *L'Italie préromaine et la Rome républicaine, Mélanges offerts à J. Heurgon*, Roma 1976, I, pp. 187-192; J.R. Jannot, *Les reliefs archaïques de Chiusi*, Roma 1984, pp. 405-406; F.-H. Massa-Pairault, *Notes sur le problème du citoyen en armes: Cité romaine et cité étrusque*, in *Guerre et sociétés en Italie (V^e-IV^e s. avant J. -C.)*. *Les indices fournis par l'armement et les techniques de combat*, Table-Ronde E.N.S. Paris, 5 Mai 1984, A.-M. Adam - A. Rouveret (edd.), Paris 1986, pp. 29-50.

⁽¹²⁷⁾ E. Gabba, *Esercito e fiscalità a Roma in età repubblicana*, in *Armées et Fiscalité dans le Monde Antique*, Paris 1977, pp. 13-34. Il carattere 'regressivo' del *tributum* costituiva una delle cause del costante impoverimento della popolazione vd. P.A. Brunt, *Social Conflicts in Roman Republic*, London 1971, p. 39. Cfr. C. Gatti, *Riflessioni sull'istituzione dello 'stipendium' per i legionari romani*, «*Acme*» 23 (1970), pp. 131-135.

⁽¹²⁸⁾ Liv., 5.7.5: *cum repente quibus census equester erat, equi publici non erant adsignati, concilio prius inter sese habito senatum adeunt factaque dicendi potestate equis se suis stipendia facturos promittunt*. Perplexità sul valore storico dell'episodio in C. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 av. J. -C.)*, Paris 1966, I, pp. 54-55. Cfr. E. Rawson, *The Literary Sources for the Praemarian Army*, «*PBSR*» 39 (1971), pp. 13-31; C. Guittard, *Les sources littéraires et historiques concernant l'armement du légionnaire romain*, in *Guerre et sociétés en Italie (V^e-IV^e s. avant J. -C.)*. *Les indices fournis par l'armement et les techniques de combat*, Table-Ronde E.N.S. Paris, 5 Mai 1984, A.-M. Adam - A. Rouveret (edd.), Paris 1986, pp. 51-64.

⁽¹²⁹⁾ Liv., 5.7.12: *et equiti certus numerus aeris est adsignatus*. Anche su questo episodio C. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 av. J. -C.)*, Paris 1966, I, p. 41, propone una datazione per la fine del IV sec. a.C.

⁽¹³⁰⁾ Sulla definizione del termine *stips* vd. E. Peruzzi, *Money in early Rome*, Firenze 1985, pp. 87-96.

⁽¹³¹⁾ Varro, *ling.*, 5.182: *Miliis stipendia ideo, quod eam stipem pendebant...* Cfr. Isid., *orig.*, 16.18.8: *Stipendium ab stipe pendenda nominatum; antiqui enim adpendere pecuniam soliti erant magis quam adnumerare*. Vd. anche Plin., *nat.*, 33.42-43.

o all'imposizione di un tributo a tutti i cittadini. All'epoca della guerra contro Veio è probabile che l'assegnazione del soldo ai legionari venisse alimentata da un contributo straordinario, forse 'prelevato sulla ricchezza dei singoli cittadini secondo il prudente arbitrio dei magistrati che sovrintendevano il censo' (132). Così si spiegherebbe il posto preminente dato alla contribuzione dei senatori il cui accertamento patrimoniale doveva essere più facile (133).

Per quanto riguarda la gestione della *praeda*, che seguì la conquista della città etrusca, dal racconto di Livio emerge che il suo utilizzo fu oggetto di acceso dibattito tra Senato e plebe. Alla fine prevalse il punto di vista plebeo, e la *praeda Veientana* venne distribuita ai soldati ed ai cittadini invece che essere venduta (134). Scelta economica che sicuramente danneggiò il Senato, dal momento che il ricavato della vendita del bottino, versato nell'erario, poteva essere utilizzato per pagare gli *stipendia*, riducendo o eliminando il pagamento del tributo che, all'inizio, gravava solo sulle classi ricche. Notevoli saranno stati i vantaggi materiali, come ha sottolineato Gabba (135), per quella parte più povera della popolazione che partecipò alla divisione della *praeda*, concretizzatasi in distribuzioni di terra nelle colonie o assegnazioni viriliane con la creazione di nuove tribù (136). Uno dei motivi che potevano aver spinto i *cives* di Roma a indebitarsi doveva plausibilmente essere legato anche al frazionamento delle proprietà terriere, in conseguenza di una crescita demografica all'interno di ciascun nucleo familiare. In diritto romano tutti i membri di una famiglia erano soggetti ai poteri del *paterfamilias*, che svolgeva una funzione potestativa e non protettiva, decidendo, come meglio credeva, sulla vita di ogni singolo membro del nucleo familiare (137). La dipendenza da questa potestà durava finché il *paterfamilias* era in vita, quale che fosse l'età dei figli. Alla morte del padre (138), dal momento che a Roma non esisteva il diritto di primogenitura (139), il patrimonio fami-

(132) L. Clerici, *Economia e finanza dei Romani*, Bologna 1943, p. 440. Cfr. E. Gabba, *Ancora sulle cifre dei censimenti*, in id., *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, pp. 521-535.

(133) Varro, *ling.*, 5.181: *Tributum dictum a tribubus, quod ea pecunia, quae populo imperata erat, tributum a singulis pro portione census exigebatur.*

(134) Liv., 5.20.1-10. Sulle modalità di utilizzo del bottino in età arcaica vd. B. Liou-Gille, *Le butin dans la Rome ancienne*, in *La Rome des premiers siècles légende et histoire*, Actes de la Table Ronde en l'honneur de Massimo Pallottino (Paris 3-4 Mai 1990), Firenze 1992, pp. 155-172.

(135) E. Gabba, *Aspetti militari e agrari*, «DArch» ser.3 6.2 (1988), pp. 19-22.

(136) M. Torelli, *La colonizzazione romana dalla conquista di Veio alla prima guerra punica*, in *Roma medio-repubblicana. Aspetti culturali di Roma e del Lazio nei secoli IV e III a.C.*, (Catalogo Mostra, Campidoglio, Antiquario Comunale, Roma), F. Coarelli (a cura di), Roma 1973, pp. 341-343.

(137) L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della famiglia e i poteri del 'pater' in epoca arcaica*, in id., *La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum' nell'età repubblicana*, Milano 1969, p. 147, 165 nt. n. 29, 166 nt. n. 30; vd. nello stesso testo anche *La nozione della proprietà*, pp. 349 ss.

(138) E. Cantarella, *Famiglia, proprietà e schiavitù nel mondo antico*, in AA.VV., *Storia dell'economia mondiale. 1. Permanenze e mutamenti dall'antichità al medioevo*, Bari 1996, pp. 123-124.

(139) È ormai superata la tesi di P. Bonfante, *Corso di Diritto Romano*, VI. *Le Successioni*, Milano 1974,

liare veniva diviso tra i figli, anche se di sesso femminile. In gruppi familiari numerosi era, quindi, inevitabile lo spezzettamento della proprietà in unità così piccole da impedire ai singoli eredi il raggiungimento di quell'autonomia economica necessaria per il proprio mantenimento. Sicuramente l'annessione del territorio di Veio con il raggiungimento di 2.200 km² determinò uno sviluppo del territorio romano pari al doppio della sua estensione precedente (140) e l'applicazione di un nuovo modello di unità fondiaria costituito da sette iugeri, pari all'incirca a due ettari favorì un tangibile miglioramento delle condizioni economiche di molti cittadini romani (141).

4. PERMANENZA DELL'INDEBITAMENTO NELL'ESERCITO E RIVOLTA MILITARE DEL 342 A.C.

L'istituzione dello *stipendium* e la divisione della *praeda veientana* fra i soldati rappresentarono due rimedi efficaci per allentare tensioni sociali all'interno della struttura militare romana, ma forse non costituirono quella soluzione definitiva che lo stato allora stava cercando. L'indebitamento, infatti, doveva essere ancora un problema per l'esercito repubblicano, quando nel 342 a.C. scoppiò a Capua una rivolta militare (142).

L'episodio ebbe luogo durante la prima guerra sannitica, dopo che i Romani, ricevuta Capua in dedizione, vi installarono un presidio (143). Si tratta di un avvenimento che, pur essendo tramandato da molteplici fonti (144), rimane oscuro per di-

pp. 78 ss., 71 nt. n. 1, sulla successione testamentaria che avrebbe permesso al *pater* di una famiglia agnaticia di designare, alla sua morte, un unico successore fra i suoi discendenti nella sovranità del gruppo.

(140) F. Coarelli, *Colonizzazione e municipalizzazione: Tempi e modi*, «DArch» ser.3 10.1-2 (1992), p. 21. M. Torelli, *Aspetti ideologici della colonizzazione romana più antica*, «DArch» ser.3 6.2 (1988), pp. 68-70. Sulle strette connessioni fra diritto, pratiche religiose e scelte politiche nella gestione di agro pubblico vd. D.J. Gargola, *Lands, Laws, & Gods. Magistrates & Ceremony in the Regulation of Public Lands in Republican Rome*, London 1995.

(141) Liv., 5.30.8: *Adeoque ea victoria laeta patribus fuit ut postero die referentibus consulibus senatus consultum fieret ut agri Veientani septena iugera plebi dividerentur.* Per ulteriore bibliografia vd. L. Capogrossi Colognesi, *La città e la sua terra*, in *Storia di Roma, I. Roma in Italia*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1998, pp. 263-289, part. 289.

(142) A. Bernardi, *Roma e Capua nella seconda metà del quarto secolo a.C.*, «Athenaeum» 20 (1942), pp. 86-103; «Athenaeum» 21 (1943), pp. 21-31. Sull'episodio vd. anche G. D'Isanto, *Capua romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale*, Roma 1993, p. 16, 28-29; M.W. Frederiksen - N. Purcell, *Campania*, Roma 1984, p. 186. Per una raccolta di fonti vd. tabella (342 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura.*

(143) E. Gabba, *Istituzioni militari e colonizzazione in Roma medio-repubblicana (IV-III sec. a. C.)*, «RFIC» 103 (1975), pp. 148-150; id., *Aspetti militari e agrari*, «DArch» ser.3 6.2 (1988), pp. 19-22.

(144) Livio ne parla a lungo (7.38.4-7.41), e aggiunge poi un capitolo (42) di varianti alla versione da lui accolta, finendo con l'ammettere che tra le fonti antiche vi è accordo solo sull'esistenza di una rivolta (7.42.7): *Adeo nihil praeterquam seditionem fuisse eamque compositam inter antiquos rerum auctores constat.*

versi aspetti⁽¹⁴⁵⁾. La causa della sedizione, puramente militare, è identificata da una parte della tradizione nel venir meno della disciplina militare a causa del clima rilassante offerto dal soggiorno a Capua e dal confronto fra le fertili terre della Campania e gli aridi campi che i soldati erano soliti coltivare con l'incubo dell'indebitamento⁽¹⁴⁶⁾. La gravità del problema dell'indebitamento fu la causa scatenante di questa rivolta militare a cui avrebbero partecipato soldati indebitati appartenenti a larghi settori dell'esercito⁽¹⁴⁷⁾, esclusa la cavalleria, e a cui si sarebbero aggiunti debitori (*nexi*) liberati dalle campagne, si parla infatti di persone costrette al lavoro dei campi dalle difficoltà⁽¹⁴⁸⁾.

La rivolta, secondo il racconto liviano, sembra concludersi con un'amnistia, voluta dal dittatore Marco Valerio Corvo⁽¹⁴⁹⁾, cui fece seguito una *lex sacrata militaris*⁽¹⁵⁰⁾, nota anche come *lex Valeria militaris*⁽¹⁵¹⁾. La *lex* vietava di congedare dall'esercito un soldato senza il suo consenso, a ciò si aggiungevano due clausole: una sul divieto di degradare un tribuno militare a centurione e l'altra sulla diminuzione degli *stipendia* degli *equites* per la loro opposizione alla sedizione⁽¹⁵²⁾. Livio ricorda inoltre che, secon-

Cfr. J. Bayet, *Tite-Live, Histoire Romaine Livre VII*, Paris 1968, pp. 93-95. Al resoconto liviano vanno aggiunte le testimonianze di Dion. Hal., 15.3.2-15; App., *Sam.*, 1.1-2; Zonar., 7.25; Auct., *de vir. ill.*, 29.3; Frontin., *Strat.*, 1.9.1.

⁽¹⁴⁵⁾ Per un'analisi attenta alla complessa tradizione storiografica relativa agli avvenimenti del 342 a.C. vd. B. Scardigli, *Una marcia su Roma nel 342 a.C.? A proposito di Appiano, 'Samn.' fr. 1*, in *L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di E. Lepore*, Atti del convegno Internazionale Anacapri 24-28 marzo 1991, L. Breglia Pulci Doria (a cura di), Napoli 1996, II, pp. 403-410; E. Gabba, *Le rivolte militari romane dal IV secolo a.C. ad Augusto*, Firenze 1975, pp. 39-45. Secondo la ricostruzione di G. Poma, *Considerazioni sul processo di formazione della tradizione annalistica: Il caso della sedizione militare del 342 a.C.*, in *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik*, W. Eder (ed.), Stuttgart 1990, pp. 139-157, nella tradizione liviana sarebbero confluiti almeno tre filoni storiografici distinti: quello *valerio* teso a valorizzare l'intervento del dittatore Valerio Corvo, quello *genucio* con una visione della rivolta in chiave politica ed economica riconducibile alle lotte politiche patrizio-plebee ed infine quello *marcio* legato all'operato del console C. Marcio Rutilo.

⁽¹⁴⁶⁾ App., *Sam.*, 1.1; Liv., 7.38.5-7; Dion. Hal., 15.3.5. Molto vicino a questo episodio di Capua è l'incidente verificatosi nel 280 a.C. a Reggio, quando la *legio campana*, a presidio della città, attratta dalla ricchezza degli abitanti, ne fece strage, dividendosi beni e donne. Vd. App., *Sam.*, 9.1; Plb., 1.7.8; Dion. Hal., 20.4.3-4.

⁽¹⁴⁷⁾ Dion. Hal., 15.3.6.

⁽¹⁴⁸⁾ App., *Sam.*, 1.1. Cfr. Dion. Hal., 15.3.9.

⁽¹⁴⁹⁾ Liv., 7.41.2.

⁽¹⁵⁰⁾ Già G. De Sanctis, *Storia dei Romani*, Firenze 1960, II², pp. 211-212 e 469-471, manifestava il proprio scetticismo su una plausibile ricostruzione degli avvenimenti del 342 a.C., arrivando alla conclusione che la *lex sacrata* fosse autentica, mentre il racconto della sommossa militare un'invenzione successiva a spiegazione della *lex*.

⁽¹⁵¹⁾ Sulla *lex Valeria militaris* vd. G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, pp. 225-226. Per l'ipotesi che in realtà la *lex sacrata* fosse un plebiscito cfr. G. Tilli, *La c.d. 'lex Valeria militaris del 342 a.C.'*, in *Legge e società nella repubblica romana*, F. Serrao (a cura di), Napoli 1981, I, pp. 385-397.

⁽¹⁵²⁾ Liv., 7.41.4; 7.41.8. Il complesso dei provvedimenti rivelerebbe una strenua opposizione plebea alla discrezionalità delle scelte consolari, per quanto riguardava la gestione dell'esercito e le promozioni di car-

do altre fonti che non specifica, il tribuno della plebe Lucio Genucio propose una legge che vietava il prestito ad interesse, *ne fenerare liceret*, (*lex Genucia*)⁽¹⁵³⁾. E grazie ad altri plebisciti si prescrisse da una parte il divieto di iterare entro dieci anni la stessa magistratura e di detenere due magistrature nel corso del medesimo anno, e dall'altra che entrambi i consoli potessero essere plebei⁽¹⁵⁴⁾. Al tribuno Genucio è esplicitamente attribuito solo il plebiscito sull'usura. La diversità di contenuto e finalità degli altri plebisciti testimonia chiaramente una differenza di interessi tra la massa plebea e la sua élite: la prima, condizionata da contingenti problemi di sopravvivenza, richiedeva una legislazione attenta alle questioni di agro pubblico e debiti, mentre la seconda cercava di conquistare uno spazio politico per integrarsi col patriziato.

Botsford⁽¹⁵⁵⁾, basandosi sul passo di Appiano, menzionava a conclusione della rivolta militare del 342 a.C. una straordinaria misura amministrativa, e cioè l'emanazione da parte del dittatore M. Valerio Corvino della *lex Valeria* che avrebbe abolito i debiti dei ribelli⁽¹⁵⁶⁾. Per Appiano le parole del dittatore sulla situazione dell'indebitamento furono, infatti, così convincenti da spingere il Senato a decretare la cancellazione dei debiti a tutti i Romani e l'immunità ai rivoltosi, che allora deposero le armi e tornarono in città. In realtà anche l'autore del *de viris illustribus* accennava ad una remissione dei debiti⁽¹⁵⁷⁾; mentre Livio⁽¹⁵⁸⁾, invece, relazionava la

riera, secondo l'ipotesi di G. Poma, *'Lex quoque sacrata militaris lata est'...* (Livio VII,41,4), «RSA» 17-18 (1987-1988), pp. 97-114.

⁽¹⁵³⁾ Liv., 7.42.1; Tac., *Ann.*, 6.16.1-2. Cfr. App., *BC*, 1.54 e *Sam.*, 1.2; Auct., *de vir. ill.*, 29.3; Zonar., 7.25. F. De Martino, *Riforme del IV secolo a.C.*, «BIDR» ser.3 17 (1975), pp. 65-69, ammette la storicità della *lex*, pur con delle riserve sull'abolizione degli interessi che questa avrebbe comportato. Probabilmente la disposizione legislativa introdusse un limite legale più basso di quello precedente, passando forse dal computo mensile degli interessi a quello annuale. Anche L. Labruna, *Tito Livio e le istituzioni giuridiche e politiche dei Romani*, Napoli 1984, p. 241, si mostra dubitativo sul fatto che la *lex Genucia* avrebbe imposto l'abolizione del prestito a interesse. Cfr. L. Fascione, *La legislazione di Genucio*, in *Legge e società nella repubblica romana*, F. Serrao (a cura di), Napoli 2000, II, pp. 179 ss.

⁽¹⁵⁴⁾ Liv., 7.42.2: *item aliis plebi scitis cautum ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet neu duos magistratus uno anno gereret utique liceret consules ambos plebeios creari*. Zonar., 7.25. Sulla iterazione della magistratura vd. G. De Sanctis, *Storia dei Romani*, Firenze 1960, II², pp. 205-206. Su questi plebisciti vd. G. Poma, *Il plebiscito 'ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet'* (Liv., VII,42,2), «RSA» 22-23 (1992-1993), pp. 43-68; id., *Il plebiscito 'ne quis duos magistratus uno anno gereret'* (Liv., VII,42,2), «RSA» 24 (1994), pp. 49-70.

⁽¹⁵⁵⁾ G.W. Botsford, *The Roman Assemblies. From their Origin to the End of the Republic*, New York 1909 (rist. 1968), pp. 234-235; 238; 298-299. Invece G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, pp. 225-226, non attribuisce alla *lex Valeria militaris* alcuna abolizione dei debiti dei ribelli, ma solo provvedimenti militari, e non menziona il passo di Appiano fra le fonti.

⁽¹⁵⁶⁾ App., *Sam.*, 1.2. Per un commento al passo vd. B. Scardigli, *Una marcia su Roma nel 342 a.C.? A proposito di Appiano, 'Samn.' fr. 1*, in *L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di E. Lepore*, Atti del convegno Internazionale Anacapri 24-28 marzo 1991, L. Breglia Pulci Doria (a cura di), Napoli 1996, II, pp. 404-406.

⁽¹⁵⁷⁾ Auct., *de vir. ill.*, 29.3.

⁽¹⁵⁸⁾ Liv., 7.42.1, vd. nel testo nt. n. 153.

fine della sedizione con il plebiscito che proibiva il prestito a interesse (*lex Genucia*), proposto dal tribuno Genucio e noto solo presso alcune fonti, *apud quosdam*, fra cui è plausibile riconoscere Licinio Macro, sempre attento ai problemi degli indigenti e degli oppressi. La connessione nella documentazione letteraria tra problema dei debiti e rivolta militare del 342 a.C. è indiscutibile, ma risulta difficile accettare che nel medesimo anno venissero elaborati e approvati due differenti progetti di legge sui debiti: uno di remissione totale dei debiti e l'altro di eliminazione del prestito a interesse⁽¹⁵⁹⁾, fra i due, infatti, sembra oggettivamente meno probabile una proposta di cancellazione di tutti i debiti⁽¹⁶⁰⁾.

Al di là di ogni possibile ricostruzione storica degli avvenimenti, emerge chiaramente dalla tradizione letteraria l'importanza della sedizione militare da un punto di vista politico ed economico. Nelle narrazioni di Appiano e di Dionigi è evidente quanto il permanere in una situazione di grave indigenza abbia portato i soldati all'esasperazione. In entrambi l'esercito è composto da truppe con un basso tenore di vita e indebitati⁽¹⁶¹⁾, e, pur di ottenere vitto e stipendio, Dionigi ricorda che i soldati si sarebbero addirittura offerti come volontari al console, per presidiare le città campane⁽¹⁶²⁾. Il motivo dell'indebitamento e della povertà diffusi fra le file dell'esercito costituiranno in parte una proiezione nel passato di avvenimenti dell'età gracciana, ma la connessione *lex sacrata militaris* e *plebiscita* ci obbliga a prendere atto dell'esistenza effettiva di uno stato di disagio nella compagine della società romana e di riflesso della milizia.

Questa situazione può essersi accentuata, come sottolinea Gabba, nella seconda metà del IV secolo a.C. anche in seguito all'esperienza delle aspre contrapposizioni sociali esistenti nelle città della Campania. Non bisogna, inoltre, dimenticare che proprio alla fine del IV secolo a.C. si datano quelle modifiche nell'ordinamento serviano della milizia che portarono al completo superamento della sua struttura censitaria, ed alla conseguente sostituzione della tribù alla centuria come quadro di leva dei soldati⁽¹⁶³⁾.

(159) La tradizione sulla remissione totale dei debiti, accolta da Appiano e dall'autore del *de viris illustribus*, sembra nascere dalla constatazione che il divieto del prestito a usura imposto dal plebiscito Genucio restò inoperante, come sostiene G. Poma, *Il plebiscito Genucio 'ne fenerare liceret'* (*Liv.*, VII, 42, 1), «RSA» 19 (1989), pp. 67-91, spec. 76 ss., 91.

(160) L. Savunen, *Debt Legislation in the Fourth Century B.C.*, in AA.VV., *Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation*, Helsinki 1993, p. 144, 150.

(161) Dion. Hal., 15.3.6; App., *Sam.*, 1.1.

(162) Dion. Hal., 15.3.3: γενόμενος δὲ τῆς ἐξουσίας ταύτης κύριος ὁ ὕπατος, ὅσοις ἦν βουλομένοις ὀψώνια καὶ μισθοὺς φέρεσθαι τῆς φυλακῆς, τούτους καθίστησιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἐν οἷς ἦν τὸ πλεῖον μέρος ἀνεστίων καὶ καταχρέων καὶ τὴν οἴκου πενίαν καὶ ἀγνωσίαν ἀσμένως ἀποδιδρασκόντων.

(163) E. Gabba, *Allora i romani conobbero per la prima volta la ricchezza*, «AION» 36 (1989), p. 11.

5. COLONIZZAZIONE E RIDUZIONE DEI DEBITI

Il processo di conquista di parte del territorio italico, a seguito di campagne militari concluse positivamente a danno delle popolazioni limitrofe, inaugurò una modalità nuova di sfruttamento dell'agro pubblico attraverso la deduzione di colonie, particolarmente intensa negli anni successivi al 338 a.C., dopo lo scioglimento della lega latina⁽¹⁶⁴⁾. Ed è chiaro che l'acquisizione di terre, talvolta molto fertili, offrì la possibilità a chi si fosse indebitato di migliorare la propria condizione economica e di essere in grado di estinguere i debiti contratti. Una politica coloniale sistematica rappresentò la soluzione cui la classe dirigente romana, fra IV e III secolo a.C., ricorse di fronte al pericolo di una decadenza interna del corpo civico, e che permise di non falsare la compagine istituzionale con lo spostamento di elementi giovani degli strati sociali più bassi ed economicamente più disagiati verso nuovi territori. Questo contribuì così a creare un senso nuovo di responsabilità civica, che fu la premessa necessaria per il superamento delle forme di lavoro subordinate di tipo arcaico e per l'abolizione del *nexum*. Questo spostamento di nuclei consistenti di popolazione deve essere considerato un vero e proprio fenomeno migratorio, che consentì all'interno della compagine sociale romana di scaricare violente pressioni interne e di mettere in atto un ricambio sociale⁽¹⁶⁵⁾, dal momento che a cittadini romani di strati sociali bassi, tra cui ovviamente si dovranno annoverare gruppi di indebitati, era permesso di rinunciare alla cittadinanza romana per acquisire quella latina della colonia.

L'alto numero di coloni dedotti nelle colonie latine posteriori al 338 a.C. viene collegato con l'incremento del territorio dello stato romano dopo l'assorbimento delle comunità latine e con l'andamento della popolazione romana testimoniato dai risultati dei censimenti: un'eccedenza di circa 38.000 *iuniores* è rilevabile dal 334 al 298 a.C. Sicuramente un favorevole sviluppo demografico e le numerose incorporazioni devono aver fatto aumentare la popolazione romana, come ci testimonia Polibio all'inizio della prima guerra punica⁽¹⁶⁶⁾.

Per gli inizi del III secolo a.C. è attestata la deduzione di undici colonie latine, collocate alla periferia del Sannio. Tale disposizione territoriale rispondeva chiaramente a precise finalità strategiche, e così, per esigenze militari, le successive deduzioni coloniali vennero realizzate in altre zone, e cioè verso Campania, Sabina e

(164) A. Bernardi, *Incremento demografico a Roma e colonizzazione Latina dal 338 a.C. all'età dei Gracchi*, «NRS» 30 (1946), pp. 272-290. Cfr. E.T. Salmon, *Roman Expansion and Roman Colonization in Italy*, «Phoenix» 9.2 (1955), pp. 63-75; e per ulteriore bibliografia vd. U. Laffi, *La colonizzazione romana tra la guerra latina e l'età dei Gracchi: Aspetti istituzionali*, «DArch» ser.3 6.2 (1988), pp. 23-33.

(165) P.A. Brunt, *Social conflicts in the Roman Republic*, London 1971, p. 2.

(166) Plb., I.16.4. Per altre fonti vd. P. MacKendrick, *Cicero, Livy and Roman Colonization*, «Athenaeum» 32 (1954), pp. 201-249.

Piceno⁽¹⁶⁷⁾. Non bisogna però sottovalutare il fatto che questi massicci invii di *iuniores* nelle colonie latine fossero legati alla situazione sociale ed economica del corpo civico romano. Sicuramente la colonizzazione alleggeriva la tensione e il disagio sociale esistenti a Roma. Con molta probabilità, come ipotizza Tibiletti⁽¹⁶⁸⁾, la legge agraria Licinia Sestia non risolse i problemi di conflitto sociale del IV secolo a.C. con l'ammissione dei plebei allo sfruttamento dell'agro pubblico. I beneficiari di tale provvedimento, infatti, saranno stati soprattutto i ricchi plebei, impegnati nella lotta per la parificazione con i patrizi nella direzione politica dello stato, e non i plebei più poveri.

Il grave problema dell'indebitamento, aggravato da un servizio militare che si faceva sempre più pesante, portò alla decadenza economica di un numero considerevole di piccoli proprietari e quindi alla loro discesa dalle classi serviane inferiori degli *adsidui* a quella dei *proletarii*. Il ricorso alla deduzione di colonie latine permise alla classe di governo romana di offrire anche ad *adsidui*, che si andavano proletarizzando, la possibilità di riacquistare la perduta autonomia economica in un contesto sociale del tutto nuovo. Con questa modalità il governo romano si garantiva nelle colonie latine una preziosa riserva di soldati, sempre disponibile. Non è sicuro che fra i beneficiari delle assegnazioni coloniali e viritane vi fosse anche la plebe urbana. Può essere che per le assegnazioni viritane, anche nell'alta e media repubblica, si sia verificata un'ammissione dei proletari, mentre per le deduzioni si può escludere la loro partecipazione, dal momento che queste erano riservate ai soli veterani, *equites* e *pedites*, e dunque a proprietari agricoli⁽¹⁶⁹⁾.

Inoltre, la deduzione di colonie latine aveva il duplice vantaggio di non allargare troppo il territorio dello stato romano vero e proprio, non mettendo in crisi le strutture politiche, e di poter inserire e valorizzare, nell'ambito latino coloniaro, le popolazioni locali preesistenti, come nel caso della colonia latina di Brindisi⁽¹⁷⁰⁾,

(167) F. Coarelli, *Colonizzazione e municipalizzazione: Tempi e modi*, «DArch» ser.3 10.1-2 (1992), pp. 21-30, spec. 27. Per un'analisi degli effetti positivi della colonizzazione vd. E. Gabba, *Allora i romani conobbero per la prima volta la ricchezza*, «AIn» 36 (1989), pp. 9-17; S. Oakley, *The Roman Conquest of Italy*, in *War and Society in the Roman world*, J. Rich - G. Shipley (edd.), London-New York 1993, pp. 9-37, spec. 18-22.

(168) G. Tibiletti, *Il possesso dell'ager publicus e le norme 'de modo agrorum' sino ai Gracchi*, «Athenaeum» 26 (1948), p. 216.

(169) Discordanti sono le opinioni degli storici sui beneficiari delle assegnazioni coloniali: *adsidui* o *proletarii*. F. Cassola, *Aspetti sociali e politici della colonizzazione*, «DArch» ser.3 6.2 (1988), pp. 5-17, spec. 7-9, sostiene che i coloni fossero *adsidui*, *equites* o *pedites*, considerando anacronistica la tradizione sulla presenza plebea; anche E. Kornemann, s.v. *Coloniae*, in *PW RE* IV.1 (1900), c. 572, escludeva i *proletarii*; mentre T. Mommsen, *König Philipp V und die Larisäer*, «Hermes» 17 (1882), pp. 481-482 e E.T. Salmon, *Roman Colonization under the Republic*, London 1969, p. 179 nt. 115, ne sostenevano l'invio; e P. A. Brunt, *Italian Manpower 225 B.C. - A.D. 14*, Oxford 1971, p. 28, ammetteva entrambe le possibilità.

(170) E. Gabba, *L'elogio di Brindisi*, «Athenaeum» 36 (1958), pp. 100-101, sostiene l'ipotesi che l'epigrafe si riferisca a un magistrato di Brindisi; la possibilità che si tratti invece di Q. Fabio Massimo *Cunctator* è

dedotta fra il 247 ed il 244 a.C., dove è attestato che gli elementi più eminenti della città messapica siano stati assorbiti nella colonia latina.

L'importanza del *nexum* che stabiliva di fatto uno stato di subordinazione del debitore al creditore e che si era andato sostituendo all'antica clientela gentilizia, altra forma di dipendenza sociale e di lavoro subalterno, andò, quindi, affievolendosi come conseguenza non di atti politici o di provvedimenti legislativi, che per tutto l'arco del IV secolo a.C. si susseguirono, ma del mutare delle condizioni sociali e del venir meno generale di forme di lavoro coatto dipendente⁽¹⁷¹⁾. E questo avvenne grazie all'indipendenza economica che i gruppi sociali subalterni riacquistarono di fatto con la colonizzazione che seguì la conquista militare. In questa ottica, guerra, conquista, colonizzazione e schiavitù furono fenomeni così strettamente connessi che è impossibile stabilirne la priorità fattuale o logica. È anche vero sottolineare che gli esiti favorevoli degli scontri militari condotti nel corso del IV secolo a.C. contro alcune popolazioni italiche portarono all'inevitabile affluenza di schiavi prigionieri di guerra nell'Urbe. Harris non ha dubbi sul fatto che a partire dal 350 a.C. Roma andò acquisendo un numero sempre più significativo di nuovi prigionieri di guerra e la stessa istituzione dell'*aerarium sanctius* nel 357 a.C. per la tassa sulla manumissione del 5% confermerebbe questa crescita esponenziale della schiavitù⁽¹⁷²⁾. Una nuova concezione espansionistica, come nota Serrao⁽¹⁷³⁾, basata soprattutto sulle potenzialità derivanti dall'incremento numerico dei prigionieri di guerra portò ad intensificare la schiavitù, mentre altri rapporti di dipendenza, come il *nexum*, si assottigliarono. Si tratta di due fenomeni concomitanti e reciprocamente condizionanti. L'istituto del *nexum* perse importanza nel momento in cui si affermò, attra-

sostenuta di recente da F. Cassola, *Ancora sull'elogio di Brindisi*, in *Scritti di Storia Antica. Istituzioni e Politica. II Roma*, Antiqua 68, Napoli 1994, pp. 91-101.

(171) Sulla differenza sostanziale che separa il *nexum* da altre forme di lavoro dipendente vd. P.W. De Neeve, *Colonus. Private Farm-Tenancy in Roman Italy during the Republic and the Early Principate*, Amsterdam 1984, pp. 68-69. Sull'evoluzione della condizione sociale dei *clientes* in relazione all'indebitamento vd. N. Rouland, *Pouvoir politique et dépendance personnelle dans l'Antiquité romaine. Genèse et rôle des rapports de clientèle*, Bruxelles 1979, pp. 119-126. Per ulteriore bibliografia vd. F. De Martino, *Intorno all'origine della schiavitù a Roma*, «Labeo» 20 (1974), pp. 163-193; id., *Riforme del IV secolo a.C.*, «BIDR» ser.3 17 (1975), pp. 29-70, spec. 39-48, vd. anche nt. n. 7 in CAPITOLO I *Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.*

(172) W.V. Harris, *Roman Warfare in the Economic and Social Context of the Fourth Century B.C.*, in *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik*, W. Eder (ed.), Stuttgart 1990, p. 499. Sul peso economico che le immissioni di prigionieri ebbero a Roma vd. M.K. Hopkins, *Conquerors and Slaves. Sociological Studies in Roman History*, Cambridge 1978, I, p. 8, 108-111; W.V. Harris, *War and Imperialism in Republican Rome 327-70 B.C.*, Oxford 1979, pp. 51-53; T.J. Cornell, *The Failure of the Plebs*, in *Tria corda. Scritti in onore di A. Momigliano*, E. Gabba (a cura di), Como 1983, p. 120; id., *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c.1000-264 BC)*, London-New York 1995, p. 333.

(173) F. Serrao, *Diritto Privato Economia e Società nella storia di Roma*, 1 Prima Parte, Napoli 1984, pp. 230-291.

verso l'immissione di schiavi, la possibilità di avere a costi contenuti forza lavoro⁽¹⁷⁴⁾. Lo sviluppo di un'offerta alternativa di manodopera, e cioè l'impiego di masse di prigionieri di guerra ridotti in schiavitù e ricordati regolarmente nelle fonti storiografiche fin dai primi anni delle guerre sannitiche, andò a incidere ovviamente sulla compagine sociale, mettendo in evidenza come un debitore-*nexus*, costretto a lavorare nelle proprietà dei creditori, per assolvere i debiti contratti, finisse per essere più gravoso per un creditore di quanto in realtà potesse sembrargli utile e prezioso. In termini economici era sicuramente più conveniente l'acquisizione di uno schiavo che il mantenimento di un *nexus*, che, una volta assolto il debito, avrebbe troncato sicuramente il suo rapporto di dipendenza con il creditore; ed è ovvio che le immissioni di prigionieri di guerra a Roma ben presto vanificassero il 'valore' che le *operae* semi-servili dei *nexi* avevano avuto un tempo. Al prezzo sempre decrescente degli schiavi si contrapponeva il lavoro dell'asservito per debiti, che aveva, invece, costi più alti ed implicava maggiori fastidi e responsabilità, dal momento che il *nexus* rimaneva pur sempre un uomo libero, con i suoi diritti e doveri di cittadino, e cioè elettore e soprattutto soggetto all'arruolamento.

Purtroppo la perdita dell'opera di Livio per i libri relativi agli anni compresi fra il 293 a.C. e il 218 a.C. e quindi la grossa lacuna di informazioni che questo comporta fa sì che per quasi tutto il III secolo a.C. non si possano avere testimonianze che permettano di connettere a un difficoltoso reperimento di nuove reclute nell'esercito la gravità dei debiti contratti dai cittadini. Certamente in questo lasso di tempo si saranno presentate situazioni dove è possibile riconoscere la presenza di figure affini ai *nexi*, come sembra testimoniare una vicenda di storia militare della terza guerra sannitica⁽¹⁷⁵⁾. Si tratta, infatti, di un episodio risalente al 291 a.C. e tramandato da fonti letterarie distinte: il console Lucio Postumio Megello avrebbe impiegato i soldati dell'esercito che comandava per compiere opere di disboscamento in una sua proprietà, ubicata non lontano dal luogo delle operazioni militari⁽¹⁷⁶⁾. Come ha giustamente rilevato Gabba⁽¹⁷⁷⁾, l'utilizzo per lavori privati di soldati è

⁽¹⁷⁴⁾ M.I. Finley, *Ancient Slavery and Modern Ideology*, New York 1980 (*Schiavitù antica e ideologie moderne*, Roma-Bari 1981); vd. recensione di E. Gabba, *Il nuovo libro di M. Finley sulla schiavitù antica*, in «Athenaeum» 60 (1982), pp. 276-281.

⁽¹⁷⁵⁾ L'episodio ha rappresentato per me occasione di approfondimento e analisi nel contributo, *Lucius Postumius Megellus at Gabii: a New Fragment of Livy*, «CQ» 53.1 (2003), pp. 247-259.

⁽¹⁷⁶⁾ Dion. Hal., 17/18.4-5; D.C., 8 fr. 36.32; Liv., *perioch.*, 11; Suidae Lexicon, s.v. Ποστόμιος ὕπατος, a cui va aggiunto un frammento di pergamena scoperto nel 1980 in un'oasi dell'Egitto ed attribuibile quasi certamente a Livio, su cui rimangono fondamentali l'esegesi filologica e l'analisi storica condotte da B. Bravo- M. Griffin, *Un frammento del libro XI di Tito Livio?*, «Athenaeum» n.s. 66 (1988), pp. 447-521, da integrarsi con i successivi contributi: R.E.A. Palmer, *A New Fragment of Livy throws light on the Roman Postumii and Latin Gabii*, «Athenaeum» 78 (1990), pp. 5-18; M.A. Vinchesi, *Notizia su un probabile frammento di Tito Livio*, «A&R» (1990), pp. 176-182.

⁽¹⁷⁷⁾ E. Gabba, *La società romana fra III e IV secolo*, in *Storia di Roma, II. L'impero mediterraneo I. La repubblica imperiale*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1990, pp. 9-11.

giustificato pensando solo che si tratti di una fase in cui *nexi* e *clientes* non esistevano più.

6. EDITTO DEL 216 A.C.

L'indebitamento della popolazione continua a permanere ancora nel III secolo a.C., e continua a condizionare le adesioni dei cittadini al *dilectus*. Nel 216 a.C., infatti, secondo le narrazioni di Livio e Valerio Massimo⁽¹⁷⁸⁾, per sopravvivere alla minaccia di Annibale vennero presi vari provvedimenti dettati proprio dall'eccezionalità delle circostanze, tra cui un editto che permettesse a debitori incarcerati per insolvenza di arruolarsi nelle file dell'esercito.

Il dittatore Marco Giunio Pera ordinò la cancellazione dei debiti di tutti coloro che, asserviti al proprio creditore, dopo aver subito un processo che ne avesse riconosciuta l'insolvenza, si fossero arruolati, diventando suoi soldati. Il testo di Valerio Massimo presenta opportunamente il termine giuridico *addictus*, mentre, a mio avviso ed in questo concordo con Peppe⁽¹⁷⁹⁾, in Livio è imprecisa la denominazione *pecunia iudicatus*, pur essendo chiaro dal contesto del brano che lo storico volesse riferirsi comunque agli *addicti*. Forzata e poco plausibile mi sembra la supposizione di Crifo⁽¹⁸⁰⁾ nell'interpretare gli *iudicati* del racconto liviano come individui, condannati in un processo pubblico a una multa, che si trovavano, al momento della promulgazione dell'editto, in carcere, per non aver pagato l'ammenda richiesta o per non aver dato i *praedes* a garanzia del pagamento. Infatti da un punto di vista giuridico solo un debitore che fosse *addictus* era soggetto completamente alla volontà del proprio creditore e Valerio Massimo che ha utilizzato Livio come fonte ha inteso i *pecunia iudicati* come quei debitori che, o in seguito a *iudicatum* o per aver confessato il proprio debito, venivano assegnati dal magistrato al creditore e da quest'ultimo trattenuti nel proprio carcere privato⁽¹⁸¹⁾. Infatti con l'abolizione del *nexum* del 326 a.C. (*lex Poetelia Papiria*)⁽¹⁸²⁾ si proibì sostanzialmente l'imprigionamento

⁽¹⁷⁸⁾ Liv., 23.14.2-3; Val. Max., 7.6.1b. Per fonti vd. tabella n. 2 (216 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

⁽¹⁷⁹⁾ L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale I. Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano 1981, pp. 195-196, sostiene che si trattasse di *addicti* e non di *iudicati*.

⁽¹⁸⁰⁾ G. Crifo, *Il 'dilectus' del 216 a.C. e l'editto di M. Iunius Pera*, in *Synthese Arancio Ruiz*, Napoli 1964, I, pp. 387-395.

⁽¹⁸¹⁾ Gell., 20.1.46-47.

⁽¹⁸²⁾ Livio data l'abolizione del *nexum* al 326 a.C. (8.28.8); mentre Dionigi (16.5.1) e Valerio Massimo (6.1.9) dopo il disastro delle Forche Caudine (321 a.C.); e Varrone (*ling.*, 7.105) al 313 a.C., durante la dittatura di Petelio Libone Visolo. Per un'ulteriore ipotesi sulla datazione della *lex Poetelia* in relazione alla disfatta alle Forche Caudine vd. il recente contributo di G. Urso, *La 'Lex Poetelia Papiria de nexis' e la data della battaglia di Caudio*, «RIL» 130 (1996), pp. 113-120; mentre ha esternato perplessità sull'attendibilità

di un debitore per volontà del creditore, ma l'imprigionamento per ordine del pretore a seguito di un processo e di una condanna di fronte al riconoscimento della colpa continuò ad esistere. L'episodio che portò all'emanazione della legge ebbe come protagonista un giovane avvenente che si trovava ad essere nella condizione di *nexus* per l'insolvenza dei debiti paterni, figlio di un tribuno militare o di un console della seconda guerra sannitica, il maltrattamento che subì, per essersi opposto alle lubriche attenzioni di un usuraio, provocò uno scandalo pubblico tale da portare all'abolizione del *nexus*⁽¹⁸³⁾. Il principio fondamentale della *lex Poetelia Papiria* e che sarà poi il criterio ispiratore della *lex de quinqueviris mensariis creandis* del 352 a.C. era che non la persona del debitore, ma i suoi *bona* dovevano far fronte al debito⁽¹⁸⁴⁾. Significativa è la presenza, nel testo varroniano che si riferisce a tale legge, della formula *bonam copiam iurare*⁽¹⁸⁵⁾. Questa implicava il giuramento da parte del debitore di essere solvibile nel senso che al debito contratto opponeva beni di sua proprietà⁽¹⁸⁶⁾, e la medesima espressione si ritrova anche nella *Tabula di Heraclea* con l'accezione di 'dichiarare una fiorente situazione patrimoniale'⁽¹⁸⁷⁾.

storica del racconto liviano G. MacCormack, *The 'Lex Poetelia'*, «Labeo» 19 (1973), pp. 306-317. Sul valore politico e l'importanza giuridica della *lex* vd. F. de Visscher, *La 'Lex Poetelia Papiria' et le régime des délits privés au V^e siècle de Rome*, in *Mélanges P. Fournier*, Paris 1929, pp. 755-765; F. De Martino, *Diritto e società nell'antica Roma*, Roma 1983, pp. 199-203; A. Magdelain, *La loi 'Poetelia Papiria' et la loi 'Iulia de pecuniis mutuis'*, in *Estudios de derecho romano en honor de Alvaro D'Ors*, Pamplona 1987, II, pp. 811-817; A. Biscardi, *La ley Poetelia Papiria y la transfiguración del concepto primordial de 'obligatio'*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano (Marzo-Mayo 1990). II. Cuestiones de Derecho público romano*, Madrid 1992, pp. 1-17; per bibliografia recente vd. M. Di Paolo, *Alle origini della 'lex Poetelia Papiria de nexis'*, «Index» 24 (1996), pp. 275-288, ed il commento al passo di Livio di S. P. Oakley, *A Commentary on Livy. Books VI-X*, Oxford 1998, II, pp. 688-691.

⁽¹⁸³⁾ Nelle fonti letterarie sono presenti alcune discordanze relative sia ai nomi dei protagonisti della vicenda che alla loro estrazione sociale. In Valerio Massimo (6.1.9) il giovane *nexus* è Tito Veturio, figlio di Tito Veturio Calvino, console nel 321 a.C., anno della disfatta romana alle Forche Caudine, e P. Plozio l'usuraio; invece in Livio (8.28.1-2) il ragazzo è Gaio Publilio e l'usuraio risulta Lucio Papirio. Sul nome Publilio concorda anche Dionigi di Alicarnasso (16.5.1), mentre il padre dell'adolescente è un tribuno militare presente in scontri successivi alle Forche Caudine. Forse la vicenda reca traccia di una crisi economica che aveva coinvolto presumibilmente anche le classi sociali romane più agiate per L. Loreto, *Un'epoca di buon senso. Decisione, consenso e stato a Roma tra il 326 e il 264 a. C.*, Amsterdam 1993, pp. 81 ss.

⁽¹⁸⁴⁾ Liv., 8.28.9. Fonti su entrambe le *leges* sono raccolte nelle tabelle (326 a.C.) e (352 a.C.) in CAPITOLO IV *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*.

⁽¹⁸⁵⁾ Varro, *ling.*, 7.105.

⁽¹⁸⁶⁾ Sull'esecuzione 'patrimoniale' del debitore interessanti le recenti osservazioni di V. Giuffrè, *La 'substantia debitoris' tra 'corpus' e 'bona'*, in *Praesidia libertatis. Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di Roma repubblicana*, Atti del convegno internazionale di diritto romano, Copanello 7-10 giugno 1992, F. Milazzo (a cura di), Napoli 1994, pp. 267-298.

⁽¹⁸⁷⁾ *Tabula Heracleensis (lex Iulia Municipalis)* ll. 113-115 (ILS 6085). Per una rilettura esegetica del resto della *lex* e traduzione vd. *Roman Statutes*, M.H. Crawford (ed.), «BICS» Suppl. 64 (1996), I, p. 367, 376. Inoltre Crawford, p. 386, vede nella formula *bonam copiam iurare* una versione abbreviata dell'espressione *bonam copiam (sibi non esse) iurare*, il cui probabile significato potrebbe essere 'far giurare a qualcuno di

Definita da Livio *aliud initium libertatis*⁽¹⁸⁸⁾, la *lex Poetelia*, in realtà, non abolì la schiavitù per debiti e quindi il problema della permanenza dell'indebitamento nella popolazione, ma piuttosto sottrasse l'assoggettamento volontario di un cittadino ad un altro alla discrezionalità del privato, rimettendolo all'*addictio* di un magistrato, così che il debitore, riconosciuto insolvente di fronte al magistrato, era assegnato giudizialmente al creditore⁽¹⁸⁹⁾. Il *nexus*, infatti, quale contratto privato che coinvolgeva due cittadini, poneva il cittadino romano (debitore) alla mercé di un altro cittadino romano (creditore) sulla base di un accordo privato e non attraverso un intervento magistratuale, e quindi al di fuori di qualsiasi controllo della *civitas* e soggetto chiaramente ad ogni tipo di abuso.

Al contratto di *nexus* si venne sostituendo l'*addictio*, ed è plausibile che anche l'*addictus* contasse sulla possibilità, insita nella sua condizione di cittadino, di ottenere una liberazione dall'assoggettamento, attraverso una specie di autoriscatto quantificato in termini di giornate lavorative⁽¹⁹⁰⁾. E così l'episodio del 216 a.C. dimostra che la detenzione di cittadini romani, debitori morosi, non ne annullasse la speranza di poter tornare, in un futuro, a godere nuovamente di tutti i diritti-doveri connessi allo status di *ingenuus*.

A beneficiare dell'editto del 216 a.C. non sarebbero stati solo i debitori insolventi ma anche i rei di offesa capitale, in tutto seimila persone come specifica Valerio Massimo⁽¹⁹¹⁾. Anche questi, *iudicati*, *damnati* e incarcerati, avrebbero ottenuto l'esonero della pena per ordine del console, una volta che avessero scelto volon-

rinunciare alla propria intera proprietà'. Invece F. Serrao, *Diritto Privato Economia e Società nella storia di Roma*, Napoli 1984, I Prima Parte, p. 247, propone due differenti interpretazioni: o tutti coloro che giurarono di aver sufficiente patrimonio per pagare il debito furono liberati o tutti coloro che giurarono di aver dato sufficiente ricchezza in opere o in denaro furono liberati. Anche V. Giuffrè, *Studi sul debito. Tra esperienza romana e ordinamenti moderni*, Napoli 1997, p. 33, che riconosce nel significato della formula latina uno dei limiti della scienza romanistica, propende per la traduzione 'aver pagato abbastanza'; mentre per G. MacCormack, *The 'Lex Poetelia'*, «Labeo» 19 (1973), pp. 315-317, l'espressione resta incomprensibile.

⁽¹⁸⁸⁾ Liv., 8.28.1.

⁽¹⁸⁹⁾ L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale I. Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano 1981, pp. 110 ss.

⁽¹⁹⁰⁾ L'attuazione di tale autoriscatto, difficile di per sé, rimane comunque indimostrata nelle fonti per L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale I. Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano 1981, pp. 178-181; mentre per una raccolta di fonti letterarie che attestano la persistenza dell'imprigionamento dell'*addictus* anche in età tardo repubblicana vd. A. Lintott, *La servitude pour dettes à Rome*, in *Carcer. Prison et privation de liberté dans l'antiquité classique*, Actes du colloque de Strasbourg (5 et 6 décembre 1997), Collections de l'Université Marc Bloch - Strasbourg, Études d'archéologie et d'histoire ancienne, C. Bertrand Dagenbach - A. Chauvot - M. Matter - J.-M. Salamito (edd.), Paris 1999, pp. 19-25, spec. 22-25.

⁽¹⁹¹⁾ Per N. Rouland, *Les esclaves romains en temps de guerre*, Bruxelles 1977, pp. 45 ss., è inattendibile la cifra indicata da Valerio Massimo per questo reclutamento. Cfr. E. Lo Cascio, *Recruitment and the Size of the Roman Population from the Third to the First Century BCE*, in *Debating Roman Demography*, W. Scheidel (ed.), «Mnemosyne» Suppl. 211 (2001), pp. 111-137.

tariamente di diventare suoi soldati. E così a gruppi di *cives*, colpevoli agli occhi della legge, venne offerta l'opportunità di raggiungere un nuovo status sociale tramite l'acquisizione di una dignità non solo economica con la partecipazione ai vantaggi della *praeda* e la sicurezza di una paga regolare, ma anche giuridica con l'annullamento della pena. Il ricorso, quindi, a debitori asserviti, perché prestassero il servizio militare, implicò nel 216 a.C., trattandosi di *addicti* e non di *nexi* come nel 495 a.C., non più una sospensione dell'assoggettamento del debitore al creditore, ma una sua liberazione e successivo reintegro nella società romana con l'arruolamento.

FONTI SU DEBITI, PRESTITI, TASSI DI INTERESSE E USURA

1. PREMESSA

Vorrei, prima di tutto, soffermarmi sul titolo del capitolo, *Fonti su debiti, prestiti, tassi di interesse e usura*, che in sé esplicita il criterio selettivo attuato sul materiale documentario. L'obbiettivo della raccolta è stato, infatti, quello di non voler circoscrivere l'analisi sulla realtà economica di Roma, nel corso dei primi secoli della repubblica, alle sole fasi evolutive del fenomeno debiti e, quindi, a una mera elencazione di episodi e legislazioni concernenti l'indebitamento, ma di delineare le dinamiche sociali che contribuirono a rendere così endemica nell'Urbe una situazione di continua difficoltà finanziaria tanto da istituire apposite magistrature allo scopo di attenuare debiti, usura, tassi di interesse e prestiti con soluzioni finanziarie che arginassero situazioni altrimenti esplosive.

L'evoluzione della società romana, in età repubblicana, ha inciso sulla natura stessa del debito, determinandone di riflesso nuove modalità di riscossione e assolvimento: e così trova piena giustificazione il passaggio da una società agricolo-pastorale, dove la consistenza dei debiti era legata allo scambio di attrezzi da lavoro o derrate di cereali, che potevano essere restituiti con giornate lavorative garantite dal contratto di *nexum* o attraverso l'«affitto» dei propri figli, a una società mercantile e affaristica, che con l'introduzione della moneta legittimò la contrazione di debiti in denaro. Il contratto di *nexum* venne ad essere abolito, quando l'usura iniziò, con la richiesta di alti tassi di interesse, a imporsi come una nuova piaga per gli equilibri sociali dell'Urbe, e l'affermazione egemonica di Roma nel territorio italico e nel bacino del Mediterraneo portò all'acquisizione di agro pubblico e all'immissione di prigionieri di guerra.

Con la conquista di una posizione di predominio il problema dei debiti cambiò fisionomia, legandosi maggiormente allo sviluppo dell'usura e alla richiesta incontrollata di interessi sempre più alti. L'incremento delle attività commerciali andò a incidere in maniera considerevole sugli equilibri dell'economia romana, come può testimoniare alla fine del III secolo a.C. la pratica sempre più diffusa del *fenus nauticum*, una forma di investimento imprenditoriale sui trasporti marittimi, cui lo stesso Catone ricorse, e la presenza di una legislazione di incerta ricostruzione, ma che sembra avere avuto fra i suoi scopi quello di estendere la normativa sui prestiti anche ai non cittadini, ai *peregrini*, a conferma di una rinnovata dimensio-

ne sociale nell'Urbe, con cui la legislazione romana non poteva esimersi dal rapportarsi.

Per ripercorrere le ragioni di un dissesto economico e di uno squilibrio sociale, che aveva fortemente caratterizzato la storia civica di Roma, si è proceduto ad un'analisi prima di tutto ricostruttiva dell'evoluzione del problema, con predilezione per un percorso cronologico, rintracciabile attraverso le notizie tramandate dalle opere storiche principalmente di Livio e Dionigi di Alicarnasso, ma anche di Appiano, Dione Cassio, Polibio, Tacito e Plutarco.

Volendo, però, contestualizzare tale disagio e il conseguente indebitamento fra i cittadini in una realtà sociale dai contorni temporali ben definiti e individuare il tessuto connettivo che aveva dato origine a questa instabilità economica ho ritenuto opportuno prendere in considerazione anche altri generi di fonti. È noto, infatti, che la storiografia di età augustea, che rappresenta con Livio e Dionigi di Alicarnasso la fonte principale sull'indebitamento, sia stata interessata da quel processo storico-culturale che, fissando una distinzione netta fra storiografia e antiquaria, aveva relegato lo studio delle antichità romane nella sfera di competenza degli antiquari⁽¹⁾. L'interesse, un tempo proprio degli storici della prima annalistica, per la descrizione di istituzioni politiche, cerimonie religiose, costumi, usanze e loro origini, al fine di custodire e tramandare valori tradizionali del popolo romano, finì poi per diventare esclusivo appannaggio della ricerca antiquaria e ciò è chiaramente visibile per un istituto giuridico come il *nexum*. Così oltre ad una ricostruzione del problema da un punto di vista evenemenziale desumibile dalle narrazioni storiche si ha la possibilità di tracciare un quadro del fenomeno debiti che tenga conto anche dei vettori economici e delle dinamiche sociali della realtà quotidiana dell'Urbe che oltrepassano la storia politica tradizionale e mettono in luce una *histoire non événementielle*, attenta invece alla realtà sociale sottostante. Sono stati, quindi, consultati testi giuridici, come le XII Tavole e opere secondarie connesse al testo decemvirale, note unicamente per il titolo e qualche frammento, scritte da giuristi tardo repubblicani e grammatici, interessati all'etimologia di termini di diritto civile, come C. Elio Gallo (*De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione*), Servio Sulpicio Rufo, autore forse di un commento al testo decemvirale, i grammatici Santra (*De antiquitate verborum*) e Aurelio Opilio, L. Cincio (*De officio iurisconsulti*) ed il filologo antiquario Q. Valerio Sorano (*Explanatio XII Tabularum*)⁽²⁾. Ho considerato anche la testimonianza del giurista imperiale Gaio (*Institutiones*), parte della produzione ciceroniana (*De republica; De oratore; Orator, Pro Murena, Paradoxa, De haruspicum responsis*) e quintiliana (*Institutio Oratoria; Declamationes*), per le accezio-

(1) U. Laffi, *L'uso di epigrafi e di documenti formulari in Livio*, in *Storici latini e storici greci di età imperiale*, G. Reggi (a cura di), Lugano 1993, pp. 15-35, 215-239, spec. 15-17.

(2) Tale aspetto è stato da me approfondito in un articolo: *'Nexum': Aspetti giuridico-economici in Festo*, «ZAnt» 51 (2001), pp. 13-24.

ni che elaborarono sui vocaboli *nexum/nexus*, *addictus* e *iudicatus*, senza, comunque, tralasciare i lemmi dei testi di antiquaria, di grammatica e dei lessici, attenti a fornire spiegazioni per termini come *fenus* che tennero conto di risvolti e richiami sottili all'aspetto economico, da Valerio Massimo (*Factorum et Dictorum memorabilium libri*), Varrone (*De lingua latina; De vita populi Romani; De agricultura*), Aulo Gellio (*Noctes Atticae*), Nonio Marcello (*De compendiosa doctrina*), Verrio Flacco con il *De verborum significatu* ricostruibile grazie all'epitome di Festo, pervenutoci in parte ed integrato a sua volta con il testo di Paolo Diacono, e così pure Plinio, che, sull'evoluzione della monetazione romana, resta una delle fonti principali. Infine ho considerato un autore, come Plauto, che, con i suoi testi teatrali così vicini cronologicamente al periodo in analisi, rappresenta una testimonianza importante dei riflessi che ebbero sulla contemporanea società romana lo sviluppo, l'affermazione progressiva e la susseguente sparizione di un istituto giuridico come il *nexum*.

Le fonti sono state ordinate cronologicamente e così è stato possibile coprire un periodo che si distacca dal progetto iniziale, che avrebbe dovuto comprendere esclusivamente i secoli V, IV e III a.C., e che vede invece allargati i suoi termini temporali al VI secolo e agli inizi del II secolo a.C., includendo il primo intervento in favore dei debiti, che le fonti pongono nell'ambito dell'attività regale di Servio Tullio alla guida di Roma intorno al 550 a.C., ed alcuni provvedimenti economici presi dal governo repubblicano, durante il periodo della seconda guerra punica. In quest'ultimo arco di tempo, in realtà, la questione dei debiti assunse un aspetto totalmente nuovo in conseguenza del cambiamento economico che si attuò nell'Urbe a seguito della sua accresciuta importanza e immissione in nuove rotte commerciali. Il periodo, compreso fra gli ultimi decenni del III secolo ed i primi del II secolo a.C., è stato, infatti, segnato dal passaggio da un'economia ristretta all'ambito centro-italico ad un'economia per così dire 'imperialistica' a seguito dell'allargamento dei confini di influenza di Roma; pertanto, per completezza, ho reputato necessario, volendo considerare nel mio studio il III secolo a.C., enumerare anche una serie di norme legislative emanate alla fine di quel secolo e agli inizi del secolo successivo, ma di difficile ricostruzione per il carattere spesso nebuloso e generico delle notizie ricavabili dalle fonti letterarie. Specifico, però, di non aver approfondito da un punto di vista storico questa epoca, così radicalmente diversa dai secoli precedenti ed i cui caratteri di differenziazione sono ben visualizzati negli studi di Gabba e Clemente in relazione al cambiamento della natura della ricchezza e della sua percezione nella società romana⁽³⁾.

(3) E. Gabba, *Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I sec. a.C.*, «RSI» 93 (1981), pp. 541-558 (rist. in id., *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Milano 1988, pp. 27-44); E. Gabba, *Riflessione sulla società romana fra III e II secolo a.C.*, «Athenaeum» n.s. 64 (1986), pp. 472-474 (rist. in id., *Del buon uso op. cit.*, Milano 1988, pp. 45-48); G. Clemente, *Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C.*, in *Società romana e produzione schiavistica*. III. *Modelli etici, diritto e trasformazioni so-*

Per ogni episodio o norma giuridica concernente l'indebitamento è stata presentata una raccolta di fonti, per quanto possibile esaustiva e non selettiva, riportata all'interno di una tabella, accompagnata da alcune basilari indicazioni bibliografiche sui testi fondamentali di riferimento e sulle più recenti pubblicazioni, insieme ad un commento storico che tenesse conto delle coordinate spazio-temporali del contesto storico in cui si inserivano i singoli episodi e, nel caso di atti legislativi, un'analisi del contenuto della normativa e del suo ricostruibile effetto applicativo sulla realtà. Questo studio ha così assunto la forma di una narrazione, che seguisse le trasformazioni del debito nell'alta repubblica con indicazioni bibliografiche ed un commento delle fonti là dove il contenuto delle stesse lo rendesse possibile. In alcuni casi, inoltre, la natura della documentazione a disposizione, spesso un resoconto breve e succinto, non ha dato la possibilità di ricavare un commento articolato nè tantomeno di reperire bibliografia al riguardo, mentre per episodi o documenti legislativi noti, come le XII Tavole, non ho ritenuto opportuno fornire un'ulteriore interpretazione del testo o presentare una nuova esegesi filologica, già ampiamente svolta in numerosi e accreditati studi precedenti, limitandomi, in tale occasione, ad indicare in bibliografia i testi più recenti, per dare al lettore la possibilità di documentarsi sulle ultime tendenze e sviluppi della storiografia sull'argomento. Talvolta, invece, ho rimandato semplicemente il commento e la bibliografia al paragrafo e capitolo, dove ho avuto la possibilità di trattare con maggiore attenzione l'episodio o il provvedimento legislativo.

Vorrei, inoltre, specificare che compare la trascrizione del testo in latino e greco solo di quei brani che, nel corso dei capitoli precedenti, ho avuto modo di trattare e non di tutti quelli elencati nelle tabelle riassuntive, e così pure è presentata solo la traduzione dei testi più significativi, che, in questa analisi, ho preso in maggiore considerazione.

Seguono alla fine della raccolta due appendici, che ho reputato utile inserire proprio per la natura 'economica' di questo studio, trattandosi una del contratto di *nexum* e della sua evoluzione in ambito giuridico nei riflessi con la realtà cittadina dell'Urbe, mentre l'altra riguarda il concetto di *fenus* attraverso un'analisi della natura semantica del termine e della sua incisività e pregnanza nella società romana.

ciali, A. Giardina - A. Schiavone (a cura di), Bari 1981, pp. 1-14; G. Clemente, *Lo sviluppo degli atteggiamenti economici della classe dirigente fra il III ed il II secolo a.C.*, in *The Imperialism of Mid-Republican Rome*, W.V. Harris (ed.), Proceedings of a Conference Held at the American Academy in Rome, Nov. 5-6 1982, PMAAR 29, Roma 1984, pp. 165-183.

2. PROSPETTO CRONOLOGICO

550 a.C. (?)	Servio Tullio estingue i debiti dei cittadini
498 a.C.	I Tarquini promettono di risolvere il problema dei debiti — Cittadini indebitati si rifiutano di arruolarsi — Discussione in Senato sulla remissione dei debiti — Proroga delle scadenze nei pagamenti ai creditori
495 a.C.	Contrasti fra plebe indebitata e Senato — Editto di Servilio per arruolare popolazione indebitata — Promessa frustrata di estinguere i debiti
494 a.C.	Proposta di restituire libertà ai debitori — Editto di Manio Valerio per arruolare cittadini indebitati — Secessione plebea causata dai debiti
451/450 a.C.	XII Tavole: Dura normativa sui rapporti giuridici fra debitore e creditore — Imposizione di un limite nella riscossione dei tassi di interesse
387-384 a.C.	Manlio Capitolino e il problema dei debiti
385 a.C.	Contrazione di debiti anche fra le classi più agiate
380 a.C.	Elezioni dei censori per arginare il malcontento della popolazione a causa dei debiti
378 a.C.	Sedizione per debiti
377 a.C.	Incremento dell'indebitamento
377-367 a.C.	<i>Rogatio</i> sui debiti diventa dopo dieci anni <i>Lex Licinia Sextia de aere alieno</i>
357 a.C.	<i>Lex Duilia Menenia de unciario fenore</i>
354-353 a.C.	Persistenza del debito
352 a.C.	<i>Lex (?) de quinqueviris mensariis creandis</i>
350-310 a.C.	<i>Tabernae argentariae</i> nel Foro
347 a.C.	<i>Plebiscitum de fenore semunciario</i>
344 a.C.	Processi a usurai (<i>feneratores</i>)
342 a.C.	<i>Lex Genucia de feneratione</i>
326 a.C.	<i>Lex Poetelia Papiria de nexis</i>

311 a.C. (?)	<i>Lex Marcia de fenore (?)</i>
304 a.C.	Processi a usurai e con le multe loro inferte costruzione di un' <i>aedicula aerea</i> nel Comizio
296 a.C.	Processi a usurai e con le ammende loro richieste realizzazione di varie opere
294 a.C. (?)	Collocazione nel Comizio della statua del Marsia come simbolo di lotta contro l'indebitamento
290-287 a.C.	Istituzione dei <i>tresviri capitales</i> con la facoltà di istruire anche processi sommari contro debitori
287 a.C.	<i>Rogatio (?) de aere alieno minuendo</i> — Secessione plebea per debiti
243/242 a.C.	Prestiti di cittadini allo stato
218-201 a.C.	Riforma monetaria a vantaggio dei debitori e minor danno per i creditori dello stato
217 a.C.	<i>Lex Flaminia minus solvendi (?)</i>
216 a.C.	Concessione di prestiti da parte dello stato a cittadini — Editto di Marco Giunio Pera per arruolare debitori — <i>Lex Minucia de triumviris mensariis</i>
210-196 a.C.	Editto di Marco Valerio Levino e Marco Claudio Marcello per dissesto dell'erario — Versamento ai <i>triumviri mensarii</i> di somme di denaro — Restituzione di queste cifre in tre rate biennali e in lotti di agro pubblico
204 a.C. (?)	<i>Lex Silia de legis actione</i>
post 204 a.C. (?)	<i>Lex Calpurnia de legis actione</i>
fine III inizi II a.C.	Comparsa dei <i>quadruplicatores</i>
198 a.C.	Pretura di Catone in Sardegna e lotta agli usurai nell'isola
193 a.C.	<i>Lex Sempronia de pecunia credita</i>
192 a.C.	Processi a usurai
191/190 a.C.	<i>Lex Iunia de feneratione</i>

3. RACCOLTA DELLE FONTI E COMMENTO

550 a.C.

550 a.C. — seconda metà VI sec. a.C.	Grave difficoltà dei debitori: Servio Tullio cercò di limitare i casi di <i>nexum</i> e si occupò personalmente dell'estinzione di debiti contratti dai cittadini.	Dion. Hal. , 4.9.6-7; 4.10.2; 4.11.2. Cic. , <i>rep.</i> , 2.38. Zonar. , 7.9.
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dion. Hal., 4.9.6: ὅσοι μὲν ὑμῶν ὀφείλοντες ἤδη χρέα διὰ πενίαν ἀδύνατοί εἰσιν ἀποδοῦναι, τούτοις βοηθεῖν προθυμούμενος.... ἐκ τῶν ἑαυτοῦ χρημάτων δίδωμι διαλύσασθαι τὰ χρέα.

Dion. Hal., 4.10.2: διαλυθείσης δὲ τῆς ἐκκλησίας ταῖς ἐξῆς ἡμέραις ἀπογράφεσθαι κελεύσας τοὺς ὑποχρέους, ὅσοι τὴν πίστιν ἀδύνατοι ἦσαν φυλάττειν, τίσιν ὀφείλουσι καὶ πόσον ἕκαστος, ἐπειδὴ τὰς ἀπογραφὰς ἔλαβε, τραπέζας θεῖς ἐν ἀγορᾷ πάντων ὀρώντων ἀπηρίθμει τοῖς δανεισταῖς τὰ χρέα.

Dion. Hal., 4.11.2:οἱ δανεισταὶ μὲν ὅτι τοὺς πένητας ὑμῶν οὐκ εἶσα τὴν ἐλευθερίαν ἀφαιρεθῆναι πρὸς τὰ χρέα ὑπ' αὐτῶν ἀπαχθέντας....

Cic., *rep.*, 2.38: *ille regio ornatu ius dixisset obaeratosque pecunia sua liberavisset....*

Zonar., 7.9:πρὸς θεραπείαν τοῦ δήμου.... χρήματά τε αὐτοῖς ἐδίδου....

Commento:

Per bibliografia e commento sull'episodio rimando al CAPITOLO I *Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.*

498 a.C.

1.

498 a.C.	I Tarquinii dopo la cacciata da Roma tentarono di ritornare nell'Urbe, creandosi favore popolare con la promessa di risolvere il problema dei debiti.	Dion. Hal. , 5.53.2-3.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Dion. Hal., 5.53.2-3: ἤδη δ' ὑπεκίνει τὸ πολὺ τοῦ δημοτικοῦ μέρος καὶ ἐνόσει, μάλιστα δὲ τὸ ἄπορον καὶ ὑπὸ δανείων ἠναγκασμένον μηκέτι τὰ κράτιστα τῶ κοινῷ φρονεῖν· οὐ γὰρ ἐμετρίαζον ἐν ταῖς ἐξουσίαις οἱ δανείζοντες, ἀλλ' εἰς δεσμοὺς τὰ τῶν ὑποχρέων ἀπήγον σώματα καὶ ὥσπερ ἀργυρωνήτοις αὐτοῖς ἐχρῶντο. Ταῦτα δὴ μαθὼν ἔπεμψεν ὁ Ταρκύνιος εἰς τὴν πόλιν ἅμα τοῖς πρέσβεσι τῶν Λατίνων ἀνυπόπτους τινὰς ἄνδρας φέροντας χρυσίον, οἱ συνιόντες εἰς λόγους τοῖς ἀπόροις καὶ θραυστάτοις, καὶ τὰ μὲν ἤδη διδόντες αὐτοῖς, τὰ δ' εἰ κατέλθοιεν οἱ βασιλεῖς ἐπαγγελλόμενοι, πολλοὺς πάντων πολιτῶν διέφθειραν· καὶ γίνεται συνωμοσία κατὰ τῆς ἀριστοκρατίας οὐ μόνον ἐλευθέρων ἀπόρων, ἀλλὰ καὶ δούλων πονηρῶν ἐλευθερίας ἐλπίσιν ὑπαχθέντων....

Già da tempo la maggior parte del popolo era turbata ed eccitata, e soprattutto i poveri e coloro che erano oppressi dai debiti non prestavano più la dovuta attenzione al bene comune. Infatti gli usurai non mostravano alcuna moderazione nell'uso del proprio potere, ma trascinavano in prigione i debitori e li trattavano come se fossero schiavi che avevano comprato. Allora Tarquinio, consapevole della situazione, mandò alcune persone insospettabili a Roma con del denaro insieme agli ambasciatori dei Latini, e queste, parlando con uomini indigenti e con quelli più sfrontati, diedero loro il denaro e promettendone di più se i Tarquinii fossero tornati, corrompero la maggior parte dei cittadini. E così venne tramata una congiura contro l'aristocrazia non solo da uomini liberi in difficoltà economiche, ma anche da schiavi senza scrupoli, allettati dalla speranza di ottenere la libertà....

2.

498 a.C.	I cittadini , chiamati alle armi contro i Latini, ri-futarono l'arruolamento per i debiti contratti.	Dion. Hal. , 5.63.1.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Dion. Hal., 5.63.1: Παρασκευαζόμενοι δὲ τὰ εἰς τὸν πόλεμον ἐπιτήδεια καὶ τὰς δυνάμεις ἀρξάμενοι καταγράφειν, εἰς πολλὴν ἐνέπιπτον ἀμηχανίαν, οὐ τὴν αὐτὴν ἀπάντων προθυμίαν εἰς τὰ ἔργα παρεχομένων. οἱ γὰρ ἐνδεεῖς βίου καὶ μάλιστα οἱ τὰ χρέα τοῖς συμβαλοῦσι διαλυῖσαι οὐ δυνάμενοι πολλοὶ σφόδρα ὄντες οὐχ ὑπήκουον ἐπὶ τὰ ὄπλα καλούμενοι οὐδ' ἐβούλοντο κοινωνεῖν οὐδενὸς ἔργου τοῖς πατρικίοις, εἰ μὴ ψηφίσαιτο αὐτοῖς χρεῶν ἄφεσιν· ἀλλὰ καὶ καταλείπειν τινὲς αὐτῶν τὴν πόλιν ἔλεγον καὶ παρεκελεύοντο ἀλλήλοις μὴ φιλοχωρεῖν πόλει μηδενὸς αὐτοῖς ἀγαθοῦ μεταδιδούση.

Mentre (i Romani) stavano preparando tutto il necessario per la guerra e cominciarono ad arruolare truppe, vennero a trovarsi in grande difficoltà, vedendo che non tutti i cittadini mostravano il medesimo ardore per la campagna militare. Infatti gli indigenti e in particolare quelli che non erano in grado di estinguere i debiti ai creditori, e costoro erano in gran numero, quando venivano chiamati alle armi, si rifiutavano di obbedire e non erano disposti ad unirsi ai patrizi in qualunque azione militare, qualora questi non avessero decretato loro la remissione dei debiti. Anzi, alcuni persino minacciavano di abbandonare Roma e si esortavano a vicenda a soffocare il loro amore per una città, che non spartiva con loro alcun beneficio.

Commento:

Per commento e bibliografia sull'episodio rimando al paragrafo III.1 Opposi-

zione al *dilectus* nel V e IV secolo a.C. in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica.*

3.

<p>498 a.C.</p>	<p>Marco Valerio Publicola a nome di alcuni senatori prospettò la possibilità che venissero rimessi i debiti.</p> <p>*****</p> <p>Venne menzionata l'abolizione dei debiti in Grecia ai tempi di Solone.</p> <p>*****</p> <p>Seguì una lunga discussione sulla remissione dei debiti.</p> <p>*****</p> <p>Ferma opposizione di Appio Claudio Sabino che considerò tale scelta una concessione pericolosa.</p> <p>*****</p> <p>Alla fine prevalse la proposta che la plebe ottenesse solo una proroga delle scadenze per la riscossione dei debiti fino alla fine della guerra.</p>	<p>Dion. Hal., 5.63.2. Dion. Hal., 5.64.1-2.</p> <p>*****</p> <p>Dion. Hal., 5.65.1. Cfr.: Plu., <i>Comp. Sol.-Publ.</i>, 26 (3).1; <i>Sol.</i>, 15.2 ss.</p> <p>*****</p> <p>Dion. Hal., 5.66-68.</p> <p>*****</p> <p>Dion. Hal., 5.66.1; 5.67.5; 5.68.1.</p> <p>*****</p> <p>Dion. Hal., 5.69.2.</p>
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dion. Hal., 5.63.2: τέως μὲν οὖν παρακαλεῖν αὐτοὺς οἱ πατρίκιοι καὶ μεταπεῖθιν ἐπειρῶντο, ἐπεὶ δ' οὐθὲν ἐγίνοντο μετριώτεροι πρὸς τὰς παρακλήσεις, οὕτω δὴ συνελθόντες εἰς τὸ βουλευτήριον ἐσκόπουν τίς εὐπρεπεστέρα λύσις ἔσται τῆς κατεχούσης τὴν πόλιν ταραχῆς. ὅσοι μὲν οὖν ἐπιεικεῖς τὴν φύσιν καὶ μέτριοι τοῖς τιμήμασι τῶν βίων ἦσαν, παρήνουν ἀφεῖναι τὰ χρέα τοῖς πένησι καὶ πρίασθαι πολιτικὴν εὐνοιαν ὀλίγου διαφόρου, μέγала μέλλοντας ἐξ αὐτῆς κερδαίνειν ἴδια τε καὶ δημοσίαι.

Inizialmente i patrizi cercavano di esortare e convincere i plebei a cambiare idea, poiché in risposta alle loro proposte questi non diventavano affatto più moderati, allora si radunarono in Senato, per vedere quale sarebbe stato il metodo più adatto, per porre fine al tumulto che turbava lo stato. Pertanto tutti quei (senatori) che erano ragionevoli per natura e di moderate ricchezze consigliavano che si condonassero i debiti ai poveri e si ottenesse a basso prezzo la benevolenza dei concittadini, giacché in tal modo essi avrebbero ricavato grandi guadagni sia pubblici che privati.

Dion. Hal., 5.64.1-2: Ἦν δ' ὁ ταύτης ἡγούμενος τῆς γνώμης Μάρκος Οὐαλέριος, υἱὸς Ποπλίου Οὐαλερίου, ἐνὸς τῶν καταλυσάντων τὴν τυραννίδα, τοῦ κληθέντος διὰ τὴν εἰς τὸ δημοτικὸν εὐνοιαν Ποπλικόλα... ἠρεθίσθαι τε λέγων ἅπαντας τοὺς ἀπόρους καὶ περιτόντας κατὰ τὴν ἀγορὰν λέγειν, 'Τί δ' ἡμῖν ἔσται πλέον, ἐὰν νικήσωμεν τοὺς ἐξῶθεν πολεμίους, εἰ τοῖς δανεισταῖς ἀγώγιμοι πρὸς τὰ χρέα γενησόμεθα, καὶ τῇ πόλει τὴν ἡγεμονίαν κατασκευάσαντες αὐτοὶ μηδὲ τὴν ἐλευθερίαν τοῖς σώμασι φυλάξαι δυνησόμεθα;'

L'autore di questo consiglio fu Marco Valerio, figlio di Publio Valerio che aveva contribuito alla cacciata dei re e che per la benevolenza che nutriva verso la plebe era chiamato Publicola.... Egli disse che la plebe era esasperata e che stava arrivando nel Foro gridando: 'Quale vantaggio otterremo mai noi dalla vittoria contro i nemici esterni, se saremo trascinati in carcere dai creditori a causa dei debiti e se, dopo aver posto le basi della supremazia della patria, noi stessi non potremo conservarci liberi nella persona?'

Dion. Hal., 5.65.1: Ἐξαριθμησάμενος δὲ πολλὰ καὶ ἐκ πολλῶν παραδείγματα πόλεων τελευταίαν παρέσχετο τὴν Ἀθηναίων πόλιν μεγίστου τότε τυγχάνουσαν ὀνόματος ἐπὶ

σοφία, οὐ πρὸ πολλῶν χρόνων, ἀλλὰ κατὰ τοὺς πατέρας αὐτῶν, ἄφεσιν χρεῶν ψηφισαμένην τοῖς ἀπόροις Σόλωνος καθηγησαμένου....

(Valerio Publicola) dopo aver passato in rassegna molti esempi tratti da numerose città, alla fine citò il caso di Atene. Questa città, in tempi non molto lontani, ma all'epoca dei loro padri, sotto la guida di Solone, aveva decretato la remissione dei debiti ai poveri....

Plu., *Comp. Sol.-Publ.*, 26 (3).1: Ἴδιον δὲ τοῦ Σόλωνος ἢ τῶν χρεῶν ἄνεσις, ἣ μάλιστα τὴν ἐλευθερίαν ἐβεβαίωσε τοῖς πολίταις. οὐδὲν γὰρ ὄφελος νόμων ἰσότητα παρεχόντων, ἣν ἀφαιρεῖται τὰ χρέα τοὺς πένητας...

La misura soloniana di remissione dei debiti assicurò la libertà ai cittadini nel momento in cui l'uguaglianza stabilita dalle leggi venisse a mancare, quando persone meno abbienti risultarono oppresse dai debiti.

Commento:

Per commento e bibliografia sull'episodio rimando al paragrafo III.1 Opposizione al *dilectus* nel V e IV secolo a.C. in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica.*

495 a.C.

495 a.C.	<p>Contrasto fra plebe indebitata, che, impiegata in campagne militari, non riusciva a risollevere le proprie sorti finanziarie, ma era esposta alla perdita della libertà personale, e senatori.</p> <p>Episodio del centurione indebitato: ***** Questi accorse nel Foro, fuggendo dalla detenzione del creditore, e raccontò la sua triste vicenda, mostrando sul corpo i segni delle violenze subite. ***** Altri cittadini indebitati seguirono il suo esempio e giunsero nel Foro.</p>	<p>Liv., 2.23. Dion. Hal., 6.26.</p> <p>***** Liv., 2.23.3-7.</p> <p>***** Liv., 2.23.8; 2.23.10-11.</p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dion. Hal., 6.26.1: ...ἀπῆχθην δοῦλος ὑπὸ τοῦ δανειστοῦ σὺν τοῖς υἱοῖς δυσὶν....
 ...Venne condotto via come uno schiavo dal creditore insieme ai suoi figli...

Liv., 2.23.3-7 : *Magno natu quidam cum omnium malorum suorum insignibus se in forum proiecit. Obsita erat squalore vestis, foedior corporis habitus pallore ac macie perempti; ad hoc promissa barba et capilli efferaverant speciem oris. Noscitabatur tamen in tanta deformitate, et ordines duxisse aiebant, aliaque militiae decora volgo miserantes eum iactabant; ipse testes honestarum aliquot locis pugarum cicatrices adverso pectore ostentabat. Sciscitantibus unde illi habitus, unde deformitas, cum circumfusa turba esset prope in cationis modum, Sabino bello ait se militantem, quia propter populationes agri non fructu modo caruerit, sed villa incensa fuerit, direpta omnia, pecora abacta, tributum iniquo suo tempore imperatum, aes alienum fecisse. Id cumulatam usuris primo se agro paterno avitoque exuisse, deinde fortunis aliis; postremo velut tabem pervenisse ad corpus; ductum se ab creditore non in servitium, sed in ergastulum et carnificinam esse. Inde ostentare tergum foedum recentibus vestigiis verberum.*

Liv., 2.23.8 : *Nexi vincti solutique se undique in publicum proripiunt, implorant Quiritium fidem.*

Liv., 2.23.10-11 : *At in eos multitudo versa ostentare vincula sua deformitatemque aliam. Haec se meritis dicere exprobrantes suam quisque alibi militiam....*

Commento:

Per commento e bibliografia sull'episodio rimando al paragrafo III.1 Opposizione al *dilectus* nel V e IV secolo a.C. in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica*.

2.

495 a.C.	<p>Editto consolare di Servilio per lenire la gravosità dei debiti, emanato su pressione del Senato preoccupato di fronte al rifiuto della plebe di combattere contro i Volsci : nessun cittadino doveva essere trattenuto in catene o in prigione, in modo da permetterne l'arruolamento, e nessuno poteva occupare o vendere i beni di un soldato, finché questi fosse in servizio, né trattenere come pegno i suoi figli o nipoti. Emanato l'editto, i debitori accorsero numerosi per arruolarsi. ***** È attestata la presenza di <i>nexi nelle file dell'esercito</i>.</p>	<p>Liv., 2.24.1; 2.24.6-8. Dion. Hal., 6.27-6.29.1. Zonar., 7.14.</p> <p>***** Liv., 2.25.3.</p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liv., 2.24.1: *Inter haec maior alius terror: Latini equites cum tumultuoso advolant nuntio Volscos infesto exercitu ad urbem oppugnandam venire.*

Liv., 2.24.6-8: *Contioni deinde edicto addidit fidem, quo edixit ne quis civem Romanum vinctum aut clausum teneret, quo minus ei nominis edendi apud consules potestas fieret, neu quis militis, donec in castris esset, bona possideret aut venderet, liberos nepotesve eius moraretur. Hoc proposito edicto et qui aderant nexi profiteri extemplo nomina, et undique ex tota urbe proripientium se ex privato, cum retinendi ius creditori non esset, concursus in forum, ut sacramento dicerent, fieri. Magna ea manus fuit...*

(Il console) diede poi credito alle sue parole con un editto con cui decretava che nessun cittadino romano potesse essere trattenuto in catene o in prigione, in modo che gli fosse tolta la facoltà di arruolarsi negli eserciti consolari; inoltre che nessuno potesse occupare o vendere i beni di un soldato, finché questi fosse alle armi né trattenere come pegno i suoi figli o nipoti. Appena pubblicato l'editto, i debitori asserviti, che erano presenti, subito si arruolarono, e da ogni parte della città vi fu un accorrere nel Foro di prigionieri che scappavano da case private, dove i creditori non avevano più il diritto di trattenerli, per andare a prestare il giuramento militare. Grande era il numero di costoro...

Liv., 2.25.3: *Iamque ab omni parte munimenta vellebantur, cum consul, quamquam cuncti undique, et nexi ante omnes, ut signum daret clamabant, experiendi animos militum causa parumper moratus...*

Commento:

Per commento e bibliografia sull'episodio rimando al paragrafo III.1 Opposizione al *dilectus* nel V e IV secolo a.C. in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica*.

3.

495 a.C.	<p>Dopo vittoria su Aurunci, un tentativo consolare di estinguere i debiti venne ostacolato da Appio Claudio.</p>	<p>Liv., 2.27.1-2.</p>
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Liv., 2.27.1-2: *Fusis Auruncis, victor tot intra paucos dies bellis Romanus promissa consulis fidemque senatus expectabat, cum Appius et insita superbia animo et ut collegae vanam faceret fidem, quam asperrime poterat ius de creditis pecuniis dicere. Deinceps et qui ante nexi fuerant creditoribus tradebantur et nectebantur alii. Quod ubi cui militi inciderat, collegam appellabat. Concursus ad Servilium fiebat; illius promissa iactabant; illi exprobrabant sua quisque belli merita cicatricesque acceptas.*

Commento:

Per commento e bibliografia sull'episodio rimando al paragrafo III.1 Opposizione al *dilectus* nel V e IV secolo a.C. in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica*.

494 a.C.

1.

494 a.C.	Proposta di restituire ai debitori la libertà.	Liv., 2.28.6-7.
----------	-------------------------------------------------------	-----------------

Liv., 2.28.6-7: *Dimisso senatu consules in tribunal escendunt; citant nominatim iuniores. Cum ad nomen nemo responderet, circumfusa multitudo in contionis modum negare ultra decipi plebem posse; numquam unum militem habituros ni praestaretur fides publica; libertatem unicuique prius reddendam esse quam arma danda, ut pro patria civibusque, non pro dominis pugnent.*

Commento:

Per commento e bibliografia sull'episodio rimando al paragrafo III.1 Opposizione al *dilectus* nel V e IV secolo a.C. in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica*.

2.

494 a.C.	Editto del dittatore Manio Valerio emanato di fronte all'attacco di Volsci, Equi e Sabini ed analogo a quello di Servilio. Ne risultò una completa adesione alla leva.	Liv., 2.30.3; 2.30.6.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Liv., 2.30.3: *cum Volsci Aequique et Sabini forte una omnes in armis essent.*

Liv., 2.30.6: *Edictum deinde a dictatore propositum confirmavit animos Servili fere consulis edicto conveniens; sed et homini et potestati melius rati credi omisso certamine nomina dedere.*

Commento:

Per commento e bibliografia sull'episodio rimando al paragrafo III.1 Opposizione al *dilectus* nel V e IV secolo a.C. in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica*.

3.

494 a.C.	Secessione plebea causata dai debiti , sotto la dittatura di Manio Valerio.	Liv., 2.31.7-9. Cic., <i>rep.</i> , 2.58. <i>Inscriptiones Italiae</i> XIII 3 nos. 60 (Roma); XIII 3 nos. 78 (Arezzo) = CIL XI 1826. D.C., 4 fr. 17. Zonar., 7.14. ***** Discorso del <i>magister militum</i> Q. Servilio. ***** Discorso di Menenio Agrippa.	Liv., 2.31.7-9. Cic., <i>rep.</i> , 2.58. <i>Inscriptiones Italiae</i> XIII 3 nos. 60 (Roma); XIII 3 nos. 78 (Arezzo) = CIL XI 1826. D.C., 4 fr. 17. Zonar., 7.14. ***** Dion. Hal., 6.41.2-3; 6.45.3; 6.46.3. ***** Dion. Hal., 6.83.4-5.
----------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liv., 2.31.7-9: *Ita trifariam re bello bene gesta, de domesticarum rerum eventu nec patribus nec plebi cura decesserat; tanta cum gratia tum arte praeparaverant faeneratores quae non modo plebem sed ipsum etiam dictatorem frustrarentur. Namque Valerius post Vetusi consulis reditum omnium actionum in senatu primam habuit*

pro victore populo, rettulitque quid de nexis fieri placeret. Quae cum reiecta relatio esset, 'Non placeo' inquit 'concordiae auctor; ... Quod ad me attinet, neque frustrabor ultra cives meos neque ipse frustra dictator ero.

Nonostante questo triplice successo sul fronte di guerra (vittorie su Volsci, Sabini ed Equi), l'attenzione dei patrizi e dei plebei non si era allontanata dagli eventi interni: a tal punto con la loro influenza ed il loro comportamento gli usurai avevano preparato il terreno per mandare a vuoto le speranze non solo della plebe, ma anche del dittatore stesso (Manio Valerio figlio di Voleso). Infatti Valerio, dopo il ritorno del console Vetusio, fra tutte le proposte da discutere in Senato presentò per prima quella in favore del popolo vincitore, e pose all'ordine del giorno la questione dei debitori asserviti, ma, essendo stata respinta la sua risposta, disse: 'Non sono gradito come promotore di concordia.... Per quel che mi concerne, io non ingannerò più oltre i miei concittadini né rimarrò dittatore invano.

Cic., rep., 2.58: *Nam cum esset ex aere alieno commota civitas, plebs montem sacrum prius, deinde Aventinum occupavit.*

Inscriptiones Italiae XIII 3 nos. 60 (Roma): *[Faenore gravi] populum sen[atus] hoc auctore l[iberavit]. Sellae curuli[s locus] ipsi posteri[sque ad] Murciae s[pectandi] caussa pub[lice datus] est. Prin[ceps in senatum] semel l[ectus est].*

Inscriptiones Italiae XIII 3 nos. 78 (Arezzo) = CIL XI 1826: *M. Valerius Volusi f. Maximus, dictator, augur. Pri[[mus]] quam ullum magistratum gereret, dictator dictus est. Triumphavit de Sabinis et Medullinis. Plebem de sacro monte deduxit, gratiam cum patribus reconciliavit. Faenore gravi populum senatus hoc eius rei auctore liberavit. Sellae curulis locus ipsi posterisque ad Murciae spectandi caussa datus est. Princeps in senatum semel lectus est.*

Bibliografia:

T.J. CORNELL, *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c.1000-264 BC)*, London-New York 1995, pp. 256-258.

Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au V^e siècle av. J. -C., Actes de la table ronde organisée par l'École française de Rome et l'Unité de recherches étrusco-italiques associée au CNRS (UA 1132) Rome 19-21 novembre 1987, Collection de l'École Française de Rome 137, Rome 1990.

F. DE MARTINO, *La 'gens', lo stato e le classi in Roma antica*, in *Studi V. Arangio Ruiz*, Napoli 1953, IV, pp. 25-49.

J. GAGÉ, *La 'plebs' et le 'populus' et leurs ecadrements respectifs dans la Rome de la première moitié du V^e siècle av. J. C.*, in id., *Enquêtes sur les structures sociales et religieuses de la Roma primitive*, Coll. Latomus 152, Bruxelles 1977, pp. 313-337.

R. GÜNTHER, *Die Entstehung der Schuldklaverei im alten Rom*, «AAntHung» 7 (1959), pp. 231-249.

D. KIENAST, *Die politische Emanzipation der Plebs und die Entwicklung des Heerwesens in frühen Rom*, «BJ» 175 (1975), pp. 83-112.

M.A. LEVI, *Roma arcaica e il connubio fra plebei e patrizi*, «PP» 38 (1983), pp. 241-259.

M.A. LEVI, *La grande Roma della plebe*, «C&S» 115 (Luglio-Settembre 1990), pp. 87-93.

R.E. MITCHELL, *Patricians and Plebeians. The Origin of the Roman State*, Ithaca-London 1990.

A. MOMIGLIANO, *Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei*, in *Les origines de la république romaine*, Entretiens sur l'Antiquité Classique (EAC) 13, Vandoeuvres-Genève 1967, pp. 199-221 (rist. in id., *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1969, pp. 419-436).

A. MOMIGLIANO, *L'ascesa della plebe nella storia arcaica di Roma*, «RSI» 79 (1967), pp. 297-312 (rist. in id., *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1969, pp. 437-454).

K.A. RAAFLAUB, *Politics and Society in Fifth-Century Rome*, in *Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica*, *Convegno in memoria di F. Castagnoli*, (Roma 3-4 giugno 1991), Atti dei Convegni dei Lincei 100, Roma 1993, pp. 129-157.

J.C. RICHARD, *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plebéien*, BEFAR 232, Paris-Rome 1978.

Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders, K.A. Raaflaub (ed.), Berkeley 1986.

451/450 a.C.

<p>451/450 a.C.</p>	<p>XII Tavole: Norme che regolano i rapporti fra debitore e creditore:</p> <p>***** Compariva la figura del garante (<i>vindex</i>).</p> <p>***** Passo lacunoso dove era presente la parola <i>nexum</i>.</p> <p>***** Il debitore che fosse stato riconosciuto insolvente con una sentenza (<i>iudicatus</i>), se dopo trenta giorni dalla condanna non avesse assolto il debito, si sottoponeva ad un processo giudiziario ufficiale (<i>manus iniectio</i>). Qualora nessun garante (<i>vindex</i>) avesse estinto il debito, il pretore procedeva all'<i>addictio</i> del debitore al creditore. Il debitore (<i>addictus</i>) veniva portato nell'abitazione del creditore e qui incatenato con ceppi (<i>nervo aut compedibus</i>), pesanti almeno quindici libbre. Durante la detenzione il debitore si alimentava a sue spese o il creditore gli passava una razione minima di una libbra di farro al giorno. Tale detenzione si protraveva per sessanta giorni, durante i quali il creditore esponeva il debitore al pretore nel Comizio per tre mercati successivi, e quest'ultimo enuncitava in pubblico la somma per cui era stata esperita la <i>manus iniectio</i>. Dopo questo periodo, il creditore aveva la possibilità di vendere oltre il Tevere, <i>trans Tiberim</i>, in territorio straniero, il debitore, altrimenti si appropriava dei suoi beni, spartendoli con altri eventuali creditori (1^a ipotesi) o lo uccideva, tagliandolo a pezzi, di grandezza differente e proporzionali al debito contratto con i rispettivi creditori (2^a ipotesi) (<i>partis secanto</i>).</p> <p>*****</p>	<p>Tav. I.4. Tav. I.5. Tav. III.1-7. Tav. IV.2. Tav. V.9-10. Tav. VI.1.</p> <p>***** Tav. I.4. Testo ricostruito da: Gell., 16.10.2-6. Cic., top., 10. Non., s.v. <i>Proletarius</i> P 93, 94 L.</p> <p>***** Tav. I.5. Testo ricostruito da: Fest., s.v. <<i>Sanates</i>> P 426, 428 L.</p> <p>***** Tav. III.1-7. Testo ricostruito da: Gell., 15.13.11; 20.1.19; 20.1.41-52. Cfr.: Quint., Inst., 3.6.83-84; 7.3.26-27; <i>Decl.</i>, 311. Tert., Apol., 4.9. D.C., 4 fr. 17.8. Gaius, Inst., 4.21 ss. Cic., de orat., 2.255. Plaut., Bacch., 1205.</p> <p>*****</p>
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>451/450 a.C.</p>	<p>Un figlio, che fosse stato venduto dal padre per tre volte, era libero dalla <i>patria potestas</i>.</p> <p>***** Ripartizione dei debiti e crediti del defunto <i>ipso iure</i> fra tutti i coeredi per rispettare i diritti dei singoli eredi senza preoccuparsi dell'unità del patrimonio.</p> <p>***** I termini <i>nexum</i> e <i>mancipium</i> erano relazionati fra di loro.</p> <p>***** Imposizione di un limite nella riscossione dei tassi di interesse.</p>	<p>Tav. IV.2. Testo ricostruito da : Gaius, Inst., I.132. Tit. Ulp., 10.1. Dion. Hal., 2.27.3-4. Dig., 2.14.48 (Gai. 3 ad l. duod. tab).</p> <p>***** Tav. V.9-10. Testo ricostruito da: CJ 3.36.6 (Gord.); 2.3.26 (Diocl.). Dig., 10.2.25.9; 10.2.25.13 (Paul. lib. vic. ter. ad ed.).</p> <p>***** Tav. VI.1. Testo ricostruito da: Fest., s.v. <i>Nuncupata pecunia</i> P 176 L.</p> <p>***** Tac., <i>Ann.</i>, 6.16.2</p>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tav. I.4: *adsiduo vindex adsiduus esto, proletario ?civi? quis volet vindex esto.*

Tav. I.5: *Nex<i> forti sanatiid...*

Testo ricostruito da:

Fest., s.v. <Sanates> P 426, 428 L: <Sanates quasi sana>ti appellat<i> Sulpicius et Opillus <Aurelius> dici inferio.... ut Tiburtes populo Tibur<ti> Tiburti, idem <infe>riorisque loci in XII (1,5): 'Nex<i> forti sanatiid.... id est bonor<um> ... qui et inf.... que sunt; <pris>cos Latinos egerit secundum <in>fra Romam in e eosque sanati.....praeter opinion set sanaviset<t>-q<ue>..... cisci potuisset no.... Cincius lib. II. de <officio iurison>sulti. Ne Valerius <quidem Messala> in XII. explanatio<ne>...nem in eo libro, quem volute inscribi, forc.... duas gentis finitimas..... <l>egem hanc scrip<tam>n ut id ius man<cipii> nexique quod populu>s Romanus haberent.<fo>rctos et sana<tes> ...<sig>nificare exis....atu. Multi sunt, ... acuit displi<c> ut sant forcti<s>anati insani.

Fonti dirette possibili:

L. Cincio, *de officio iurisconsulti*, II.

Servio Sulpicio Rufo, ?commento alle XII Tavole.

Q. Valerio Sorano, *explanatio XII Tabularum*.

Aurelio Opillo, *variae eruditionis aliquot volumina*.

Tav. III.1: *aeris confessi <iudicatique> ?XXX? dies iusti sunt.*

Tav. III.2: *post deinde manus iniectio esto.*

Tav. III.3: *in ius ducito. ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito. vincito aut nervo aut compedibus. quindecim pondo ne <maiore> aut si volet <minore> vincito.*

Tav. III.4: *si volet, suo vivito. ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato, si volet, plus dato.*

Tav. III.5: <<<trinis nundinis continuis in comitium productio.>>>

Tav. III.6: <<<ni pacit,>>> tertis nundinis partis secanto. si plus minusve secuerunt, se fraude esto.

Tav. III.7: <<<si volet, trans Tiberim venum dato.>>>

Testo ricostruito da:

Gell., 15.13.11: 'Confessi' autem 'aeris', de quo facta confessio est, in XII. Tabulis scriptum est his verbis: 'Aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX. dies iusti sunt'.

Gell., 20.1.19: *Nam de inmanitate illa secandi partendi que humani corporis, si unus ob pecuniam debitam iudicatus addictusque sit pluribus...*

Gell., 20.1.41-52.

Gell., 20.1.45: 'Aeris confessi rebusque iure iudicatis triginta dies iusti sunt. Post deinde manus iniectio esto, in ius ducito. Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus. Quindecim pondo ne minore aut si volet maiore vincito. Si volet suo vivito. Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volet plus dato'.

Se un debito è stato riconosciuto e la questione è stata legalmente definita, siano fissati (per il pagamento del debito) trenta giorni. Passati i trenta giorni, (il creditore) imponga le sue mani (sul debitore), lo conduca in giudizio. Se (il debitore) non ottempera alla sentenza (cioè se non paga il debito) o nessuno garantisce per lui in giudizio, (il creditore) lo conduca con sé, lo tenga in catene o con ceppi di quindici libbre (una libbra equivale a 327 gr.), non meno; se vorrà, lo leghi con ceppi anche più pesanti. (Il debitore), se vorrà, si nutra a sue spese; se non si nutre a sue spese, (il creditore) gli dia una libbra di farro al giorno. Se vorrà, gli dia di più.

Gell., 20.1.46-47: *Erat autem ius interea paciscendi ac, nisi pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta. Inter eos dies trinis nundinis ad praetorem in comitium producebantur, quantaque pecuniae iudicati essent praedicabatur.*

Gell., 20.1.49: 'Tertis', inquit, 'nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto'.

Nel giorno del terzo mercato (i creditori) dividano in parti (i beni del debitore - 1^a ipotesi) o (il corpo del debitore - 2^a ipotesi). Se divideranno in parti maggiori o minori, (ciò) non comporti danno (per i creditori).

Cfr.:

Quint., *Inst.*, 3.6.83-84: *ultima quidem sed iam sola superest salus aliquo iuris adiutorio elabendi ex crimine, quod neque negari neque defendi potest, ut non videatur iure actio intendi. Hinc illae quaestiones sive actiones sive translationes. Sunt enim quaedam non laudabilia non natura sed iure concessa, ut in XII tabulis debitoris corpus inter creditores dividi licuit, quam legem mos publicus repudiavit...*

Tert., *Apol.*, 4.9: *Sed et iudicatos retro in partes secari a creditoribus leges erant; consensu tamen publico crudelitas postea erasa est. In pudoris notam capitis poena conversa est: bonorum adhibita proscriptio suffundere maluit hominis sanguinem quam effundere.*

D.C., 4 fr. 17.8: ...καὶ εἰ δὴ τινι πλείους δεδανεικότες ἔτυχον, κρεουργηδὸν αὐτοῦ τὸ σῶμα πρὸς τὸ μέρος ὧν ὄφειλεν ἐξουσίαν εἶχον κατανέμεσθαι. καὶ τοῦτο μὲν εἰ καὶ τὰ μάλιστα ἐνενόμιστο, ἀλλ' οὔτι γε καὶ ἔργῳ ποτὲ ἐγεγόνει....

Quint., *Inst.*, 7.3.26-27 (**Addictus**): *Circa propria ac differentia magna subtilitas, ut cum quaeritur an addictus, quem lex servire donec solverit iubet, servus sit. Altera pars finit ita: 'servus est, qui est iure in servitute', altera: 'qui in servitute est eo iure quo servus', aut, ut antiqui dixerunt: 'qui servitutem servit'. Quae finitio, etiam si distat aliquo, nisi tamen propriis et differentibus adiuvatur, inanis est. [Dicit enim adversarius servire eum servitutum aut eo iure quo servum.] Videamus ergo propria et differentia, quae libro quinto leviter in transitu attigeram. Servus cum manu mittitur fit libertinus, addictus recepta libertate ingenuus: servus invito domino libertatem non consequetur, <addictus vel invito solvendo consequetur:> ad servum nulla lex pertinet; addictus legem habet: propria liberi, quod nemo habet nisi liber, praenomen nomen cognomen tribus; habet haec addictus.*

Cic., *de orat.*, 2.255 (**Addictus**): *Sed scitis esse notissimum ridiculi genus, cum aliud expectamus, aliud dicitur: hic nobismet ipsis noster error risum movet: quod si admixtum etiam est ambiguum, fit salsius; ut apud Novium videtur esse misericos ille, qui iudicatum duci videt, percontatur ita: 'Quanti addictus?' - 'Mille nummum.' Si addidisset tantummodo: 'Ducas, licet,' esset illud genus ridiculi praeter expectationem; sed quia addidit: 'Nihil addo, ducas licet,' addito ambiguo [altero genere ridiculi] fuit, ut mihi quidem videtur, salsissimus.*

Ma vi è noto che il genere più diffuso di facezia si verifica quando ci aspettiamo una cosa e ne viene detta un'altra. In questo caso è il nostro stesso errore a indurci a ridere; se poi ciò si combina con un doppio senso, l'effetto è ancora più spassoso. Come quel tale in Novio, che vedendo un uomo condotto schiavo per debiti, chiede con aria di compatirlo: 'Per quale somma è stato aggiudicato?' e gli viene risposto: 'Per mille sesterzi'. Se si limitasse ad aggiungere: 'Portalo via!', avremmo semplicemente quel genere di ridicolo causato da una battuta inaspettata; ma dato che conclude: 'Non aggiungo altro; portalo via!', combinando cioè la battuta inattesa con un doppio senso, le sue parole, a mio giudizio, risultano divertentissime.

Plaut., Bacch., 1205 (Addictus): *Ducite nos quo lubet tamquam quidem addictos.*

Tav. IV.2: *si pater ter filium venum duit, a patre filius liber esto.*

Tav. V.9-10: *familiam erciscunto ciento. si petit, iudicem arbitrumve postulato.*

Testo ricostruito da:

CJ 3.36.6 (Gord.): *Ea quae in nominibus sunt non recipiunt divisionem, cum ipso iure in portiones hereditarias ex lege duodecim tabularum divisa sunt.*

CJ 2.3.26 (Diocl.): *Pactum successorum debitoris ex lege duodecim tabularum aes alienum hereditarium pro portionibus quaesitis singulis ipso iure divisum in solidum unum obligare creditori non potest....*

Tav. VI.1: *cum nexum faciet Mancipiumque, uti lingua nuncupasset, ita ius esto.*

Quando eseguirà nexum e Mancipium, come la sua lingua aveva pronunciato, così deve essere la legge.

Testo ricostruito da:

Fest., s.v. Nuncupata pecunia P 176 L: *Nuncupata pecunia est, ut ait Cincius in lib. II. de officio iurisconsulti, nominata, certa, nominibus propriis pronuntiata: 'cum nexum faciet Mancipiumque, uti lingua nuncupasset, ita ius esto': id est uti nominavit, locutusve erit, ita ius esto. Vota nuncupata dicuntur, quae consules, praetores, cum in provinciam proficiscuntur, faciunt: ea in tabulas praesentibus multis referuntur. At Santra lib. II. de verborum antiquitate, satis multis nuncupata conligit, non directo nominata significare, sed promissa, et quasi testificata, circumscripta, recepta, quod etiam in votis nuncupandis esse conventius.*

Fonte diretta

L. Cincio, *de officio iurisconsulti, II.*

Bibliografia:

- B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano. IV. Cum nexum faciet Mancipiumque*, «ASGP» 42 (1992), pp. 50-70.
- B. ALBANESE, *Osservazioni su XII tab. 1.4: il 'vindex' per 'adsidui' e 'proletarii'*, «Index» 26 (1998), pp. 15-40.
- O. BEHREND, *La 'Mancipatio' nelle XII Tavole*, «Iura» 33 (1982), pp. 46-103.
- A. BERNARDI, *Le XII Tavole: i contenuti legislativi*, in *Storia di Roma, I. Roma in Italia*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1988, pp. 415-425.
- F. D'IPPOLITO, *Le XII Tavole: il testo e la politica*, in *Storia di Roma, I. Roma in Italia*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1988, pp. 397-413.
- W. EDER, *The Political Significance of the Codification of Law in Archaic Societies: An Unconventional Hypothesis*, in *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, K.A. Raaflaub (ed.), Berkeley 1986, pp. 262-300.
- M. HUMBERT, *La crise politique du V^e siècle et la législation décemvirale*, in *Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au V^e siècle av. J. -C.*, Actes de la table ronde organisée par l'École française de Rome et l'Unité de recherches étrusco-italiques associée au CNRS (UA 1132) Rome 19-21 novembre 1987, Collection de l'École Française de Rome 137, Rome 1990, pp. 263-287.
- M.A. LEVI, *Gentes e centurie dopo le XII Tavole*, «RFIC» 123 (1995), pp. 172-177.

- A. MAGDELAIN, *La 'manus iniectio' chez les etrusques et chez Virgile*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, Milano 1982, I, pp. 285-292.
- G. NICOSIA, *La 'manus iniectio': dal regime originario a quello della 'manus iniectio' pura*, in *Praesidia libertatis. Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di Roma repubblicana*, Atti del convegno internazionale di diritto romano, Copanello 7-10 giugno 1992, F. Milazzo (a cura di), Napoli 1994, pp. 163-183.
- P. NOAILLES, *'Manum injicere'*, «RD» ser.4 20 (1942), pp. 1-34.
- G. POMA, *Tra legislatori e tiranni. Problemi storici e storiografici sull'età delle XII Tavole*, Bologna 1984.
- Roman Statutes*, M.H. Crawford (ed.), «BICS» Suppl. 64, London 1996, II, pp. 578-581, 590-591, 652-656 (recensione di B. Santalucia, «AJAH» 15.2 (2001), pp. 139-154).
- E. SCHÖNBAUER, *'Mancipium' und 'nexus'*, «Iura» 1 (1950), pp. 300-305.
- K.F. THORMANN, *Der doppelte Ursprung der Mancipatio. Ein Beitrag zur Erforschung des frühromischen Rechtes unter Mitberücksichtigung des Nexum*, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte 33, München 1943.
- J. VON UNGERN-STERNBERG, *The Formation of the 'Annalistic Tradition': The Example of the Decemvirate*, in *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, K.A. Raaflaub (ed.), Berkeley 1986, pp. 77-104.
- A. WATSON, *Rome of the Twelve Tables: Persons and Property*, Princeton 1975.
- F. WIEACKER, *Die XII Tafeln in ihrem Jahrhundert*, in *Les origines de la république romaine*, Entretiens sur l'Antiquité Classique (EAC) 13, Vandoeuvres-Genève 1967, pp. 291-362.

Commento

Per una trattazione sulle posizioni interpretative relative al 'partis secanto' del testo decemvirale vd. il paragrafo III.1 Opposizione al dilectus nel V e IV secolo a.C. in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica*; mentre per alcune osservazioni sulle XII Tavole si rimanda al CAPITOLO I *Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.* In relazione all'imposizione di un limite nella riscossione dei tassi di interesse vd. fonti e bibliografia relative a *lex Licinia Sextia* del 377-367 a.C. (vd. tabella); *lex Duilia Menenia* del 357 a.C. (vd. tabella); *plebiscitum* del 347 a.C. (vd. tabella); *lex Genucia* del 342 a.C. (vd. tabella) e *lex Marcia* del 311 a.C. (vd. tabella).

387-384 a.C.

<p>387-384 a.C.</p>	<p>M. Manlio Capitolino e la questione dei debiti.</p> <p>*****</p> <p>Cercò di indebolire il credito e di estinguere i debiti anche dei ricchi, intaccando il suo patrimonio.</p> <p>*****</p> <p>Pagò il debito di un centurione, che gli espresse la propria gratitudine con una <i>devotio</i> della persona.</p> <p>*****</p> <p>Mise all'asta un fondo nel territorio di Veio, che rappresentava la parte più consistente del suo patrimonio, sperando con il ricavato della vendita di evitare che un cittadino romano fosse condannato per debiti o ridotto in schiavitù.</p> <p>*****</p> <p>Si pose in contrasto con il Senato per aver sollevato pubblicamente il problema dei debiti, dichiarando che si potevano estinguere, ricorrendo al tesoro gallico nascosto dai patrizi.</p> <p>*****</p> <p>La mancata dimostrazione della veridicità di questa denuncia portò Manlio in prigione, venne poi scarcerato ed infine citato in giudizio con l'accusa di aver aspirato alla tirannide per il forte ascendente che aveva sulla plebe.</p> <p>*****</p> <p>Si presentò in tribunale con quattrocento testimoni, di cui aveva in precedenza pagato i debiti, ma riconosciuto colpevole venne condannato a ucciso.</p>
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

App., Ital., fr. 9:Μάρκος Μάλλιος... ὕστερον δὲ πρεσβύτην πολλακίς ἐστρατευμένον ἀγόμενον ἐς δουλείαν ὑπὸ τοῦ δανειστοῦ γνωρίσας, ἀπέδωκε τὸ χρέος ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τῷδε εὐφημούμενος πᾶσιν ἠφίει τοῖς ἑαυτοῦ χρήσταις τὰ ὀφλήματα. προϊὼν δὲ τῇ δόξῃ καὶ ὑπὲρ ἄλλων ἀπεδίδου. καὶ ταῖς δημοκοπίαις ἐπαιρόμενος ἐβούλευσεν ἤδη χρεῶν ἀποκοπᾶς κοινᾶς, ἢ τὸν δῆμον ἡξίου τοῖς δανείσασιν ἀποδοῦναι, τὴν γῆν ἐς τοῦτο ἀποδομένον ἔτι οὐσαν ἀνέμητον.

Liv., 6.11.7-9: *primus omnium ex patribus popularis factus cum plebeis magistratibus consilia communcare.... Et non contentus agrarius legibus, quae materia semper tribunis plebi seditionum fuisset, fidem moliri coepit: acriores quippe aeris alieni stimulos esse, qui non egestatem modo atque ignominiam minentur sed nervo ac vinculis corpus liberum terrent. Et erat aeris alieni magna vis re damnosissima etiam divitibus, aedificando, contracta.*

(Manlio) primo fra tutti i patrizi passò dalla parte del popolo e si accordò coi magistrati plebei.... Non contento delle leggi agrarie, che erano state occasione di sedizioni per i tribuni della plebe, cominciò a minare il credito: diceva che troppo aspro era l'assillo dei debiti, che minacciava gli uomini liberi non solo di povertà e disonore, ma li atterriva anche all'idea di ceppi e catene. Effettivamente notevole era la

quantità dei debiti contratti per l'edilizia, assai onerosa anche per i ricchi.

Liv., 6.14.3-5: *Centurionem.... iudicatum pecuniae cum duci vidisset, medio foro.... manum iniecit.... Inde rem creditori palam populo solvit libraque et aere liberatum emittit....*

Liv., 6.14.8: *illi devovere corporis vitaeque ac sanguinis quod supersit; quodcumque sibi cum patria penatibus publicis ac privatis iuris fuerit, id cum uno homine esse.*

Liv., 6.14.10: *Fundum in Veienti, caput patrimonii, subiecit praeconi, 'ne quem vestrum', inquit, 'Quirites, donec quicquam in re mea supererit, iudicatum addictumve duci patiar'.*

Liv., 6.14.11: *Ad hoc domi contionantis in modum sermones pleni criminum in patres; inter quos, omisso discrimine vera an vana iaceret, thesauros Gallici auri occultari a patribus nec iam possidendis publicis agris contentos esse nisi pecuniam quoque publicam avertant; ea res si palam fiat, exsolvi plebem aere alieno posse.*

Liv., 6.16.1: *in vincla duci iussit.*

Liv., 6.17.6: *Iam ne nocte quidem turba ex eo loco dilabebatur refracturosque carcerem minabantur, cum remisso quod erepturi erant ex senatus consulto Manlius vinculis liberatur...*

Liv., 6.19.7: *Diem dicere ei nobis in animo est. Nihil minus populare quam regnum est.... et regni crimen in medio....*

Liv., 6.20.6: *homines prope quadrigentos produxisse dicitur, quibus sine fenore expensas pecunias tulisset, quorum bona venire, quos duci addictos prohibuisset....*

Liv., 6.20.12: *Tribuni de saxo Tarpeio deiecerunt; locusque idem in uno homine et eximiae gloriae monumentum et poenae ultimae fuit.*

Bibliografia:

J. BAYET, *Manlius et la 'fides': problèmes économiques et prémonétaires*, Appendice IV a Tite-Live, Paris 1966, VI, pp. 120-126.

J. GAGÉ, *Les 'clients' de M. Manlius Capitolinus et les formes de leur libération*, «RD» 44 (1966), pp. 342-377.

M.K. JAEGER, *'Custodia Fidelis Memoriae': Livy's Story of M. Manlius Capitolinus*, «Latomus» 52 (1993), pp. 350-363.

M. JAEGER, *Livy's Written Rome*, Ann Arbor 1997, pp. 57-93.

M.A. LEVI, *Clientela e 'fides'*, «RAL» ser.9 7 (1996), pp. 677-691.

A.W. LINTOTT, *The Tradition of Violence in the Annals of the Early Roman Republic*, «Historia» 19 (1970), pp. 12-29.

P.M. MARTIN, *Des tentatives de tyrannies à Rome aux V^e - IV^e siècles?*, in *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik*, W. Eder (a cura di), Stuttgart 1990, pp. 49-72.

P. PANITSCHKE, *Sp. Cassius, Sp. Maenius, M. Manlius als exempla maiorum*, «Philologus» 133.2 (1989), pp. 231-245.

G. POMA, *Tra legislatori e tiranni. Problemi storici e storiografici sull'età delle XII Tavole*, Bologna 1984, pp. 244, 247-248.

A. VALVO, *Ricerche sulla tradizione intorno a M. Manlio Capitolino, I: Manlio Capitolino in Claudio Quadrigario (fr. 8 Peter)*, *Miscellanea greca e romana (MGR)VII*, Roma 1980, pp. 311-324.

A. VALVO, *Ricerche sulla tradizione intorno a M. Manlio Capitolino, II: L'origine della 'Manliana seditio' in un frammento di Appiano (Ital. fr. 9)*, *Miscellanea greca e romana (MGR)VII*, Roma 1980, pp. 325-348.

A. VALVO, *La sedizione di Manlio Capitolino in Tito Livio (VI 11; 14-20)*, «MIL» 38.1 (1983), pp. 5-64.

T.P. WISEMAN, *Topography and Rhetoric: the Trial of Manlius*, in id., *Roman Studies. Literary and Historical*, Liverpool 1987, pp. 225-243.

Commento:

Quale esempio di remissione di debiti associata all'accusa di *adfectatio regni* la vicenda di Manlio Capitolino presenta alcuni aspetti interessanti. Si tratta prima di tutto di un personaggio storicamente attestato (compare nei *Fasti* come *consul* nel 392 a.C. e fu *interrex* nel 388 a.C. (Liv., 6.5.6)), che agì in un momento di reale disagio cittadino a seguito dell'invasione gallica, per quanto le notizie, pervenuteci su di lui, siano state considerate una trasposizione o proiezione nella storia di Roma arcaica di fatti e concetti contemporanei e familiari agli annalisti del I secolo a.C., quali Cornelio Nepote, Elio Tuberone e Claudio Quadrigario (Valvo). Secondo la testimonianza liviana (6.11.7) fu il primo patrizio a passare dalla parte dei popolari, anche se in realtà venne preceduto da Spurio Cassio, che un secolo prima aveva tentato di ottenere l'appoggio della plebe (Liv., 2.41; Panitschek). Nel 385 a.C. Manlio iniziò a minare il credito, cioè a parlare di una modalità risolutiva per cancellare i debiti, preoccupato del dilagare dell'indebitamento anche fra cittadini abbienti. L'espressione che lo storico Livio usa è *fidem moliri coepit* (6.11.8; Bayet), cioè minare la *fides*, intesa come fiducia reciproca negli affari e fedeltà ai patti giurati, accusa mossa costantemente dall'aristocrazia conservatrice a chi proponeva leggi sull'abolizione o riduzione dei debiti. Anche per S.P. Oakley (*A Commentary on Livy. Books VI-X*, Oxford 1997, I, p. 500) l'accezione di *fides* in questo contesto è quella di 'credit', 'security', o 'conditions under which secure business may be conducted', sulla base di *ThLL* VI.1, s.v. *Fides*, cc. 677.38-678.5. Citato in giudizio, con l'accusa di aver aspirato alla tirannide, Manlio si presentò in tribunale accompagnato da quattrocento testimoni, di cui aveva in precedenza pagato i debiti, senza esigere alcun interesse, *sine fenore* (Liv., 6.20.6). In questo modo aveva impedito che i loro beni fossero venduti e che essi stessi venissero tratti in schiavitù, e questi, come fedeli *clientes*, chiamati a testimoniare, difesero il loro *patronus* in tribunale (Gagé). Ma invano, perché, riconosciuto colpevole, venne condannato e giustiziato (Martin; Lintott).

385 a.C.

385 a.C.	Contrazione di debiti da parte anche delle classi abbienti per la ricostruzione di edifici dopo il sacco gallico.	Liv., 6.11.9.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Liv., 6.11.9: *Et erat aeris alieni magna vis re damnosissima etiam divitibus, aedificando, contracta.*

Commento:

Per commento e bibliografia vd. tabella precedente.

380 a.C.

380 a.C.	<p>Tumulti e agitazioni per debiti: ***** Necessità di eleggere i censori per definire con precisione l'ammontare dei debiti, dovuto al fatto che i tribuni della plebe ne aumentavano il totale mentre altri, per dimostrare che i debitori non assolvevano i debiti più per malafede che per mancanza di mezzi, lo minimizzavano. ***** Il censimento non si effettuò per la morte di uno dei censori, il Senato fu avvantaggiato dalla mancata esposizione delle tavole censorie (<i>tabulae publicae</i>) in pubblico; mentre i tribuni si lamentavano che una classe di cittadini fosse stata rovinata da un'altra. ***** La plebe protestò e disertò la leva. ***** L'arrivo dei Prenestini alle porte di Roma impose un rapido arruolamento.</p>	<p>Liv., 6.27.3-6.28.3. ***** Liv., 6.27.3. ***** Liv., 6.27.4-6. ***** Liv., 6.27.7-8. ***** Liv., 6.27.9-11; 6.28.1-3.</p>
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liv., 6.27.3: *Censoribus quoque eguit annus maxime propter incertam famam aeris alieni, adgravantibus summam etiam invidiae eius tribunis plebis, cum ab iis elevaretur, quibus fide magis quam fortuna debentium laborare creditum videri expediebat.*

Liv., 6.27.6: *Eam vero ludificationem plebis tribuni ferendam negabant: fugere senatum testes tabulas publicas census cuiusque, quia nolint conspici summam aeris alieni, quae indicatura sit demersam partem a parte civitatis, cum interim obaeratam plebem obiectari aliis atque aliis hostibus.*

Liv., 6.27.7-8: *Passim iam sine ullo discrimine bella quaeri.... ut in armis terant plebem.... aut consistere in contione, ubi aliquando audiant vocem tribuniciam de levando fenore.... Quod si sit animus plebi memor patrum libertatis, se nec addici quemquam civem Romanum ob creditam pecuniam passuros neque dilectum haberi, donec inspecto aere alieno initaque ratione minuendi eius sciat unus quisque quid sui, quid alieni sit, supersit sibi liberum corpus an id quoque nervo debeatur.*

Liv., 6.27.9-11: *et ad Prenestini famam belli novas legiones scribendas patres censuerant.... nam neque duci addictos tribuni sinebant neque iuniores nomina dabant. Cum patribus minor in praesens cura creditae pecuniae iuris exsequendi quam dilectus esset.... interim tribunos plebis fama ea ipsa inritaverat magis ad susceptum certamen quam deterruerat; neque aliud ad seditionem exstinguendam in urbe quam prope inlatum moenibus ipsis bellum valuit.*

Commento:

Per commento e bibliografia sull'episodio rimando al paragrafo III.1 Opposizione al *dilectus* nel V e IV secolo a.C. in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica.*

378 a.C.

378 a.C.	<p>Sediziona causata dal permanere dell'indebitamento: ***** Vennero nominati due censori, ma la guerra contro i Volsci ne ostacolò il compito. ***** Opposizione plebea all'arruolamento.</p>	<p>Liv., 6.31. ***** Liv., 6.31.1-2. ***** Liv., 6.31.4-5.</p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liv., 6.31.1-2: *Insequentis anni principia statim seditione ingenti arsere tribunis militum consulari potestate Sp. Furio Q. Servilio iterum L. Menenio tertium P. Cloelio M. Horatio L. Geganio. Erat autem et materia et causa seditionis aes alienum; cuius noscendi gratia Sp. Servilius Priscus Q. Cloelius Siculus censores facti, ne rem agerent bello impediti sunt...*

Liv., 6.31.4-5: *In qua trepidatione tantum afuit ut civilia certamina terror externus cobiberet, ut contra eo violentior potestas tribunicia impediendo dilectu esset, donec condiciones impositae patribus, ne quis, quoad bellatum esset, tributum daret aut ius de pecunia credita diceret. Eo laxamento plebi sumpto mora dilectui non est facta.*

Commento:

Per commento e bibliografia sull'episodio rimando al paragrafo III.1 Opposizione al *dilectus* nel V e IV secolo a.C. in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica.*

377 a.C.

1.

377 a.C.	Incremento dell'indebitamento fra la plebs legato alle tasse imposte per la costruzione a Roma di una cinta muraria.	Liv., 6.32.1. Cfr. Liv., 5.10.9.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Liv., 6.32.1: *Parvo intervallo ad respirandum debitoribus dato postquam quietae res ab hostibus erant, celebrari de integro iuris dictio, et tantum abesse spes veteris levandi feneratoris, ut tributo novum fenus contraberetur in murum a censoribus locatum saxo quadrato faciendum.*

Dopo il breve respiro concesso ai debitori, una volta tornata la tranquillità all'esterno, furono ripresi nuovamente i processi, e la speranza di uno sgravio dei debiti precedenti era così lontana, che se ne dovettero contrarre dei nuovi, per pagare il tributo imposto per un'opera appaltata dai censori, cioè la costruzione delle mura in massi quadrati.

Commento:

Rimando al commento su *lex Licinia Sextia* (vd. tabella per anni 377-367 a.C.).

2.

377 a.C.	Situazione di grave indebitamento.	Liv., 6.34.1-2.
----------	-------------------------------------------	-----------------

Liv., 6.34.1-2: *Quanto magis prosperis eo anno bellis tranquilla omnia foris erant, tanto in urbe vis patrum in dies miseriaeque plebis crescebant, cum eo ipso, quod necesse erat solvi, facultas solvendi impediretur. Itaque cum iam ex re nihil dari posset, fama et corpore iudicati atque addicti creditoribus satisfaciebant poenaeque in vicem fidei cesserat.*

Quanto più fortunate erano state le guerre di quell'anno, che avevano assicurato la pace all'esterno, tanto più nella città crescevano di giorno in giorno la prepotenza dei patrizi e la miseria della plebe, poiché proprio l'urgenza di soddisfare i debiti precludeva ai plebei la possibilità di assolverli. Perciò, non potendo garantire l'assolvimento del debito con il proprio patrimonio, una volta condannati per insolvenza e aggiudicati ai creditori davano loro soddisfazione con la perdita della libertà e dell'onore, e così la pena sostituiva il pagamento del debito.

Commento:

Rimando al commento su *lex Licinia Sextia* (vd. tabella successiva).

377-367 a.C.

377 a.C. - 367 a.C.	Lex Licinia Sextia de aere alieno. Una rogatio sui debiti che diventa lex dopo dieci anni. ***** La vicenda di Marco Fabio Ambusto e delle due figlie, la cui rivalità per l'importanza politica dei rispettivi mariti, uno plebeo e l'altro patrizio, fu all'origine della lotta sociale che si conclude con l'approvazione delle leggi Licinie Sestie. ***** Occasione propizia per un rivolgimento politico motivato dalla grande quantità di debiti. ***** Il contenuto della legge sul debito : prescriveva che si detraesse dal capitale gli interessi fino allora versati e che la cifra rimanente venisse pagata in tre rate annue uguali. ***** Rogatio sui debiti. ***** Rogatio sui debiti. ***** La rogatio diventa lex.	Liv., 6.34-42. ***** Liv., 6.34.5 ss. ***** Liv., 6.35.1. ***** Liv., 6.35.4. Cfr.: D.C., fr. 7.29. Zonar., 7.24.8-9. ***** Liv., 6.36.12. ***** Liv., 6.39.2. ***** Liv., 6.42.9.
***** 375-371 a.C.		
***** 370-369 a.C.		
***** 368 a.C.		
***** 367 a.C.		

Liv., 6.35.1: *Occasio videbatur rerum novandarum propter ingentem vim aeris alieni, cuius levamen mali plebes nisi suis in summo imperio locatis nullum speraret...*

Liv., 6.35.4: *unam de aere alieno, ut deducto eo de capite quod usuris pernumeratum esset id quod superesset triennio aequis portionibus persolveretur...*

...Una legge sui debiti prescriveva che, detratti dal capitale gli interessi fino allora versati, la cifra rimanente venisse pagata in tre rate annue uguali....

Liv., 6.36.12: *An placeret fenore circumventam plebem, potius quam sortem solvat, corpus in nervum ac supplicia dare, et gregatim cottidie de foro addictos duci et repleri vincitis nobiles domus, et ubicumque patricius habitet, ibi carcerem privatum esse?*

Liv., 6.39.2: *Nam de fenore atque agro rogationes iubebant...*

Liv., 6.42.9: *et per ingentia certamina dictator senatusque victus, ut rogationes tribuniciae acciperentur....*

Bibliografia:

F. DAL CASON, *La tradizione annalistica sulle più antiche leggi agrarie: riflessioni e proposte*, «Athenaeum» 63 (1985), pp. 174-184.
 F. DE MARTINO, *Riforme del IV secolo a.C.*, «BIDR» ser.3 17 (1975), pp. 29-70. id., *Postilla a 'Riforme del IV secolo a.C.'*, «BIDR» ser.3 19 (1977), pp. 51-53.
 E. HERMON, *Les Lois Licinia Sextia - un nouvel examen*, «Ktéma» 19 (1994), pp. 119-142.
 L. SAVUNEN, *Debt Legislation in the Fourth Century B.C.*, in AA.VV., *Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation*, Helsinki 1993, pp. 143-170.

- G. TIBILETTI, *Il possesso dell'ager publicus' e le norme 'de modo agrorum' sino ai Gracchi*, «Athenaeum» 26 (1948), pp. 173-236.
- K. VON FRITZ, *The Reorganisation of the Roman Government in 366 B.C. and the So-Called Licinio-Sextian Laus*, «Historia» 1 (1950), pp. 3-44.

357 a.C.

357 a.C.	Lex Duilia Menenia de unciario fenore (fenus*) : riduzione delle rate degli interessi ad un dodicesimo del capitale pari all'8 $\frac{1}{3}$ % annui corrispondenti ad un'oncia di rame per ogni libbra di metallo.	Liv., 7.16.1. Tac., Ann., 6.16. Gaius, Inst., 4.23 (Cfr. 4.21 ss.).
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Liv., 7.16.1: *de unciario fenore a M. Duilio L. Menenio tribunis plebis rogatio est perlata...*
La proposta di legge, presentata dai tribuni della plebe M. Duilio e L. Menenio, fissò le rate degli interessi ad un dodicesimo del capitale....

Bibliografia:

- C. APPLETON, *Contribution à l'histoire du prêt à intérêt à Rome. Le taux du 'fenus unciarium'*, «(Nouv.) RD» ser.3 43 (1919), pp. 467-543.
- F. BAUDRY, s.v. *Foenus*, in Ch. Daremberg - E. Saglio, *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, Paris 1896, IV, pp. 1223-1226.
- A. CARETONI, *Banchieri ed operazioni bancarie*, Roma 1938, pp. 20-22.
- F. DE MARTINO, *Riforme del IV secolo a.C.*, «BIDR» ser.3 17 (1975), pp. 29-70.
- F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, Firenze 1979, I, pp. 143-151.
- R.P. MALONEY, *Usury in Greek, Roman and Rabbinic Thought*, «Traditio» 27 (1967), pp. 79-109, spec. 88-91.
- M.G. NICOLAU, *Le problème du fenus unciarium*, in *Mélanges offerts à M.N. Iorga*, Paris 1933, pp. 925-948, spec. 929.
- Y. RIVIÈRE, *Les 'quadruplatores': la répression du jeu, de l'usure, et de quelques autres délits sous la république romaine*, «MEFRA» 109.2 (1997), pp. 577-631.
- L. SAVUNEN, *Debt Legislation in the Fourth Century B.C.*, in AA.VV., *Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation*, Helsinki 1993, pp. 143-170.
- V. SCIALOJA, *Unciarium fenus*, «BIDR» 33 (1923), pp. 240-241.
- H. ZEHNACKER, *'Unciarium fenus' (Tacite, Annales, VI,16)*, in *Mélanges P. Wuilleumier*, Paris 1980, pp. 353-362.

Commento:

Per cercare di porre rimedio all'usura, nel 357 a.C., era stata ottenuta una riduzione dei tassi di interesse con l'emanazione della *lex Duilia Menenia*. Dieci anni più tardi, nel 347 a.C. (vd. tabella), un plebiscito stabilì il dimezzamento del tasso, ed infine nel 342 a.C. la *lex Genucia* (vd. tabella) abolì completamente l'imposizione degli interessi, ma forse anche una *lex Marcia* del 311 a.C. è da collegarsi a queste disposizioni anti-usura (vd. tabella). Quantificare l'entità del tasso imposto dai *feneratores* ha rappresentato una delle questioni più discusse e tuttora oscure della storia sociale e giuridica dei primi secoli della repubblica romana. Le ipotesi sull'entità del *fenus unciarium* sono sostanzialmente quattro: (1) 1% all'anno; (2) 1% al mese, dunque 12% all'anno; (3) 8 $\frac{1}{3}$ % all'anno pari a 1/12 del capitale; (4) 8 $\frac{1}{3}$ % al mese, pari a 100% all'anno (Nicolau). L'ipotesi più probabile vede nel *fenus unciarium* una maggiorazione del capitale pari all'8 $\frac{1}{3}$ % all'anno, equivalente a 1/12 del capitale. Ovviamente il tasso di interesse continuò ad essere applicato come è dimostrato dalla necessità di processare chi continuava a prestare denaro a interesse nel 344 a.C. (vd. tabella), nel 304 a.C. (vd. tabella) e nel 296 a.C. (vd. tabella).

354-353 a.C.

354-353 a.C.	Persistenza del debito.	Liv., 7.19.5.
--------------	-------------------------	---------------

Liv., 7.19.5: *Non eadem domi quae militiae fortuna erat plebi Romanae. Nam etsi unciario fenore facto levata usura erat, sorte ipsa obruebantur inopes nexumque inibant....*

La plebe romana non ebbe la stessa fortuna in patria e sul campo di battaglia. Infatti, per quanto l'usura fosse stata alleviata con la limitazione dell'interesse ad un dodicesimo del capitale, i poveri erano sopraffatti dal peso stesso della somma da restituire e venivano asserviti....

Commento:

Per bibliografia e commento sull'episodio vd. tabella precedente e successiva.

352 a.C.

352 a.C.	<i>Lex de quinqueviris mensariis creandis</i> : istituzione di cinque magistrati due patrizi e tre plebei, incaricati di anticipare denaro ai debitori che offrissero sufficienti garanzie su beni immobili; al tempo stesso i creditori furono obbligati a ricevere in pagamento anche fondi o altri oggetti a prezzo di stima. ***** Necessità di effettuare un censimento per verificare il reale livello di indebitamento della popolazione, considerando che molti patrimoni erano passati indiscriminatamente da un proprietario all'altro.	Liv., 7.21.5-8; 7.22. Pauli Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. <i>Mensarii</i> P 112 L. ***** Liv., 7.22.6.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pauli Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. *Mensarii* P 112 L : *Mensarii nummulari*.

Liv., 7.22.6: *Ita posita duorum bellorum quae imminebant cura, dum aliqua ab armis quies esset, quia solutio aeris alieni multarum rerum mutaverat dominos, censum agi placuit.*

Bibliografia:

- J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain. Le métiers de manieurs d'argent (IV^e siècle av. J. -C. -III^e siècle ap. J. -C.)*, BEFAR 265, Paris-Rome 1987, pp. 224 ss., 636 ss.
- R. BOGAERT, *Les origines antiques de la banque de dépôt*, Leyde 1966, p. 157.
- R. BOGAERT, *Banques et banquiers dans les cités grecques*, Leyde 1968, pp. 401-408.
- A. CARETTONI, *Banchieri ed operazioni bancarie*, Roma 1938, pp. 27 ss.
- A. ERNOUT - A. MEILLET, *Dictionnaire Étymologique de la langue latine. Histoire des Mots*, Paris 1959, s.v. *Mensarii*, pp. 397-398.
- G. MASELLI, *Sulle prime attività bancarie in Roma*, «AION (filol)» 2-3 (1980-1981), pp. 131-135.
- G. MASELLI, *Argentaria. Banche e banchieri nella Roma repubblicana. Organizzazione prosopografia terminologia*, Bari 1986, pp. 14-15.
- C. NICOLET, *A Rome pendant la seconde guerre punique. Techniques financières et manipulations monétaires*, «Annales (ESC)» 18.1 (1963), pp. 417-436.
- A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. - metà del III secolo d.C.)*, Napoli 1991.
- A. POLLERA, *Un intervento di 'politica economica' nel IV sec. a.C.: 'lex de creandis quinqueviris mensariis' (352 a.C.)*, «Index» 12 (1983-84), pp. 447-464.
- A. STORCHI MARINO, *'Quinqueviri mensarii': censo e debiti nel IV secolo*, «Athenaeum» 81 (1993), pp. 213-250.
- F. VON WOESS, *Personalexekution und cessio bonorum im römischen Reichsrecht*, «ZSS» 43 (1922), pp. 485-529.
- M. WEBER, *Storia economica e sociale dell'antichità*, Roma 1981, p. 12 (*Agrarverhältnisse im Altertum, Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur*, da *Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, Tübingen 1924).

Commento:

C. Marcio Rutilo (F. Münzer, s.v. *Marcus* 97, in PW RE XIV.2 (1930), cc. 1588-89), forse avo di L. Marcio Censorino (vd. tabella per anno 294 a.C.), durante il suo consolato con P. Valerio Publicola, istituì nel 352 a.C. una nuova magistratura: i *quinqueviri mensarii*, cioè funzionari pubblici, che, con il denaro dell'e-

rario, tentarono di risolvere gravi casi di indebitamento e si differenziarono per le loro funzioni dai successivi *triumviri mensarii* del 216 a.C. (vd. tabella, Nicolet). Nel 352 a.C. lo stato intervenne, quindi, eccezionalmente in aiuto della popolazione oberata dal peso degli interessi e dai debiti. Venne istituita una commissione, composta da cinque magistrati, incaricati di risolvere il problema, annullando, con aperture di credito da parte dello stato, i debiti, la cui natura, se pubblici o privati, il testo liviano non specifica (Storchi Marino). I cinque magistrati designati erano chiamati *mensarii*, cioè banchieri, dal termine *mensa*, calco del greco *τράπεζα*, che indicava la tavola dei cambiavalute (Ernout - Meillet, Andreau). Paolo Diacono, nel suo compendio di Festo, pone laconicamente come sinonimo di *mensarii* il termine *nummularii*, cioè agenti di cambio privati e pubblici, incaricati di provare la qualità dei metalli e la consistenza delle monete. Livio, invece, che pensa più ad una derivazione del termine *mensarius* dal verbo *metiri*, cioè «misurare», *mensarios ab dispensatione pecuniae appellarunt*, vede nella ripartizione del denaro il compito principale dei cinque magistrati (7.21.5). Probabilmente la denominazione *mensarius*, invece del più comune *argentarius*, è anacronistica, e forse giunta a Livio tramite Fabio Pittore (Maselli), che può aver assimilato la funzione dei *quinqueviri*, eroganti somme, a quella dei *trapezitai* pubblici del mondo greco, in età ellenistica. L'adozione di un termine diverso da *argentarius*, per designare i cassieri di stato potrebbe implicare che le attività, privata e pubblica, venissero intese in maniera distinta. Infatti Cicerone (*Flacc.*, 19.44), per indicare i cassieri pubblici di Temno, ricorre al termine *mensarius* e non *argentarius*; inoltre nel mondo greco sono attestati due tipi di banche pubbliche (*δημόσια τράπεζαι*) ed i *mensarii* potrebbero accostarsi a quelle di stato, proprie dell'età ellenistica e rivelare un'influenza greca su questioni finanziarie romane già per la metà del IV sec. a.C. (Bogaert e CAPITOLO I *Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.*). I cinque magistrati rappresentarono un'istituzione temporanea creata dal governo di Roma, non svolsero, infatti, una vera e propria attività bancaria, ma un'episodica operazione finanziaria da inquadrare in una particolare congiuntura economica. Amministrando oculatamente il denaro pubblico, i *quinqueviri* tentarono di risolvere l'annoso problema dei debiti, consapevoli del fatto che non si era ancora pervenuti a una totale cancellazione dei debiti più per negligenza degli stessi debitori che per una loro effettiva mancanza di mezzi, *magis fide quam fortuna debentium*, dove il termine *fides* ha l'accezione di credito pubblico, fiducia finanziaria (*fides publica*) e quindi fonte di obbligazione (Andreau, e paragrafo III.2 Ipotesi sui *civites/milites* indebitati in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica*). Ricorrendo all'erario, grazie all'istituzione di banche nel Foro, i cinque magistrati concessero aperture di credito da parte dello stato solo ai debitori che avessero offerto garanzie su beni immobili. I creditori, invece, furono obbligati a ricevere come forma di pagamento per l'estinzione del debito anche beni mobili ed immobili valutati a prezzo di stima dagli stessi *mensarii* (Pollera). Si trattò, in

pratica, di una vendita all'asta forzata (von Woess), che diventerà, in un secondo momento, una delle modalità più seguite dai creditori verso cittadini insolventi (Carettoni). Nell'episodio del 352 a.C., attraverso la figura del *mensarius*, lo stato si pose come mediatore tra creditore e debitore. Ma questo rimase l'unico intervento che lo stato realizzò in un campo, quello finanziario, esclusivamente gestito da privati. Il problema fondamentale di questa situazione è legato al fatto che mancava una qualsiasi forma di credito pubblico, perché le riserve di metalli preziosi non trovavano impiego come 'capitale'. Se invece questo fosse avvenuto, lo stato, nell'antichità come anche in epoca medievale, si sarebbe trasformato in una fonte regolare di erogazione di capitali (Weber).

350-310 a.C.

<p>350-310 a.C. anno imprecisato della seconda metà del IV secolo a.C.</p> <p>***** 310 a.C.</p>	<p>Cambiamento d'uso delle <i>tabernae</i> nel Foro forse per opera di Gaio Menio: da botteghe di generi alimentari a negozi di cambiavalute (<i>argentarii</i>), disposti sotto ampi porticati sovrastati da ballatoi (<i>maeniana</i>).</p> <p>***** Termine <i>ante quem</i> per la datazione: Papirio Cursore consegnò gli scudi dorati dei Sanniti ai proprietari delle <i>tabernae argentariae</i>.</p>	<p>Varro, (<i>de vita populi Romani</i>, II), fr. ad Non., s.v. <i>Tabernas</i> P 853 L; <i>ling.</i>, 6.91. Non., s.v. <i>Tabernas</i> P 853 L. Liv., 26.11.7. Vitr., 5.1.1-2. Dig., 50.16.242 (Jav. 2 ex post. Lab.). Fest., s.v. <i>Maeniana</i> P 120 L. Cfr.: Liv., 3.48.5. Dion. Hal., 11.37.5. ***** Liv., 9.40.16.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non., s.v. *Tabernas* P 853 L:*Varro de Vita Populi Romani lib. II: 'hoc intervallo primum forensis dignitas crevit atque ex tabernis lanienis argentariae factae'*.

....In questo periodo per la prima volta la dignità del Foro si accrebbe ed i negozi degli argentari presero il posto delle botteghe dei macellai.

Liv., 26.11.7: *tabernas argentarias quae circa forum Romanum essent....*

Vitr., 5.1.1-2: *Italiae vero urbibus non eadem est ratione faciendum, ideo quod a maioribus consuetudo tradita est gladiatoria munera in foro dari. Igitur circum spectacula spatiosiora intercolumnia distribuuntur circaque in porticibus argentariae tabernae maenianaque superioribus coaxationibus conlocentur; quae et ad usum et ad vectigalia publica recta erunt disposita.*

....Intorno all'area destinata agli spettacoli si abbia cura di creare ampi spazi porticati, mentre intorno si collochino sotto i portici le taberne degli argentari e sui ripiani superiori i ballatoi....

Varro, *ling.*, 6.91: *Collegam roges ut comitia edicat de rostris et argentarii tabe<r>nas occultant.*

Dig., 50.16.242 (Jav. 2 ex post. Lab.): *Inter 'proiectum' et 'immissum' hoc interesse ait Labeo, quod proiectum esset id quod ita probeberetur ut nusquam requiesceret, qualia maeniana et suggrundae essent: immisum autem, quod ita fieret, ut aliquo loco requiesceret, veluti tigna trabes quae immitteretur.*

Secondo Labeone, la differenza tra 'sporgente' e 'prolungato' è la seguente: sporgente è il prolungamento che non poggia sull'altro estremo, come i *maeniana* e le gronde; prolungato è quello che invece è appoggiato dall'altra parte, come pali e travi sostenuti da due lati.

Fest., s.v. *Maeniana* P 120 L: *Maeniana appellata sunt a Maenio censore, qui primus in foro ultra columnas tigna proiecit, quo ampliarentur superiora spectacula.*

I *maeniana* prendono il nome dal censore Menio, che per primo collocò delle travi sporgenti oltre le colonne del Foro, in modo da ampliare i posti degli spettatori collocati al di sopra.

Liv., 9.40.16: *Tantum magnificentiae visum in his, ut aurata scuta dominis argentariarum ad forum ornandum dividerentur.*

Bibliografia:

S. BALBI DE CARO, *La banca a Roma. Operatori e operazioni bancarie*, Roma 1989.

F. CASTAGNOLI, *Topografia e urbanistica di Roma antica*, Bologna 1969², p. 20.

F. COARELLI, *Il Foro Romano. Periodo repubblicano e augusteo*, Roma 1985, II, pp. 39 ss., 140-155.

C. DE RUYT, *Macellum. Marché alimentaire des Romains*, Louvain-la-Neuve 1983, pp. 246-250.

P. GROS, *L'organizzazione dello spazio pubblico e privato*, in *Storia di Roma, .II. L'impero mediterraneo .I. La repubblica imperiale*, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1990, pp. 138-139.

G. MASELLI, *Argentaria. Banche e banchieri nella Roma repubblicana. Organizzazione prosopografia terminologia*, Bari 1986 pp. 13 ss.

L. NADJO, *L'argent et les affaires à Rome des origines au II^e siècle a.J.C. Étude d'un vocabulaire technique*, Louvain-Paris 1989.

B. RIPOSATI, *M. Terenti Varronis, De vita populi Romani. Fonti, Esegesi, Edizione critica dei frammenti*, Milano 1939, p. 164, 180-182.

F. RITSCHL, '*De tabernis fori Romani*', in id., *Opuscula Philologica*, Leipzig 1868, II, p. 388.

M. TORELLI, *Typology and Structure of Roman Historical Relief*, Ann Arbor 1982, p. 112 nt. 34.

Commento:

Botteghe di *argentarii* avrebbero sostituito i macelli (*lanienae*) ed altri negozi di generi alimentari, posti lungo i lati del Foro, retaggio della precedente realtà economica dell'Urbe, esclusivamente agricola, nel IV sec. a.C. (Coarelli, *contra* Maselli sulla datazione). Le *tabernae veteres*, costruite secondo la tradizione dai Tarquinii, vennero trasformate in negozi, dove avevano luogo attività connesse al mondo bancario (Balbi de Caro). Questa destinazione d'uso sembrò, infatti, più confacente alla *forensis dignitas* ed al prestigio dell'Urbe. I negozi di generi alimentari vennero, invece, trasferiti nell'area dietro la basilica Emilia, dove, in età imperiale, sorgerà il *forum Pacis* (De Ruyt). Le taverne occupavano tre lati del Foro: i due lati lunghi e quello breve a nord del Comizio. L'ampio progetto di ristrutturazione di tutta l'area prospiciente il Foro prevedeva oltre all'allontanamento dalla zona dei negozi destinati al commercio alimentare anche la creazione di ampi spazi porticati sovrastati da ballatoi agibili al pubblico, definibili anche 'balconi a sbalzo' (Coarelli), che, dal nome del loro ideatore Gaio Menio, furono detti in seguito *maeniana*. Questi vennero costruiti intorno al 318 a.C., anno della censura di Menio, e a lui venne attribuito anche il cambiamento d'uso delle *tabernae* e la loro ristrutturazione probabilmente compiuta intorno alla metà del IV secolo a.C. (Ritschl, Riposati, Torelli). I lavori dovevano essere ancora in corso o terminati da poco, quando, nel 310 a.C., durante il trionfo decretato al dittatore Papirio Cursore per la vittoria sui Sanniti, vennero distribuiti ai proprietari delle *tabernae argentariae* gli scudi dorati tolti ai nemici.

347 a.C.

347 a.C.	Plebiscitum de fenore semunciariorum. facilitazioni nei termini della restituzione, riduzione del tasso di interesse alla metà del limite fissato dieci anni prima, equivalente cioè a $4\frac{1}{16}\%$.	Liv., 7.27.3. Tac., Ann., 6.16.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Liv., 7.27.3: *Idem otium domi forisque mansit T. Manlio Torquato C. Plautio consulibus. Semunciarium tantum ex unciario fenus factum, et in pensiones aequas trienni, ita ut quarta praesens esset, solutio aeris alieni dispensata est; et sic quoque parte plebis adfecta fides tamen publica privatis difficultatibus potior ad curam senatui fuit. Levatae maxime res, quia tributo ac dilectu supersessum.*

Commento:

Per bibliografia e commento su questo atto legislativo vd. tabella su *lex Duilia Menenia* del 357 a.C.

344 a.C.

344 a.C.	Severe penalità vennero inflitte agli usurai : primi processi degli edili contro i feneratores .	Liv., 7.28.9.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Liv., 7.28.9: *Iudicia eo anno populi tristia in feneratores facta, quibus ab aedilibus dicta dies esset, traduntur.*

Si tramanda che in quell'anno il popolo emise dure sentenze contro gli usurai, che erano stati citati in giudizio dagli edili.

Commento:

Il tasso di interesse continuò ad essere applicato e le leggi sull'usura come la *lex Duilia Menenia* del 357 a.C. (vd. tabella) e il *plebiscitum de fenore semunciariorum* del 347 a.C. (vd. tabella) finirono per rappresentare un temporaneo palliativo. Prova ne è la testimonianza di pesanti multe a usurai, che non rispettarono le leggi tribunicie sia nel 344 a.C., a soli tre anni dal dimezzamento del *fenus unciarium*, che nel 304 a.C. (vd. tabella) e nel 296 a.C. (vd. tabella), dopo la 'teorica' abolizione degli interessi con la *lex Genucia* nel 342 a.C. (vd. tabella).

342 a.C.

342 a.C.	<p>Sedizione a Capua di soldati indebitati e debitori, liberati dalle campagne:</p> <p>*****</p> <p>Causa della sedizione è il confronto tra le fertili terre della Campania e gli aridi campi che i soldati erano costretti a coltivare con l'incubo dell'indebitamento.</p> <p>*****</p> <p>Oltre ai soldati si ribellarono anche debitori liberati dalle campagne, costretti al lavoro agricolo dalle difficoltà economiche.</p> <p>*****</p> <p>La sedizione si concluse con un'amnistia, voluta dal dittatore Marco Valerio Corvo, cui seguì una lex sacrata militaris, nota anche come lex Valeria militaris che portò limitazioni all'imperium militare, assicurando i soldati contro licenziamento e retrocessione.</p> <p>*****</p> <p>In conseguenza della sedizione militare il tribuno della plebe Lucio Genucio propose la lex Genucia de feneratione che proibiva il prestito a interesse ed altri plebisciti.</p>	<p>Liv., 7.38.4-7.42. Dion. Hal., 15.3.2-15. App., <i>Sam.</i>, 1.1-2. Frontin., <i>Strat.</i>, 1.9.1. Auct., <i>de vir. ill.</i>, 29.3. Zonar., 7.25.</p> <p>*****</p> <p>Liv., 7.38.5-7. Dion. Hal., 15.3.5. App., <i>Sam.</i>, 1.1.</p> <p>*****</p> <p>Dion. Hal., 15.3.6. App., <i>Sam.</i>, 1.1. Cfr. Dion. Hal., 15.3.9.</p> <p>*****</p> <p>Liv., 7.41.2; 7.41.4; 7.41.8. Cfr. App., <i>Sam.</i>, 1.2.</p> <p>*****</p> <p>Liv., 7.42.1. Tac., <i>Ann.</i>, 6.16.1-2. Cfr.: App., <i>BC</i>, 1.54; <i>Sam.</i>, 1.2. Auct., <i>de vir. ill.</i>, 29.3. Zonar., 7.25.</p>
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auct., *de vir. ill.*, 29.3: *Hinc cum ingens multitudo aere alieno oppressa Capuam occupare tentasset et ducentem sibi Quinctium necessitate compulsum fecisset, sublato aere alieno seditionem compressit.*

Frontin., *Strat.*, 1.9.1: *Aulus Manlius consul, cum comperisset coniurasse milites in hibernis Campaniae, ut iugulatis hospitibus ipsi res invaderent eorum, rumorem sparsit, eodem loco hibernaturos; atque ita dilato coniuratorum consilio Campaniam periculo liberavit et ex occasione nocentes puniit.*

Liv., 7.38.5-7: *Iam tum minime salubris militari disciplinae Capua instrumento omnium voluptatum delentis militum animos avertit a memoria patriae inibanturque consilia in hibernis eodem scelere adimendae Campanis Capuae per quod illi eam antiquis cultoribus ademissent: neque immerito suum ipsorum exemplum in eos versurum. Cur autem potius Campani agrum Italiae uberrimum, dignam agro urbem, qui nec se nec sua tutari possent, quam victor exercitus haberet qui suo sudore ac sanguine inde Samnites depulisset? An aequum esse dediticios suos illa fertilitate atque amoenitate perfrui, se militando fessos in pestilenti atque arido circa urbem solo luctari aut in urbe insidentem labem crescentis in dies fenoris pati?*

Dion. Hal., 15.3.5: *...ἔπειτα διαφθειρόμενοι τὰς ψυχὰς ὑπὸ τοῦ κόρου τῶν ἀγαθῶν πονηροὺς ὑπολογισμοὺς κατὰ μικρὸν ἐλάμβανον, καὶ συνιόντες ἀλλήλοις ἔλεγον ὡς ἀνοήτων ἀνθρώπων ποιήσουσιν ἔργον εἰ τοσαύτην καταλιπόντες εὐδαιμονίαν ἐπὶ τὸν ἐν Ῥώμῃ βίον ἀνακάμψουσιν, ἔνθα λυπρὰ μὲν ἢ γῆ....*

App., *Sam.*, 1.1: *οἱ δὲ φύλακες οἶδε Καμπανοῖς ἄβροδιαίτοις καὶ πολυτελέσιν οὔσι κοινω-*

νοῦντες ἐφθείροντο τὰς γνώμας, καὶ ἐφθόνουν ὧν ἔχουσιν ἀγαθῶν, αὐτοὶ πενόμενοι καὶ τὰ χρέα δεδιότες τὰ ἐν Ῥώμῃ.

Dion. Hal., 15.3.6: *...καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ τὰ χρέα μὴ δυνάμενοι διαλύσαι τοῖς συμβαλοῦσι....*
App., *Sam.*, 1.1: *...καὶ τοὺς ἐπὶ τῶν ἔργων ἐν τοῖς ἀγροῖς δεδεμένους ἐκλύσαντες....*

Cfr. **Dion. Hal.**, 15.3.9: *...καὶ δεσμώτας ἐκ τῶν ἀγρῶν λύσομεν καὶ θεράποντας ἐλευθερώσομεν....*

Liv., 7.41.2: *militibus cavendum, quod apud patres semel plebi iterum legionibus cautum sit ne fraudi secessio esset.*

Liv., 7.41.4: *Lex quoque sacrata militaris lata est ne cuius militis scripti nomen nisi ipso volente deleteretur; additumque legi ne quis, ubi tribunus militum fuisset, postea ordinum ductor esset.*

Liv., 7.41.8: *Aequae impotens postulatam fuit ut de stipendio equitum - maerebant autem triplex ea tempestate - aera demeruntur, quod adversati coniurationi fuissent.*

Cfr. **App.**, *Sam.*, 1.2: *...τὴν δὲ αἰτίαν ἐς τὰ χρέα φερόντων τὰ ἐν Ῥώμῃ. ὧν ὁ Κορουῖνος αἰσθανόμενος, καὶ ὄκνων ἄγασθαι πολιτικοῦ καὶ τοσοῦτου φόνου, συνεβούλευσε τῇ βουλῇ τὰ χρέα τοῖς ἀνδράσι μεθεῖναι, τὸν τε πόλεμον ἐξαίρων ἐπὶ μέγα.... οἷς ἡ βουλὴ πεισθεῖσα τὰς μὲν τῶν χρεῶν ἀποκοπὰς ἐψηφίσατο πᾶσι Ῥωμαίοις, τοῖς δὲ τότε ἐχθροῖς καὶ ἄδειαν. οἱ μὲν δὴ τὰ ὅπλα ἀποθέμενοι κατήρσαν ἐς τὴν πόλιν.*

Liv., 7.42.1: *Praeter haec invenio apud quosdam L. Genucium tribunum plebis tulisse ad plebem ne fenerrare liceret....*

Oltre a ciò trovo indicato presso alcuni storici che il tribuno della plebe Lucio Genucio presentò alla plebe una legge, che vietava di prestare denaro ad usura....

Tac., *Ann.*, 6.16.1-2: *Sane vetus Urbi faenebre malum et seditionum discordiarumque creberrima causa, eoque cohibebatur antiquis quoque et minus corruptis moribus. Nam primo duodecim tabulis sanctum ne quis unciario faenore amplius exerceret, cum antea ex libidine locupletium agitaretur; dein rogatione tribunicia ad semuncias redactum, postremo vetita versura.*

Cfr. **Zonar.**, 7.25: *Εἰσέπειτα δὲ τῶν στρατευμάτων στασιασάντων καὶ ἐμφυλίου πολέμου γενέσθαι μέλλοντος, κατηλλάγησαν οἱ στασιάσαντες, νόμων τεθέντων μήτ' ἄκοντά τινα τοῦ καταλόγου ἀπαλείφεισθαι, μήτε τὸν χιλιαρχήσαντα ἑκατονταρχεῖν, καὶ τοὺς ὑπάτους καὶ ἄμφο ἕξον εἶναι καὶ ἐκ τοῦ πλήθους καθίστασθαι, καὶ τὸν αὐτὸν μήτε δύο ἅμα ἄρχας μήτε τὴν αὐτὴν δις ἐντὸς δέκα ἄρχειν ἐτῶν.*

Commento:

Per commento e bibliografia sull'episodio rimando al paragrafo III.4 Permanenza dell'indebitamento nell'esercito e rivolta militare del 342 a.C. in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica*.
Sulle leggi anti-usura vd. anche tabelle su *lex Duilia Menenia* del 357 a.C., *plebiscitum de fenore semunciarario* del 347 a.C. e *lex Marcia* del 311 a.C.

326 a.C.

<p>326 a.C. (Livio, Quintil., Cicerone)</p>	<p>Lex Poetelia Papiria de nexis La causa scatenante fu lo scandalo del giovane ridotto in schiavitù per insolvenza dei debiti, flagellato per aver rifiutato le offerte oscene del suo padrone.</p>	<p>Liv., 8.28.1-6. Dion. Hal., 16.5. Varro, <i>ling.</i>, 7.105. Cfr. Tabula Heracleensis (<i>lex Iulia Municipalis</i>) ll. 113-115 (ILS 6085). Sall., <i>Catil.</i>, 33. Suidae Lexicon, s.v. Γάιος Λαιτώριος. Ps. Quint., <i>Decl.</i>, 3.17. Val. Max., 6.1.9. Cic., <i>rep.</i>, 2.59.</p>
<p>321 a.C. (Dionigi di Alicar., Valerio Massimo)</p>		
<p>313 a.C. (Varrone)</p>	<p>***** Contenuto della lex: Abolizione della schiavitù per debiti (nexum)*: nessun debitore poteva essere tenuto in ceppi o catene, tranne coloro che non avessero espiato la pena, i prigionieri per debiti (<i>nexi</i>) furono liberati e nessuno sarebbe stato più imprigionato per insolvenza. Non più la persona del debitore, ma solamente i suoi beni potevano essere obbligati.</p>	<p>***** Liv., 8.28.8-9.</p>

Liv., 8.28.1-6: *Eo anno plebi Romanae velut aliud initium libertatis factum est quod necti desierunt; mutatum autem ius ob unius feneratoris simul libidinem, simul crudelitatem insignem. L. Papirius is fuit, cui cum se C. Publilius ob aes alienum paternum nexum dedisset, quae aetas formaque misericordiam elicere poterant, ad libidinem et contumeliam animum accenderunt. Florem aetatis eius fructum adventicium crediti ratus, primo perlicere adolescentem sermone incesto est conatus; dein, postquam aspernabantur flagitium aures, minis territare atque identidem admonere fortunae; postremo, cum ingenuitatis magis quam praesentis conditionis memorem videret, nudari iubet verberaque adferri. Quibus laceratus iuvenis cum se in publicum proripuisset, libidinem crudelitatemque conquerens feneratoris...*

Dion. Hal., 16.5.1: ἐνός γάρ τῶν παραδόντων Σαυνίταις τὸ στρατόπεδον χιλιάρχων καὶ ὑπὸ ζυγὸν ὑπελθόντων Ποπλίου υἱὸς ὡς ἐν πολλῇ καταλειφθεὶς πενία δάνειον ἠναγκάσθη λαβεῖν εἰς τὴν ταφήν τοῦ πατρός, ὡς ἐρανισθησόμενος ὑπὸ τῶν συγγενῶν.

Cfr. **Tabula Heracleensis** (*lex Iulia Municipalis*) ll. 113-115 (ILS 6085): *....queive in iure abiuraverit, bonamve copiam iuravit iuraverit; quei / sponsoribus creditoribusve suis renuntiauit renuntiauerit, se solum solvere non posse, aut cum eis / pactus est erit, se solum solvere non posse.*

Ps. Quint., *Decl.*, 3.17: *Quid futurum est, imperator, si ad pudicitiam militum pertinet vinci? An ignoramus, imperator, quanta quondam populi Romani exarserit seditio, cum ex domo feneratoris addictus lacerato verberibus tergo prorupisset in publicum, et illas suppliciorum notas tulisse se quereretur, quod vim corruptoris pati noluisset? et ille tamen, quamquam hoc flagitium conatus in addicto ac paene vix libero, videbatur aliquatenus memor fuisse Romanae sanctitatis qui vim obscenissimam non temptaverat nisi adversus alligatas manus. eo tamen usque populi Romani vindicta processit, ut ardentibus bello finibus ad dilectum nemo responderet, nisi et poena corruptoris et abrogatione legis satisfactum esset. Nolebant militare, quamvis hac iniuriam non miles acceperat.*

O generale (Mario), che cosa ci riserverà il futuro se l'esser sconfitti ha una qualche relazione con la purezza morale dei soldati? Forse non ricordiamo, o generale, che grande discordia interna al popolo romano un tempo si accese, quando un debitore asservito irruppe fuori dalla casa di un usuraio con le spalle rovinare dalle frustate, e presentò una denuncia formale che egli portava quei segni di puni-

zione, perché si era rifiutato di sottomettersi ad atti osceni? E quello tuttavia, per quanto l'usuraio avesse tentato questo atto criminale su un debitore asservito e uomo pressoché quasi libero, sembrava in una certa misura essere memore della virtù romana, perché egli non avrebbe tentato questo atto osceno se non nei confronti di una persona che avesse avuto le mani legate. Così la vendetta del popolo romano procedette a un punto tale che, sebbene ai confini infuriasse una dura battaglia, nessuno avrebbe risposto alla chiamata delle armi a meno che non si fosse punito il perverso o fosse revocato il contratto (di *nexum*). I soldati non volevano prestare servizio militare, per quanto nessuno di loro avesse subito questo abuso.

Val. Max., 6.1.9: *Contionis haec, illa curiae gravitas. T. Veturius, filius eius Veturii, qui in consulatu suo Samnitibus ob turpiter ictum foedus deditus fuerat, cum propter domesticam ruinam et grave aes alienum P. Plotio nexum se dare adolescentulus admodum coactus esset, servilibus ab eo verberibus, quia stuprum pati noluerat, adfectus, querellam ad consules detulit. A quibus hac de re certior factus senatus Plotium in carcerem duci iussit: in qualicumque enim statu positam Romano sanguini pudicitiam tutam esse voluit.*

Quello che abbiamo visto ora è un esempio di severità popolare, quello che vedremo, invece, è un esempio di severità nella Curia. Tito Veturio, figlio del console omonimo, che era stato consegnato ai Sanniti in conseguenza del patto vergognoso che aveva con loro stipulato, costretto, quando era giovanissimo, dalla rovina della sua famiglia e da pesanti debiti a diventare schiavo di Publio Plozio e da costui fatto flagellare alla pari di un servo, per non aver voluto sottomettersi alle sue lubriche attenzioni, denunciò l'episodio ai consoli. Il Senato, informato da questi sull'accaduto, fece incarcerare Plozio, volendo che, in qualsiasi situazione, la pudicizia del sangue romano fosse protetta.

Cic., *rep.*, 2.59: *Fuerat fortasse aliqua ratio maioribus nostris in illo aere alieno medendi, quae neque Solonem Atheniensem non longis temporibus ante fugerat neque post aliquanto nostrum senatum, cum sunt propter unius libidinem omnia nexa civium liberata nectierque postea desitum; semperque huic generi, cum plebes publica calamitate impendiis debilitata deficeret, salutis omnium causa aliqua sublevatio et medicina quaesita est.*

I nostri avi avrebbero forse potuto trovare un sistema per sanare quei debiti, che non era sfuggito poco tempo prima all'ateniese Solone, e che non sarebbe sfuggito alquanto dopo al nostro Senato, quando si sciolsero tutti i contratti di *nexum* tra i cittadini a causa della libidine di uno solo e si cessò in seguito di stabilirne altri; e sempre si cercò qualche rimedio e soluzione a tale questione, per andare incontro alla salvezza di tutti, ogni volta che la plebe, stremata dalle spese per qualche pubblica calamità, fosse in difficoltà.

Liv., 8.28.8-9: *iussique consules ferre ad populum ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in compedibus aut in nervo teneretur; pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ita nexi soluti, cautumque in posterum ne necterentur.*

Commento:

Per un commento all'episodio rimando al CAPITOLO I *Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.* e ai paragrafi III.1 *Opposizione al dilectus* nel V e IV secolo a.C. e III.6 *Editto del 216 a.C.* in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica.*

311 a.C.

311 a.C.	<i>Lex Marcia de fenore</i> aggravò le pene contro i <i>fenneratores</i> , prevedendone la <i>manus iniectio</i> in caso di indebita riscossione di interessi e forse introdusse la <i>poena quadrupli</i> .	Gaius, <i>Inst.</i> , 4.23. App., <i>BC</i> , 1.54. Cfr. Cato, <i>agr., praef.</i> , 1.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gaius, *Inst.*, 4.23: *Sed aliae leges ex quibusdam causis constituerunt quasdam actiones par manus iniectioem, sed puram, id est non pro iudicato... item lege Marcia adversus faeneratores ut si usuras exegissent, de his reddendis per manus iniectioem cum eis ageretur.*

App., *BC*, 1.54: ...νόμου τινὸς παλαιοῦ διαγορεύοντος μὴ δανείζειν ἐπὶ τόκοις....

...Un'antica legge che ordinava di non prestare denaro a interesse...

Bibliografia:

- F. COARELLI, *Il Foro Romano. Periodo repubblicano e augusteo*, Roma 1985, II, pp. 104 ss.
 L. DI LELLA, *Il plebiscito Sempronio del 193 a.C. e la repressione delle 'usurae'*, «AAN» 95 (1984), pp. 261-282, spec. 277-280.
 Y. RIVIÈRE, *Les 'quadruplatores': la répression du jeu, de l'usure, et de quelques autres délits sous la république romaine*, «MEFRA» 109.2 (1997), pp. 598-616.
 G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, p. 326.
 C. RUSSO RUGGERI, *Leggi sociali e 'quadruplatores' nella Roma postannibalica*, «Labeo» 47 (2001), pp. 356-359, 366.
 L. SAVUNEN, *Debt Legislation in the Fourth Century B.C.*, in AA.VV., *Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation*, Helsinki 1993, p. 154.
 A. STORCHI MARINO, *C. Marcio Censorino, la lotta politica intorno al pontificato e la formazione della tradizione liviana su Numa*, «AION (archeol)» 14 (1992), pp. 105-147, spec. 127-130, 137.

Commento:

Incerto è l'autore di questa *lex Marcia*, menzionata in Gaio, forse identificabile con la *lex Duilia Menenia* del 357 a.C. (vd. tabella) o con la *lex Genucia* del 342 a.C. (vd. tabella; Savunen). Coarelli l'attribuì a C. Marcio Rutilo Censorino (F. Münzer, s.v. *Marcus* 98, in *PW RE XIV.2* (1930), cc. 1589-90), proponendone come data di emanazione il 311 a.C., durante il tribunato della plebe del personaggio, mentre Rotondi non escludeva, seppure dubbiosamente, una datazione della *lex Marcia* verso la fine del II secolo a.C. (104 a.C.); Rivière e Di Lella propendevano, invece, per una datazione più alta che risalisse al primo decennio del II secolo sulla base di un'opinabile ipotesi che la *lex* introducesse anche la *poena quadrupli (quadruplatio)* (Russo Ruggeri), cioè una sanzione che reprimesse principalmente l'usura, a cui si relazionava anche la figura del *quadruplator*, attestata a partire dalla fine del III secolo inizi II a.C. (vd. tabella).

304 a.C.

304 a.C.	Processi a <i>fenneratores</i> e costruzione da parte dell'edile curule Gneo Flavio di un' <i>aedicula aerea</i> , nel progetto iniziale un tempio della Concordia, nella Grecoctasi, sopra il Comizio, con il denaro ricavato da multe inferte agli usurai.	Liv., 9.46.1-6. Plin., <i>nat.</i> , 33.19.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Liv., 9.46.1: *Eodem anno Cn. Flavius Cn. filius scriba,.... aedilis curulis fuit.*

Liv., 9.46.6: *aedem Concordiae in area Volcani summa invidia nobilium dedicavit....*

Plin., *nat.*, 33.19: *Flavius vovit aedem Concordiae, si populo reconciliasset ordines, et, cum ad id pecunia publice non decerneretur, ex multatitia pecunia faeneratoribus condemnatis aediculam aeream fecit in Graecostasi, quae tunc supra comitium erat, inciditque in tabella aerea factam eam aedem CCIII post Capitolinam dedicatam.*

Bibliografia:

- M. HUMM, *Le Comitium du forum romain et la réforme des tribus d'Appius Claudius Caecus*, «MEFRA» 111.2 (1999), pp. 625-694, spec. 675 ss.
 L. LORETO, *La censura di Appio Claudio, l'editività di Cn. Flavio e la razionalizzazione delle strutture interne dello stato romano*, «A&R» (1991), pp. 181-203.
The Roman Middle Republic. Politics, Religion and Historiography c.400-133 B.C., C. Bruun (ed.), Papers from a conference at the Institutum Romanum Finlandiae, (September 11-12, 1998), Rome 2000.
 J.C. WOLF, *Die literarische Überlieferung der Publikation der Fasten und Legisaktionen durch Gnaeus Flavius*, Göttingen 1980.

Commento:

Secondo la testimonianza di Livio, nel 304 a.C., lo *scriba* di Appio Claudio, Gneo Flavio, in qualità di edile curule, avrebbe dedicato il tempio della Concordia nella Grecoctasi, sopra il Comizio, nonostante la violenta opposizione dei nobili; mentre Plinio ci informa che il Senato, rifiutandosi di finanziare la costruzione del tempio, costrinse Flavio a erigere semplicemente una *aedicula aerea*. L'aspetto più interessante dell'episodio è che l'edile per realizzare il monumento utilizzò il denaro ricavato da multe pecuniarie imposte a usurai, *ex multatitia pecunia faeneratoribus condemnatis*. Probabilmente si tratta di prestatori di denaro, che, violando la *lex Genucia* emanata nel 342 a.C. (vd. tabella), avevano continuato a chiedere interessi e per questo vennero multati, come avvenne già nel 344 a.C. (vd. tabella). Nel Comizio, in realtà, furono ubicati altri monumenti relazionati al problema dell'indebitamento nella città: il complesso statuario dei Gemelli con la Lupa, realizzato anch'esso con le ricchezze sottratte agli usurai attraverso l'imposizione di ammende nel 296 a.C. (vd. tabella) e la statua del Marsia nel 294 a.C. (vd. tabella).

296 a.C.

296 a.C.	Processi a <i>feneratores</i> citati in giudizio dagli edili curuli Gneo e Quinto Ogulnio e condannati alla confisca di una parte dei beni: con tale denaro gli edili realizzarono varie opere , tra cui il complesso statuario dei Gemelli con la Lupa disposto nel Comizio.	Liv., 10.23.11-12.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Liv., 10.23.11-12: *Eodem anno Cn. et Q. Ogulni aediles curules aliquot feneratoribus diem dixerunt; quorum bonis multatis, ex eo quod in publicum redactum est aenea in Capitolio limina, et trium mensarum argentea vasa in cella Iovis Iovemque in culmine cum quadrigis et ad ficum Ruminalem simulacra infantium conditorum urbis sub uberibus lupae posuerunt semitamque saxo quadrato a Capena porta ad Martis straverunt.*

Nello stesso anno gli edili curuli Gneo e Quinto Ogulnio citarono in giudizio alcuni usurai, i quali furono condannati alla confisca di una parte dei beni; col denaro che ne derivò all'erario fecero fare soglie di bronzo nel Campidoglio, vasi d'argento per tre tavole nella cella del tempio di Giove, un rilievo con la statua del dio su una quadriga per il frontone, e posero presso la *ficus Ruminalis* le statue dei Gemelli allattati dalla Lupa e lastrarono con massi quadrati un tratto di marciapiede dalla porta Capena al tempio di Marte.

Bibliografia:

- H. BELLEN, *La monarchia nella coscienza storica dello stato repubblicano. Un problema di continuità della storia romana*, «Athenaeum» 69 (1991), pp. 5-15.
- F. COARELLI, *Il Foro Romano. Periodo repubblicano e augusteo*, Roma 1985, II, pp. 36-37.
- C. DULIÈRE, *Lupa Romana. Recherches d'iconographie et essais d'interprétation*, Études de philologie, d'archéologie et d'histoire anciennes publiées par l'Institut historique belge de Rome 18, Bruxelles-Rome 1979, I, pp. 52-53.
- T.P. WISEMAN, *Remus. Un mito di Roma*, Roma 1999, pp. 68-72 (*Remus: a Roman Myth*, Cambridge 1995).

Commento:

Furono due edili curuli, Gneo e Quinto, appartenenti alla *gens Ogulnia*, a commissionare nel 296 a.C. con il ricavato delle multe fatte a usurai (vd. tabella per gli anni 344 a.C. e 304 a.C.) alcune opere di abbellimento della città tra cui un complesso statuario collocato presso la *ficus Ruminalis*, all'interno del Comizio, la cui posizione non può essere allontanata troppo dalla *curia Hostilia* e quindi dal settore nord del Comizio (Coarelli). I numerosi *feneratores*, citati in giudizio, processati e condannati alla confisca di una parte dei loro beni, permisero, quindi, a pochi anni di distanza dalla costruzione del tempio della Concordia ad opera dell'edile curule Gneo Flavio nel 304 a.C. (vd. tabella), la realizzazione di un'immagine dei Gemelli allattati dalla Lupa. Sia l'edicola della Concordia che questa raffigurazione si trovavano, quindi, nel Comizio ed in settori adiacenti, cioè la *Graecostasis* ed il *tribunal praetoris*. La collocazione dei Gemelli, *conditores urbis*, ha dato origine a varie interpretazioni. La più convincente, a mio avviso, sembrerebbe quella proposta da Dulière, che vedrebbe nei due fanciulli una lampante rappresentazione dell'uguaglianza, ormai pienamente raggiunta tra patrizi e plebei, e alla cui realizzazio-

ne avevano contribuito anche i fratelli Ogulnii, aprendo ai plebei, con la *lex Ogulnia* del 300 a.C., l'accesso a pontificato ed augurato (Liv., 10.6). Da relazionare a queste statue per la sua forte valenza politica e simbolica legata al problema dell'indebitamento è la statua del Marsia, che verrà collocata, anch'essa nel Comizio, nel 294 a.C. (vd. tabella).

294 a.C.

<p>294 a.C.</p> <p>con certezza prima del 273 a.C. anno di realizzazione della statua del Marsia scoperta a Paestum</p>	<p>Collocazione nel Comizio della statua del Marsia quale simbolo di <i>libertas</i> e di lotta contro l'indebitamento.</p> <p>*****</p> <p>La statua secondo la ricostruzione iconografica doveva raffigurare un <i>nexus</i> liberato dai ceppi: aveva le caviglie chiuse da ceppi (<i>compedes</i>) con la testa ed il braccio levati in alto.</p> <p>*****</p> <p>La statua era ubicata vicino al <i>tribunal praetoris</i>, nel Comizio, dove venivano condotti i debitori insolventi, condannati ad essere tenuti in ceppi per sessanta giorni, durante questo periodo, in tre mercati successivi e il pretore, che processava chi fosse accusato di insolvenza, ricordava in tale occasione l'ammontare del debito contratto.</p> <p>*****</p> <p>La statua era vicino anche alla <i>columna Maenia</i>, nel Comizio, dove i debitori venivano perseguiti dai creditori.</p>	<p>Serv., Aen., 3.20; 4.58.</p> <p>Mythogr. Vat., 3.12.1.37-40.</p> <p>*****</p> <p>Charax, Italikà (FGrHist 103 F 31).</p> <p>Anaglypha Traiani</p> <p>M.H. Crawford, <i>Roman Republican Coinage</i>, Cambridge 1974, I, n. 363 pp. 377-378, II, tav. XLVII, 11.</p> <p>Cfr.:</p> <p>Tav. III.1-7.</p> <p>Gell., 20.1.42 ss.</p> <p>Hor., sat., I.6.120-121.</p> <p>Porph., (ad Hor., sat., I.6.120-121) 268 Holder, I.</p> <p>Ps. Acro, (ad Hor., sat., I.6.120-121) 87 Keller, II.</p> <p>*****</p> <p>Tav. III.5.</p> <p>Gell., 20.1.47.</p> <p>Cfr.:</p> <p>Plaut., <i>Poen.</i> 584 ss.; 806-807; <i>Curc.</i>, 470.</p> <p>Varro, <i>ling.</i>, 5.155.</p> <p>*****</p> <p>M.H. Crawford, <i>Roman Republican Coinage</i>, Cambridge 1974, I, n. 363 pp. 377-378, II, tav. XLVII, 11.</p> <p>Cic., <i>Sest.</i>, 18.</p> <p>Schol. Bob. (ad Cic., <i>Sest.</i>, 18) 128 St.</p> <p>Cfr.:</p> <p>Cic., <i>Sest.</i>, 124.</p> <p>Schol. Bob. (ad Cic., <i>Sest.</i>, 124) 137 St.</p> <p>Plin., <i>nat.</i>, 7.60; 34.20.</p> <p>Hor., sat., I.3.21.</p> <p>Porph., (ad Hor., sat., I.3.21) 241-242 Holder, I.</p> <p>Ps. Acro, (ad Hor., sat., I.3.21) 36 Keller, II.</p> <p>Symm., <i>epist.</i>, 5.54.3.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serv., Aen., 3.20: *Sed in liberis civitatibus simulacrum Marsyae erat, qui in tutela Liberi patris est.*

Serv., Aen., 4.58: *Lyaeo dictus 'Lyaeus' ὑπὸ τοῦ λύειν, quod nimio vino membra solvantur; qui, ut supra (III 20) diximus, apte urbibus libertatis est deus; unde etiam Marsyas, minister eius, per civitates in foro positus vel libertatis indicium est, qui erecta manu testatur nihil urbi deesse. Patrique Lyaeo qui, ut supra (III 20) diximus, apte urbibus libertatis est deus; unde etiam Marsyas, eius minister, est in civitatibus libertatis indicium.*

Mythogr. Vat., 3.12.1.37-40: *Civitates enim aut stipendiariae erant, aut foederatae, aut liberae. In liberis autem civitatibus in signum libertatis simulacrum Marsyae erat, qui in tutela Liberi patris est.*

Charax, Italikà (FGrHist 103 F 31): ἔσπούδαζον δὲ καὶ ἄς ὄικουν πόλεις οἱ Ἴταλοι τιμὴν ταύταις παρέχειν, ἀνιστάντες δαίμονά τινα ὡς πρεσβύτην ὅμοιον Σειληνῶι, ἵνα καὶ τῆι κοινωvίαι τῶν ἱερῶν συγκραθῶσιν. αἱ δὲ πέδαι περιτιθέμεναι δηλοῦσι τὸ ὑπήκοον, τῶι συνδεδέσθαι αὐτοῖς τὰς πόλεις τὰς ἐχούσας τὰ τοιαῦτα ἀγάλματα. ταῦτα εἰρηται Χάρακι ἱστοριογράφοι.

M.H. Crawford, *Roman Republican Coinage*, Cambridge 1974, I, n. 363 pp. 377-378, II, tav. XLVII, 11: Moneta emessa da L. Marcio Censorino negli anni tra l'87 e l'82 a.C. e raffigurante Marsia accanto a una colonna tuscanica sormontata da una statua.

Plaut., *Poen.*, 806-807: *bonam dedistis, advocati, operam mihi / cras mane, quaeso, in comitio estote obviam.*

Plaut., *Curc.*, 470: *qui periurum convenire volt hominem ito in comitium.*

Varro, *ling.*, 5.155: *Comitium ab eo quod coibant eo comitiis curiatis et litium causa.*

Cic., *Sest.*, 18: *Alter unguentis affluens, calamistrata coma, despiciens conscios stuprorum ac veteres vexatores aetatulae suae, puteali et faeneratorum gregibus inflatus, a quibus compulsus olim, ne in Scyllaeo illo aeris alieni tamquam in fretu ad columnam adhaeresceret, in tribunatus portum perfugerat...*

Schol. Bob. (ad **Cic.**, *Sest.*, 18) 128 St.: *....Dicit factum Gabinium superbiorum illo praecipue, quod esset aere alieno defaeneratus. Et utitur ambiguis locorum nominibus: nam puteal vocabatur locus in vicinia fori, ubi erat columna etiam Maenia apud quam debitores a creditoribus proscribebantur. Scimus praeterea columnam....* (il testo successivo è perduto).

Cfr.

Cic., *Sest.*, 124: *.....P. Sestius tribunus plebis.... Venit, ut scitis, a columna Maenia.*

Schol. Bob. (ad **Cic.**, *Sest.*, 124) 137 St.: *Haec in vicinia fori et iuxta comitium posita sic nominabatur....*

Plin., *nat.*, 34.11: *antiquior columnarum, sicuti C. Maenio qui devicerat priscos Latinos.... eodemque in consulatu in suggestu rostra devictis Antiatibus fixerat anno urbis CCCXXVI....*

Plin., *nat.*, 7.60: *a columna Maenia ad carcerem inclinato sidere supremam pronuntiavit, sed hoc serenis tantum diebus, usque ad primum Punicum bellum.*

Bibliografia

Su 'Marsia':

F. COARELLI, s.v. *Statua: Marsyas*, in *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, E. M. Steinby (ed.), Roma 1999, IV, pp. 364-65.

M. DENTI, *Il Marsia di Paestum*, «AION (archeol)» 13 (1991), pp. 182-183.

E. GRECO - D. THEODORESCU, *Poseidonia-Paestum I, La 'Curia'*, Collection de l'École Française de Rome 42, Rome 1980, p. 10.

C. LETTA, *I Marsi e il Fucino nell'antichità*, Milano 1972, p. 108.

D. LIBERATORE, *Un Marsia nel foro di Alba Fucens? Una proposta di identificazione*, «Ostraka» 4.2 (1995), pp. 249-255.

- J. PAOLI, *Marsyas et le 'ius Italicum'*, «MEFR» 55 (1938), pp. 96-130.
 A. PIGANIOL, *Le Marsyas de Paestum et le roi Faunus*, «RA» 21 (1944), pp. 118-126.
 J.P. SMALL, *Cacus and Marsyas in Etrusco-Roman Legend*, Princeton-New York 1982.
 G. TIBILETTI, *Marsyas, die Sklaven und die Marsen*, in *Studi in onore di E. Betti*, Milano 1962, IV, pp. 349-359.
 P. VEYNE, *Le Marsyas 'colonial' et l'indépendance des cités*, «RPh» ser.3 35 (1961), pp. 87-98.
 A. WEIS, *Marsyas I*, «LIMC» 6.1 (1992), pp. 366-378.

Su 'Comizio':

- P. CARAFA, *Il Comizio di Roma dalle origini all'età di Augusto*, Roma 1998, pp. 132-147.
 F. COARELLI, *Il Foro Romano. Periodo repubblicano e augusteo*, Roma 1985, II, pp. 87-123, 22-29, 39-53.
 F. COARELLI, s.v. *Comitium*, in *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, E. M. Steinby (ed.), Roma 1993, I, pp. 309-314.
 K.-J. HÖLKESKAMP, *Capitol, Comitium und Forum. Öffentliche Räume, sakrale Topographie und Erinnerungslandschaften der römischen Republik*, in *Studien zu antiken Identitäten*, S. Faller (ed.), Würzburg 2001, pp. 97-132.
 M. HUMM, *Le Comitium du forum romain et la réforme des tribus d'Appius Claudius Caecus*, «MEFRA» 111.2 (1999), pp. 675-76.
 S.B. PLATNER - T. ASHBY, *A Topographical Dictionary of Ancient Rome*, London 1929, pp. 134-137.
 L. RICHARDSON, *A New Topographical Dictionary of Ancient Rome*, Baltimore-London 1992, pp. 97-98.
 A. STORCHI MARINO, *Numa e Pitagora. Sapientia constituendae civitatis*, Napoli 1999, pp. 146-152.

Su 'Tribunal praetoris':

- T. MOMMSEN, *Über die Lage des prätorischen Tribunals*, in *Juristische Schriften*, Berlin 1907, III, pp. 319-326.
 L. RICHARDSON, *The Tribunals of the Praetors of Rome*, *MDAI(R)* 80, 1973, pp. 219-233.

Su 'Columna Maenia':

- M.H. CRAWFORD, *Roman Republican Coinage*, Cambridge 1974, I, n. 363 pp. 377-378, II, tav. XLVII, 11.
 G. FUCHS, *Architekturdarstellungen auf römischen Münzen der Republik und der frühen Kaiserzeit*, Berlin 1969, p. 100, tav. 14.146-147.
 M. SEHLMAYER, *Stadtrömische Ehrenstatuen der republikanischen Zeit. Historizität und Kontext von Symbolen nobilitären Standesbewusstseins*, *Historia Einzelschriften* 130, Stuttgart 1999, pp. 53-57, 106-108, 178, 318.
 M. TORELLI, *Typology and Structure of Roman Historical Reliefs*, Ann Arbor 1982, pp. 102-4, fig. IV.14.

Su 'Indebitamento nel I secolo a.C.':

- M.W. FREDERIKSEN, *Caesar, Cicero, and the Problem of Debt*, «JRS» 56 (1966), pp. 128-141.
 E. LO CASCIO, *Carbone, Druso e Gratidiano. La gestione della 'res nummaria' a Roma tra la 'lex Papiria' e la 'lex Cornelia'*, «Athenaeum» 57 (1979), pp. 215-238.
 M.P. PIAZZA, *Tabulae Novae. Osservazioni sul problema dei debiti negli ultimi decenni della repubblica*, in *Atti del II Seminario Romanistico Gardesano (12-14 giugno 1978)*, Milano 1980, pp. 38-107.
 J. -P. ROYER, *Le problème des dettes à la fin de la République romaine*, «RD» 45 (1967), pp. 191-240, 407-450.

Commento:

La disposizione spaziale nel Comizio della statua del Marsia, nel corso del IV secolo a.C., accanto sia alla raffigurazione della Lupa con i Gemelli (vd. tabella anno 296 a.C.) che all'*aedicula* della Concordia (vd. tabella anno 304 a.C.) e nei pressi della *columna Maenia* e del *tribunal praetoris*, rifletterebbe un'articolazione simbo-

lica, carica di una forte valenza politica e sociale in relazione al problema dei debiti e all'usura, secondo quanto emerge da una suggestiva ricostruzione topografica dell'area formulata da Coarelli. Bisogna, però, sottolineare che tale analisi, basandosi su fonti letterarie, datate in prevalenza all'epoca tardo-repubblicana e imperiale, ha fatto pervenire lo studioso a conclusioni spesso solo ipotetiche e non supportate dall'evidenza archeologica. Infatti, come ha rivelato lo studio, condotto recentemente da Carafa sulla stratigrafia e la documentazione archeologica dell'area del Comizio, non è stato possibile trovare traccia di interventi databili con precisione alla fine del IV secolo a.C.; inoltre anche una recente analisi sulla disposizione spaziale delle statue nel Comizio non enumera fra queste il Marsia (Hölkeskamp). Questo, comunque, non significa che si debba negare a priori la validità della tradizione letteraria su statue e monumenti eretti nell'alta repubblica, anzi su ciò ritengo plausibile il tentativo ricostruttivo di Coarelli. Prima di tutto è bene evidenziare la reale importanza del Comizio in relazione allo svolgimento dell'attività giurisdizionale dei pretori in quel luogo, tra la metà del V e la metà del III sec. a.C. Processare chi fosse accusato di insolvenza era compito fondamentale di questi magistrati presso il *tribunal praetoris*, localizzato nell'area settentrionale del Comizio. La zona era, pertanto, costantemente frequentata da debitori, creditori e usurai, come sembra confermato indirettamente da uno scolio all'orazione *pro Sestio* di Cicerone (Schol. Bob. (ad Cic., *Sest.*, 18) 128 St.). In questo brano dove l'oratore descrive un certo Gabinio, liberatosi di recente dai debiti, *aere alieno defaeneratus*, si ricava l'esistenza di un luogo, chiamato per antonomasia *puteal*, cioè 'pozzo', unanimamente riconosciuto con l'area occupata dal tribunale pretorio nel Comizio, e soprattutto situato vicino alla *columna Maenia*, dove i debitori venivano perseguiti dai creditori. In un altro scolio della *pro Sestio* (Schol. Bob. (ad Cic., *Sest.*, 124) 137 St.) si trova la precisa indicazione che la *columna* fosse ubicata nel Comizio. Si trattava di un monumento celebrativo, dedicato a Gaio Menio, nel 338 a.C. dopo la vittoria sui Latini. Il monumento era posto quasi certamente ad ovest del Comizio, come si deduce da un passo di Plinio, relativo all'osservazione della posizione solare da parte dell'*accensus consulum*. Questi, infatti, che determinava la fine del tempo giudiziario in base alla posizione del sole, usava come punti di riferimento per il tramonto il *Carcer* e la *columna*. Nelle vicinanze della colonna si troverebbe la statua del Marsia. Una testimonianza numismatica potrebbe avvalorare questa disposizione spaziale. Si tratta di una moneta di L. Marcio Censorino (Crawford, Fuchs, Torelli), emessa tra l'87 e l'82 a.C., raffigurante Marsia accanto a una colonna tuscanica, che, sormontata da una statua, sarebbe stata identificata da Coarelli con la *columna Maenia* (Contra Sehlmeier). Sul significato del Marsia non vi sono dubbi negli autori antichi: per Servio e il Mitografo Vaticano le sue statue erano poste nei Fori delle città dell'Impero romano come simbolo di *libertas*. In realtà, questo uso ebbe inizio già in età repubblicana nelle colonie latine dell'Italia (Paoli, Veyne, Liberatore), come si è dedotto dal rinvenimento a Paestum di un Marsia bronzeo (Piganiol, Tibiletti, Torel-

li, Weis), copia perfetta dell'originale romano. Purtroppo la statua al momento del rinvenimento non era *in situ* (Greco - Theodorescu), ma il fatto che la colonia abbia un Comizio che è la replica fedele di quello romano, ha spinto a ipotizzare la collocazione del Marsia proprio in quell'area. In base ai dati stilistici la statua di Paestum viene datata alla prima metà del III sec. a.C. (Small, Torelli), probabilmente qualche anno dopo la deduzione coloniarica ad opera del console Claudio Canina (Vell., I.14.7), nell'ambito dei programmi di espansionismo politico-militare promossi da Appio Claudio e da altri membri della *gens Claudia* in questa zona della Magna Grecia (Denti). La data di fondazione della colonia risale intorno al 273 a.C., e questo rappresenta un *terminus ante quem* per la stessa cronologia del Marsia di Roma. Inoltre dato ancora più interessante è che la statua, ritrovata a Paestum, abbia le caviglie chiuse entro ceppi (*compedes*). Questa caratteristica è esplicitamente menzionata in Charax di Pergamo, storico di età antonina, citato dall'*Etymologicum Magnum* in relazione alla voce *colonia*. Parlando, infatti, di statue, innalzate nelle città soggette a Roma, lo storico ricorda la loro forma come una sorta di demone, simile a un vecchio Sileno, con i ceppi che lo avvincono in segno di assoggettamento. Alla luce di questo monumento e grazie al riscontro letterario gli ingrossamenti alle caviglie, che si notano nelle rappresentazioni note del Marsia di Roma e cioè la già citata moneta di L. Marcio Censorino e gli *Anaglypha Traiani*, dove è rappresentata la distruzione dei registri dei debiti, non sarebbero, quindi, risvolti delle calzature, ma proprio *compedes*. Grazie alla moneta di Censorino è possibile, inoltre, datare con maggiore precisione la statua del Marsia. Come, infatti, ha dimostrato Torelli, la scelta iconografica del triumviro monetale era spiegabile solo attraverso un rapporto molto stretto con la persona, che aveva posto la statua e che normalmente risultava un antenato. È probabile la parentela fra il triumviro e C. Marcio Rutilo, che durante il suo consolato nel 352 a.C. istituì i *quinqueviri mensarii* (vd. tabella). Torelli pensa, però, che chi abbia collocato la statua sia piuttosto il figlio omonimo di questo personaggio, C. Marcio Rutilo (F. Münzer, s.v. *Marcus* 98, in *PW RE XIV.2* (1930), cc. 1589-90), cui si aggiunse il *cognomen* Censorino, per aver ricoperto la censura due volte. La data proposta per il Marsia sarebbe, quindi, il 294 a.C., in occasione della prima censura di Marcio e nel pieno rispetto del *terminus ante quem* fornito dalla statua di Paestum, e cioè anteriormente al 273 a.C. Coarelli propone, invece, due date distinte: il 311 a.C., quando C. Marcio Censorino come *tribunus plebis* fu il probabile autore di una *lex Marcia* contro gli usurai (vd. tabella), o il 265 a.C., anno della sua seconda censura. Comunque sia, indipendentemente dalla datazione della statua, è importante ribadire il collegamento fra la raffigurazione del Marsia con i *compedes*, chiaro simbolo di condizione servile, e la fase finale delle lotte patrizio-plebee, che vide negli ultimi decenni del IV secolo a.C. il raggiungimento dell'abolizione della schiavitù per debiti con la *lex Poetelia Papiria* nel 326 a.C. (vd. tabella). Indiscutibile è, infatti, la valenza ideologica e politica del Marsia, quale simbolo figurativo della *libertas* e della lotta contro l'indebi-

tamento con le caviglie strette in duri ceppi, ma con la testa ed il braccio levati in alto in segno di liberazione, anche se forse il braccio alzato potrebbe rappresentare un gesto di minaccia verso gli usurai adunati intorno alla colonna *Maenia* (Hor., *sat.*, I.6.120-121; Porph., *ad loc.*; Ps. Acro, *ad loc.*). Il testo decemvirale (Tav. III.1-7, vd. tabella per anno 451/450 a.C.) indicava nei *nervi* e nei *compedes* gli elementi distintivi dello stato di asservimento del debitore insolvente al creditore (*nexum*). Marsia poteva, quindi, rappresentare il simbolo vivente del *nexus* liberato e così la presenza della statua con il braccio alzato, nella colonia di Paestum, doveva alludere alla liberazione dalla schiavitù per debiti, che tanti coloni ottennero grazie alle deduzioni coloniali. E questo allora spiegherebbe nella moneta di Censorino l'associazione del Marsia alla *columna Maenia*, luogo di incontro dei *feneratores* e quindi simbolo dell'usura oppressiva, anche se non è da escludere che la scelta del Marsia possa alludere alla concessione della cittadinanza ai Marsi (Piganiol, Tibiletti) ed alla propaganda ostentatamente filomarsa di Censorino (Letta). La stessa iconografia del Marsia che ricorda un Sileno testimonierebbe la volontà romana di adattare modelli greci alle proprie esigenze, in linea, in fondo, con le scelte iconografiche del Comizio, dove comparivano anche statue di personaggi greci come Pitagora e Alcibiade (Humm, Storch Marino). Non casuale è inoltre la scelta del Marsia, quale antenato mitico (Cic., *div.*, I.92; I.94; 2.80; Serv., *Aen.*, 3.359; Sol., 1.7 (Gell., fr. 7 Peter); Plin., *nat.*, 3.108 (Gell., fr. 8 Peter) di una *gens* che, negli anni fra IV e III secolo a.C., aveva assunto un ruolo determinante nelle rivendicazioni plebee per la *libertas* dal *nexum* e la proibizione del *fenus*. Infatti la datazione della moneta di Marcio, e cioè gli anni fra l'87 e l'82 a.C., risale a un periodo in cui il problema dei debiti era tornato ad essere attuale con l'uccisione del pretore A. Sempronio Asellione nell'89 a.C. in pieno Foro, da parte di usurai, e con l'emanazione della *lex Valeria* dell'86 a.C. che ridusse il debito ad un quarto del suo ammontare originario (Lo Cascio, Frederiksen, Piazza, Royer). La collocazione della statua nel Comizio risale al 294 a.C., a due anni di distanza dalla realizzazione del vicino complesso statuario della Lupa con i Gemelli, voluto dai fratelli Ogulnii (vd. tabella) e a un decennio dalla costruzione dell'*aedicula Concordiae* (vd. tabella). Questa vicinanza non solo cronologica ma anche spaziale non sembra, quindi, casuale. Fu, infatti, Censorino il primo plebeo a ricoprire sia il pontificato che l'augurato dopo la promulgazione della *lex Ogulnia*. Questa legge, fra l'altro, è perfettamente in linea con la scelta politica di Gneo Fabio, il promotore della costruzione dell'*aedicula Concordiae*, che, nel 304 a.C., aveva pubblicato i fasti e le *legis actiones*, fino a quel momento esclusiva prerogativa dei pontefici. Dato che l'abolizione di privilegi pontificali e l'ammissione dei plebei a pontificato ed augurato costituivano gli ultimi ostacoli per una completa parificazione fra patriziato e plebe, è probabile che a questo si leghi la resistenza senatoria alla costruzione dell'*aedicula* e l'ubicazione di questo edificio a breve distanza da Lupa e Gemelli, dal Marsia e dalla stessa *columna Maenia*.

290-287 a.C.

<p>Tra 290 e 287 a.C.</p> <p>probabilmente 288 a.C.</p>	<p>Istituzione dei <i>tresviri capitales</i>. semplici ausiliari di magistrature superiori.</p> <p>*****</p> <p>Rientrava probabilmente fra le funzioni di giurisdizione civile dei <i>tresviri</i> l'assistenza presso la <i>columna Maenia</i> al pretore urbano, e la possibilità di istruire talvolta in quel luogo processi sommari contro debitori (<i>sacramenta exigunt iudicantoque</i>).</p>	<p>Liv., <i>perioch.</i>, 11.</p> <p>*****</p> <p>Fest., s.v. <i>Sacramentum</i> P 468 L.</p> <p>Cfr.:</p> <p>Plaut., <i>Asin.</i>, 131 ss.; <i>Persa</i>, 62 ss.; <i>Truc.</i>, 759 ss.</p> <p>Sall., <i>Catil.</i>, 55.</p> <p>Cic., <i>leg.</i>, 3.6; <i>orat.</i>, 156; <i>Cluent.</i>, 38-39; <i>div. in Caec.</i>, 48; 50.</p> <p>Ps. Ascon. (ad Cic., <i>div. in Caec.</i>, 48) 200 St.; (ad Cic., <i>div. in Caec.</i>, 50) 201 St.</p> <p>Varro, <i>ling.</i>, 5.81; 9.85.</p> <p>Dig., 1.2.2.30 (Pomp. lib. sing. ench.).</p>
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liv., *perioch.*, 11: *Triumviri capitales tunc primum creati sunt.*

Fest., s.v. *Sacramentum* P 468 L: *Sacramentum aes significat, quod poenae nomine penditur, sive eo quis interrogatur, sive contendit[ur]. Id in aliis rebus quinquaginta assium est, in aliis rebus quingentorum inter eos, qui iudicio inter se contenderent. Qua de re lege L. Papiri tribuni plebis sanctum est his verbis: 'Quicumque praetor post hoc factus erit qui inter cives ius dicit, tres viros capitales populum rogato; hique tres viri <capitales> quicumque <posthac fa>cti erunt, sacramenta ex<igunt> iudicantoque, eodemque iure sunt, uti ex legibus plebeique scitis exigere iudicareque [esse] esseque oportet'. Sacramenti autem nomine id aes dici coeptum est, quod et propter aerari inopiam, et sacrorum publicorum multitudinem, consumebatur id in rebus divinis.*

Varro, *ling.*, 5.81: *Quaestores a quaerendo, qui conquirent publicas pecunias et maleficia, quae triumviri capitales nunc conquirunt...*

Bibliografia

F. CANCELLI, *A proposito dei 'tresviri capitales'*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, Milano 1956, III, pp. 15-35.

C. CASCIONE, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Napoli 1999, spec. Cap. III pp. 171-203. (Recensione di B. Santalucia, 'Tresviri capitales', «Index» 28 (2000), pp. 421-430).

J.-M. DAVID, *Du Comitium à la Roche Tarpéienne... Sur certains rituels d'exécution capitale, sous la république, les règnes d'Auguste et de Tibère*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*, Collection de l'École Française de Rome 79, Rome 1984, p. 147, 149, 155-156.

F. LA ROSA, *Note sui 'tresviri capitales'*, «Labeo» 3 (1957), pp. 231-245.

L. LORETO, *Crescita della repubblica e struttura dell'apparato amministrativo romano a cavallo tra IV e III sec. a.C. Un contributo alla storia della mentalità romana dello stato*, «OPUS» 11 (1992), pp. 75-76, 81.

T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, pp. 298-299.

Roman Statutes, M.H. Crawford (ed.), «BICS» Suppl. 64, London 1996, II, pp. 733-735.

Commento

Per ulteriore bibliografia vd. tabella sui *quadruplicatores* comparsi fra gli ultimi decenni del III ed i primi decenni del II secolo a.C.

287 a.C.

1.

287 a.C.	Rogatio de aere alieno minuendo: proposta per una remissione dei debiti , avanzata dai tribuni e a cui si oppose il Senato.	D.C. , fr. 37.2. Zonar. , 8.2.1.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Bibliografia:

- L. PEPPE, *Studi sull'esecuzione personale I. Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano 1981, p. 99.
 G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, p. 238.
 M.R. TORELLI, *Rerum Romanarum fontes*, Pisa 1978, pp. 69-73.

Commento:

Questa proposta di legge, che non incontrò il favore del Senato, è da mettersi in relazione con la quarta secessione della plebe del 287 a.C. (vd. tabella), durante la quale il dittatore Quinto Ortensio riuscì a convincere la plebe stremata dai debiti, *propter aes alienum*, a lasciare il Gianicolo, dove si era ritirata per protesta. È molto probabile che fra i cittadini indebitati vi fossero anche numerosi piccoli proprietari terrieri impoveriti, perché da tempo impegnati nelle guerre sannitiche. Non è da escludere, quindi, che il motivo di tale secessione fosse legato al panico sorto nella popolazione di fronte a una mutata politica di distribuzione del bottino. Infatti l'aumento numerico a Roma dei cittadini non abbienti (*proletarii* o *capite censi*), esclusi dal servizio militare a causa del problema dei debiti, portò negli anni 281-280 a.C. al primo arruolamento straordinario di *capite censi* a spese dello stato.

2.

287 a.C.	Secessione plebea causata da un indebitamento generale: Q. Ortensio, nominato dittatore per risolvere tale situazione di crisi, riuscì a convincere la plebe, stremata dai debiti, a lasciare il Gianicolo. ***** Seguì la lex Hortensia con cui si stabilì che i plebisciti, pur votati da un'assemblea che non comprendeva i patrizi, avessero valore di legge.	Liv. , <i>perioch.</i> , 11. D.C. , fr. 37.2. Zonar. , 8.2.1. ***** Gaius , <i>Inst.</i> , 1.3. Plin. , <i>nat.</i> , 16.37. Gell. , 15.27.4.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liv., *perioch.*, 11: *Plebs propter aes alienum post graves et longas seditiones ad ultimum secessit in Ianiculum, unde a Q. Hortensio dictatore deducta est; isque in ipso magistratu decessit.*

La plebe a causa dei debiti, dopo gravi e lunghe sommosse, si ritirò sul Gianicolo, da dove scese in seguito all'intervento del dittatore Quinto Ortensio, che morì durante l'esercizio della carica.

Bibliografia:

- G. ALFÖLDY, *Storia sociale dell'antica Roma*, Bologna 1987, pp. 45-46 (*Römische Sozialgeschichte*, Wiesbaden 1984³).
 M.H. CRAWFORD, *Roman Republican Coinage*, Cambridge 1974, pp. 610 ss.

- L. LORETO, *Un'epoca di buon senso. Decisione, consenso e stato a Roma tra il 326 e il 264 a. C.*, Amsterdam 1993, pp. 83 ss.
 G. MADDOX, *The Economic Causes of the 'Lex Hortensia'*, «Latomus» 42 (1983), pp. 277-286.
 G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, pp. 238-241.

Commento:

Per commento sull'episodio vd. tabella precedente.

243/242 a.C.

<p>243/242 a.C.</p>	<p>Prestiti di cittadini allo stato: di fronte alla mancanza di risorse finanziarie dell'erario alcuni privati sovvenzionarono la costruzione della flotta romana, attingendo alle proprie ricchezze personali a condizione che le cifre impiegate venissero restituite in caso di vittoria. Non è sicuro se dopo la vittoria navale questi cittadini ricevettero oltre al capitale investito anche gli interessi. ***** Situazione disastrosa delle finanze dell'erario a Roma, durante la seconda guerra punica.</p>	<p>Plb., 1.59.6-7. Cfr.: Arist., <i>Ath.</i>, 22.7. Hdt., 7.144. Th., I.14. Plu., <i>Them.</i>, 4. Nep., <i>Them.</i>, 2. ***** Liv., 24.11.7; 23.21.5; 23.31.1-2; 23.38.12; 23.48.4-8; 23.48.9-49.4; 24.18.10-11.</p>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plb., 1.59.6-7: Ἦν δὲ τῆς ἐπιβολῆς τὸ πλεῖον ψυχομαχία. Χορηγία μὲν γὰρ οὐχ ὑπῆρχε πρὸς τὴν πρόθεσιν ἐν τοῖς κοινοῖς· οὐ μὴν ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν προεστώτων ἀνδρῶν εἰς τὰ κοινὰ φιλοτιμίαν καὶ γενναιοῦτητα προσευρέθη [ἡ] πρὸς τὴν συντέλειαν. Κατὰ γὰρ τὰς τῶν βίων εὐκαιρίας καθ' ἓνα καὶ δύο καὶ τρεῖς ὑφίσταντο παρέξειν πεντήρη κατηρητισμένην, ἐφ' ᾧ τὴν δαπάνην κομιοῦνται κατὰ λόγον τῶν πραγμάτων προχωρησάντων.
Cfr. **Arist.**, *Ath.*, 22.7: Ἐτεῖ δὲ τρίτῳ μετὰ ταῦτα Νικοδήμου ἄρχοντος, ὡς ἐφάνη τὰ μέταλλα τὰ ἐν Μαρωνείᾳ καὶ περιεγένετο τῇ πόλει τάλαντα ἑκατὸν ἐκ τῶν ἔργων, συμβουλευόντων τινῶν τῷ δήμῳ διανείμασθαι τὸ ἀργύριον, Θεμιστοκλῆς ἐκόλυσεν, οὐ λέγων ὅτι χρήσεται τοῖς χρήμασιν, ἀλλὰ δανείσαι κελεύων τοῖς πλουσιωτάτοις Ἀθηναίων ἑκατὸν ἐκάστω τάλαντον, εἴτ' ἐὰν μὲν ἀρέσκη τὸ ἀνάλωμα, τῆς πόλεως εἶναι τὴν δαπάνην, εἰ δὲ μὴ, κομίσασθαι τὰ χρήματα παρὰ τῶν δανεισμένων. Λαβὼν δ' ἐπὶ τούτοις ἐναυπηγήσατο τριήρεις ἑκατὸν, ἐκάστου ναυπηγούμενου τῶν ἑκατὸν μίαν, αἷς ἐναυμάχησαν ἐν Σαλαμίῳ πρὸς τοὺς βαρβάρους.

Bibliografia:

A.M. BURNETT, *The Beginnings of Roman Coinage*, «AIIN» 36 (1989), p. 50.
G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani. III. L'età delle guerre Puniche*, Napoli 1916, I, p. 228, 184 nt. 87.
T. FRANK, *Rome and Carthage: The First Punic War*, in *The Cambridge Ancient History*¹, VII. *The Hellenistic Monarchies and the Rise of Rome*, Cambridge 1928, p. 691.
T. FRANK, *An Economic Survey of Ancient Rome. I. Rome and Italy of the Republic*, Baltimore 1933, pp. 66-67.
M. GELZER, *Römische Politik bei Fabius Pictor*, «Hermes» Band 68 (1933), p. 141.
M.A. LEVI, *Commento storico alla Respublica Atheniensium di Aristotele*, Varese-Milano 1968, I, pp. 238-241.
T. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, Berlin 1920, I, p. 533.
J.H. THIEL, *A History of Roman Sea-Power before the Second Punic War*, Amsterdam 1954, p. 67, 77, 302-304.
F.W. WALBANK, *A Historical Commentary on Polybius*, Oxford 1957, I, pp. 123-124.

Commento:

Nel 242 a.C. ma più probabilmente nel 243 a.C. l'erario a Roma non disponeva dei mezzi economici necessari per apprestare l'armata di Lutazio Catulo. Allora alcuni cittadini, attingendo a ricchezze personali, sovvenzionarono la costruzione delle navi a condizione che le cifre versate venissero loro restituite in caso di vittoria. Gli studiosi hanno interpretato variamente l'episodio: esempio di sacrificio patriot-

tico (Mommsen) o 'prestito interno' di una parte dei senatori, formalmente volontario, di contenuta entità e paragonabile a quello affrontato dai trierarchi ateniesi sullo scorcio della guerra del Peloponneso (De Sanctis). In realtà le due situazioni sono completamente distinte e per questo non equiparabili, perché i trierarchi non prestarono, ma fornirono il denaro richiesto senza la prospettiva di essere pagati, mentre i cittadini romani sarebbero ricorsi a un prestito a interesse (Thiel). Infine venne formulata anche l'ipotesi che si trattò di un prestito forzoso e che l'implicito elogio di un gruppo ristretto di eminenti cittadini potesse derivare da Fabio Pittore (Walbank, Gelzer). Comunque sia la costruzione di questa flotta, che decise le sorti dello scontro in favore di Roma, fu opera di ricchi cittadini a condizione che questi venissero ripagati se l'esito dello scontro fosse stato positivo. Questa eccezionale procedura, originata dal fatto che il tesoro pubblico non fu capace di procurare i finanziamenti necessari per questa operazione, presuppone che normalmente l'erario fosse solito pagare per la costruzione di navi da guerra e che tutte le flotte, varate fra il 260 ed il 242 a.C., fossero proprietà dello stato romano. I cittadini più ricchi fornirono, quindi, il denaro richiesto per la realizzazione del progetto. Si impegnarono individualmente o in gruppi di due o tre persone, in base alla propria disponibilità economica, a provvedere all'equipaggiamento completo di una quinquereme. E solo in questo modo si poté allestire una flotta di duecento quinqueremi. Questo prestito ricorda con le dovute differenze l'episodio della costruzione delle navi per la battaglia di Salamina. A seguito del ricavato di cento talenti per la scoperta delle miniere di Maronea nel 483/2 a.C., Temistocle dispose che tale denaro venisse distribuito non al popolo ma ai cento Ateniesi più ricchi. Si trattò di un incentivo che lo stato offrì alla popolazione più abbiente per la realizzazione di una flotta. La condizione del prestito era che solo se l'investimento fosse stato fruttuoso le spese sostenute dai cittadini, riconosciute come spesa pubblica a carico della città, sarebbero state totalmente rimborsate dallo stato, altrimenti sarebbe stata loro richiesta la restituzione del talento prestato. Così con questo artificio finanziario, obbligando i cento Ateniesi più abbienti a farsi fideiussori del denaro pubblico, Temistocle poté allestire una flotta di cento triremi. Nell'episodio di Lutazio Catulo forse il Senato 'invitò' una ricca minoranza cittadina ad anticipare il denaro per questa proposta in base alla ricchezza personale, impegnandosi a restituire il prestito in caso di vittoria. Dal momento che la necessità di rematori durante la seconda guerra punica venne soddisfatta, obbligando cittadini benestanti a fornire schiavi, l'ipotesi che anche per questo prestito si seguisse la stessa modalità è molto probabile (Liv., 24.11.7). Sicuramente questo prestito 'statale' rappresenta, nel suo genere, un *unicum* nella storia di Roma. Il Senato si sarebbe autoimposto l'onere della costruzione delle navi, considerando che i suoi membri regolarmente appartenevano alle classi cittadine più ricche (Frank). Azione senza dubbio degna di rispetto, da non interpretarsi, però, come un'offerta volontaria. In realtà l'operazione nacque come prestito, rimborsabile solo in caso di vittoria. Se l'aristocrazia romana, nel 242 a.C., fu

disposta a correre il rischio di una perdita finanziaria, significa che poteva permetterselo. Non si può sapere se, dopo la vittoria navale, questi cittadini ricevettero oltre al capitale investito anche gli interessi. Le parole di Polibio ἔφ' ὅτι τὴν δαπάνην κομιοῦνται ammettono entrambe le spiegazioni (I.59.7). Non è da escludere che lo storico greco abbia volutamente sorvolato sulla questione, perché condizionato da rapporti di amicizia con l'aristocrazia romana. Ed in effetti, seguendo i dati raccolti da Frank (1933) sul costo effettivo di ogni nave e sull'ammontare dell'indennità di guerra, ottenuta da Cartagine alla fine dello scontro, non è da escludere che i creditori ricevettero oltre al capitale anche gli interessi. Infatti il costo di una quinquereme poteva essere calcolata sui 15.000 denarii, in questo modo il costo delle 200 navi di Lutazio ammonterebbe intorno a 3.000.000 denarii; mentre l'indennità di guerra ottenuta da Cartagine dopo la guerra corrispose a 3.200 talenti pari a 20.000.000 denarii. Forse alcune emissioni di moneta, coniate dopo la guerra, vennero utilizzate per la restituzione di questo prestito (Burnett).

218-201 a.C.

<p>218-201 a.C. anno imprecisato della seconda guerra punica</p>	<p>Probabile riforma monetaria : trasformazione degli assi librali in sestantari, per liberare il popolo dal peso dei debiti e per non danneggiare i cittadini creditori dello stato.</p>	<p>Fest., s.v. <i>Sextantari asses</i> P 468, 470 L. Pauli Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. <i>Grave aes</i> P 87 L.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fest., s.v. *Sextantari asses* P 468, 470 L: *Sextantari asses in usu esse coeperunt ex eo tempore, quo[d] propter bellum Punicum secundum, quod cum Hannibale gestum est, decreverunt patres, ut ex assibus qui tum erant librari, fierent sextantari; per quos cum solvi coeptum esset, et populus aere alieno liberaretur, et privati, quibus debitum publice solvi oportebat, non magno detrimento adficerentur.*

Pauli Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. *Grave aes* P 87 L: *Grave aes dictum a pondere, quia deni asses, singuli pondo libras, efficiebant denarium, ab hoc ipso numero dictum. Sed bello Punico populus Romanus, pressus aere alieno, ex singulis assibus librariis senos fecit, qui tantundem, ut illi, valerent. Item nummi quadrigati et bigati a figura caelaturae dicti.*

Bibliografia

L. PEDRONI, *Censo, moneta e 'rivoluzione della plebe'*, «MEFRA» 107.1 (1995), p. 215.

Commento:

Questa riforma monetaria, attuata durante la seconda guerra punica e che implicava la trasformazione degli assi librali in sestantari allo scopo di liberare il popolo dal peso dei debiti e non colpire con troppo detrimento i privati che avessero crediti verso lo stato, è forse da relazionare alle difficoltà finanziarie segnalate negli anni 210-196 a.C. (vd. tabella).

217 a.C.

217 a.C.	Lex Flaminia minus solvendi: di incerta attribuzione stabiliva che per il deprezzamento della moneta di rame un denario di argento avesse il valore di sedici assi di rame e non più di dieci con il chiaro intento di favorire creditori e stato.	Plin., nat., 33.45-46. Fest., s.v. Sesterti P 470 L.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Plin., nat., 33.45-46: *Postea Hannibale urgente Q. Fabio Maximo dictatore asses unciales facti, placuitque denarium XVI assibus permutari, quinarium octonis, sestertium quaternis. ita res p. dimidium lucrata est, in militari tamen stipendio semper denarius pro X assibus datus est. notae argenti fuere bigae atque quadrigae, inde bigati quadrigatique dicti.*

Fest., s.v. Sesterti P 470 L: *Sesterti notaedupundi et semisis quae<semis>tertius; sed aucto sesquialteraapud antiquos autemrant et valebant quatuordecimti, bigati, quinquessis quatuordecimest, numerum aeris perductum esse ad XVI asses lege [Flaminia minus solvendi]tur populus Romanus.*

Bibliografia:

L. PEDRONI, *Censo, moneta e 'rivoluzione della plebe'*, «MEFRA» 107.1 (1995), p. 215.
G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, p. 250.

Commento:

Sulle fasi più significative della monetazione romana vd. bibliografia in CAPITOLO I *Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.*

216 a.C.

1.

216 a.C.	Per il riscatto di alcuni prigionieri si prospettò l' ipotesi che lo stato concedesse a privati prestiti , usando le finanze dell'erario, garantendo l'interesse pubblico per mezzo di mallevadori e con ipoteche sulle terre.	Liv., 22.60.3-4.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Liv., 22.60.3-4: *Ibi cum sententiis variaretur, et alii redimendos de publico, alii nullam publice impensam faciendam, nec prohibendos ex privato redimi; si quibus argentum in praesentia deesset, dandam ex aerario pecuniam mutuam praedibusque ac praediis cavendum populo censerent....*

Bibliografia:

M.H. CRAWFORD, *Coinage and Money under the Roman Republic. Italy and the Mediterranean Economy*, London 1985, p. 18.

Commento:

Si tratta di prestiti dello stato a privati ma con tassi non agevolati, anche se l'attendibilità storica di questo episodio insieme ad altri esempi di prestiti statali, riportati dalle fonti letterarie e datati ai primi secoli della repubblica, viene reputata dubbia (Crawford).

2.

216 a.C.	Editto del dittatore Marco Giunio Pera: i debitori asserviti sarebbero stati liberati se fossero diventati suoi soldati.	Liv., 23.14.2-3. Val. Max., 7.6.1b.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Liv., 23.14.2-3: *dictator M. Iunius Pera.... edixitque qui capitalem fraudem ausi quique pecuniae iudicati in vinculis essent, qui eorum apud se milites fierent, eos noxa pecuniaque sese exsolvi iussurum.*

....Il dittatore Marco Giunio Pera emanò un editto per cui tutti coloro che avessero compiuto un delitto capitale o fossero in catene, in quanto giudicati debitori insolventi, sarebbero stati assoldati nel suo esercito ed egli ne avrebbe ordinato l'annullamento della pena o la cancellazione dei debiti.

Val. Max., 7.6.1b: *ut M. Iunio Pera dictatore rem publicam administrante.... addictorum etiam et capitali crimine damnatorum sex milia conscriberentur.*

Commento:

Per commento e bibliografia sull'episodio rimando al paragrafo III.6 Editto del 216 a.C. in CAPITOLO III *Schiavitù per debiti ed esercito nei primi secoli della repubblica.*

dinis plebs. Ita sine edicto, sine coercitione magistratus nec remige in supplementum nec stipendio res publica eguit...

Fest., s.v. *Tributorum conlationem* P 500 L: *Tributorum conlationem, cum sit alia in capita, illud ex censu, dicitur etiam quoddam temerarium, ut post Urbem a Gallis captam conlatum est, quia proximis XV annis census † alius † non erat. Item bello Punico secundo M. Valerio Laevino, M. Claudio Marcello cos. cum et senatus et populus in aerarium, quod habuit, detulit.*

Liv., 29.16.1-3: *Altera item res prope aequae longo neglecta silentio relata a M. Valerio Laevino est, qui privatis conlatas pecunias se ac M. Claudio consulibus reddi tamen aequum esse dixit; nec mirari quemquam debere in publica obligata fide suam praecipuam curam esse; nam praeterquam quod aliquid proprie ad consulem eius anni quo conlatas pecuniae essent pertineret, etiam se auctorem ita conferendi fuisse inopi aerario nec plebe ad tributum sufficiente. Grata ea patribus admonitio fuit; iussisque referre consulibus decreverunt ut tribus pensionibus ea pecunia solveretur; primam praesentem ii qui tum essent, duas tertii et quinti consules numerarent.*

Liv., 31.13.2-9: *privati frequentes, quibus ex pecunia quam M. Valerio M. Claudio consulibus mutuam dederat tertia pensio debebatur eo anno, adierunt senatum, quia consules, cum ad novum bellum quod magna classe magnisque exercitibus gerendum esset vix aerarium sufficeret, negaverant esse unde iis in praesentia solveretur. Senatus querentes eos non sustinuit: si in Punicum bellum pecunia data in Macedonicum quoque bellum uti res publica vellet, aliis ex aliis orientibus bellis quid aliud quam publicatam pro beneficio tamquam ob noxiam suam pecuniam fore? Cum et privati aequum postularent nec tamen solvendo aere alieno res publica esset, quod medium inter aequum et utile erat decreverunt, ut, quoniam magna pars eorum agros volgo venales esse diceret et sibimet emptis opus esse, agri publici qui intra quinquagesimum lapidem esset copia iis fieret: consules agrum aestimatos et in iugera asses vectigal testandi causa publicum agrum esse imposituros, ut si quis, cum solvere posset populus, pecuniam habere quam agrum mallet, restitueret agrum populo. Laeti eam condicionem privati acceperunt; trientabulumque is ager, quia pro tertia parte pecuniae datus erat, appellatus.*

Liv., 33.42.3: *Pecunia opus erat, quod ultimam pensionem pecuniae in bellum conlatas persolvere placuerat privatis.*

Bibliografia:

- F. CASSOLA - L. LABRUNA, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*, Napoli 1991, p. 223.
 L. CRACCO RUGGINI, *Esperienze economiche e sociali nel mondo romano*, in *Nuove questioni di storia antica*, Milano 1977, p. 714.
 M.H. CRAWFORD, *Coinage and Money under the Roman Republic. Italy and the Mediterranean Economy*, London 1985, pp. 61-62.
 E. GABBA - M. PASQUINUCCI, *Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana (III-I sec. a.C.)*, Pisa 1979, pp. 31-32.
 R. PANKIEWICZ, *Fluctuations de valeur des métaux monétaires dans l'Antiquité romaine*, Frankfurt am Main 1989, pp. 18-35.
 B. RANKOV, *The Second Punic War at Sea*, in *The Second Punic War a Reappraisal*, T. Cornell, B. Rankov, P. Sabin (edd.), «BICS» Suppl. 67 (1996), pp. 49-57.
 J.H. THIEL, *A History of Roman Sea-Power before the Second Punic War*, Amsterdam 1954, pp. 320 ss.
 G. TIBILETTI, *Il possesso dell'ager publicus e le norme 'de modo agrorum' sino ai Gracchi*, «Athenaeum» 26 (1948), pp. 177-78.
 M. WEBER, *Storia agraria romana*, Milano 1967, pp. 30-34, 103-104 (*Römische Agrargeschichte*, Stuttgart 1891).

M. WEBER, *Storia economica e sociale dell'antichità*, Roma 1981, p. 290 (*Agrarverhältnisse im Altertum, Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur, da Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, Tübingen 1924).

C.R. WHITTAKER, *I popoli del mare*, in *Storia dell'economia mondiale. 1. Permanenze e mutamenti dall'antichità al medioevo*, V. Castronovo (a cura di), Bari 1996, pp. 153-176.

Commento:

La prosecuzione della guerra contro Annibale fu il motivo per richiedere ai cittadini un contributo finanziario. Nella restituzione di tali somme di denaro lo stato fece ricorso a un pagamento dilazionato in tre rate, versate ciascuna ogni due anni. Nel 210 a.C. la pressione esercitata da Filippo sull'Italia e quindi il conseguente timore di un suo possibile sbarco nel paese mise in luce tutta l'inadeguatezza della flotta romana. La sua inferiorità numerica la rendeva sostanzialmente incapace di mantenere lontano qualsiasi nemico dall'Italia via mare. I litorali italici erano insicuri ed instabile il controllo sulla Sicilia. La gravità della situazione richiedeva un intervento immediato, ma le casse dell'erario erano vuote. Allora i consoli emanarono un editto, in base al quale, come già era avvenuto nel 214 a.C., quando per la prima volta la flotta romana venne allestita con marinai remunerati da privati (Liv., 24.11.7), i cittadini, a seconda del censo e della classe, avrebbero fornito rematori con paga e vitto garantiti per trenta giorni. L'editto provocò malcontento soprattutto nella plebe tanto che i consoli concessero tre giorni di tempo per discutere la questione. Seguì un acceso dibattito sull'opportunità di lasciare solo a privati l'onere del rifornimento dei rematori. La situazione era difficile, ma la capacità persuasiva del console Levino convinse i membri del Senato a dare il buon esempio, versando essi stessi per primi oro, argento e bronzo coniato ai *triumviri mensarii*. La scelta di ricchi esponenti del Senato di consegnare denaro ai triumviri venne seguita da membri abbienti dell'ordine equestre e della plebe, che aderirono all'operazione, senza bisogno di un altro editto e senza costrizione da parte dei magistrati. L'onere di tale versamento pesava solo su di loro. E fu una delle rare occasioni in cui uno stato antico effettivamente mobilitò le risorse dei suoi cittadini più facoltosi (Crawford). Livio parla, in termini generici, di malcontento fra la popolazione, *tantus fremitus hominum, tanta indignatio*, e subito dopo specifica che i plebei accusavano i consoli di essere causa della loro rovina (26.35.4). L'offerta fu spontanea e si verificò una specie di gara emulativa per porre un concreto rimedio al dissesto finanziario delle casse dello stato, *voluntaria conlatio et certamen adiuvandae rei publicae excitet ad aemulandum* (26.36.8). Tutti versavano oro, argento e bronzo nell'erario a seconda delle loro possibilità, volendo che i loro nomi venissero riportati per primi o tra i primi nei registri, *in publicis tabulis*. I *triumviri mensarii* non stavano dietro alle offerte e i segretari alle registrazioni. Dal racconto liviano sembra che tale versamento sia stato volontario e non abbia avuto la forma di un regolare prestito. Nel testo latino non casuale deve essere stata la presenza del sostantivo *conlatio* nell'accezione

di contribuzione in denaro, di *communis datio* (*ThLL* III.2, s.v. *Collatio*, cc. 1577-1578), così pure la scelta dei verbi *deferre*, che in relazione al denaro ha il significato di dare e deporre (*ThLL* V.1, s.v. *Defero*, cc. 315-316) e *conferre*, che, come il suo derivato, ha il valore *in commune dare* (*ThLL* IV.1, s.v. *Confero*, cc. 175-177). In realtà nel 204 a.C. si parla di un provvedimento che restituisca ai privati i prestiti fatti allo stato, *conlatas pecunias...reddi*, in un momento in cui l'erario era vuoto ed il gettito delle tasse sulla plebe era insufficiente, attraverso un pagamento in tre rate biennali. La prima rata doveva essere restituita subito dai consoli in carica, le altre due dai consoli che sarebbero entrati in carica di lì a tre e cinque anni. La scadenza della terza rata, pertanto, sarebbe dovuta cadere nel 200 a.C. In quell'anno si presentarono in Senato un gran numero di cittadini privati a cui spettava la terza rata del denaro che avevano prestato sotto il consolato di Marco Valerio e Marco Claudio. Ma nell'erario vi era denaro sufficiente solo per affrontare la guerra macedonica, così i creditori fecero notare che la cifra che avevano dato per offrire un servizio allo stato era come se fosse stata loro confiscata in seguito a qualche crimine. Dal momento che lo stato non era in grado di pagare il proprio debito, si optò, allora, per una soluzione che fosse al tempo stesso giusta ed utile. Basandosi sul fatto che molti creditori avevano manifestato la necessità di acquisire alcuni terreni in vendita, lo stato deliberò di concedere loro dei lotti di agro pubblico che si trovassero nel raggio di 50 miglia da Roma. I consoli avrebbero fatto una stima degli appezzamenti, stabilendo per ogni iugero un'imposta di un asse, perché restasse testimonianza che si trattava di agro pubblico non usucapibile, in quanto cessione di agro pubblico già ipotecato in malleveria (Cracco Ruggini). In questo modo se qualche creditore avesse preferito denaro contante al posto della terra, a condizione sempre che lo stato fosse in grado di pagare, aveva la possibilità di restituire l'agro pubblico allo stato. Quei privati cittadini accettarono le clausole e quel terreno fu chiamato 'trientabolo', in memoria del fatto che era stato dato al posto di una terza parte di pagamento. Si trattava propriamente della vendita di fondi da parte dello stato debitore a cittadini creditori con patto di riscatto, ed il prezzo di acquisto era fissato nella terza parte, arretrata, del capitale dato in prestito. Il procedimento di vendita dei *trientabula* doveva differenziarsi solo in un aspetto dagli altri tipi di vendita dell'agro pubblico, e cioè dall'applicazione all'acquirente di una condizione particolarmente favorevole: solo questi e mai il venditore era legittimato al riscatto. Erroneamente i *trientabula* insieme agli *agri quaestorii* vennero definite terre, gravate da un canone di ricognizione e per questo cedute quale pegno di garanzia a creditori o a finanziari con facoltà di riscatto, quando lo stato aveva bisogno di denaro e non era in grado di soddisfare i debiti contratti (Weber). I *trientabula*, prima di essere distribuiti fra i creditori dello stato, dovevano essere terreni occupati, pertanto non solo coltivati, ma anche sfruttati a pascolo o a bosco, e comunque sia terreni redditizi, giacché il debito che lo stato romano assolveva con la loro cessione era considerevole (Gabba - Pasquinucci). Un esempio di recupero di *trientabula* da parte dello stato è rappre-

sentato dalla deduzione di una colonia romana a Saturnia nel 183 a.C. (Liv., 39.55.9). Le considerevoli dimensioni delle parcelle coloniarie (10 iugeri) di terreno di primissima qualità fecero pensare che si trattasse di campi occupati, probabilmente per la loro vicinanza a Roma (70-80 miglia), da capitalisti romani, almeno da più di una generazione (Tibiletti). E così in questo caso è da escludere che i *trientabula* fossero lotti affittati ad un canone elevato, perché in questo modo non era proficuo che lo stato si privasse di entrate rilevanti. Erano fondi, forse, occupati da più generazioni, in quanto si trattava di aree conquistate da secoli con una superficie equivalente ad una cifra nell'ordine delle centinaia di iugeri, per terreno di medio valore. Comunque sia, un pagamento, forse per coloro che non accettarono il provvedimento del 200 a.C., si verificò nel 196 a.C. Livio parla, infatti, della necessità di trovare denaro, in conseguenza della decisione di restituire ai privati l'ultima rata dei soldi prestati durante la guerra. Forse da relazionare al pagamento di quest'ultima rata è una riforma monetaria, attuata durante gli scontri con Annibale (vd. tabella per gli anni 218-201 a.C.).

204 a.C.

<p>204 a.C. o fine III sec. a.C.</p>	<p>Lex Silia de legis actione. plebiscito di incerta attribuzione introdusse una nuova procedura per i crediti liquidi di denaro (crediti di certa pecunia), istituendo il giuramento obbligatorio ed estendendo il prestito agli stranieri.</p>	<p>Gaius, Inst., 4.19. Cfr. Plaut., Rud., prol., 14; <i>Persa</i>, 478; <i>Curc.</i>, 490 ss.</p>
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaius, Inst., 4.19: *Haec autem legis actio constituta est per legem Siliam et Calpurniam, lege quidem Siliae certae pecuniae, lege vero Calpurnia de omni certa re.*

Cfr.:

Plaut., Rud., prol., 14: *petunt quique in iure abiurant pecuniam.*

Plaut., Persa, 478: *nec metuo, quibus credidi hodie, ne quis mi in iure abiurassit.*

Bibliografia:

V. GIUFFRÉ, *Studi sul debito. Tra esperienza romana e ordinamenti moderni*, Napoli 1997, pp. 14-16, 21-22, 205, 207.

G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani*, Milano 1912, p. 261, 263-4.

Commento:

La *lex Silia*, intorno alla fine del III secolo a.C., e successivamente la *lex Calpurnia* (vd. tabella successiva) devono aver introdotto una nuova procedura per i crediti liquidi, in denaro e non solo, forse in favore di quei cittadini delle città federate creditori verso i Romani e spesso prestanomi di usurai romani, come si evince dalla *lex Sempronia* del 193 a.C. (vd. tabella).

post 204 a.C.

<p>post 204 a.C.</p>	<p>Lex Calpurnia de legis actione. di autore e data incerta estese la nuova procedura (legis actio per conditionem) a crediti liquidi anche non di denaro (crediti di ogni altra certa res), con la dilazione di trenta giorni ed il giuramento obbligatorio.</p>	<p>Gaius, Inst., 4.19.</p>
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Commento:

Per commento e bibliografia su *lex* vd. tabella precedente.

fine III inizi II a.C.

<p>fine III inizi II a.C.</p>	<p>Comparsa dei <i>quadruplatores</i>, che, collegati ai <i>tresviri capitales</i> in quanto accusatori/delatori, nel denunciare altri cittadini, guadagnavano il <i>quadruplum</i> sia sui beni confiscati ai condannati che sulle multe loro inferte, in processi criminali e delitti privati, fra cui presumibilmente azioni penali contro usurari.</p> <p>***** Un caso di <i>manus iniectio in quadruplum</i> verso una donna accusata di aver ricevuto denaro da più persone in violazione di una legge forse che limitava il prestito a interesse.</p>	<p>Plaut., <i>Persa</i>, 62 ss. Cic., <i>div. in Caec.</i>, 24; 68; <i>Verr.</i>, 2.2.21-22; 2.2.135; <i>S. Rosc.</i>, 55. Ps. Ascon. (ad Cic., <i>div. in Caec.</i>, 24), 194 St.; (ad Cic., <i>Verr.</i>, 2.2.21), 261 St. Schol. Gron. B (ad Cic., <i>div. in Caec.</i>, 24), 326 St. Schol. Gron. D (ad Cic., <i>S. Rosc.</i>, 55), 309 St. <i>Rhet. Her.</i>, 2.26.41; 4.51.65. Fest., s.v. <<i>Quadruplatores</i>> P 308 L. Pauli Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. <i>Quadruplatores</i> P 309 L. Cato, <i>agr. praef.</i>, 1. Tac., <i>Ann.</i>, 4.20. Sen., <i>benef.</i>, 7.25.1. Cfr. Liv., 3.72.4. ***** Plaut., <i>Truc.</i>, 759 ss. Cfr. Plaut., <i>Asin.</i>, 131 ss.</p>
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ps. Ascon. (ad **Cic.**, *div. in Caec.*, 24), 194 St.: *Quadruplatores delatores erant criminum publicorum, in qua re quartam partem de proscriptorum bonis quos detulerant consequabantur. Alii dicunt quadruplatores esse eorum reorum accusatores qui convicti quadrupli damnari soleant aut aleae aut pecuniae gravioribus usuris feneratorae quam pro more maiorum aut eiusmodi aliorum criminum.*

Ps. Ascon. (ad **Cic.**, *Verr.*, 2.2.21), 261 St.: *Accusatores: sive delatores criminum publicorum sub poena quadrupli sive quod ipsi ex damnatorum bonis quos accusaverant quartam partem consequabantur.*

Pauli Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. *Quadruplatores* P 309 L: *Quadruplatores dicebantur, qui eo quaestu se tuebantur, ut eas res persequerentur, quarum ex legibus quadrupli erat actio.*

Cato, *agr. praef.*, 1: *Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt, furem dupli condemnari, feneratorum quadrupli.*

Schol. Gron. B (ad **Cic.**, *div. in Caec.*, 24), 326 St.: *Quadruplatores dicebantur accusatores aut quia in quadruplum faciebant convictos condemnari aut quia ipsi quartam partem accipiebant damnationis.*

Bibliografia

J.G. CAMIÑAS, *Sobre los 'quadruplatores'*, «SDHI» 50 (1984), pp. 461-473.
 F. CANCELLI, *A proposito dei tresviri capitales*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, Milano 1956, III, pp. 15-35.
 F. DE MARTINO, *I 'quadruplatores' nel 'Persa' di Plauto*, «Labeo» 1 (1955), pp. 32-48.

F. LA ROSA, *Note sui 'tresviri capitales'*, «Labeo» 3 (1957), pp. 231-245.
 CH. LÉCRIVAIN, s.v. *Quadruplator*, in Ch. DAREMBERG - E. SAGLIO, *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, Paris 1906, VII, p. 797.
 A. POLLERA, *In tema di repressione del gioco d'azzardo: dati e problemi*, in *Studi per Luigi De Sarlo*, Milano 1989, pp. 517-549, spec. 523-529.
 Y. RIVIÈRE, *Les 'quadruplatores': la répression du jeu, de l'usure, et de quelques autres délits sous la république romaine*, «MEFRA» 109.2 (1997), pp. 577-631.
 C. RUSSO RUGGERI, *Leggi sociali e 'quadruplatores' nella Roma postannibalica*, «Labeo» 47 (2001), pp. 349-383.
 G. WESENER, s.v. *Quadruplator*, in *PW RE XXIV* (1963), cc. 710-711.

Commento:

Per ulteriore bibliografia vd. tabelle sui *tresviri capitales* istituiti nel 288 a.C. e su *lex Marcia* del 311 a.C.

198 a.C.

198 a.C.	<p>Durante l'incarico di pretore in Sardegna Catone represses duramente l'usura nell'isola tanto da costringere i feneratores a fuggire da quel luogo.</p> <p>*****</p> <p>Lo stesso Catone avrebbe lucrato considerevolmente con il fenus nauticum, una forma di investimento imprenditoriale sui trasporti marittimi.</p>	<p>Liv., 32.27.3-4.</p> <p>*****</p> <p>Plu., <i>Cat. Ma.</i>, 21.6.</p> <p>Cfr. Cato, <i>agr.</i>, <i>praef.</i>, 1.</p>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liv., 32.27.3-4: *Siciliam M. Marcellus, Sardiniam M. Porcius Cato obtinebat, sanctus et innocens, asperior tamen in faenore coercendo habitus; fugatique ex insula faeneratores...*

Plu., *Cat. Ma.*, 21.6: ἐχρήσατο δὲ καὶ τῷ διαβεβλημένῳ μάλιστα τῶν δανεισμῶν ἐπὶ ναυτικοῖς τὸν τρόπον τοῦτον. ἐκέλευε τοὺς δανειζομένους ἐπὶ κοινῶν πολλοῦς παρακαλεῖν, γενομένων δὲ πενήκοντα καὶ πλοίων τοσοῦτων αὐτὸς εἶχε μίαν μερίδα διὰ Κουϊντιῶνος ἀπελευθέρου τοῖς δανειζομένοις συμπραγματευομένου καὶ συμπλέοντος. ἦν δ' οὖν οὐκ εἰς ἅπαν ὁ κίνδυνος, ἀλλ' εἰς μέρος μικρὸν ἐπὶ κέρδεσι μεγάλους.

Bibliografia :

E. GABBA, *Riflessioni antiche e moderne sulle attività commerciali a Roma nei secoli II e I a.C.*, in *Roman Seaborne Commerce*, «MAAR» 36 (1980), pp.91-102 (rist. in id., *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Milano 1988, pp.89-105).

193 a.C.

193 a.C. 21 febbraio	<p>Lex Sempronia de pecunia credita: plebiscito del tribuno M. Sempronio Tuditano, proposto a seguito della persistenza dell'usura fra la popolazione, con cui venne estesa la legislazione sull'usura anche ad alleati Italici (socii) e Latini (nomen latinum), per reprimere le frodi alle leges fenebres, che vincolavano solo i cittadini romani.</p> <p>*****</p> <p>Frequente era la pratica fra gli usurai di aggirare i divieti delle leggi sull'usura con un traferimento di debiti (nomina transcribere in socios) da cittadini romani a Latini e soci Italici, che, in quanto non cittadini, non erano sottoposti ad alcuna limitazione sull'imposizione del tasso di interesse.</p> <p>*****</p> <p>Il senatoconsulto stabilì che dopo il 21 febbraio del 193 a.C. gli alleati che avessero aperto dei crediti con cittadini romani dovevano dichiararlo, seguì poi l'emanazione della legge.</p>	<p>Liv., 35.7.2-5.</p> <p>Cfr. Plaut., <i>Curc.</i>, 508 ss.</p> <p>*****</p> <p>Liv., 35.7.2.</p> <p>Cfr.:</p> <p>Dig., 16.1.13 (Gai. 9 ad ed. prov.).</p> <p>Gaius, <i>Inst.</i>, 3.128 ss.</p> <p>*****</p> <p>Liv., 35.7.3-5.</p>
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cfr. **Plaut.**, *Curc.*, 508: *vos faenore homines, hi male suadendo et lustris lacerant.*

Liv., 35.7.2: *instabat enim cura alia, quod civitas faenore laborabat et quod, cum multis faenebribus legibus constricta avaritia esset, via fraudis inita erat, ut in socios, qui non tenerentur iis legibus, nomina transcriberent; ita libero faenore obruebantur debitores.*

Cfr.:

Dig., 16.1.13 (Gai. 9 ad ed. prov.): *aes alienum hereditarium in se transcribat...*

Gaius, *Inst.*, 3.128: *Litteris obligatio fit veluti in nominibus transcripticiis. Fit autem nomen transcripticium duplici modo, vel a re in personam, vel a persona in personam.*

Liv., 35.7.3-5: *Cuius coercendi cum ratio quaereretur, diem finiri placuit Feralia quae proxime fuissent, ut qui post eam diem socii civibus Romanis credidissent pecunias profiterentur, et ex ea die pecuniae creditae quibus debitor vellet legibus ius creditori diceretur. Inde postquam professionibus detecta est magnitudo aeris alieni per hanc fraudem contracti, M. Sempronius tribunus plebis ex auctoritate patrum plebem rogavit plebesque scivit ut cum sociis ac nomine Latino creditae pecuniae ius idem quod cum civibus Romanis esset.*

Bibliografia:

- P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1987, § 155 p.379.
- A. CARETONI, *Banchieri ed operazioni bancarie*, Roma 1938, p. 26.
- L. DI LELLA, *Il plebiscito Sempronio del 193 a.C. e la repressione delle 'usurae'*, in «AAN» 95 (1984), pp.261-282.
- T. FRANK, *An Economic Survey of Ancient Rome*, I. *Rome and Italy of the Republic*, Baltimore 1933, pp.206-208.
- G. MASELLI, *Argentaria. Banche e banchieri nella Roma repubblicana. Organizzazione prosopografia terminologia*, Bari 1986, p. 29.
- G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, p.271.
- C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1955³, § 243 p.239.
- J. WEISS, s.v. *Nomina transcripticia*, in *PW RE XVII.1* (1936), cc. 822-24.

Commento:

La *lex Sempronia*, successiva alla *lex Silia* del 204 a.C. (vd. tabella), imponeva l'estensione della legislazione anti-usura a *socii* e Latini. Livio usa l'espressione *nomina transcribere in socios*, che mantiene la stessa sfumatura di significato anche in età tardo imperiale, dove come esempio di obbligazione scritta compaiono i *nomina transcripticia*, cioè quei debiti che comportavano un trasferimento da registrare nei libri contabili (Digesto, Gaio). I *faeneratores* ricorrevano ai *socii*, perché questi, non essendo soggetti alle leggi anti-usura vigenti a Roma, in quanto non cittadini, non erano sottoposti ad alcuna limitazione nell'imposizione del tasso. Il debitore, in questo modo, si vedeva costretto, attraverso un gioco contabile, ad estinguere le obbligazioni contratte con gli usurai e a sobbarcarsene delle nuove a un tasso di interesse più alto nei confronti di alleati Latini e Italici.

192 a.C.

192 a.C.	Processi a usurai.	Liv., 35.41.9.
-----------------	---------------------------	-----------------------

Liv., 35.41.9: *Iudicia in faeneratores eo anno multa severe sunt facta accusantibus privatos aedilibus curulibus M. Tuccio et P. Iunio Bruto.*

191/190 a.C.

191 a.C.*	<p>Lex Iunia de feneratione. di autore, data e contenuto incerti.</p> <p>*****</p> <p>* Se l'autore è il pretore M. Giunio Bruto.</p> <p>** Se l'autore è il pretore P. Giunio Bruto, lo stesso che nel 192 a.C. aveva istruito processi a usurai.</p>	<p>Fest., s.v. <i>Prorsus</i> P 268 L.</p> <p>Non., s.v. <i>Pedato</i> P 89 L.</p> <p>Cato, <i>or.</i> (<i>De feneratione. Legis Iuniae dissuasio</i>), fr. 6.1-2 (Jordan 39).</p> <p>*****</p> <p>* Liv., 36.2.6.</p> <p>** Liv., 37.2.1.</p>
190 a.C.**		

Fest., s.v. *Prorsus* P 268 L: *Prorsus porro vorsus, nisi forte ex Graeco πρὸδ. Cato de feneratione legis Iuniae: 'Camerini cives nostri oppidum pulchrum habuere, agrum optimum atque pulcherrimum, rem fortunatissimam. Cum Romam veniebant, prorsus devertabantur pro hospitibus ad amicos suos'.*

Non., s.v. *Pedato* P 89 L: *Pedato positum pro repetitu vel accessu, quasi per pedem, sicuti nunc vulgo dicitur, tertio pedato. Cato Originum lib. I: 'igitur tertio pedato bellum nobis facere'. - idem in Dissuasione de Feneratione: 'tertio autem pedato item ex fenore discordia excrescebat'.*

Cato, *or.* (*De feneratione. Legis Iuniae dissuasio*), fr. 6.1 (Jordan 39): *Camerini cives nostri oppidum pulchrum habuere, agrum optimum atque pulcherrimum, rem fortunatissimam. cum Romam veniebant, prorsus devertabantur pro hospitibus ad amicos suos.*

Cato, *or.* (*De feneratione. Legis Iuniae dissuasio*), fr. 6.2 (Jordan 39): *Tertio autem pedatu item ex fenore discordia excrescebat.*

Bibliografia:

M. PORCI CATONIS, *Orationum Reliquiae, Introduzione, testo critico e commento filologico*, M.T. SBLENDORIO CUGUSI (a cura di), Torino 1982, p. 74, 188-193, 124, 492.

4. APPENDICE SU NEXUM

<p>Il termine nexum compare per la prima volta nel testo delle XII Tavole in due passi: il primo lacunoso, il secondo presenta nexum associato a mancipium.</p>	<p>Tav. I.5: <i>Nex<i> forti sanamid...</i></p> <p>Tav. VI.1: <i>cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto.</i></p>
<p>Non chiara la linea di demarcazione che separa mancipium (mancipatio) da nexum.</p>	
<p>Forse nexum rappresenta una categoria generale comprensiva di tutti gli atti per aes et libram fra cui mancipium.</p>	<p>Varro, <i>ling.</i>, 7.105: <i>...<Nexum> Maxilius scribit omne quod per libram et aes geritur, in quo sint mancipia...</i></p>
<p>L'espressione nexum mancipiumque potrebbe indicare l'inizio di una reale obbligazione su beni o persone.</p>	<p>Plaut., <i>Mil.</i>, 21-23: <i>Periuriorem hoc hominem si quis viderit / Aut gloriarum pleniorum quam illic est, / Me sibi habeto, ego me mancupio dabo.</i></p>
<p>Nexum e mancipium sono entrambi gesta per aes et libram, ma costituiscono due distinti negozi giuridici, pur essendo caratterizzati entrambi da una simile forma gestuale e verbale con l'uso della bilancia, la presenza di cinque testimoni e la pronuncia di parole rituali.</p>	<p>Cic., <i>de orat.</i>, 3.159: <i>Nam si res suum nomen et proprium vocabulum non habet, ut 'pes' in navi, ut 'nexum' quod per libram agitur, ut in uxore 'divortium', necessitas cogit quod non habeas aliunde sumere....</i></p>
<p>Mancipium o mancipatio indicano un trasferimento di proprietà (imaginaria venditio).</p>	<p>Gaius, <i>Inst.</i>, I.113.</p>
<p>Nexum implica una responsabilità personale e quindi l'obbligazione a sentirsi vincolato, finché il debito contratto non venga pagato.</p>	<p>Varro, <i>ling.</i>, 7.105: <i>quae per aes et libram fiant ut obligentur....</i></p> <p>Fest., s.v. <i>Nexum aes</i> P 162 L: <i>Nexum aes apud antiquos dicebatur pecunia, quae per nexum obligatur.</i></p> <p>Cic., <i>Mur.</i>, 3: <i>Quodsi in iis rebus repetendis quae mancipi sunt is periculum iudicii praestare debet qui se nexu obligavit....</i></p> <p>Gaius, <i>Inst.</i>, 3.173: <i>veluti si quid eo nomine debeat, quod per aes et libram gestum sit....</i></p>
<p>L'atto per aes et libram prevede un effetto reale, cioè il trasferimento della proprietà tramite la mancipatio, ed un effetto obbligatorio, cioè la creazione di un contratto di prestito grazie al nexum, come è chiaro nelle formule nexum inire, se nexum dare, per nexum obligare.</p>	<p>Liv., 7.19.5: <i>sorte ipsa obruebantur inopes nexumque inibant....</i></p> <p>Liv., 8.28.2: <i>cum se C. Publilius ob aes alienum paternum nexum dedisset....</i></p> <p>Val. Max., 6.1.9: <i>propter domesticam ruinam et grave aes alienum P. Plotio nexum se dare adulescentulus admodum coactus esset....</i></p> <p>Fest., s.v. <i>Nexum aes</i> P 162 L.</p>
<p>Il debitore, in quanto soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, è tenuto ad assolvere il debito, ed al tempo stesso è considerato responsabile in prima persona della sua mancata estinzione. Il riconoscimento di questa responsabilità avviene mediante un atto formale, che implica, nelle fasi più antiche del diritto, oltre al nexum anche l'arcaico negozio della sponsio, e cioè l'obbligazione verbale del debitore. Lo scambio di parole rituali avrebbe avuto, infatti, la funzione di legare il debitore al creditore.</p>	<p>Gaius, <i>Inst.</i>, 3.92-95.</p> <p>Fest., s.v. <i>Spondere</i> P 440 L.</p> <p>Pauli Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. <i>Spondere</i> P 441 L.</p>

<p>Il concetto di ‘legame’, ‘vincolo’ è implicitamente espresso nell’etimologia stessa del sostantivo nexusum, più raro nella forma nexus, la cui derivazione dal verbo nectere comprenderebbe oltre al significato di ‘intrecciare’, ‘legare’, anche quello di ‘obbligare’, in quanto sinonimo di ligare.</p>	<p>Fest., s.v. <i>Nectere</i> P 160 L: <i>Nectere ligare significat, et est apud plurimos auctores frequens....</i> Pauli Exc. ex lib. Pomp. Festi, s.v. <i>Nectere</i> P 161 L: <i>Nectere ligare</i>.</p>
<p>Il participio sostantivato nexus indica il debitore che assoggetta se stesso alla volontà del creditore, impegnandosi a prestare giornate lavorative (<i>operae</i>) fino all’assolvimento del debito.</p>	<p>Varro, <i>ling.</i>, 7.105 : <i>Liber qui suas operas in servitutem pro pecunia quam debebat, <nectebat>, dum solveret, nexus vocatur, ut ab aere obaeratus</i>.</p>
<p>Equiparabile al nexus è l’obaerarius, e cioè il lavoratore agricolo libero, che per debiti è costretto a lavorare la terra fuori d’Italia (in Asia, Egitto, Illirico).</p>	<p>Varro, <i>rust.</i>, I.17.2: <i>Omnes agri coluntur hominibus servis aut liberis aut utrisque: liberis.... iique quos obaerarios nostri vocitarunt et etiam nunc sunt in Asia atque Aegypto et in Illyrico conplures</i>. Tutti i campi vengono coltivati da schiavi o da uomini liberi o da entrambi. Da uomini liberi.... come quelli che sono chiamati da noi <i>obaerarii</i>, che si trovano ancora numerosi in Asia, Egitto e Illiria. E. Forcellini, Lexicon totius latinitatis, Padova 1965, III.1, s.v. <i>Obaerarius</i>, p. 420: <i>qui aere alieno obstrictus, operam suam agriculturae praestare cogitur</i>. <i>Obaerarius</i> è colui che, per aver contratto debiti, è costretto a investire le sue giornate lavorative nell’agricoltura.</p>
<p>Sinonimo di nexus è obaeratus, forma alternativa a obaerarius, participio passato di un inusitato <i>obaerare</i> con l’accezione di obbligato a servire per debiti, indebitato, schiavo per debiti.</p>	<p>Caes., <i>Gall.</i>, 1.4.2: <i>Orgetorix ad iudicium omnem suam familiam ad hominum milia decem, undique coegit, et omnes clientes obaeratosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit, per eos ne causam diceret se eripuit</i>. Orgetorige raccolse da ogni parte tutti i suoi servi, all’incirca dieci mila uomini, e tutti i suoi clienti e debitori che erano in gran numero e li condusse dinanzi al tribunale: con il loro aiuto si sottrasse al processo. Cic., <i>rep.</i>, 2.38: <i>ille regio ornatu ius dixisset obaeratosque pecunia sua liberavisset</i>. (Servio Tullio) in abito regale aveva pronunciato sentenze ed aveva pagato i debiti di debitori insolventi con il proprio denaro. Svet., <i>Iul.</i>, 46: <i>....multi prodiderunt: villam in Nemorensi a fundamentis incohatam magnoque sumptu absolutam, quia non tota ad animum ei responderat, totam diruisse, quamquam tenuem adhuc et obaeratum</i>. Molti raccontano che (Cesare) distrusse fin dalle fondamenta, quando era già finita, una villa che aveva fatto costruire con grandi spese nel quartiere Nemorense, benché in quell’epoca si trovasse in condizioni finanziarie modeste e oberato di debiti. Tac., <i>Ann.</i>, 6.17: <i>Quanto quis obaeratio aegrius distrahebant</i>.</p>

<p>Il termine solutio indica lo scioglimento o liberazione del nexus da un legame di dipendenza dal creditore. La solutio per aes et libram rientra negli atti <i>per aes et libram</i>, equiparabile alla nexi liberatio e contrapposta alla nexi datio.</p>	<p>Tanto più uno era oberato di debiti tanto più era costretto a disastrosi realizzi. Liv., 6.27.6: <i>obaeratum plebem obiectari aliis atque aliis hostibus</i>. La plebe oberata dai debiti veniva mandata contro nemici sempre nuovi. Liv., 26.40.17: <i>Quattuor milia hominum erant, mixti ex omni conlutione, exsules, obaerati, capitalia ausi plerique</i>. C’erano quattro mila uomini : esuli, carichi di debiti, colpevoli, in maggioranza, di delitti capitali. E. Forcellini, Lexicon totius latinitatis, Padova 1965, III.1, s.v. <i>Obaeratus</i>, p. 420: <i>Obaeratus est aere alieno ita obstrictus, ut, quum solvendo non sit, corpore et opera servire cogatur, addictus, nexus, atque etiam simpliciter aere alieno obstrictus</i>.</p>
<p>Il termine solutio indica lo scioglimento o liberazione del nexus da un legame di dipendenza dal creditore. La solutio per aes et libram rientra negli atti <i>per aes et libram</i>, equiparabile alla nexi liberatio e contrapposta alla nexi datio.</p>	<p>Fest., s.v. <i>Nexum</i> P 160 L: <i>Nexum est, ut ait Gallus Aelius, quodcumque per aes et libram geritur: id quod necti dicitur. Quo in genere sunt haec: testamenti factio, nexi datio, nexi liberatio</i>.</p>
<p>Imaginaria solutio: il debitore pronuncia le parole <i>me... a te solvo liberoque</i> alla presenza di cinque testimoni e di un <i>libripens</i>, ed esce dalla soggezione solo in pieno accordo con la volontà del creditore.</p> <p>*****</p> <p>Questo atto simbolico deve compiersi anche nel caso in cui il debito venga estinto non dal debitore in persona ma da un garante al posto suo: il vindex.</p>	<p>Gaius, <i>Inst.</i>, 3.173-4: <i>Est etiam alia species imaginariae solutionis, per aes et libram; quod et ipsum genus certis in causis receptum est, veluti si quid eo nomine debeatur, quod per aes et libram gestum sit, sive quid ex iudicati causa debeatur. Adhibentur non minus quam quinque testes et libripens; deinde is, qui liberatur, ita oportet loquatur: ‘quod ego tibi tot milibus sestertiorum condemnatus sum, me eo nomine a te solvo liberoque hoc aere aeneaque libra. Hanc tibi libram primam postremamque expendo secundum legem publicam’. Deinde asse percussit libram eumque dat ei, a quo liberatur, veluti solvendi causa</i>. Un’altra forma di pagamento fittizio, cioè di <i>imaginaria solutio</i>, è quella <i>per aes et libram</i>, ammessa nei casi in cui si sia fatto un acquisto <i>per aes et libram</i> o quando il pagamento avvenga a seguito di una sentenza. La cerimonia si svolgeva alla presenza di almeno cinque testimoni e di un <i>libripens</i> (pesatore). Il debitore pronunciava la formula: ‘Poiché sono stato condannato a pagare tot sesterzi, mi sciolgo e libero da te per tale titolo con questo bronzo e questa bilancia. Peso questa prima ed ultima libbra, secondo la legge pubblica’. Poi percuoteva la bilancia col bronzo, dandolo in pagamento al creditore dal quale si liberava. *****</p> <p>Tav. I.4: <i>adsiduo vindex adsiduus esto, proletario ?civi? quis volet vindex esto</i>.</p>

<p>Il contratto di <i>nexum</i>, nonostante la sua abolizione nel 326 a.C., continua ad essere praticato anche nella tarda repubblica accanto al <i>mancipium</i>.</p>	<p>Cic., <i>har. resp.</i>, 14: <i>Multae sunt domus in hac urbe, patres conscripti, atque haud scio an paene cunctae iure optimo, sed tamen iure privato: iure hereditario, iure auctoritatis, iure Mancipi, iure nexi....</i> Cic., <i>parad.</i>, 35: <i>Non enim ita dicunt eos esse servos ut Mancipia quae sunt dominorum facta nexu aut aliquo iure civili....</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. APPENDICE SU FENUS

<p>L'etimologia del termine <i>fenus</i> rimanda al progressivo naturale sviluppo di un prodotto della terra, che cresce e matura col tempo.</p>	<p>Varro, (<i>de sermone latino ad Marcellum</i>, III), fr. ad Non., s.v. <i>Faenus</i> P 76 L; ad Gell., 16.12.7-8. Non., s.v. <i>Faenus</i> P 76 L: <i>Faenus ab eo dictum est quod pecuniam pariat incrementem tempore, quasi fetus aut fetura; nam et graece τόκος dicitur ὑπὸ τοῦ τίκτειν, quod est parere. Varro lib. III de Latino Sermone (62): 'fenus autem dictum a fetu et quasi fetura quadam pecuniae'. — nam et Catonem et ceteros antiquiores sine a littera faenus pronuntiasse contendit, ut fetus et fecunditas.</i> Gell., 16.12.7-8: <i>'Faenerator' enim, sicuti M. Varro in libro tertio De Sermone Latino scripsit, a faenore est nominatus; 'faenus' autem dictum ait a fetu et quasi a fetura quadam pecuniae parientis atque incrementis. Idcirco et M. Catonem et ceteros aetatis eius 'feneratorum' sine a littera pronuntiasse tradit, sicuti 'fetus' ipse et 'fecunditas' appellata.</i></p>
<p><i>Fenus</i> è <i>naturalis terrae fetus</i> e di conseguenza un aumento o meglio un 'accrescimento' di capitale, <i>nummorum fetus</i>, implicito nella richiesta di interessi su denaro preso in prestito.</p>	<p>Pauli Exc. Ex Lib. Pomp. Festi, s.v. <i>Fenus et fenoratores</i> P 76 L: <i>.....Fenum quoque pratorum ab hac causa est appellatum, quando id ipsum manens quotannis novum parit. Unde etiam et festuca vocata est.</i> Pauli Exc. Ex Lib. Pomp. Festi, s.v. <i>Fenus</i> P 83 L: <i>Fenus appellatur naturalis terrae fetus; ob quam causam et nummorum fetus fenus est vocatum, et de ea re leges fenebres.</i></p>
<p><i>Fenus</i> si differenzia da <i>mutuum</i> proprio per l'impiego di usura, inizialmente da intendersi come compenso dovuto per l'uso di bestiame, denaro, derrate di cereali, strumenti di lavoro, e poi con il significato negativo di interesse richiesto in misura superiore al tasso legale.</p>	<p>Non., s.v. <i>Mutuum a Fenore</i> P 706 L: <i>Mutuum a Fenore hoc distat, quod mutuum sine usuris, fenus cum usuris sumitur. et quasi accepti fetus, unde et fenus dictum est, ut graece τόκος, quasi partus mutui sumti. Plautus Asinaria (248): 'nam si mutuas non potero certum est sumam fenore'. unde honestius mutuum, quod sub amico affectu fiat meum tuum usu temporis necessari.</i> Pauli Exc. Ex Lib. Pomp. Festi, s.v. <i>Fenus et fenoratores</i> P 76 L: <i>Fenus et fenoratores et lex de credita pecunia fenobris, a fetu dicta, quod crediti nummi alios pariant, ut apud Graecos eadem res τόκος dicitur....</i> Isid., <i>orig.</i>, 10.96: <i>Fenerator, qui pecuniam deponit apud debitorem, quasi fenoris actor: nam fenus pecunia est. Fenerator autem Latine dicitur et qui dat mutuum et qui accipit.</i></p>

<p>Il prestare denaro a interesse (<i>feneratio</i>) è condannato come atto moralmente disdicevole ancora nel II secolo a.C.: il commercio e le operazioni finanziarie sono praticate con minore frequenza rispetto all'agricoltura.</p>	<p>Cato, <i>agr., praef.</i>, 1: <i>Est interdum praestare mercatoris rem quaerere, nisi tam periculosum sit, et item fenerari, si tam honestum sit. Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt, furem dupli condemnari, feneratorum quadrupli. Quanto peiorem civem existimarint feneratorum quam furem, hinc licet existimare.</i></p>
<p>Un termine tecnico per indicare l'usura è anche <i>versura</i>, inteso come prestito a interesse o come conversione del capitale, scaduto con gli interessi, in un nuovo debito.</p>	<p>Tac, <i>Ann.</i>, 6.16.2: <i>Nam primo duodecim tabulis sanctum ne quis unciario faenore amplius exerceat, cum antea ex libidine locupletium ageretur; dein rogatione tribunicia ad semuncias redactum, postremo vetita versura.</i></p> <p>Pauli Exc. Ex Lib. Pomp. Festi, s.v. <i>Versuram</i> P 520 L: <i>Versuram facere mutuam pecuniam sumere ex eo dictum est, quod initio qui mutuabantur ab aliis, non ut domum ferrent, sed ut aliis solverent, velut verterent creditorem.</i></p>

INDICE DELLE FONTI ANTICHE
(non si considerano le appendici e le tabelle del cap. iv)

FONTI LETTERARIE

• **PS. ACRO** (ed. Keller)
scholia Horatiana
ad Hor., *epist.*, I.6.62 235 Keller, II : 59

• **AELIANUS**
Varia Historia
4.8: 44
6.12: 44

• **AENEAS TACTICUS**
14.1: 50-51; 58

• **ANDOCIDES**
De mysteriis
73 ss.: 58

• **ANDROTION**
FGrHist 324 F 34: 36

• **APPIANUS**
Bellum Civile
1.54: 90

Samnitica
1.1: 89; 91
1.1-2: 89
1.2: 90
9.1: 89

• **ARISTOTELES**
Atheniensium constitutio
6.1: 56; 57

Oeconomica
2, 1348b: 51
2, 1349ab: 37

Politica
1257a: 57
5, 1302b: 54; 55
5, 1303b 3,1: 53
1313b 26: 37

Rhetorica ad Alexandrum
1429b 15-17: 44

Fragmenta varia (ed. Rose)
fr. 586 Rose: 53; 54

• **ATHANIS**
FGrHist 562 F 2: 39

• **ATHENAEUS**
6.273f: 78

• **AUCTOR**
de viris illustribus
29.3: 89-90

• **CAESAR**
commentarii belli Gallici
1.4.2: 66

• **CASSIUS DIO**
4 fr. 17: 11
8 fr. 36.32: 95
fr. 7.29: 34

• **CATO**
origines
4 fr. 77 Peter: 42

• **CICERO**
pro Balbo
55: 42

de haruspicum responso
14: 63

pro Murena
3: 63

de officiis
I.23: 77
2.84: 77

de oratore
3.159: 63

paradoxa Stoicorum
35: 63

de re publica
2.22: 79
2.38: 26; 66
2.40: 80
2.58: 11
2.60: 27

pro Sestio
98: 77

in C. Verrem orationes
2.5.68: 37
2.5.143: 37

• **DEMOSTHENES**
4.23-24: 46
9.47-50: 46
13.4-8: 46
20.162: 44

• **Ps.-DEMOSTHENES**
17.15: 50

• *Digesta*
1.2.2.30 ss. (Pomp. lib. sing. ench.): 12

• **DIODORUS SICULUS**
I.79: 57
10.28.2: 54
11.72.3: 55
13.95.4-13.96.2: 43
14.16.5: 84
14.106.3: 37; 47
15.6.2-3: 37
15.70.1: 46
15.74.5: 35

16.5.1: 35
16.5.4: 45
16.9.2: 44
16.9.5: 44
16.9-10: 46
16.17.3-4: 49
16.82.5: 39
16.83: 39
16.89: 50
19.2.7-8: 39
19.3-4: 41
19.3-9: 38
19.6.3: 38
19.9.5: 38; 41
23.2: 78

• **DIONYSIUS HALICARNASSENSIS**
Antiquitates Romanae
2.27.1 ss.: 75
4.9.6-7: 26
4.10.2: 26
4.11.2: 26
4.16: 79
4.16-17: 83
4.18: 80
5.28.2: 86
5.53.2: 65
5.63.2: 70
5.64.1-2: 70
5.65.1: 70
5.69.2: 70
6.26: 11; 48; 75
6.27-6.29.1: 70; 75
6.29.1: 75
6.62.1: 54
7.1.3-6: 42
7.2.1: 42
7.8.1: 33
10.48.1: 27
10.50.2: 27
15.3.2-15: 89
15.3.3: 91
15.3.5: 89
15.3.6: 89; 91
15.3.9: 89
16.5.1: 96-97
17/18.4-5: 95
20.4.3-4: 89

• **EUSTATHIUS**

Commentarii ad Homeri Iliadem
2, 584: 53; 54

• **SEXTUS POMPEIUS FESTUS** (ed. Lindsay)

de verborum significatu

s.v. *Nectere* P 160 L: 64

s.v. *Nexum* P 160 L: 64

s.v. *Nexum aes* P 162 L: 63

s.v. *'Niquis scivit'* P 184 L: 81

s.v. *Ovibus* P 220 L: 27

s.v. *Peculatus* P 268, 270 L: 27

s.v. *Quirinalia* P 304 L: 81

s.v. *Spondere* P 440 L: 64

s.v. *Stulto<rum feriae>* P 418, 420 L: 81

Pauli Exc. ex lib. Pomp. Festi

s.v. *Adsiduus* P 8 L: 80

s.v. *Classes clipeatas* P 48 L: 79

s.v. *Graeca sacra* P 86 L: 42

s.v. *Infra classem* P 100 L: 79

s.v. *Nectere* P 161 L: 64

s.v. *Quirinalia* P 305 L: 81

s.v. *Spondere* P 441 L: 64

s.v. *Stultorum feriae* P 419 L: 81

• **FRONTINUS**

strategemata

1.9.1: 89

• **GAIUS**

institutiones

I.113: 63

3.92-95: 64

3.173: 63

3.173-4: 64

4.21: 67

• **GELLIUS**

noctes Atticae

2.28.6: 42

6.13: 79

11.1.2: 27

16.10.5: 80

16.10.10-11: 80

16.13.7: 59

19.8.15: 80

20.1.46-47: 96

• **HERODOTUS**

6.59: 36

7.155: 53

7.155-157: 55

• **HESYCHIUS** (ed. Latte)

Lexicon

s.v. *Κιλλικύριοι*: 53

• **IAMBlichus**

de vita Pythagorica
262: 33

• **Ineditum Vaticanum**

FGrHist 839 F I.3: 78

• **ISIDORUS**

originum sive etymologiarum
16.18.8: 86

• **ISOCRATES**

8.42-48: 46

• **IUSTINUS**

9.5.1-6: 50

21.1-5: 35; 49

21.1.4: 35

21.2.9-21.3.8: 46

21.3: 45

22.1-2: 38

• **Leges XII Tabularum**

I.4: 64; 73

I.5: 62

I.14: 27

I.14 (VIII.3): 20

I.19 (VIII.14): 20

III.6: 67

III.7: 67

IV.2: 74

V.3 ss.: 20

V.8: 20

VI.1: 20; 62

VI.1-2(a) (VII.12): 20

XII.2: 20

• **Lex tabulae Heracleensis**

ll. 113-115: 97-98

ll. 145-147: 99

• **LIVIUS**

1.43: 79; 83

1.43.8: 80

2.12.7: 85

2.23: 11; 65

2.23.2: 71

2.23.3-7: 48; 75

2.23.4: 75

2.23.5: 85

2.23.6: 71

2.24.1: 70

2.24.6: 76

2.24.6-7: 75

2.24.6-8: 70

2.25.3: 71

2.30.3: 71

2.30.6: 71

2.34.3-7: 42

3.65.1: 27

4.22: 58

4.30.3: 27

4.59.11: 84-85

4.60.1-7: 85

4.60.6: 85

4.60.7: 84

4.60.9: 85

5.2.6 ss.: 48; 85

5.7.5: 86

5.7.12: 86

5.10.5: 85

5.20.1-10: 87

5.30.8: 88

6.1-3: 30-31

6.14.3-8: 48; 75

6.27.3: 71; 72; 77

6.27.3-28.3: 72

6.31: 72

6.35.4: 34

6.41.10-11: 77

7.19.5: 63; 65

7.20.8: 60

7.27: 72

7.27.8-9: 76

7.38.4-7.41: 88

7.38.5-7: 89

7.41.2: 89

7.41.4: 89

7.41.8: 89

7.42.1: 90

7.42.2: 90

7.42.7: 88-89

8.14.10: 60

8.28.1: 98

8.28.1-2: 97

8.28.2: 63; 65

8.28.2-6: 65

8.28.8: 96

8.28.9: 97

9.46.14: 60

23.14.2-3: 96

periochae

11: 95

• **Marmor Parium**

FGrHist 239 A 36: 53

FGrHist 239 B 14: 38

• **MEMNON**

FGrHist 434 F 3: 36

• **CORNELIUS NEPOS**

Dion

5.3: 44

Timoleon

3.1: 39

• **NONIUS MARCELLUS** (ed. Lindsay)

de compendiosa doctrina

s.v. *Pandere* P 63 L: 82

• **OVIDIUS**

fasti

2.531-2: 81

• **PHOTIUS** (ed. Theodoridis)

Lexicon

s.v. *Καλλικύριοι*: 53; 54

s.v. *Κλαροῖται*: 53; 54

s.v. *Κιλλικύριοι*: 53; 54

• **PLATO**

Epistulae

7.348 b: 45

7.350 a: 45

• **PLINIUS MAIOR**

naturalis historia

7.28.101: 27

18.3.11: 27
33.1.1: 27
33.42-43: 86

● **PLUTARCHUS**

Moralia
175 EF: 37

Praecepta gerendae reipublicae
825 C-D: 53

Vitae Parallelae
Dio

14.2: 44
14.3: 44
19.8: 45
22.8: 44
26.4: 46
27.1: 46
29.1: 46
30.1: 37; 45
35.2: 45
37.1: 46
37.3: 46-47; 49
37.5-6: 48
38.4: 51
40.1: 51
48.1-6: 49
48.2-3: 47
48.5: 47
50.1: 49
53.1: 49
53.2-4: 47

Solon
13.2: 56
15.2-16: 56
15.3: 36; 57

Timoleon
22.4-7: 39
23: 39
23.4: 39-40

Comparatio Solon et Publicola
26 (3).1: 49

● **POLYAENUS**

Strategemata
5.2.19: 37
5.3.7-8: 38

● **POLYBIUS**

1.7.8: 89
I.16.4: 92
6.39.12: 84

● **POMPONIUS PORPHIRIO** (ed. Holder)

commentum Horatii
ad Hor., *epist.*, I.6.62 325 Holder, I: 59

● **PS. QUINTILIANUS**

declamationes maiores
3.17: 72

● **SOLON**

fr. 30.3-17 (36W): 56

● **STRABO**

5.2.3: 59

● *Suidae Lexicon* (ed. Adler)

s.v. Καλλικύριοι: 53; 54
s.v. Ποστόμιος ὕπατος: 95

● **SVETONIUS**

de vita Caesarum
divus Iulius
46: 66

● **TACITUS**

annales
6.16.1-2: 90
6.16.2: 28
6.17: 66

● **THUCYDIDES**

7.86.2: 37

● **TIMAEUS**

FGrHist 566 F 8: 53

● **VALERIUS MAXIMUS**

1.1c: 42
6.1.9: 63; 65; 96-97
7.6.1b: 96

● **VARRO**

de lingua latina
5.151: 37
5.181: 87

5.182: 86
6.86-87: 58
7.105: 62; 63; 65; 74; 96-97

res rusticae

I.17.2: 66
3.2.4: 58

● **ZENOBIUS**

proverbia
4.54: 53

● **ZONARAS**

7.9: 26
7.14: 11; 70

7.24.8-9: 34
7.25: 89-90

ISCRIZIONI

● *Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL)*
XI 1826: 11

● *Inscriptiones Italiae*

XIII 3 nos. 60 (Roma): 11
XIII 3 nos. 78 (Arezzo): 11

● *Inscriptiones Latinae Selectae (ILS)*

6085: 59; 97-98

INDICE DEI NOMI E DELLE COSE NOTEVOLI

(non si considerano i nomi contenuti nelle appendici e nelle tabelle del cap. iv)

accensi: 83
actio in personam: 28
addictio/addictus/addicti: 31; 62; 66-68; 71-72; 76; 96; 98-99; 102-103; vd. debitore insolvente
adsidui: vd. *cives Romani*
aedicula aerea: 106
aerarii: 59; vd. censo
aerarium sanctius: 94
aes alienum: 12-13; 25-26; 73-74; vd. indebitamento
aes grave: 85
aes rude: 85-86
aes signatum: 12; 27; 73; 83
Agatocle: 33; 38 ss.; 51
ager publicus: 13; 21; 47; 51; 88; 90; 92-93; 101; 106; vd. distribuzioni di terre, colonizzazione
agricoltura: 16-19; 23; 27; 52; 81; 93; 101
Agrigento: 40; 46
alleggerimento della pressione fiscale: 37; 45-47; 51-52
annalistica: 11; 13; 25-26; 69; 102
Annibale: 96
antiquaria: 11-12; 24; 102-103
Appiano: 102
Apulia: 42; 45
archeologia: 11-12; 14 ss.; 19; 26-27; 30; 39
argentarius: 28; 30
Aristodemo: 33
artigianato: 15 ss.; 19; 74; 81-83; 85-86
asilo: 40; 54; 82
asservimento per debiti: 21-23; 49; 51; 64-65; 95-96; 98; vd. *Killyrioi*
Atanide di Siracusa: 39
ἄτελεια: 37
Atene: 21; 42-43; 46; 56-57
atimia: 57-58; 60
attività finanziaria e bancaria: 28-30; vd. Foro
Aulo Gellio: 28; 103

Aurelio Opillo: 13; 102
Aventino: 82

Baia di Campese (Isola del Giglio): 27
basileia: 47; 55
bonam copiam iurare: 97-98
Brindisi: 93-94

Camarina: 46; 55
cambiavolute: 28; vd. *argentarius*, Foro
Campania: 12; 27; 42-43; 60; 78; 89; 91-92
Campanian/Roman-Oscan pound: 27
Campo Marzio: 58; 83
capite censi: vd. *proletarii*
capitis deminutio: 68
Capua: 88 ss.
carcere: 36-37; 96; 57, 70-71, 75 (imprigionamento per debiti)
Cartagine: 31; 37; 39-40; 45; 47; 52
Casmene: 54-55
Caulonia: 37; 47
causa liberalis: 20
Catone: 101; 106
Celti: 43
Cerere: 42; 82
Cere: 59-60; 78
censo (ordinamento centuriato, censimento, censori, classi di censo): 19; 53; 58-60; 71-72; 76-83; 87; 91-93; 105; vd. *nota censoria*, *aerarii*, *tabulae publicae*
chora: 54; vd. colonizzazione
Cicerone: 102
L. Cincio: 13; 102
cives Romani (situazione socio-economica, identificazione *civis/miles*, ripartizione dei cittadini in classi di censo, indebitamento cittadino, presenza e integrazione di stranieri a Roma): 11; 18; 21; 23-27;

29; 44; 47-48; 52; 59-60; 68 ss.; 70-71; 73; 77; 79-82; 84-85; 92-93; 95-99; 101-106
cives/civitas sine suffragio: 59-60
Claudio Cieco (Appio): 12; 60
Claudio Crasso (Appio): 77
Claudio Sabino (Appio): 70
Claudio Marcello (Marco): 106
clientela: 13-14; 20-21; 78; 94-96
codice decemvirale (XII Tavole): 18; 20; 27-29; 62; 64; 66-67; 73-74; 102; 104-105
colonizzazione: 21; 54; 39 (colonizzazione greca in Sicilia); 45 (fondazioni di colonie in Apulia); 52, 87-88, 92-96 (colonizzazione romana - deduzioni di colonie); 52-53, 55 (colonizzazione della *chora* siracusana) vd. Siracusa
Comizi: 12; 30; 34; 67; 106
commentari dei pontefici: 30
commercio: 16-19; 39; 101; 103; vd. mercatura
confische: 41; 48; 50; 58
conflitto/dicotomia patrizi-plebei: 13; 18; 26; 51-52; 72-73; 80-81; 89
Corinto: 39; 50; 54
creditore (normativa che regolava i rapporti fra debitore e creditore, asservimento del debitore al creditore): 13; 22-23; 28; 49; 51-52; 56-57; 64-68; 70-71; 74-76, 94-96, 98-99; 105-106; vd. indebitamento, asservimento
Creta: 54
Crotone: 33
Cuma: 33; 42

debitore insolvente (debitore-*addictus/nexus/iudicatus*, debitori verso lo stato, processi a debitori insolventi, obbligo morale e insolvenza, assoggettamento personale alla volontà del creditore): 13; 20; 28-29; 31; 34; 36-37; 40; 49; 51; 57-58; 63-67; 70-74; 76; 94-99; 106; vd. *iudicatus*, *addictus*, *nexus*
decreti umanitari: vd. editto (editti-φιλόνομοι)
deficit finanziari: 11-12; 31; 101; 50-51 (crisi finanziarie in Grecia)
demografia: 18-19; 73; 79; 87-88; 92
demos: 42; 47; 53-56; 47
Diana: 82
dilectus: 68-73; 75-77; 96; vd. esercito
Diodoro Siculo: 35; 41; 43
Dione: 44-46; 48-49; 51
Dione Cassio: 102
Dionigi di Alicarnasso: 11; 20; 23; 26; 69; 102
Dionisio I: 37-38; 43

Dionisio II: 33 ss.; 44 ss.; 49; 51
distribuzioni di terre (assegnazione di terre - χωράν δωρήσθαι, redistribuzione di terre, frazionamento delle proprietà terriere, annessione di territori conquistati): 13; 33; 38-41; 46-53; 55; 73; 84-88; vd. Veio
δουλεία: vd. *eleutheria*, schiavitù, *Killyrioi*
Duride: 41
δυναστεία: 37

economia (sviluppo economico, economia premonetale - pre-*coinage*, equa distribuzione di ricchezze, condizioni economiche dei cittadini romani): 14 ss.; 17-19; 21; 27; 32-33; 39-40; 42; 46; 52; 56; 69-71; 73; 77; 81; 83-84; 86; 88; 91-92; 94; 97; 99; 101-104; vd. *cives Romani*
editto: 31 (editto che imponeva la cancellazione dei debiti di tutti i debitori-*addicti*); 36 (editti-φιλόνομοι); 41 ('editto di tiranno'); 69-71, 75-76, 105 (editto del console Servilio); 71, 105 (editto di Manio Valerio); 96-99, 106 (editto di Marco Giunio Pera); 106 (editto di Marco Valerio Levino e Marco Claudio Marcello)
Efeso: 82
Eforo: 35; 49
ἐγγυητής: 57
Egitto: 95
εἰσφοραί: 37-38
eleutheria: 40; 82; 49 (concetto di libertà opposto a δουλεία); 54 (mancanza di libertà: 'contadini non liberi' e 'schiavi comprati'); 66, 95, 105 (riacquisizione della libertà da parte di un debitore-*nexus*); 20, 68, 70, (*statu liber/status libertatis*); vd. *nexum*, debitore insolvente
Elio Gallo (C.): 13; 102
ἐπαγγελία: 41
epigrafi: 11-12
ἐπιμέλεια τῆς πόλεως: 41
Equi: 71
Eraclea Pontica: 36; 50; 54
Eraclide: 44; 48-49
Ermocrate: 43
esecuzione personale: 20; 57; 66; 97 (esecuzione 'patrimoniale' del debitore)
esercito (la figura del centurione indebitato, incidenza dei debiti sull'arruolamento, identificazione *civis/miles*, istituzione esercito professionale stipendiato a Roma, spartizione del bottino, ordinamento censitario e arruolamento, etc.): 11; 25; 31-32; 44;

47-48; 52-53; 68 ss.; 71; 73; 75-76; 78 ss.; 80-82; 84-85; 87-91, 93; 95-96; 98-99; 105-106; vd. *dilectus*
Etruria: 27; 42; 69; 78
Eubea: 55
εὐνοια: 35-36
evasori fiscali: 36

Fabio Massimo Cunctator (Q.): 93-94
Fabio Pittore: 31
Fabio Rulliano: 60
Fasti Consolari: 13
fenusfeneratores: 12; 20; 103-104; 101 (*fenus nauticum*); vd. usura
Festo: 28; 103
fides: 76-77
filiifamilias: 62
Filippo: 50
Filisto: 36
Filosseno: 37
fonti letterarie: 11-15; 20; 24-28; 30-31; 34; 50-51; 54; 72; 75; 81; 83-84; 86; 88-91; 95; 97-98; 61 ss., 66-67, 102-104 (fonti letterarie e *nexum*)
Forche Caudine: 31; 96-97
forme di dipendenza: 20-21; 33; 74; 94-95
Formia: 60
Fornacalia: 81
Foro: 28; 30, 105 (cambiamento d'uso e funzione delle botteghe nel Foro)
φόροι: 37
forza-lavoro dipendente: 23; 74-75; 94-95
frumentazioni: 42
Fundi: 60
fures manifesti: 62; 20 (*furtum manifestum*)

Gaio: 102
Gaio Publilio: 97
Galli: 43
Gamoro: 53-55
garanzia reale e personale: 57; 63-65; 67; 73-75; 96
Gela: 40; 46; 54-55
Gelone: 54-55
gentes: 18; 83
γης ἀναδασμός: 39-40; 50; 53
gesta per aes et libram: 62-64; vd. *nexum*, *mancipium*
Giunio Pera (Marco): 96-99; 106
giuristi: 12; 102-103

Giustino: 36-37
Gracchi: 24-26; 69; 91
grammatici: 12; 102-103
Grecia: 29; 33; 36; 39; 50-51; 57

Iberi: 43
ignominia: 59-60
Iloti: 54
imaginararia venditio: 63
imposizione di tributi: 48; 52; 68; 72; 75; 85-87; vd. *tributum*, *vectigal*, *φόροι*, *εἰσφοραί*, Siracusa
incensus: 58; vd. censo
indebitamento (cittadini indebitati, tradizione letteraria sui debiti, cancellazione/assolvimento/remissione dei debiti, contrazione di debiti e natura del debito, normativa sui debiti): 11; 13; 18-29; 31-34; 36; 38; 40-41; 44; 48-50; 52; 56-58; 63; 65; 69-70; 72-77; 81; 85; 90-91; 93; 96-98; 101-106; vd. debitore insolvente, esercito, creditore, schiavitù
ingenuus: 98; vd. *cives Romani*
iniuria corporale: 67; 68 (sanzione del *membrum ruptum*)
Ippocrate: 54
Ippone: 40; 48
ἰσομοιρία: 50-51
ἰσότης: 40; 49
iudicatus/iudicati: 62; 66; 68; 96; 98-99; 102-103; vd. debitore insolvente
iuniores: 92-93
ius honorum: 59
ius suffragii: 59
ius vendendi: 74

Killyrioi: 53-56
Klarotai: 54

Latini: 69-70
Latomie: 37
lavoro: 20-23 (servile); 21, 92, 94 (subordinato e coatto); 21-22 (distinzione tipologica lavoratori liberi)
Lazio: 27; 78
leges: 27 (*Aternia Tarpeia*); 106 (*Calpurnia de legis actione*); 29, 105 (*Duilia Meneia de unciario fenore*); 106 (*Flaminia minus solvendi*); 29, 90-91, 105 (*Genucia de feneratione*); 27 (*Iulia Papiria de multarum aestimatione*); 106 (*Iunia de feneratione*); 28-29, 34, 77, 93, 105 (*Licina Sextia de aere alieno*); 13 (*Licinae Sextiae*); 106 (*Marcia de fenore*); 27 (*Mene-*

nia Sextia de multa et sacramento); 106 (*Minucia de triumviris mensariis*); 58 (*Osca Tabulae Bantinae*); 29, 34, 39, 61-63, 65, 72-73, 96-98, 105 (*Poetelia Papiria de nexis*); 97, 105 (*de quinqueviris mensariis creandis*); 89, 91 (*sacrata militaris*); 106 (*Sempronia de pecunia credita*); 106 (*Silia de legis actione*); 89-90 (*Valeria militaris*); 34 (*leges fenebres*); 29, 105 (*plebiscitum de fenore semunciaro*); 106 (*rogatio de aere alieno minuendo*)
Leontini: 49; 51
lessici: 12; 103
Libone Visolo (Petelio): 96
libripens: 64
libri Sibyllini: 42
Licinio Macro: 25; 69; 91
Liguri: 43
Livio: 11; 20; 23; 26; 31; 69; 81; 95; 102
Lucio Epizefiri: 29; 45-46
Lucani: 45
Lucio Genucio: 90-91
Lucio Papirio: 97

Macedonia: 50
Magna Grecia: 33; 43
mancipium/mancipatio/res mancipi: 62 ss.; vd. *nexum*
manus iniectio: 66-67
Manio Manilio: 62
Manio Valerio: 71; 105
Manlio Capitolino (M.): 75; 105
Marcio Rutilo (C.): 89
Mariandynoi: 54
Marsia: 106
Megara: 50; 54-55
mercatura: 17-19; 42; 74; 81-83; 85-86; 101; vd. commercio
mercenario: 39; 43-44; 48-49; 51-53; 85-86; 43 (status sociale dei mercenari greci); 45 ss. (finanziamento di truppe mercenarie); 55 (concessione di *politeia* ai mercenari); 55-56 (lottizzazione di terre per insediarsi mercenari)
Mercurio: 82
Messana: 40
Messeni: 43; 46
minuta existimatio: 60
misthophoro: 45; vd. mercenario
Monte Sacro: 11
monetazione romana: 11-12; 30; 101; 103; 28 (prima monetazione romana in bronzo); 30 (cambi-

sti, saggiatori e controllori di monete); 106 (riforma monetaria a vantaggio dei debitori)
multe pecuniarie: 27; 96; 106
Mucio Scevola: 85-86
Muzio Scevola (Quinto): 62

Napoli: 12
Naucratis: 82
neopolitai: 48
nexum/nexus/nexi: 13-14; 20; 25-26; 62 ss.; 75; 77; 97; 102; 104; 22, 28 (quantificare i *nexi*); 29, 61, 92, 95-98, 101, 103 (il contratto di *nexum*); 33-34, 49 (liberazione di *nexi*); 63, 94, 101 (*nexum* inteso come rapporto obbligatorio); 36-37, 62-64, 102-103 (etimologia di *nexum* e sue accezioni); 65 ss., 68, 70 (capacità giuridica di un *nexus*); 70-71, 89, 99 (*nexi* nelle file dell'esercito) vd. esercito; vd. obbligazioni; *solutio per aes et libram*, indebitamento, creditore, debitore insolvente
Nonio Marcello: 103
nota censoria: 58-60; vd. censo
numismatica: 30; 11 (fonti); 12 ('numismatic sophistication')

obaerarii/obaerati: 65-66; vd. *nexum*
obbligazioni: 28; 56; 63; 70; 77; 57, 63-64 (rapporto obbligatorio); 57, 63-64 (accezione di obbligazione nel diritto greco); 62, 74 (obbligazione su beni e persone); 64 (obbligazione verbale del debitore); vd. indebitamento, creditore, debitore insolvente
ὀμόνοια: 58
Ortigia: 45

Palermo: 29
Paolo Diacono: 103
partis secanto: 67-68
paterfamilias: 87-88
patria potestas: 74-75
patronus: 59
Penesti: 54
peregrini: 101-102
personae in mancipio: 74
Piceno: 92-93
Pirro: 12
Platone: 36; 45
Plauto: 30; 103
plebs: 19; 26; 70; 90; 93; 72-73, 105 (plebe sommersa dai debiti) vd. indebitamento, *cives Romani*, asilo

Plinio: 103
P. Plazio: 97
Plutarco: 102
poleis: 42; 50-51
Polibio: 102
politeia: 51; 54; 58
Pompeo Trogo: 34-36
Porsenna: 85-86
Postumio Megello (Lucio): 95-96
praeda: 84; 87-88; 99; vd. esercito
praedes: 96; vd. garanzia reale e personale
Prenestini: 69
prestazioni di giornate lavorative (operae): 13; 22; 65-66; 74; 89; 95; 98; 101; vd. *nexum*
prestiti: 19; 23; 29; 27, 73, 101 (prestiti in natura e in denaro); 62 (il concetto di *mutuum*); 90-91 vd. tasso di interesse; 106 (prestiti fra cittadini e stato)
pretore: 97; 106
proletarii: 48; 85; 80 (*proletarii* o *capite cens*); vd. censimento, *cives Romani*
proprietari terrieri: 19; 25; 38; 48; 52-54; 65; 74-75; 84-85; 87-88; 93; 41 (possidenti esiliati); 80 (identità fra membri della *classis* e proprietari terrieri); 43 (tassazione sulla proprietà)

quadruplatores: 106
quinqueviri mensarii: 29; vd. *leges*
Quintiliano: 102

Reggio: 89
remissione di tasse: 33; 35-37
riforme agrarie: 52; 69; vd. Agatocle, Siracusa, σεισάχθεια
Roma arcaica: 11; 13; 18; 20; 23; 27; 34; 20, 21 (società arcaica); 24-26 (letteratura sul periodo arcaico); 24 (processo di formazione della tradizione); vd. *cives Romani*

Sabini: 71; 75; 92
sacco gallico: 30-31; 43
Sallustio: 11
Sannio: 92
Santra: 13; 102
Sardegna: 106
Satrico: 27
schiavitù: 20 (schiavitù in età regia); 20-23, 29, 34, 56, 61 ss., 65, 74-75, 98 (schiavitù per debiti); 21 (schiavitù ad Atene e Roma); 33, 39, 40 (schiavitù per debiti in Grecia); 49 (concetto di δουλεία)

vd. *eleutheria*; 54 (persone ridotte in schiavitù e legate alla terra) vd. *Killyrioi*; 94-95, 101 (prigionieri di guerra ridotti in schiavitù); 50 (affrancamento di schiavi)
secessione plebea: 11; 75; 105-106
σεισάχθεια: 49, 56-57
Servilio: 70-71; 75-76; 105
Servio Tullio: 26; 77-79; 83; 103; 105
Sibari: 33
Sicani: 46
Sicilia: 27; 33; 39; 42-45; 48
Sicione: 50
Siculi: 40; 43; 46; 54
Siracusa: 31; 33-39; 41-43; 45; 49; 40, 52 (imperialismo siracusano); 44 ss., 52-53 (truppe mercenarie e flotta siracusana); 53-54 (classe subalterna di asserviti a Siracusa) vd. *Killyrioi*; 40, 47-49, 52, 54 (artigiani e mercanti a Siracusa); 47-48, 55-56 (trapianti popolazione a Siracusa - sinecismo); 45 (imposizione di tributi a Siracusa); 38-40 (ideologia radicale a Siracusa); 40, 47 ss., 56 (indebitamento cittadino a Siracusa); 50, 53-54 (lotta politica tra fazioni contrapposte - *stasis* a Siracusa); 51-52, 56 (debolezza economica dei Siracusani); 33, 41 (politica agraria a Siracusa)
solutio per aes et libram: 64; vd. *nexum*
Sparta: 43; 47; 54
sponsio: 64
stasis: vd. Siracusa
στρατηγὸς αὐτοκράτωρ: 38-39; 41; 51-52; 55; 43 (generale plenipotenziario)
stipendium militare: 84-89; vd. esercito
storiografia: 11; 13; 20; 24-25; 61; 102; 24-25, 78, 104 (individuazione di 'filoni' e 'tendenze' di tradizione); 31, 68 ss., 89, 104 (tradizione storiografica e indebitamento) vd. indebitamento
stultorum feriae: 81
Sulpicio Rufo (Servio): 13; 102

tabernae argentariae: 105; vd. Foro
Tabula Heracleensis: 59; 97-98
tabulae Caeritum: 59-60
tabulae publicae: 72; vd. censo

Tacito: 102

Tarquini: 105

tasso di interesse: 11-12; 14; 20; 91; 23, 65, 101 (riscossione e applicazione di tassi di interesse); 28, 105 (prescrizione di un limite nell'imposizione del tasso); 28-29, 51, 101 (legislazione che regolava i tassi di in-

teresse); 34, 50, 73, 90 (diminuzione dei tassi di interesse); 58 (cancellazione totale degli interessi in Grecia); 90 (abolizione degli interessi a Roma)
Tauromenio: 40
Tegea: 50
Teopompo: 35
Terenzio: 30
Terme (Termini Imerese): 39
Tessaglia: 54
Timeo: 35-36; 41; 43; 48
Timoleonte: 35; 39; 51
Timonide: 44; 48
Timoteo: 36
Tito Veturio/Tito Veturio Calvino: 97
tresviri capitales: 106
tribunale: 67; 73
tribuni della plebe: 26; 28; 34; 71-72; 90-91; 72 (*intercessio*)
tributum: 85-86; vd. imposizione di tributi
triumviri mensarii: 106; vd. *leges*
triumviri monetales: 12

usura: 11; 14; 20; 32; 51; 90-91; 97; 101; 25, 29, 52 (legislazione anti-usura); 31, 105-106 (processi a usurari); 106 (lotta agli usurari in Sardegna); vd. *fenus/feneratores*

Valerio Corvo/Corvino (Marco): 89 ss.

Valerio Levino (Marco): 106

Valerio Massimo: 98; 103

Valerio Publicola (Marco): 11; 70

Valerio Sorano (Q.): 13; 102

Valle del Po: 42

Varrone: 12; 103

vectigal: 85; vd. imposizione di tributi

Veio: 84; 84-88 (*ager Veientanus*)

venditio trans Tiberim: 56; 67-68

Verrio Flacco: 12-13; 103

via Appia: 12

vindex: 64; 67; 73

Volsci: 69; 70-72; 75

χρεῶν ἀποκοπαί: 41; 56

Della BIBLIOTECA DI ATHENAEUM sono usciti i seguenti titoli che possono essere richiesti a:

NEW PRESS s.a.s., Via Carso 18/20, 22100 Como - tel. 031 30.12.68/69 - fax 031 30.12.67

1. *Tria Corda*. Scritti in onore di Arnaldo Momigliano, a cura di E. Gabba, Como 1983. Pag. 307 - € 20,50
2. *Saggi di letteratura e storiografia antiche* (D. AMBAGLIO - D. ASHERI - D. MAGNINO) Como 1983. Pag. 134 - € 10,50
3. G. BODEI GIGLIONI, *Menandro o la politica della convivenza. La storia attraverso i testi letterari*, Como 1984. Pag. 59 - € 7,50
4. The British School at Rome. *L'impero romano e le strutture economiche e sociali delle province romane*, a cura di Michael H. Crawford, Como 1985. Pag. 144 - € 15,50
5. E.J. BICKERMAN, *Religions and politics in the hellenistic and roman periods*, ed. by E. Gabba and M. Smith, Como 1985. Pag. XXXVII+641 - € 36,00
6. M. CESA, *Ennodio: Vita del beatissimo Epifanio vescovo della chiesa pavese*, Como 1988. Pag. 219 - € 20,50
7. A. MARCONI, *Il colonato tardoantico nella storiografia moderna (da Fustel de Coulanges ai nostri giorni)*, Como 1988. Pag. 136 - € 15,50
8. M.A. GIUA, *Contesti ambientali e azione umana nella storiografia di Tacito*, Como 1988. Pag. 120 - € 15,50
9. R. LIZZI, *Vescovi e strutture ecclesiastiche nella città tardoantica (L'Italia Annonaria nel IV-V secolo d.C.)*, Como 1989. Pag. 256 - € 26,00
10. L. TROIANI, *Due studi di storiografia e religione antiche*, Como 1988. Pag. 60 - € 10,50
11. *Omaggio ad Arnaldo Momigliano: storia e storiografia sul mondo antico*, a cura di Lellia Cracco Ruggini, Como 1989. Pag. 251 - € 26,00
12. *Römische Geschichte u. Zeitgeschichte in der deutschen und italienischen Altertumswissenschaft während des 19. u. 20. Jahrhunderts. I - Caesar und Augustus*, hrsg. K. Christ und E. Gabba, Como 1989. Pag. 316 - € 31,00
13. C. CARSANA, *La teoria della «Costituzione Mista» nell'età imperiale romana*, Como 1990. Pag. 124 - € 18,00
14. E. MALCOVATI, *Florilegio critico di filologia e storia*, Como 1990. Pag. 184 - € 20,50
15. A. BERNARDI, *Pietas loci. Riflessioni sulla religiosità antica e altri saggi di storia romana*, Como 1991. Pag. 224 - € 23,00
16. *Römische Geschichte u. Zeitgeschichte in der deutschen und italienischen Altertumswissenschaft während des 19. u. 20. Jahrhunderts. II - L'Impero romano fra storia generale e storia locale*, a cura di E. Gabba e K. Christ, Como 1991. Pag. 341 - € 36,00
17. A. LEWIN, *Studi sulla città imperiale romana nell'oriente tardoantico*, Como 1991. Pag. 154 - € 20,50
18. M.A. LEVI, *Plebei e patrizi nella Roma arcaica*, Como 1992. Pag. 112 - € 15,50
19. J.-L. FERRARY, *Correspondance de Lelio Torelli avec Antonio Agustín et Jean Matal (1542-1553)*, Como 1992. Pag. 288 - € 31,00
20. *Il triumvirato costituente alla fine della Repubblica romana*, Scritti in onore di M.A. Levi, Como 1993. Pag. 156 - € 20,50
21. BERNARDO SACCO, *Storia di Pavia*, traduzione di D. Magnino, Como 1993. Pag. 544 - € 36,00

22. E. NOÈ, *Commento storico a Cassio Dione LIII*, Como 1994. Pag. 248 - € 26,00
23. M. CESA, *Impero tardoantico e barbari: la crisi militare da Adrianopoli al 418*, Como 1994. Pag. 192 - € 20,50
24. G.A. CECCONI, *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica*, Como 1994. Pag. 272 - € 26,00
25. E. GABBA, *Italia romana*, Como 1994. Pag. 304 - € 31,00
26. M. SORDI, *Prospettive di storia etrusca*, Como 1995. Pag. 224 - € 26,00
27. D. GOLAN, *The Res Graeciae in Polybius. Four Studies*, Como 1995. Pag. 144 - € 15,50
28. D. AMBAGLIO, *La Biblioteca storica di Diodoro Siculo: problemi e metodo*, Como 1995. Pag. 176 - € 20,50
29. G. SORICELLI, *La Gallia transalpina tra la conquista e l'età cesariana*, Como 1995. Pag. 144 - € 15,50
30. C. CARSANA, *Le dirigenze cittadine nello Stato seleucidico*, Como 1996. Pag. 224 - € 26,00
31. *Per Enrica Malcovati*. Atti del convegno di studi nel centenario della nascita. (Pavia 21-22 ottobre 1994), Como 1996. Pag. 248 - € 26,00
32. M. GIORGIERI - C. MORA, *Aspetti della regalità ittita nel XIII secolo a.C.*, Como 1996. Pag. 128 - € 20,50
33. G. MASSA, *La formazione del concetto d'Italia. Tradizioni politiche e storiografiche nell'età precedente la 'Rivoluzione romana'*, Como 1996. Pag. 128 - € 15,50
34. U. AGNATI, *Epigrafia, diritto e società. Studio quantitativo dell'epigrafia latina di zona insubre*, Como 1997. Pag. 256 - € 26,00
35. C. SALETTI, *Il Regisole di Pavia*, Como 1997. Pag. 224 - € 26,00
36. M.L. SANCASSANO, *Il serpente e le sue immagini. Il motivo del serpente nella poesia greca dall'Iliade all'Oresteia*, Como 1997. Pag. 208 - € 20,50
37. *Appiani, Bellorum civilium liber quartus*. Testo, traduzione, introduzione e commento a cura di D. Magnino, Como 1998. Pag. 272 - € 31,00
38. *Il Protovillanoviano al di qua e al di là dell'Appennino*. Atti della giornata di studio. (Pavia, Collegio Ghislieri, 17 giugno 1995), Como 2000. Pag. 368 - € 31,00
39. F. DE NICOLA, *Le lettere di Arnaldo Momigliano a Emilio Gabba*, Como 1998. Pag. 96 - € 15,50
40. F. GASTI, *L'antropologia di Isidoro. Le fonti del libro XI delle Etimologie*, Como 1998. Pag. 144 - € 15,50
41. *Prospettive sul tardo-antico*. Atti del Convegno di Pavia (27-28 novembre 1997) a cura di G. Mazzoli e F. Gasti, Como 1999. Pag. 176 - € 18,00
42. *Presentazione e scrittura della storia: storiografia, epigrafi, monumenti*. Atti del Convegno di Pontignano (aprile 1996) a cura di E. Gabba, Como 1999. Pag. 182 - € 18,00
43. *Polis e piccolo Stato tra riflessione antica e pensiero moderno*. Atti delle Giornate di Studio 21-22 Febbraio 1997 Firenze, a cura di E. Gabba e A. Schiavone, Como 1999. Pag. 96 - € 15,50
44. E. HERMON, *La question agraire à Rome: droit romain et société. Perceptions historiques et historiographiques*, Como 1999. Pag. 272 - € 31,00
45. M.L. SCEVOLA, *Laurentum*, Como 1999. Pag. 80 - € 15,50
46. E. GABBA, *Pavia Domicilium sapientie. Note storiche*, Como 2000. Pag. 128 - € 20,50
47. E. NOÈ, *Il progetto di Columella. Profilo sociale, economico, culturale*, Como 2002. Pag. 224 - € 25,00

48. S. CASTELLI, *Il terzo libro delle Antichità Giudaiche di Flavio Giuseppe e la Bibbia. Problemi storici e letterari. Traduzione e commento*, Como 2002. Pag. 368 - € 40,00
49. A. CANOBBIO, *La lex Roscia theatralis e Marziale: il ciclo del libro V. Introduzione, edizione critica, traduzione e commento*, Como 2002. Pag. 160 - € 20,50
50. C. GABRIELLI, *Contributi alla storia economica di Roma repubblicana. Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.*, Como 2002. Pag. 208 - € 35,00

Presso lo stesso editore sono ancora disponibili

- G. TIBILETTI, *Storie locali dell'Italia romana*, a cura di E. Gabba e P. Tozzi, Como 1978. Pag. 382 - € 20,50
- Studi offerti ad A.M. Quattiroli e D. Magnino*, Pavia 1987. Pag. 352 - € 22,00
- Studi di storia e storiografia antiche per E. Gabba*, Como 1988. Pag. 180 - € 15,50
- E. GABBA, *Bibliografia 1949-1995*, Como 1996. Pag. 64 - € 9,00
- Discentibus obuius. Omaggio degli allievi a Domenico Magnino*, Como 1997. Pag. 160 - € 20,50

Finito di stampare
nel mese di maggio 2003
dalla New Press s.a.s.
22100 Como, via Carso, 18/20
tel. 031 30 12 68/69 - fax 031 30 12 67